

FORME E ITINERARI DEL DIRITTO

Diretta da F. Fasolino, A. Lovato, F. Lucrezi

Pia Starace

Titius Aristo, peritissimus et privati iuris et publici

Ricerche su un giurista di età traiana



G. Giappichelli Editore

FORME E ITINERARI DEL DIRITTO

Diretta da F. Fasolino, A. Lovato, F. Lucrezi

Pia Starace

*Titius Aristo, peritissimus
et privati iuris et publici*

Ricerche su un giurista di età traiana



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2022 – G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-4424-8

ISBN/EAN 978-88-921-7461-0 (ebook - pdf)

I volumi pubblicati nella presente Collana sono oggetto di procedura di doppio referaggio cieco (double blind peer review), secondo un procedimento standard concordato dai Direttori della collana con l'Editore, che ne conserva la relativa documentazione.

Questo volume è stato finanziato con i fondi dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e del PRIN 2017 (Unità di Bari).

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

A mio padre

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Prefazione</i>	IX
 Capitolo I	
UNA FIGURA ENIGMATICA	1
1. Profili biografici	3
2. La testimonianza di Plinio il Giovane	12
3. Sulla partecipazione al <i>consilium principis</i>	34
4. Tra giurisprudenza e avvocatura	46
 Capitolo II	
IL SENSO DELLA TRADIZIONE	55
1. Simpatie scolastiche?	57
2. Coscienza storica e interessi linguistico-semantic	109
3. Una possibile genealogia intellettuale: Labeone, Aristone, Pomponio	126
 Capitolo III	
LA PRODUZIONE SCIENTIFICA	153
1. Una tradizione indiretta	155
2. I <i>decreta Frontiana</i> : quale paternità?	166

	<i>pag.</i>
3. Le <i>notae</i> : una forma letteraria autonoma?	178
4. I <i>Digesta</i> e la loro architettura: un'ipotesi	197
 <i>Indice degli Autori</i>	 223
 <i>Indice delle Fonti</i>	 231

PREFAZIONE

Il mio interesse per Tizio Aristone ha radici remote. Gli itinerari della ricerca, spesso imprevedibili, hanno sottoposto alla mia attenzione, in occasioni diverse, frammenti che, per casi e problemi particolari, ne recavano l'importante apporto di pensiero; e la relativa esegesi, volta per volta, ne confermava l'acribia e la rilevanza delle soluzioni.

Di questo giurista di età traianea, l'*Index Florentinus* non presenta alcuna opera. Ma il ricordo dei suoi responsi ricorre, frequente e autorevole, in opere di giuristi coevi o posteriori (in misura considerevole in quelle Pomponio e, ancor più, di Ulpiano; ma anche in quelle di Nerazio, Meciano, Marcello, Papiniano, Paolo, Marciano) con riguardo ai temi privatistici più disparati. Forse i suoi umili natali e la sua distanza dagli incarichi politici hanno condizionato le vicende della trasmissione dell'opera, consegnandone tuttavia al futuro i contenuti.

Alquanto singolare, inoltre, è l'assenza di una sua menzione nella *successio auctorum* dell'*Enchiridion* di Pomponio (improntata al metodo narrativo della contrapposizione scolastica), considerata la ricorrenza di citazioni pomponiane del giurista e la probabile conoscenza personale fra i due. Non è escluso che possa aver giocato un ruolo decisivo la neutralità di Aristone rispetto agli orientamenti delle *sectae* sabiniana e proculiana.

Le maggiori notizie si traggono dall'epistolario di Plinio il Giovane, suo amico e grande estimatore, la cui vivi-

da descrizione ci fornisce, in tutti i suoi passaggi, una traccia per ricostruirne la fisionomia intellettuale. Tizio Aristone, inesauribile *thesaurus* di sapienza, *peritissimus* tanto in diritto privato che in diritto pubblico, concentrava nella sua persona qualità eccelse: padronanza della tradizione civilistica (... *quantum antiquitatis tenet!*), autorevolezza della consulenza tecnica, scevra da legami col potere (*quanta auctoritas* ...), doti morali elevatissime (*magnitudo animi, frugalitas, castitas, pietas, iustitia, fortitudo*).

Tuttavia, a causa della scarsità di testimonianze, restano numerosi gli interrogativi che circondano la sua vita e la sua produzione scientifica: quale fu la sua estrazione sociale? Quali le influenze culturali? Fu davvero consigliere del principe? Ebbe simpatie scolastiche? In cosa consistette la sua opera? Fu lui l'autore dei *decreta Frontiana*? Le sue *notae* a Labeone, Sabino e Cassio furono edite in veste autonoma? Scrisse i *Digesta*, oppure questi furono allestiti da Pomponio? E come si presentava l'organizzazione interna della raccolta?

I tanti studiosi che si sono occupati di Tizio Aristone indagando aspetti di specifico interesse, hanno per lo più riproposto questi interrogativi, dinanzi all'oggettiva difficoltà di fornire risposte.

Inoltre, la letteratura romanistica, salvo le ormai risalenti *Dissertatio juridica inauguralis de Tito Aristone Jurisconsulto romano* di J.J. Enschedé (1827) e il saggio di A. Longo, *Titius Aristo. Contributo alla storia della giurisprudenza romana nell'età traianea* (1887), non ha poi dedicato una trattazione monografica che provasse a dipingere la complessa ed enigmatica figura del giurista.

Per queste ragioni si è fatta strada progressivamente la decisione di cimentarmi nel tentativo di delinearne un profilo e, ove possibile, di avanzare ipotesi scientifiche plausibili in risposta almeno a qualcuna delle domande rimaste inevase.

Dalle ricerche condotte, Tizio Aristone si è rivelato punto di convergenza fra salda consapevolezza storica e coscienza viva del presente, e nel contempo punto di 'snodo' nel processo di maturazione di concetti e istituti, ma anche di talune forme espressive del pensiero giuridico romano. Si pensi, per esempio, da un lato, alla spiccata attenzione al concetto di *causa* e alle sue potenzialità nell'ambito delle tematiche contrattuali, al centro della riflessione dei giuristi da Labeone in avanti, con sviluppi molteplici. Dall'altro, alla ripresa, dopo un secolo e mezzo, della forma letteraria casistico-problematica dei *Digesta* inaugurata presso la scuola serviana, che riscuoterà grande fortuna con Celso, Giuliano e Marcello, in un'epoca connotata dalla 'cristallizzazione' dell'Editto. Si pensi, altresì, alle *notae ad Sabinum* e *ad Cassium* che – si ritengano o meno incluse nei *libri digestorum* – sembrerebbero anticipare i grandi commentarii civilistici di Pomponio e di Ulpiano.

Questa ricerca non intende proporre una esegesi in chiave istituzionale degli ottanta (sebbene ne risultino numerati settantotto) frammenti ricondotti all'opera di Aristone nella *Palingenesia* leneliana. Ne terrà conto, selettivamente e con peso diverso, in funzione dei temi affrontati nel discorso, al fine di ripercorrere un breve e intenso tratto di storia della giurisprudenza del secolo d'oro, in cui la personalità di Aristone ha indubbiamente lasciato il segno.

* * *

Ringrazio sentitamente il prof. Andrea Lovato che ha creduto, e crede, nel mio impegno scientifico, e ha sostenuto con entusiasmo e convinzione il progetto di questa pubblicazione.

Ringrazio la mia amica e collega Anna De Francesco che, con generosa e affettuosa cura, mi ha aiutato nella revisione del lavoro.

Infine, ringrazio Angelo che da anni, instancabilmente, con intelligenza e lungimiranza, corre al mio fianco, un ritmo uguale, un passo regolare, un solo respiro, e al traguardo, gioioso, mi prende la mano sollevando il mio braccio, insieme al suo, in segno di vittoria.

Capitolo I

UNA FIGURA ENIGMATICA

Sommario: 1. Profili biografici. – 2. La testimonianza di Plinio il Giovane. – 3. Sulla partecipazione al *consilium principis*. – 4. Tra giurisprudenza e avvocatura.

1. Profili biografici

Il profilo biografico e letterario di Tizio Aristone, giurista eminente di età traianea¹, ha da sempre presentato dif-

¹ «Er eine der ersten, wenn nicht die erste juristische Autorität der trajanischen Zeit», secondo TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, in *ZRG* 7 (1868) 475 (= *Gesammelte Schriften* 2. *Juristische Schriften*, Berlin, 1905, 20). Per W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Weimar, 1952, 141, accanto a Giavoleno e Nerazio, «wohl der bedeutenste Jurist um die Wende vom ersten zum zweiten Jahrhundert n. Chr.». Oltre agli studi dei due autori appena citati, per una informazione generale su Tizio Aristone indico di seguito, sebbene non in modo esaustivo, alcuni importanti contributi, riservandomi di fornire indicazioni bibliografiche ulteriori e più dettagliate su problemi e aspetti particolari via via che verranno affrontati nel prosieguo del lavoro: J.J. ENSCHEDÈ, *Dissertatio juridica inauguralis de Tito Aristone jurisconsulto romano*, Lugduni Batavorum, 1829; A. LONGO, *Titius Aristo. Contributo alla storia della giurisprudenza romana nell'età traianea*, in *Antologia giuridica*, II.2 (1887) 5 ss.; P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*², München-Leipzig, 1912, 179 e nt. 154; W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., 143 s. e 319 ss.; A. BERGER, «*Aristo Titius*», in *EDRL*, Philadelphia, 1953, 367 e 426; G. WESENBERG, «*Titius Aristo*», in *PWRE* Suppl. VIII, 1956, 858; R. ORESTANO, «*Aristone Tizio*», in *NNDI* I, 1957, 943; TH. MAYER MALY, «*Titius Aristo*», in *RE* Suppl. IX, Stuttgart, 1962, 1395 ss.;

ficoltà di messa a fuoco. I suoi contorni, infatti, ancora oggi restano per molti versi enigmatici. Sono alquanto scarse le testimonianze in grado di aiutare a disegnare con una qualche precisione la sua biografia, e non pochi i nodi problematici relativi alla sua attività e alla sua opera. Kunkel² restituisce pienamente questa difficoltà a partire dal *nomen*, *Titius*, eccessivamente generico per fornire indizi sufficienti della *gens* di appartenenza; mentre un discreto aiuto proviene dal *cognomen* *Aristo*, di origine greca, che consente non soltanto di ipotizzare una provenienza da regioni orientali di lingua greca³, ma anche di presumere la discendenza da un liberto, se non fosse stato liberto egli stesso, trattandosi di un nome di molti dei soldati della flotta di Miseno, per lo più schiavi manomessi, che venivano reclutati in Oriente. Probabilmente proprio a causa della sua origine gli fu preclusa la carriera pubblica, di cui d'altronde

H. HÜBNER, «*T. Aristo*» (n. 3), in *Lexicon der Alten Welt*, Zürich-Stuttgart, 1965, 3097 ss.; S. TAFARO, *Considerazioni minime sul metodo di Titius Aristo*, in *Seminario romanistico gardesano (19-21 maggio 1976)*, Milano, 1976, 49 ss.; R. MARTINI, *Pomponii Digesta ab Aristone*, in *AARC*, Perugia, 1981, 798; B. NICHOLAS, «*Tizio Aristone*», in *OCD*, II, Roma, 1981, 2109; F.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt. Pars altera*, Leipzig, 1901 (rist. Roma, 1967), 359 ss.; A. MANTELLO, *I dubbi di Aristone*, Ancona, 1990 (= *Variae* I, Lecce, 2012, 229 ss.); S. FEIN, *Die Beziehungen der Kaiser Trajan und Hadrian zu den litterati*, Leipzig, 1994, 310 ss.; V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo' di Titius Aristo*, in *Ostraká* 28 (1995) 315 ss.; T. GIARO «*T. Aristo*», in *Der Neue Pauly* XII.1, Stuttgart-Weimar, 2002, 631; A. TORRENT RUIZ, «*Ariston*», in *Diccionario de derecho romano*, Madrid, 2005, 118; R. SCEVOLA, *Negotium mixtum cum donatione. Origini terminologiche e concettuali*, Padova, 2008, 6 ss. nt. 1 e 31 ss. nt. 21.

² W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., 143 s. nt. 193.

³ Per V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo'*, cit., 315, è ipotizzabile una discendenza da una famiglia che apparteneva alle aristocrazie greche o magnogreche.

de non si reperisce alcuna traccia. Dunque, non fu senatore⁴ e neppure pare gli fosse mai stato concesso lo *ius respondendi*⁵; tuttavia molti studiosi sostengono che avesse partecipato al *consilium* traiano assieme a Nerazio (sulla base delle parole *sed consilio Neratii Prisci et Aristonis* del papiniano D. 37.12.5, su cui si tornerà più avanti).

Un indizio significativo per ricostruire la possibile data di nascita di Aristone si ricava da D. 4.8.40, Pomp. 9 *var. lect.*, dove la frase *Cassius audisse se dicentem Aristo ait* attesterebbe che Aristone aveva avuto modo di ascoltare la viva voce del più anziano Cassio Longino. Da Tacito⁶ sappiamo che Cassio subì la deportazione in Sardegna quando già era anziano, all'incirca nel dodicesimo anno dell'impero di Nerone (65 d.C.), come si ricava da Svetonio⁷. Fu richiamato dall'esilio da Vespasiano, nei primi

⁴ Per R. SYME, *Correspondents of Pliny*, in *Historia: Zeitschrift für alte Geschichte* 34.3 (1985), 352, «rather a small municipal man». Nella lettura di R. BAUMAN, *Lawyers and Politics in the Early Roman Empire*, München, 1989, 217, è anche possibile che Aristone non nutrisse alcuna ambizione politica, considerato che le sue affiliazioni scolastiche avrebbero potuto portarlo al tribunato e all'edilità.

⁵ W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., 318 s., lo colloca tra i «*Juristen ohne ius respondendi*». Per R. BAUMAN, *Lawyers and Politics*, cit., 217, se fosse stato insignito del privilegio del *ius respondendi*, Plinio nelle sue epistole ne avrebbe parlato. Potrebbe essergli stato concesso più tardi, ma non ve n'è prova. Risulta essere «the classic example of a jurist exerting influence without the *ius respondendi*».

⁶ Tac. Ann. 16.9: *Tunc consulto senatus Cassio et Silano exilia decernuntur: de Lepida Caesar statueret. Deportatusque in insulam Sardiniam Cassius, et senectus eius expectabatur [...]*.

⁷ Svet. Nero 37: ... *Cassio Longino iuris consulto ac luminibus orbato, quod in vetere gentili stemmata C. Cassii percussoris Caesaris imagines retinuisset...* Lo storico narra di Cassio, giurista cieco, il quale fu accusato di aver lasciato che l'immagine di uno degli uccisori di Cesare, Caio Cassio, rimanesse in un vecchio albero genealogico della sua famiglia.

tempi del suo impero (poco dopo il 69 d.C.); allora presumibilmente aveva oltre settanta anni⁸. Se appare poco verosimile che Aristone abbia potuto ascoltare i responsi di Cassio quando questi, ormai in età piuttosto avanzata, rientrò a Roma, si può invece congetturare che egli ebbe modo di farlo prima che ne fosse ordinata la deportazione. Allorché deve desumersi che, negli anni che precedettero il 65 d.C., Aristone fosse già in grado di assistere a una discussione giuridica, cioè che la sua formazione all'epoca fosse tale da consentirglielo. La sua età doveva aggirarsi intorno ai 18 anni; conseguentemente, la sua nascita potrebbe farsi risalire al tempo del principato di Claudio, intorno al 48 d.C.

Fu grande amico di Plinio il Giovane, letterato, oratore, avvocato, console sotto Traiano, governatore di Ponto e Bitinia, allievo di Quintiliano⁹, vicino a filosofi come

⁸ Cassio Longino, già *consul suffectus* nel 30 d.C., *proconsul Asiae* nel 40-41 d.C. e *legatus Augusti pro praetore* in Syria nel 45-49 d.C., all'epoca della deportazione doveva essere già piuttosto avanti con gli anni. Si v. W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., 130 s.; D. NÖRR, *Zur Biographie des Juristen C. Cassius Longinus*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, VI, Napoli, 1984, 2957 ss.; F. D'IPPOLITO, *Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino*, Napoli, 1969, 19 ss.

⁹ Il nome completo, Gaio Plinio Cecilio Secondo, è conservato in alcune iscrizioni che ne riportano anche le tappe della carriera: *CIL* V 5262 = *ILS* 2927; *CIL* V 5263 e 5667. Fu *quaestor principis*, poi pretore (93 d.C.), poi prefetto dell'erario militare e prefetto dell'erario di Saturno fino al consolato suffetto tra settembre e ottobre del 100 d.C. (*Paneg.* 60.4-5; 92.2-4). Fu anche augure (*ep.* 4.8 e 10.13) e gli fu affidata la cura delle rive del Tevere. Si ritiene che nel 109 gli sia stato assegnato il governatorato di Bitinia-Ponto come *legatus Augusti propraetore consulari potestate*. Fu l'ultimo incarico prima della morte che lo colse in quei luoghi, o forse al suo rientro a Roma. Una informazione esaustiva è in TH. MOMMSEN, *Zur Lebensgeschichte des jüngeren Plinius*, *Hermes* 3 (1869) 31 ss. (= *Gesammelte Schriften*, 4, Berlin, 1906, 366 ss.). Fra gli altri, si v. an-

Eufrate d'Epifania¹⁰ e Musonio Rufo¹¹.

che F. TRISOGLIO, *La personalità di Plinio il Giovane nei suoi rapporti con la politica, la società e la letteratura*, Torino, 1972.

¹⁰ Su questo filosofo, vissuto a cavaliere fra il I e il II sec. d.C., del quale si hanno esigue testimonianze, in particolare ricavabili dall'epistolario pliniano (*ep.* 1.10), si v. A. MANTELLO, *Eufrate d'Epifania. Un illustre sconosciuto fra filosofia e prassi giuridica*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, II, Napoli, 1984, 963 ss. (= *Variae*, I, cit., 193 ss.), che ne esamina la figura con specifica attenzione al profilo dei legami fra attività giuridica e momento filosofico. Ravvisa in Eufrate una prospettiva «che assume l'agire concreto ad elemento centrale della *philosophia* e pone in subordine la riflessione teorica» (205), facendosi portatore di una dottrina dell'azione in cui la *philosophia* diventa prassi giuridica, cioè diritto vivente prodotto dall'operatore pubblico nell'attività quotidiana (*ep.* 1.10.9: [...] *sedeo pro tribunali, subnoto libellos, conficio tabulas, scribo plurimas, sed inlitteratissimas litteras*). Significative le parole di consolazione di Eufrate [...] *agere negotium publicum, cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam, quaequae ipsi doceant, in usu habere* (Plin., *ep.* 1.10.10), rispetto alle lamentazioni di Plinio, molto preso dalla gravosità della carica: la parte più bella della filosofia è proprio la pratica di quelle cose implicate dallo svolgimento di un ruolo pubblico. In proposito, F. ARCARIA, *La polisemica 'iustitia' di Plinio il Giovane tra filosofia, virtus iudicis ed etica del potere*, in *Jus* 2 (2018), 219 ss.; più ampiamente, ID., *'Cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam'. Princeps, giudici e iustitia in Plinio il Giovane*, Napoli, 2019. Si v. anche A. CANOBBIO, *L'epistola 1.10 di Plinio il Giovane. Il filosofo Eufrate fra Seneca e Quintiliano*, in *Athenaeum* 107/1 (2019), 128 ss.

¹¹ Musonio Rufo, nato nel 30 d.C., condannato all'esilio in seguito alla congiura di Pisone e richiamato a Roma da Galba, visse abbastanza serenamente sotto Vespasiano che nel 71 d.C. lo risparmiò dalla espulsione di tutti i filosofi. Ma qualche anno dopo, nel 75 d.C., lo allontanò. Richiamato poi a Roma da Tito, vi morì non più tardi del 102 d.C. (forse prima del bando dei filosofi ordinato da Domiziano nel 94 d.C.). La sua vita fu improntata all'insegnamento come preparazione al ben vivere, come formazione dell'uomo onesto e misurato, che coltiva il rispetto di se stesso e degli altri nel praticare la cultura e la riflessione morale. Dunque, la filosofia secondo Musonio si concretava nella pratica della vir-

Fu contemporaneo ed amico dell'insigne Nerazio Prisco, giurista sannita di illustri natali, dal *cursus honorum* prestigioso, scolarca proculiano, legato al principe Traiano¹². Sembrerebbe aver avuto ottimi rapporti con Celso padre, e contatti, non soltanto epistolari, con Celso figlio, anch'egli giurista dalla carriera brillante, molto probabilmente suo discepolo¹³. Può ritenersi coevo di Plauzio,

tuosità. Importante fu la sua influenza sui contemporanei, in particolare su alcuni uomini della classe superiore di Roma che traevano dal suo insegnamento il fondamento ideologico della loro opposizione politica. Fu maestro dello schiavo Epitteto che sviluppò e approfondì le sue tesi. Si v. F. ADORNO, *La filosofia antica*, 2, Milano, 1965, 313 ss.

¹² Si v. *PIR* 5.3, Berolini, 1987, 350 n. 60. Per esaurienti linee prosopografiche G. CAMODECA, *La carriera del giurista L. Neratius Priscus*, in *Atti Acc. Scienze morali e politiche Napoli*, 87 (1976) 19 ss.; R. BAUMAN, *Lawyers and Politics*, cit., 194 ss.; G. CAMODECA, *Il giurista L. Neratius Priscus cos. suff. 97. Nuovi dati su carriera e famiglia*, in *SDHI* 73 (2007) 291 ss; si v. anche W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., 144 s. Sul peso politico e sulla figura di statista, R. SYME, *The Jurist Neratius Priscus*, in *Hermes* 85 (1957) 480 ss. (= *Roman papers*, I, Oxford, 1979, 339 ss.); S. FEIN, *Die Beziehungen*, cit., 306 ss. Per un'analisi più ampia della figura di Nerazio, tra gli altri, V. SCARANO USSANI, *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso*, Napoli, 1979; ID., *Empiria e dogmi. La scuola proculiana fra Nerva e Adriano*, Torino, 1989; e A. LOVATO, *Giustizia e giuristi al tempo di Traiano*, in *MEP* 24 (2019) 219 s. Sulla figura e l'opera di Nerazio, da ultimo, S. CASTAGNETTI, *Le membranae di Nerazio Prisco. Saggi introduttivi. Testo, traduzione e commento*, Napoli, 2021.

¹³ *Iuventius Celsus* fu pretore nel 105 o 106 d.C. (Plin., *ep.* 6.5), *legatus pro praetore* della provincia di Tracia nel 114, *consul suffectus* nel 115, console ordinario nel 129, poi pronconsole della provincia d'Asia. Si v. *PIR* 4.3, Berolini, 1966, 366 s., n. 882; e W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., 146. Si v. anche S. FEIN, *Die Beziehungen*, cit., 313 ss. Per considerazioni più ampie sul carattere di Celso figlio, F. WIEACKER, *Amoenitates Iuventianae. Zur Charakteristick des*

autore di un'opera – verosimilmente una collezione di responsi – che dovette godere di ampio favore tanto da meritare l'attenzione di giuristi preclari non solo contemporanei come Giavoleno e Nerazio, ma anche posteriori, in particolare, Pomponio e Paolo¹⁴. Non può del tutto scar-

Juristen Celsus, in *Iura* 13.1 (1962) 1 ss. Sul temperamento polemico di Celso, si v. M. BRETONNE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli, 1982, 193 ss. Più in generale, sulla carriera, sulla formazione, sul rapporto col principe, sulla testimonianza pliniana (ep. 6.5.4-7) si rimanda a V. SCARANO USSANI, *Empiria e dogmi*, cit., 85 ss., con relativo apparato di note.

¹⁴ Così su Plauzio, C. FERRINI, *Saggi intorno ad alcuni giureconsulti romani*, in E. ALBERTARIO (a cura di), *Opere 2. Studi sulle fonti del diritto romano*, Milano, 1929, 19 ss.; lo studioso, nel sottolineare che tali raccolte di responsi erano in grandissima voga al tempo di Traiano, ricorda quelle di Urseio Feroce e Minicio Natale, oltre a quella di Nerazio (21). [...] «Tali giureconsulti hanno insieme ai propri responsi raccolti quelli dei precipui respondenti: e le loro collezioni finirono a formare testo a danno di quelle dei responsi dei singoli prudenti. È naturale che venissero più volte commentate dai giuristi posteriori, che vi aggiungevano la più recente giurisprudenza e le innovazioni legislative, adattandole così sempre ai bisogni dei tempi. Così si spiega come anche la raccolta plauziana venisse commentata almeno da quattro famosi giureconsulti» (22). Quanto all'ordine ravvisabile nell'opera plauziana, lo studioso sosteneva che sostanzialmente il sistema fosse «il muciano modificato dietro l'esempio dei *Πιθαβά* labeoniani, nei quali per la prima volta il diritto ereditario perdette il suo posto tradizionale in cima al sistema» (23). Escludeva che fosse stato seguito l'ordine editale, che pure non si nega potesse aver esercitato una qualche influenza. Circa la natura dei libri di Plauzio, A. SCHIAVONE, *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino, 1997, 207, parla di «probabile antologia casistica». Per D. MANTOVANI, *Contardo Ferrini e le opere dei giuristi*, in *C. Ferrini nel I centenario della morte*, Milano, 2003, 158 s. nt. 106, essa si distacca dall'inquadramento entro il genere delle *quaestiones*, a cui Ferrini l'aveva ricondotta, non riscontrandovi un andamento problematico ed essendo enunciate le opinioni dei giuristi senza dissensi o prese di posizione. Dunque, si tratte-

tarsi l'ipotesi di una comunicazione epistolare con Giuliano, in considerazione della frase *Salvius Aristo Iuliano salutem* dell'*incipit* di D. 37.5.6, Iul. 23 *dig.*, probabilmente, però, dovuto all'errore di un copista, oppure riferibile a un tale Salvio Aristone non coincidente col nostro¹⁵. Sulla natura del rapporto di Aristone con Pomponio, che qualcuno ha ipotizzato potesse essere quello tra maestro e allievo¹⁶, appaiono piuttosto consistenti le perplessità, soprattutto per le difficoltà cronologiche determinate dalla

rebbe di un contenitore di opinioni «forse anche in riferimento a un numero chiuso di autori, approntato proprio nel momento in cui le *dissensiones* fra le due *sectae* richiedevano un censimento dei *responsa*, il che spiegherebbe pure perché Plauzio si astenesse dai commenti».

¹⁵ Escludeva che si trattasse di Tizio Aristone TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., 474 nt. 1 (= *Gesammelte Schriften* 2. *Juristische Schriften*, cit., 21 nt. 1). Vi individuava un Salvio Aristone, avvocato, che chiedeva un parere professionale, P. FREZZA, '*Responsa*' e '*Quaestiones*'. *Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi*, in *SDHI* 43 (1977), 208 (= F. AMARELLI, E. GERMINO (a cura di), *Scritti*, III, Romae, 2000, 208).

¹⁶ H. PERNICE, *Miscellanea zur Rechtsgeschichte und Textkritik*, Prag, 1870, 36 nt. 9, descrive Pomponio come «eifrigen Schüler des Aristo»; J. ROBY, *Introduzione allo studio del Digesto giustiniano* (tr. It.), Firenze, 1887, 178, indicava Aristone, come insegnante di Pomponio, accanto a Pegaso e Ottaviano. Dell'idea che Pomponio fosse *auditor Aristonis*, anche F.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae*, cit., 360, il quale dava rilevanza in questo senso ad espressioni come *Aristo dicebat*, *Aristo aiebat*, *Aristo placebat*. Invece, E. STOLFI, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, in *SDHI* 63 (1997) 7 s. nt. 27, rileva che, per quanto sia probabile che i due giuristi avessero avuto modo di conoscersi, è ben difficile che tale conoscenza possa aver dato vita a un durevole rapporto fra maestro e allievo, per ragioni cronologiche. Aristone, infatti, ha operato soprattutto sotto Traiano, mentre la data di nascita di Pomponio tradizionalmente si fa risalire al primo decennio del secondo secolo.

datazione incerta sia della morte di Aristone, sia della nascita di Pomponio.

Si ritiene che Aristone sia morto successivamente al 105 d.C., in considerazione della testimonianza contenuta nell'*ep.* 8.14, dove Plinio ne sollecita il parere in merito ad alcune questioni procedurali relative ai metodi di votazione in uso presso il senato, scaturite dalla vicenda del console Afranio Destro, trovato morto in circostanze oscure nella sua casa, per l'appunto nell'estate del 105 d.C.¹⁷ Dunque, il nostro, superata la terribile malattia attestata in Plin., *ep.* 1.22 (databile nel 97-98 d.C.), intorno ai 50 anni doveva essere ancora vivo e operante. Qualcuno ritiene che egli non sia sopravvissuto alla morte di Traiano (117 d.C.)¹⁸; altri invece posticipano la sua morte a dopo il consolato di Celso figlio (129 d.C.), e qualcuno addirittura ipotizza che abbia vissuto sino alla fine dell'epoca adrianea, nel 138 d.C.¹⁹.

¹⁷ Si v. A.N. SHERWIN WHITE, *The letters of Pliny. A historical and social Commentary*, Oxford, 1966, 461, secondo il quale l'epistola può datarsi nel secondo semestre del 105 d.C., non più tardi della fine dell'anno.

¹⁸ Così per V. SCARANO USSANI, *Empiria e dogmi*, cit., 15; ID., *Le forme del privilegio. Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini*, Napoli, 1992, 134. Invece nella ricostruzione di A. LONGO, *Titius Aristo*, cit., 10, la morte di Aristone può collocarsi nel 120 d.C.

¹⁹ Così C.A. CANNATA, *Lo splendido autunno delle due scuole*, in L. VACCA (a cura di), *Scritti scelti di diritto romano*, II, Torino, 2012, 336, il quale sostiene la longevità di Aristone; calcola, infatti, che egli avesse addirittura 96 anni alla morte dell'imperatore Adriano.

2. La testimonianza di Plinio il Giovane

La maggior parte delle informazioni su Aristone si ricava da tre epistole di Plinio il Giovane²⁰, suo affezionatissimo amico e profondo estimatore. La prima, *ep.* 1.22, indirizzata all'amico Catilio Severo, databile intorno al 97 d.C.²¹, presenta elementi degni di nota in tutti i suoi passaggi, fornendo così un'utile traccia sulla quale delineare una fisionomia intellettuale del nostro giurista, uomo di fama e cultura straordinarie:

C. Plinius Catilio [Severo] suo s.

1. *Diu iam in urbe haereo et quidem attonitus. Perturbat me longa et pertinax valetudo Titi Aristonis, quem singulariter et miror et diligo. Nihil est enim illo gravius, sanctius, doctius, ut mihi non unus homo, sed litterae ipsae omnesque bonae artes in uno homine summum periculum adire videantur.* 2. *Quam peritus ille et privati iuris et publici!*

²⁰ In assenza di notizie certe sulla vita di Aristone, come rilevava lo stesso W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., 141 («Aber so gut wie gar keine Nachrichten über die konkreten Umstände seines Lebens»), l'epistolario pliniano rappresenta un documento di singolare valore. Lo sottolinea, R. SYME, *People in Pliny*, in *JRS* 58 (1968) 135, (= *Roman Papers*, II, Oxford, 1979, 694). In generale, sull'importanza e sul significato di ritratti e caratteri nelle lettere di Plinio si v. F. TRISOGLIO, *La personalità di Plinio il Giovane*, cit., 192 ss. Sul valore dell'elogio rivolto ad Aristone da Plinio nel suo epistolario, V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo'*, cit., 315 ss. Tra gli scarni *testimonia* egli segnala (315 nt. 26) un'iscrizione mutila di Putignano (Teramo), forse risalente al I sec. d.C.: C(aius) T[---]s Aristo/ —, su cui A. DONATI, *Nuove iscrizioni romane dell'Agro Pretuzio*, in *Epigraphica* 32 (1970), 86 s.

²¹ La datazione suggerita da A.N. SHERWIN WHITE, *The letters of Pliny*, cit., 136, risale all'estate tra il 97 e il 99 d.C., in un periodo precedente alla sua carica di *praefectus aerari Saturnii*. Il destinatario, L. Catilius Severus Iulianus Claudius Reginus, era allora senatore di rango pretorio destinato ad una brillante carriera magistratuale. V. anche R. SYME, *Correspondents of Pliny*, cit., 356.

Quantum rerum, quantum exemplorum, quantum antiquitatis tenet! Nihil est quod discere velis, quod ille docere non possit. Mihi certe, quotiens aliquid abditum quaero, ille thesaurus est. 3. Iam quanta sermonibus eius fides, quanta auctoritas, quam pressa et decora cunctatio! Quid est quod non statim sciat? Et tamen plerumque haesitat, dubitat, diversitate rationum, quas acri magnoque iudicio ab origine causisque primis repetit, discernit, expendit. 4. Ad hoc quam parcus in victu, quam modicus in cultu! Soleo ipsum cubiculum eius ipsumque lectum ut imaginem quandam priscæ frugalitatis adspicere. 5. Ornat haec magnitudo animi, quæ nihil ad ostentationem, omnia ad conscientiam refert recteque facti non ex populi sermone mercedem, sed ex facto petit. 6. In summa non facile quemquam ex istis, qui sapientiae studium habitu corporis praeferunt, huic viro comparabis. Non quidem gymnasia sectatur aut porticus nec disputationibus longis aliorum otium suumque delectat, sed in toga negotiisque versatur, multos advocacy, plures consilio iuvat. 7. Nemini tamen istorum castitate, pietate, iustitia, fortitudine etiam primo loco cesserit. Mirareris, si interesses, qua patientia hanc ipsam valetudinem toleret, ut dolori resistat, ut sitim differat, ut incredibilem febrium ardorem immotus opertusque transmittat. 8. Nuper me paucosque mecum, quos maxime diligit, advocavit rogavitque, ut medicos consuleremus de summa valetudinis, ut, si esset insuperabilis, sponte exiret e vita, si tantum difficilis et longa, resisteret maneretque: 9. dandum enim precibus uxoris, dandum filiae lacrimis, dandum etiam nobis amicis, ne spes nostras, si modo non essent inanes, voluntaria morte desereret. Id ego arduum in primis et praecipua laude dignum puto. 10. Nam impetu quodam et instinctu procurrere ad mortem commune cum multis, deliberare vero et causas eius expendere, utque suaserit ratio, vitae mortisque consilium vel suscipere vel ponere ingentis est animi. 11. Et medici quidem secunda nobis pollicentur; superest, ut promissis deus adnuat tandemque me hac sollicitudine exsolvat; qua liberatus Laurentinum meum, hoc est libellos et pugillares studiosumque otium, repetam. Nunc enim nihil legere, nihil scribere aut adsidenti vacat aut anxio libet. 12. Habes, quid

timeam, quid optem, quid etiam in posterum destinem; tu quid egeris, quid agas, quid velis agere, invicem nobis, sed laetioribus epistulis scribe! Erit confusioni meae non mediocre solacium, si tu nihil quereris. Vale.

Lungi dall'essere un «ritrattino di maniera»²², l'elogio che Plinio ne tesse costituisce una testimonianza davvero unica, «the very picture of a classical lawyer at work»²³. La straordinarietà della descrizione delle qualità di Aristone, risalta maggiormente se si pone in relazione ad altri due famosi 'bozzetti' di altri insigni giuristi contemporanei, tramandati nell'epistolario, uno dell'anziano Giavoleno Prisco e l'altro del giovane Giuvenzio Celso figlio, dove i toni risultano tutt'altro che encomiastici. Di Giavoleno, giurista di spicco dell'epoca traianea, scolarca sabiniano dalla carriera prestigiosa²⁴, Plinio il Giovane scrive in un'epistola indirizzata all'amico senatore spagnolo Voconio Romano, raccontando un episodio mondano assai curioso, di cui costui era stato protagonista (*ep.* 6.15)²⁵: durante lo spettacolo letterario di

²² Questa espressione, di A. MANTELLO, *I dubbi di Aristone*, cit., 13, allude ad alcuni vezzi stilistici pliniani. In tale ritratto egli coglie degli spunti notevoli ai fini della ricostruzione della fisionomia di Aristone, specialmente con riguardo alle inclinazioni metodologiche.

²³ L'immagine è di A.N. SHERWIN WHITE, *The letters of Pliny*, cit., 137.

²⁴ *Legatus iuridicus* in Britannia, *consul suffectus* nell'86 d.C. e *praeceptor* di Giuliano. Per un attento profilo biografico del giurista, si v. G. VIARENGO, *Riflessioni su Giavoleno Prisco*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 10.1 (1980) 3 ss.

²⁵ Plin., *ep.* 6.15: C. *Plinius Romano suo* s. 1. *Mirificae rei non interfuisti, ne ego quidem; sed me recens fabula excepit. Passennus Paulus, splendidus eques romanus et in primis eruditus, scribit elegos. Gentilicium hoc illi: est enim municeps Properti atque etiam inter maiores suos Propertium numerat. 2. Is cum recitaret, ita coepit*

recitazione dei versi elegiaci di Passenno Paolo, il quale nell'impeto della declamazione aveva rivolto a Giavoleno le parole «*Prisce iubes...*», Giavoleno distrattamente si era lasciato scappare «*ego vero non iubeo*», imbarazzando così il poeta e suscitando l'ilarità dei presenti. Plinio restituisce l'immagine di una persona di *dubia sanitas*²⁶,

dicere: «*Prisce iubes...*» ad hoc Iavolenus Priscus (aderat enim ut Paulo amicissimus): «*ego vero non iubeo*». Cogita, qui risus hominum, qui ioci! 3. Est omnino Priscus dubiae sanitatis, interest tamen officiis, adhibetur consiliis atque etiam ius civile publice respondet: quo magis, quod tunc fecit, et ridiculum et notabile fuit. 4. Interim Paulo aliena deliratio aliquantum frigoris attulit. Tam sollicitae recitaturis providendum est, non solum ut sint ipsi sani, verum etiam ut sanos adhibeant. Vale. Non facilmente determinabile la datazione di questa epistola. R. SYME, *Tacito*, I (ed it. a cura di A. Benedetti), Brescia, 1967, 126 nt. 34, la data intorno al 106 d.C.; A.N. SHERWIN WHITE, *The letters of Pliny*, cit., 370, ritiene che essa risalga a un tempo precedente rispetto all'*ep.* 9.22, dove Plinio parla dei poemi lirici dell'amico Paolo Passenno, che imitavano soprattutto le elegie di Properzio.

²⁶ Circa la *dubia sanitas*, A.M. HONORÈ, *Gaius. A biography*, Oxford, 1962, 49 nt. 2, intende l'espressione come riferimento alla precaria salute fisica di Giavoleno. Secondo R. SYME, *Tacito*, I, cit., 126, «Giavoleno era perfettamente sano di mente, perché fu maestro di P. Salvio Giuliano (D. 50.2.5), console del 148». Si v. anche B. ECKARDT, *Iavoleni epistulae*, Berlin, 1978, 17 s.; O. HILTBRUNNER, «*Prisce iubes...*», in ZSS 96 (1979) 31 ss.; G. VIARENGO, *Riflessioni su Giavoleno Prisco*, cit., 10 ss., osserva che Plinio non intende mettere in dubbio la salute fisica e mentale di Giavoleno, ma soltanto «giudica un po' matto Giavoleno che, grazie alla sua autorevole posizione, si permette un comportamento ironicamente anticonvenzionale». Diversamente, A. GUARINO, *La sanitas di Giavoleno*, in *Labeo* 26 (1980) 111 (= *Pagine di diritto romano V*, Napoli, 1994, 165), riteneva che Plinio si riferisse alla *sanitas* sociale, cioè «il buon gusto, la buona educazione, la civiltà di tratto, propria di un uomo di mondo», qualità che all'impegnato Giavoleno mancavano quando veniva trascinato in un contesto mondano a cui non era avvezzo e a cui tentava goffamente di

ridicola e persino degna di disapprovazione, al punto da definire il suo comportamento una *deliratio*, in stridente contrasto con l'elevato credito di cui godeva, essendo molto consultato in materia di *ius civile* e, per giunta, dotato di *ius publice respondendi*. Di Celso figlio, invece, Plinio (*ep.* 6.5) mette in risalto il carattere collerico e polemico, propenso all'esibizionismo retorico, cogliendolo quando era pretore, nel vivo di un'animata discussione con Licinio Nepote, circa la decisione del senato di consentire a Vareno, accusato *de repetundis*, di chiamare i testimoni²⁷. Egli mostra amarezza e biasimo per i comportamenti tenuti da entrambi i senatori²⁸. Le modalità del confronto gli appaiono troppo accese, tali da lasciar sospettare che entrambi i contendenti stessero inscenando un agone oratorio come se avessero concordato prima le rispettive argomentazioni, tutti atteggiamenti

adeguarsi. Si v. inoltre R. BAUMAN, *Lawyers and Politics*, cit., 166 s. V. SCARANO USSANI, *Le forme del privilegio*, cit., 133, deduce dall'osservazione di Plinio sulla *dubia sanitas* che «Giavoleno non godeva di generale gradimento nei circoli senatoriali italici dell'età adrianea». Menziona il curioso episodio anche A. LOVATO, *Giustizia e giuristi al tempo di Traiano*, cit., 215 s., rilevando tuttavia che «sembra essere stato proprio Giavoleno a inaugurare il nuovo corso delle relazioni con gli imperatori 'istituzionalizzando' la presenza dei giuristi all'interno del *consilium*».

²⁷ Plin., *ep.* 6.5.4: *Iuventius quidem Celsus praetor tamquam emendatorem senatus et multis et vehementer increpuit. Respondit Nepos rursusque Celsus; neuter contumeliis temperavit*. Databile tra il 106 e il 107 d.C., secondo A.N. SHERWIN WHITE, *Letters of Pliny*, cit., 359.

²⁸ Plin., *ep.* 6.5.5: *Nolo referre, quae dici ab ipsis moleste tuli. Quo magis quosdam e numero nostro improbavi, qui modo ad Celsum, modo ad Nepotem, prout hic vel ille diceret, cupiditate audiendi cursitabant et nunc, quasi stimulantur et accenderent, nunc, quasi reconciliarent ac recomponerent, frequentius singulis, ambobus interdum propitium Caesarem, ut in ludicro aliquo, precabantur*.

particolarmente sconvenienti in senato. Inoltre, in entrambe le descrizioni, connotate negativamente, Plinio non manca di puntualizzare il ruolo pubblico di Giavoleno e di Celso, aspetto che invece non compare affatto nel pur dettagliato ritratto di Aristone. Tale silenzio, *per differentiam*, non fa che rafforzare la persuasione circa l'assenza di cariche pubbliche nel corso della vita di quest'ultimo. Il suo impegno civile si traduceva, piuttosto, nell'attività consultiva e nell'avvocatura, svolte con generosità e perizia tecnica.

Dunque, a fronte di tali rappresentazioni risaltano maggiormente le qualità eccelse riconosciute da Plinio ad Aristone, sia sul piano della competenza giuridica, sia sul piano dei comportamenti personali improntati a frugalità e magnanimità, che non indulgevano in esibizionismi (*ep. 1.22.4-5: Ad hoc quam parvus in victu, quam modicus in cultu! Soleo ipsum cubiculum eius ipsumque lectum ut imaginem quandam priscae frugalitas adspicere. Ornat haec magnitudo animi, quae nihil ad ostentationem, omnia ad conscientiam refert recteque facti non ex populi sermone mercedem, sed ex facto petit*). Agli occhi di Plinio, egli appariva come un modello, un «mirabile incarnarsi di doti morali e sapienza, valori tradizionali e razionalità filosofica»²⁹, mai ostentate.

L'*ep. 1.22* rivela anche indizi interessanti sulle influenze culturali che possono aver forgiato la metodologia aristoniana. Plinio confida a Catilio Severo la sua grande preoccupazione per lo stato infermo della salute dell'amato Aristone, motivo che lo tratteneva da tempo a Roma (*Diu iam in urbe haereo et quidem attonitus. Perturbat me longa et tenax valetudo Titi Aristonis, quem singulariter miror et diligo*); si sofferma sulle doti che

²⁹ Le parole sono di V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo'*, cit., 319.

dimostra in una tale condizione di sofferenza – dignità, probità, capacità di sacrificio – tanto da temere che sia in pericolo non soltanto la sua vita, ma anche il suo straordinario apporto alle *litterae* e alle *bonae artes* tutte (*nihil est enim gravius, sanctius, doctius, ut mihi non unus homo, sed litterae ipsae omnesque bonae artes in uno homine summum periculum adire videantur*)³⁰. Aristone è descritto, infatti, come un *thesaurus* inesauribile di sapienza; non v'era nulla della sua vastissima conoscenza di cui non fosse in grado di trasmettere l'insegnamento (*Nihil est quod discere velis quod ille docere non possit, mihi certe, quotiens aliquid abditum quaero, ille thesaurus est*). Prima di emettere un responso a chiunque lo sollecitasse, il più delle volte esitava, esercitava l'arte del dubbio in modo prudente, soppesando le diverse ipotesi in gioco, risalendo sino alle *causae* prime, discernendo e ponderando ogni aspetto con giudizio ficcante e acuto (*et tamen plerumque haesitat, dubitat diversitate rationum, quas acri magnoque iudicio ab origine causis primis repetit discernit expendit*). Proprio la cautela e la sottigliezza del ragionamento, coniugate con la sua smisurata *sapientia*, tanto in diritto privato quanto in diritto pubblico, la padronanza dell'*antiquitas*, il ricorso agli strumenti più adeguati nella ricerca della soluzione dei casi concreti, contribuivano a conferirgli in-

³⁰ Un importante richiamo alle *bonae artes* è in Gell., *Noct. Att.* 13.17, dove si parla di *eruditio et institutio in bonas artes* precisando, con riguardo a chi è stato istruito ed educato nelle *bonae artes* o, meglio, a chi ambisce ed aspira ad esse, che costui è massimamente *humanus* (*quas qui sinceriter cupiunt adpetuntque, hi sunt vel maxime humanissimi*). Dunque, un concetto che, nella sua valenza di *παιδεία*, piuttosto che nel senso comune di *φιλανθρωπία*, si collega all'*humanitas* (perché la ricerca di queste conoscenze e l'educazione che ne deriva, sono concesse, fra tutti gli esseri umani, solo agli uomini).

discussa fama, autorevolezza, affidabilità (ep. 1.22.2: *Quam peritus ille et privati iuris et publici! Quantum rerum, quantum exemplorum, quantum antiquitatis tenet! [...] 3. Iam quanta sermonibus eius fides, quanta auctoritas, quam pressa et decora cunctatio! Quid est quod non statim sciat? ...*)³¹. Insomma, nell'arte della *interpretatio*, Aristone procedeva *plerumque* secondo un atteggiamento che può definirsi probabilistico e antidogmatico. Nella cultura imperiale fra il I e il II sec. d.C., temi e metodologie neoaccademiche erano fortemente diffusi³². Si pensi agli orientamenti di Licinio Sura, politico influen-

³¹ «Dalla descrizione di Plinio sembra emergere la propensione del giureconsulto al dubbio, alla ricerca delle origini e delle cause, all'analisi e al confronto delle *rationes*»; così V. SCARANO USSANI, *Valori e storia*, cit., 62 s. Con specifico riguardo alle parole pliniane, sulla ricerca delle *rationes* per la soluzione di un problema giuridico cui attiene anche lo studio dell'*origo causaeque primae*, v. D. NÖRR, *Pomponio o della intelligenza storica dei giuristi romani* (trad. it. a cura di M. Fino e E. Stolfi), in *RDR II* (2002) 8 e nt. 17.

³² Osserva A. MANTELLO, *I dubbi*, cit., 12 nt. 8 e 17 ss., che il *dubitare* aristoniano è molto lontano dalla neo-pirronistica sospensione del giudizio intesa come fine ultimo, che, per assurdo, avrebbe potuto condurre all'inconoscibilità del diritto. Si potrebbe anzi dire, con un gioco di parole, che per Aristone «il dubbio era tutt'al più un parametro per eliminare dubbi, per delimitare l'ambito delle certezze normative, con qualche *non liquet* [...]» (26). Ulteriori considerazioni sui meccanismi logico-argomentativi di tipo probabilistico nella giurisprudenza del primo principato, sono in A. MANTELLO, *'De iurisconsultorum philosophia'*. *Spunti e riflessioni sulla giurisprudenza del primo Principato*, in F. MILAZZO (a cura di), *Ius controversum e auctoritas principis: giuristi, principe e diritto nel primo impero. Atti del convegno internazionale di diritto romano e del IV premio romanistico 'G. Boulvert'*, *Co-panello 11-13 giugno 1998, Napoli, 2003*, 155 ss. (= *Variae I*, cit., 557 ss.).

te, potente consigliere di Traiano³³, destinatario di due lettere di Plinio alquanto significative al riguardo³⁴. In *ep.* 4.30, dinanzi al fenomeno stupefacente e singolare di una fonte d'acqua presente nella sua villa comasca che, con precisa intermittenza, alzava e abbassava il suo livello, Plinio chiedeva a Licinio Sura di indagarne le cause³⁵. In *ep.* 7.27 sollecitava spiegazioni scientifiche su un altro particolare fenomeno, quello dell'apparizione dei fantasmi, invitandolo a dedicarvi uno studio approfondito che, impiegando il metodo della disputa *in utramque*

³³ Licinio Sura, di origine spagnola, nacque intorno al 56 d.C., fu questore d'Acaia, legato della *legio I Minervia*, legato *pro praetore* della Gallia Belgica e poi della Germania Inferiore, legato *pro praetore* nella prima guerra dacica, dove si dimostrò abilissimo ed efficace diplomatico nel negoziare la pace con Decebalo. Fu console ordinario nel 102 d.C. e di nuovo nel 107; venne insignito degli *ornamenta triumphalia* e morì non molto dopo il 110 d.C. Fu uno dei maggiori sostenitori della candidatura di Traiano all'impero. Del rapporto di intimità e piena fiducia con Traiano riferisce Cassio Dione, 68.15.3-6. Fu uomo di notevole spessore, interessato ai movimenti culturali dell'epoca anche nella loro funzione politica, attento ad uno studio comparativo dei fenomeni naturali, rispetto ai quali discuteva *in pro* e *in contra* di ciascuna soluzione al fine di superare le incertezze. Si v. C.P. JONES, *Sura and Senecio*, in *JRS* 60 (1970) 98 ss.

³⁴ Tali lettere indicano un metodo di lavoro basato sulla descrizione dei fenomeni, così come si sono registrati, con l'esposizione delle varie ipotesi esplicative, per passare poi alla discussione e al confronto di quelle ipotesi in relazione ai dati reperiti, tramite il lavoro storiografico o per esperienze nuove, dirette e personali, determinandone altre. Al riguardo, F. ADORNO, *La filosofia antica 2*, cit., 402 ss. Vi fa riferimento anche A. MANTELLO, *'De iurisconsultorum philosophia'*, cit., 161 s. (= *Variae I*, cit., 567 s.).

³⁵ Plin., *ep.* 4.30.11: *Scrutare tu causas (potes enim), quae tantum miraculum efficiunt: mihi abunde est, si satis expressi, quod efficitur. Vale.*

*partem*³⁶, desse infine risalto ad una delle due tesi contrapposte, in modo tale da riuscire a superare ogni perplessità³⁷. Tracce di probabilismo di ascendenza cicero-niana paiono potersi riscontrare anche nel piccolo *Dialogus de oratoribus* del coevo Cornelio Tacito³⁸, molto vi-

³⁶In ambito oratorio la *disputatio in utramque partem* aveva una precisa fisionomia e rappresentava uno strumento di conoscenza. Se ne parla nelle *Tusculanae disputationes* di Cicerone, dove le lezioni del maestro, ambientate nella villa di Tuscolo, prendono spunto dalla sollecitazione di un allievo e sviluppano in forma continua (non dialogica), un ragionamento seguendo il metodo discussivo *in contrarias partes disserendi*, che aveva radici antiche; se ne era servito per primo Aristotele e poi Filone di Larissa (Cic, *Tusc.* 2.3.9). Vi si sofferma, all'interno di un discorso di ampio respiro volto a chiarire il significato del *disputare* e la sua forma letteraria, riprendendo il contenuto della epistola pliniana 7.27.16, A. LOVATO, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, Bari, 2003, 27 ss., al quale si rimanda anche per le puntuali indicazioni bibliografiche.

³⁷*Ep.* 7.27.16: *Licet etiam utramque in partem, ut soles, disputes, ex altera tamen fortius, ne me suspensum incertumque dimittas, cum mihi consulendi causa fuerit, ut dubitare desinerem. Vale.* Circa la diffusione delle convinzioni e della metodologia neoaccademiche, cui aderì Licinio Sura, V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo'*, cit., 322 e nt. 76. Un cenno alla corrispondenza pliniana con Licinio Sura è anche in F. GRELLI, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano*, Napoli, 1972, 109, nel contesto più ampio di una descrizione dell'influenza in senso pirroniano della ricerca delle opposte ragioni e della sospensione del giudizio sulle questioni analizzate, nella formazione culturale del principe Adriano.

³⁸Tac., *dial. de or.* 31.1: *Hoc sibi illi veteres persuaserant, ad hoc efficiendum intellegebant opus esse, non ut in rhetorum scholis declamarent, nec ut fictis nec ullo modo ad veritatem accedentibus controversiis linguam modo et vocem exercerent, sed ut [in] iis artibus pectus impleant, in quibus de bonis ac malis, de honest et turpi, de iusto et iniusto disputatur; haec enim oratori subiecta ad dicendum materia.*

cino a Plinio³⁹. Aristone fu, inoltre, come già accennato, contemporaneo del filosofo Eufrate d'Epifania, delle cui dissertazioni Plinio nell'epistolario elogia apertamente la sublimità e la ricchezza d'eloquio⁴⁰. Fu coevo anche di Dionigi d'Egea il quale, in seno all'indirizzo empirico-medico, fu fautore dello sviluppo dialettico e della conoscenza delle discordanze dottrinarie su un medesimo argomento, nella considerazione, di ascendenza pirroniana, che una massima non valeva più di altre⁴¹. Non si conoscono i rapporti che effettivamente Aristone poté intrattenere con ciascuno di questi intellettuali, ma certamente essi, nel popolare il quadro di riferimento, restituiscono la temperie culturale entro la quale egli operò⁴².

³⁹ Lo si desume anche da Plin., *ep.* 1.6 indirizzata a Tacito. Sul rapporto fra i due si v. R. SYME, *Tacito*, I, cit., 87 ss.

⁴⁰ Plin., *ep.* 1.10.5: *Quantum tamen mihi cernere datur, multa in Euphrate sic eminent et elucent, ut mediocriter quoque doctos advertant et adficient. Disputat subtiliter, graviter, ornate, frequenter etiam Platonice illam sublimitatem et latitudinem effingit. Sermo est copiosus et varius, dulcis in primis, et qui repugnantis quoque ducat, impellat.*

⁴¹ Visse alla fine del I sec. d.C. e scrisse i *Dictyaca* in cui su una stessa questione di medicina 'dialetticamente' si avanzano cinquant'argomenti *pro* e *contra*. Un cenno è in F. ADORNO, *La filosofia antica*, 2, cit., 201.

⁴² Secondo T. DALLA MASSARA, *Alle origini della causa del contratto. Elaborazione di un concetto della giurisprudenza classica*, Padova, 2004, 281 ss., la temperie culturale in cui si colloca la figura di Aristone fu segnata anche da una capillare e incisiva diffusione dell'aristotelismo, influenza della quale egli individua il principale riflesso nella centralità del concetto di *causa*, molto ricorrente nei passi riconducibili al giurista (D. 2.14.7.2; D. 25.2.6.5; D. 36.3.13; D. 39.2.28; D. 39.5.18.2; D. 40.7.5pr.; D. 43.21.3.6). In Aristone ne risulterebbe accentuato il «significato teleologico che, in combinazione anche col pensiero stoico, viene a indicare ciò che orienta l'ordine delle cose (*ratio*), ciò che dà direzione al divenire» e sul

Dunque, la scepsti accademica, di cui l'epoca considerata era particolarmente intrisa, offriva strumenti che risultavano applicabili oltre l'ambito della filosofia, ai singoli saperi, anche al diritto. Essi ben si adattavano a sostenere l'indagine storica, il recupero e il tentativo razionalistico di spiegazione anche delle più antiche tradizioni, tendenza che sembra appunto riguardare da vicino Aristone nella ricerca delle origini e delle cause prime, spesso nella diversità delle *rationes*⁴³. In una buona parte delle testimonianze del pensiero aristoniano è riconoscibile l'*ἐπιχείρημα*, il sillogismo applicato alla discussione⁴⁴, quello che Cicerone traduceva

piano tecnico-giuridico riveste il significato di funzione contrattuale fondando la riconoscibilità dei contratti atipici (287 s.). Già A. MANTELLO, *I dubbi*, cit., 35 ss., aveva ravvisato nel richiamo alla *causa*, sia nel senso di causa efficiente sia di causa finale, una incidenza notevole dell'aristotelismo nel pensiero del giurista.

⁴³ D. NÖRR, *Rechtskritik in der römischen Antike*, München, 1974, 138, definisce la «Methodenlehre» aristoniana come propria «eines nach Ursprung und Gründen fragenden rationalistischen Juristen». Secondo S. TAFARO, *Considerazioni minime*, cit., 52, Aristone sarebbe «attento ai precedenti storici, sensibile alle influenze delle correnti filosofiche e retoriche dominanti, interlocutore nel dibattito fra 'arcaisti' e 'modernisti'».

⁴⁴ L'*ἐπιχείρημα* si basa su una premessa maggiore (*propositio*), supportata dalle motivazioni (*adprobatio propositionis*), e su una premessa minore (*adsumptio*), anch'essa motivata (*adsumptionis adprobatio*), cui segue la conclusione deducibile appunto da tali premesse (*complexio*). Attraverso il *dubitare*, Aristone, *acri magnoque iudicio* – come specifica Plinio – individuava i nodi da sciogliere e avanzava le sue valutazioni con ponderazione e cautela. Laddove i nodi gli apparissero insignificanti, provvedeva a dare una soluzione diretta e immediata; diversamente, laddove quei punti problematici fossero rilevanti e complessi, procedeva con avvedutezza ad una argomentazione *a causis* fino ad addivenire ad una conclusione tendenzialmente certa, in positivo o in negativo, salvo tuttavia alcuni dubbi residuali su aspetti di difficile soluzione per i quali valeva il *non liquet*. Quest'ordine di considerazioni è in A. MANTELLO, *I dubbi*, cit.,

con *ratiocinatio*, il ragionamento sulla probabilità⁴⁵ e che,

56 ss. Lo studioso indica, come esempio particolarmente significativo, il noto passo sul *negotium mixtum cum donatione*, dove sono chiaramente riconoscibili le diverse *partes* dell'ἐπιχείρημα: D. 39.5.18pr.-2, Ulp. 71 *ad ed.*, L. Aristo 61; Ulp. 1606: Aristo ait, cum mixtum sit negotium cum donatione, obligationem non contrahi eo casu, quo donatio est, et ita et Pomponius eum existimare refert. 1. Denique refert Aristonem putare, si servum tibi tradidero ad hoc, ut eum post quinquennium manumittas, non posse ante quinquennium agi, quia donatio aliqua inesse videtur: aliter atque, inquit, si ob hoc tibi tradidissem, ut continuo manumittas: hic enim nec donationi locum esse et ideo esse obligationem. sed et superiore casu quid acti sit, inspiciendum Pomponius ait: potest enim quinquennium non ad hoc esse positum, ut aliquid donetur. 2. Idem Aristo ait, si donationis causa in hoc tradatur servus, ut post quinquennium manumittatur, sit autem alienus, posse dubitari an usucapiatur, quia aliquid donationis inteveniret. et hoc genus quaestionis in mortis causa donationibus versari Pomponius ait et magis putat ut, si ita donetur, ut post quinquennium manumittatur, posse dici usucapionem sequi. La *propositio* è qui priva di *probatio*, perché *confessa*: dinanzi a un *negotium mixtum cum donatione*, se c'è la donazione non sussiste la obbligazione. Seguono tre *adsumptiones*: 1. Ti trasferisco il servo affinché lo manometta dopo cinque anni; 2. ti trasferisco lo schiavo affinché tu lo manometta subito; 3. ti trasferisco lo schiavo altrui affinché tu lo manometta dopo cinque anni. In questo caso si dubita se si possa usucapire o meno. Circa l'assenza delle *complexiones*, Mantello ritiene che Aristone abbia potuto considerarle ovvie, oppure che Pomponio ne abbia mutilato il pensiero (68 ss.). Per un approfondimento esegetico del passo che pone molteplici questioni, e per una esauriente informazione bibliografica si rimanda all'articolata monografia di R. SCEVOLA, *Negotium mixtum cum donatione*, cit. In particolare, sul metodo, lo studioso osserva la tendenza di Aristone a introdurre varianti desunte da nuove circostanze concrete in modo da arricchire la casistica e infine predisporre la soluzione maggiormente adeguata alla questione da dirimere (189 nt. 23).

⁴⁵ Cic., *De Inv.* 1.34.57: *Ratiocinatio est oratio ex ipsa re probabile aliquid eliciens, quod expositum et per se cognitum sua se vi et ratione confirmet.*

più tardi, Quintiliano avrebbe definito della credibilità (non della verità)⁴⁶, con particolare attenzione all'impiego processuale. Tale *modus procedendi* si porrebbe come elemento di conferma della interazione fra attività interpretativo-consultiva e avvocatura, peculiare del nostro giurista⁴⁷.

Nella *ep.* 5.3, indirizzata allo stesso Aristone, riconducibile a una data di poco posteriore al 98 d.C.⁴⁸, Plinio riconosce l'amichevole schiettezza con cui il nostro gli riferisce delle fervide critiche mossegli da un crocchio di ascoltatori per il fatto di dilettersi nella lettura in pubblico di suoi componimenti lirici ritenuti biasimevoli perché non confacenti alla sua austerità morale. Ancora una volta emerge il rapporto di grande cordialità e confidenza che intercorreva fra i due:

C. Plinio [Titio] Aristoni suo s.

1. *Cum plurima officia tua mihi grata et iucunda sunt, tum vel maxime, quod me celandum non putasti fuisse apud te de versiculis meis multum copiosumque sermonem eumque diversitate iudiciorum longius processisse, exstitisse etiam quosdam, qui scripta quidem ipsa non improbarent, me tamen amice simpliciterque reprehenderent, quod haec scriberem recitaremqe.* 2. *Quibus ego, ut augeam meam culpam, ita respondeo: «facio non numquam versiculos se-*

⁴⁶ Quint., *Inst. or.* 5.14.14: *Epichirema autem nullo differt a syllogismis, nisi quod illi et plures habent species et vera colligunt veris, epichirematis frequentior circa credibilia est usus.*

⁴⁷ Per A. MANTELLO, *I dubbi*, cit., 42 «è probabilissimo che, accanto a Plinio, lo stesso Aristone conoscesse ampiamente per le amicizie e soprattutto per l'attività giuridico-forense, i dibattiti di ambiente retorico, specie tramite la 'formalizzazione' di Quintiliano, il cui impegno didattico d'altronde s'era svolto per molti anni già prima della pubblicazione dell'*institutio*. E con successo».

⁴⁸ Data della morte di Verginio Rufo nominato nel § 5 come riferimento più ravvicinato fra i nomi ivi elencati. In questo senso A.N. SHERWIN WHITE, *The letters of Pliny*, cit., 316.

veros parum, facio, nam et comoedias audio et specto mimos et lyricos lego et Sotadicos intellego; aliquando praeterea rideo, iocor, ludo, utque omnia innoxiae remissionis genera breviter amplectar: 'homo sum'». 3. Nec vero moleste fero hanc esse de moribus meis existimationem, ut, qui nesciunt talia doctissimos, gravissimos, sanctissimos homines scriptitasse, me scribere mirentur. 4. Ab illis autem, quibus notum est, quos quantosque auctores sequar, facile impetrari posse confido, ut errare me, sed cum illis sinant, quorum non seria modo, verum etiam lusus exprimere laudabile est. 5. An ego verear (neminem viventium, ne quam in speciem adulationis incidam, nominabo) se ego verear, ne me non satis deceat, quod decuit M. Tullium, C. Calvum, Asinium Pollionem, M. Messalam, Q. Hortensium, M. Brutum, L. Sullam, Q. Catulum, Q. Scaevolam, Servium Sulpicium, Varronem, Torquatum, immo Torquatos, C. Memmium, Lentulum Gaetulicum, Annaeum Senecam et proxime Verginium Rufum et, si non sufficiunt exempla privata, divum Iulium, divum Augustum, divum Nervam, Tiberium Caesarem? 6. Neronem enim transeo, quamvis sciam non corrumpi in deterius, quae aliquando etiam a malis, sed honesta manere, quae saepius a bonis fiunt; inter quos vel praecipue numerandus est P. Vergilius, Cornelius Nepos et prius Accius Enniusque. Non quidem hi senatores, sed sanctitas morum non distat ordinibus. 7. Recito tamen, quod illi an fecerint nescio. Etiam; sed illi iudicio suo poterant esse contenti, mihi modestior constantia est, quam ut satis absolutum putem, quod a me probetur. 8. Itaque has recitandi causas sequor, primum quod ipse, qui recitat, aliquanto acrius scriptis suis auditorum reverentia intendit, deinde quod, de quibus dubitat, quasi ex consilii sententia statuit. 9. Multa etiam a multis admonetur et, si non admoneatur, quid quisque sentiat, perspicit ex vultu oculis, nutu manu, murmure silentio; quae satis apertis notis iudicium ab humanitate discernunt. 10. Atque adeo, si cui forte eorum, qui interfuerunt, curae fuerit eadem illa legere, intellet me quaedam aut commutasse aut praeterisse, fortasse etiam ex suo iudicio, quamvis ipse nihil dixerit mihi. 11. Atque haec ita disputo, quasi populum in auditorium, non in cubicu-

lum amicos advocarim, quos plures habere multis gloriosum, reprehensioni nemini fuit. Vale.

Plinio dimostra di non temere i giudizi altrui. Difende la sua innocenza, tutta umana, nel dilettersi componendo poesie poco serie, ascoltando commedie, assistendo ai mimi, leggendo versi sotadici spregiudicati (*ep.* 5.3.2) secondo una forma di divertimento tutt'altro che inconsueta, dal momento che personaggi insigni per cultura, senno e probità si comportavano allo stesso modo; e non si trattava soltanto di privati cittadini, ma anche di senatori e principi, di cui fa un lungo elenco, o comunque di galantuomini, sebbene talvolta non di elevato rango, perché – egli precisa – la purezza dei costumi prescinde dall'appartenenza alle classi sociali più elevate (*ep.* 5.3.6)⁴⁹. Ma v'è di più. Plinio difende le sue letture anche per la scelta coraggiosa di eseguirle in pubblico, a differenza di coloro che si limitavano a letture in luoghi privati, perché ciò esponeva alle critiche più autentiche degli ascoltatori che vi assistevano con pieno coinvolgimento, e sollecitava pertanto l'autore a un impegno maggiore nelle sue composizioni (*ep.* 5.3.7). Nel tratto che segue – *Itaque has recitandi causas sequor, primum quod ipse, qui recitat, aliquanto acrius scriptis suis auditorum reverentia intendit, deinde quod, de quibus dubitat, quasi ex consilii sententia statuit* (*ep.* 5.3.8) – sembrerebbero avvertirsi echi del linguaggio tipico del *modus procedendi* aristoniano. Infatti, vi ricorre

⁴⁹ TH. MAYER MALY, «*Titius Aristo*», cit., col. 1397, ritiene probabile che la frase *Non quidem hi senatores, sed sanctitas morum non distat ordinibus*, si riferisca proprio ad Aristone, destinatario della lettera, e che ne sottolinei il valore, a prescindere dall'appartenenza alla classe senatoria. Con ogni probabilità, la posizione sociale sfavorevole, le inclinazioni e propensioni differenti rispetto alla tipologia del giurista medio, contribuirono ad imprimerne un profilo del tutto peculiare.

il richiamo alle *causae* della *recitatio*, e anche al *dubitare* che si scioglie col ricorso al parere di un consiglio di amici. Plinio, da sapiente oratore, pare impiegare scelte lessicali familiari alla sensibilità del suo interlocutore, in modo da porsi in sintonia con lui, allo scopo di persuaderlo della bontà del suo comportamento⁵⁰.

Un'altra testimonianza si ricava dalla lunga *ep.* 8.14, databile non più tardi del 105 d.C.⁵¹, della quale riporto di seguito solo i primi passaggi:

C. Plinius Aristoni suo s.

1. *Cum sis peritissimus et privati iuris et publici, cuius pars senatorium est, cupio ex te potissimum audire, erraverim in senatu proxime necne, non ut in praeteritum (serum enim), verum ut in futurum, si quid simile inciderit, erudiar.* 2. *Dices «cur quaeris, quod nosse debebas?» Priorum temporum servitus ut aliarum optimarum artium, sic etiam iuris senatorii oblivionem quandam et ignorantiam induxit.* 3. *Quotus enim quisque tam patiens, ut velit discere, quod in usu non sit habiturus? Adde, quod difficile est tenere, quae acceperis, nisi exerceas. Itaque reducta libertas rudes nos et imperitos deprehendit; cuius dulcedine accensi cogimur quaedam facere ante, quam nosse.*

Plinio interpella Aristone, in quanto *peritissimus et privati iuris et publici* (qualità riconosciutagli già in *ep.* 1.22.2), su una questione di diritto senatorio⁵², scaturita

⁵⁰ Questa la chiave di lettura, a mio avviso condivisibile, scorta da A. MANTELLO, *I dubbi*, cit., 36 s.

⁵¹ Per A.N. SHERWIN WHITE, *The letters of Pliny*, cit., 461, l'epistola va datata non più tardi della fine del 105, dopo il mese di giugno al quale è riconducibile l'episodio della morte di Afranio Destro; datazione ricostruita già da TH. MOMMSEN, *Zur Lebensgeschichte des jüngeren Plinius*, cit., 44 s. (= *Gesammelte Schriften* 4, cit., 378 s.).

⁵² Come rileva L. FANIZZA, *Senato e società politica fra Augusto e Traiano*, Bari, 2001, 7 ss., colpisce, nella lettera di Plinio, il riferi-

dalla punizione dei liberti del console Afranio Destro trovato morto nella sua casa, di cui non si sapeva se per suicidio o per omicidio perpetrato da qualcuno dei suoi, oppure in esecuzione di un ordine. Egli intendeva sottoporre al suo giudizio le modalità di votazione proposte e poi attuate, così da non rischiare di sbagliare in eventuali situazioni future analoghe.

Ma cosa era accaduto in senato?⁵³ Furono manifestati pareri molto diversi: vi erano i fautori dell'assoluzione, i

mento al *ius senatorium*, della cui formazione nel Digesto non si reperiscono notizie: «Il *ius senatorium* è un *ius* che trova in se stesso legittimità e fondamento, un diritto originario», la cui antichità della tradizione si è costituita in *mos*. Plinio, attraverso l'impiego di espressioni tecniche (come la *distinctio pugnantium sententiarum* o l'*executio prioribus aliquid addentium*) mostra di aver acquisito una notevole esperienza nel corso della sua carriera. Ma talvolta poteva non essere sufficiente, e ciò motivava l'esigenza di chiedere lumi ad un esperto. La studiosa ripercorre il discorso pliniano cogliendone le questioni fondamentali e le problematiche connesse. Vi si rinvia anche per le indicazioni bibliografiche.

⁵³ Nel prosieguo dell'epistola Plinio descrive dettagliatamente l'accaduto. È dunque opportuno riprodurla per intero: *ep.* 8.14.4-25: *Erat autem antiquitus institutum, ut a maioribus natu non auribus modo, verum etiam oculis disceremus, quae facienda mox ipsi ac per vices quasdam tradenda minoribus haberemus. 5. Inde adulescentuli statim castrensibus stipendiis imbuebantur, ut imperare parendo, duces agere, dum sequuntur, adsuescerent; inde honores petitori adsidebant curiae foribus et consilii publici spectatores ante, quam consortes erant. 6. Suus cuique parens pro magistro aut, cui parens non erat, maximus quisque et vetustissimus pro parente. Quae potestas referentibus, quod censentibus ius, quae vis magistratibus, quae ceteris libertas, ubi cedendum, ubi resistendum, quod silendi tempus, quis dicendi modus, quae distinctio pugnantium sententiarum, quae executio prioribus aliquid addentium, omnem denique sanatorium morem, quod fidissimum praecipiendi genus, exemplis docebantur. 7. At nos iuvenes fuimus quidem in castris; sed cum suspecta virtus, inertia in pretio, cum ducibus auctoritas nulla, nulla militibus vere-*

cundia, nusquam imperium, nusquam obsequium. Omnia soluta, turbata atque etiam in contrarium versa, postremo obliviscenda magis quam tenenda. 8. *Iidem* prospeximus curiam, sed curiam trepidam et elinguem, cum dicere, quod velles, periculosum, quod nolles, miserum esset. Quid tunc disci potuit, quid didicisse iuvit, cum senatus aut ad otium summum aut ad summum nefas vocaretur et modo ludibrio, modo dolori retentus numquam seria, tristia saepe censeret? 9. Eadem mala iam senatores, iam participes malorum multos per annos vidimus tulimusque; quibus ingenia nostra in posterum quoque hebetata, fracta, contusa sunt. 10. Breve tempus (nam tanto brevius omne quanto felicius tempus), quo libet scire, quid simus, libet exercere, quod scimus. Quo iustius peto, primum ut errori, si quis est error, tribuas veniam, deinde medearis scientia tua, cui semper fuit curae sit, iura publica ut privata, sic antiqua ut recentia, sic rara ut adsidua tractare. 11. Atque ego arbitror illis etiam, quibus plurimarum rerum agitatio frequens nihil esse ignotum patiebatur, genus quaestionis, quod adfero ad te, aut non satis tritum aut etiam inexpertum fuisse. Hoc et ego excusator, si forte sum lapsus, et tu dignior laude, si potes id quoque docere, quod in obscuro est an didiceris. 12. Referebatur de libertis Afrani Dextri consulis, incertum sua an suorum manu, scelere an obsequio perempti. Hos alius («quis?» inquis; ego, sed nihil refert) post quaestionem supplicio liberandos, alius in insulam relegandos, alius morte puniendos arbitrabatur. Quarum sententiarum tanta diversitas erat, ut non possent esse nisi singulae. 13. Quid enim commune habet occidere et relegare? Non hercule magis quam relegare et absolvere; quamquam propior aliquanto est sententiae relegantis, quae absolvit, quam quae occidit (utraque enim ex illis vitam relinquit, haec adimit), cum interim, et qui morte puniebant, et qui relegabant, una sedebant et temporaria simulatione concordiae discordiam differebant. 14. Ego postulabam, ut tribus sententiis constaret suus numerus, nec se brevibus indutiis duae iungerent. Exigebam ergo, ut, qui capitali supplicio adficiendos putabant, discederent a relegante, nec interim contra absolvendis mox dissensuri congregarentur, quia parvolum referret, an idem displiceret, quibus non idem placuisset. 15. Illud etiam mihi permirum videbatur eum quidem, qui libertos relegandos, servos supplicio adficiendos censuisset, coactum esse dividere sententiam, hunc autem, qui libertos morte multaret, cum relegante numerari. Nam, si oportuisset di-

vidi sententiam unius, quia res duas comprehendebat, non reperiēbam, quemadmodum posset iungi sententia duorum tam diversa censentium. 16. Atque adeo permittite mihi sic apud te tamquam ibi, sic peracta re tamquam adhuc integra, rationem iudicii mei reddere, quaeque tunc carptim multis obstrepentibus dixi, nunc per otium iungere! 17. Fingamus tres omnino iudices in hanc causam datos esse, horum uni placuisse perire liberos, alteri relegari, tertio absolvi. Utrumne sententiae duae collatis viribus novissimam periment, an separatim una quaeque tantundem quantum altera valebit, nec magis poterit cum secunda prima conecti, quam secunda cum tertia? 18. Igitur in senatu quoque numerari tamquam contrariae debent, quae tamquam diversae dicuntur. Quodsi unus atque idem et perdendos censeret et relegandos, num ex sententia unius et perire possent et relegari? Num denique omnino una sententia putaretur, quae tam diversa coniungeret? 19. Quemadmodum igitur, cum alter puniendos, alter censeat relegandos, videri potest una sententia, quae dicitur a duobus, quae non videretur una, si ab uno diceretur? Quid? Lex non aperte docet dirimi debere sententias occidentis et relegantis, cum ita discessionem fieri iubet: «qui haec censetis, in hanc partem, qui alia omnia, in illam partem ite, qua sentitis»? Examina singula verba et expende: «qui haec censetis», hoc est qui relegandos putatis; «in hanc partem», id est in eam, in qua sedet, qui censuit relegandos. 20. Ex quo manifestum est non posse in eadem parte remanere eos, qui interficiendos arbitrantur. «Qui alia omnia»: animadvertis, ut non contenta lex dicere «alia» addiderit «omnia». Num ergo dubium est alia omnia sentire eos, qui occidunt, quam qui relegant? «In illam partem ite, qua sentitis»: nonne videtur ipsa lex eos, qui dissentiunt, in contrariam partem vocare, cogere, impellere? Non consul etiam, ubi quisque remanere, quo transgredi debeat, non tantum sollemnibus verbis, sed manu gestuque demonstrat? 21. At enim futurum est, ut, si dividantur sententiae interficientis et relegantis, praevaleat illa, quae absolvit. Quid istud ad censentes? Quos certe non decet omnibus artibus, omni ratione pugnare, ne fiat, quod est mitius. Oportet tamen eos, qui puniunt, et qui relegant, absolventibus primum, mox inter se comparari. Scilicet, ut in spectaculis quibusdam sors aliquem seponit ac servat, qui cum victore contendat, sic in senatu sunt aliqua prima, sunt secunda certamina, et ex duabus sententiis eam, quae superior exstiterit, tertia exspectat. 22. Quid, quod prima sententia comproba-

patrocinatori della relegazione in un'isola, e i sostenitori della messa a morte dei liberti. Ad avviso di Plinio si trattava di posizioni fra loro del tutto inconciliabili e pertanto da considerare separatamente.

Poiché i sostenitori della pena di morte e quelli della relegazione si erano accordati sospendendo momentaneamente il loro antagonismo al fine di respingere l'assoluzione, Plinio fece rilevare tale anomalia per la quale costoro poi si sarebbero comunque trovati in urto. Egli riproduce il ragionamento esposto in senato circa le modalità con cui pervenire alla delibera e il sistema con cui procedere alla votazione. Accosta la situazione particolare di cui tratta all'ipotesi che al processo siano assegnati solo tre giudici di avviso diverso tra loro, uno per la condanna a morte dei liberti, l'altro per la relegazione e l'altro ancora per l'assoluzione. In questo caso a ciascun voto si sarebbe dovuto attribuire un valore autonomo perché portatore di una tesi inconciliabile con l'altra. Infatti, nessuno

ta ceterae perimuntur? Qua ergo ratione potest esse non unus atque idem locus sententiarum, quarum nullus est postea? 23. Planius repetam. Nisi dicente sententiam eo, qui relegat, illi, qui puniunt capite, initio statim in alia discedant, frustra postea dissentient ab eo, cui paulo ante consenserint. 24. Sed quid ego similis docenti? Cum discere velim, an sententias dividi an iri in singulas oportuerit. Obtinui quidem, quod postulabam; nihilo minus tamen quaero, an postulare debuerim. Quemadmodum obtinui? Qui ultimum supplicium sumendum esse censebat, nescio an iure, certe aequitate postulationis meae victus, omissa sententia sua accessit releganti; veritus scilicet, ne, si dividerentur sententiae, quod alioqui fore videbatur, ea, quae absolvendos esse censebat, numero praevaleret. Etenim longe plures in hac una quam in duabus singulis erant. 25. Tum illi quoque, qui auctoritate eius trahebantur, transeunte illo destituti relinquerunt sententiam ab ipso auctore desertam secutique sunt quasi transfugam, quem duces sequebantur. Sic ex tribus sententiis duae factae, tenuitque ex duabus altera tertia expulsa, cum ambas superare non posset, elegit, ab utra vinceretur. Vale.

dei tre giudici avrebbe potuto decidere contemporaneamente in merito a due cose diversissime fra loro. Dovrà dirsi lo stesso per la votazione in senato. Non possono schierarsi insieme due gruppi che sostengono pene così diverse fra loro. Anche rispetto a chi obietti che separare i fautori della relegazione da quelli della pena di morte significhi lasciar prevalere il partito della assoluzione, si deve rispondere che tale considerazione non può certo interessare chi si batte con ogni espediente per veder affermare la decisione più umana. Occorrerebbe che si procedesse prima alla votazione fra la proposta della relegazione e quella della pena di morte e che, solo dopo, la proposta vincitrice fosse messa ai voti rispetto a quella dell'assoluzione⁵⁴.

L'argomentazione avanzata da Plinio ottiene l'effetto di persuadere il senato ad approvare l'istanza di procedere separatamente alla votazione. Il propugnatore della pena di morte abbandona la sua posizione per schierarsi dalla parte della relegazione, sicché le tre proposte divengono due; e coloro che inizialmente avrebbero votato per l'estremo supplizio, poi decidono di assecondare questo mutamento di fronte, per inseguire il prestigio personale, votando per la relegazione, ben sapendo che la somma dei due schieramenti 'punitivi' avrebbe vinto sull'alternativa dell'assoluzione.

Infine, Plinio dice di aver ottenuto quello che aveva domandato. Forse per fondatezza giuridica o forse per equilibrata obiettività, era riuscito a persuadere colui che aveva sostenuto il ricorso all'estremo supplizio a indietreggiare. In ogni caso, voleva sapere da Aristone cosa ne pensasse circa l'opportunità dell'istanza da lui proposta

⁵⁴ Sulle procedure di voto, M. PALADINI, *Le votazioni del Senato romano nell'età di Traiano*, in *Athenaeum* 47 (1959) 3 ss. Più in generale, A. ORMANNI, *Saggi sul regolamento interno del senato romano. Età della Repubblica e del Principato*, Milano, 1959.

(ep. 8.14.24 [...] *Obtinui quidem, quod postulabam; nihilo minus tamen quaero, an postulare debuerim. Quemadmodum obtinui? Qui ultimum supplicium sumendum esse censebat, nescio an iure, certe aequitate postulationis meae victus, omissa sententia sua accessit releganti; ...*). L'impressione che si ricava dal modo in cui si sviluppa complessivamente l'esposizione e dal tono elegante e concitato con cui Plinio si esprime, è che egli non abbia davvero avuto necessità di sollecitare il parere di Aristone, mostrando piuttosto, *a priori*, una notevole convinzione nelle proprie ragioni, rispetto alle quali fondamentalmente ricercava solo l'approvazione e la lode. Emerge, infatti, la sagace eloquenza avvocatessa, che mira a cogliere lo spirito della giustizia, andando oltre la lettera della legge. Ad ogni modo, rivolgere la richiesta di *consilium* ad Aristone equivaleva ad onorarlo e a riconoscerne la superiorità nel campo specifico⁵⁵.

3. Sulla partecipazione al *consilium principis*

La partecipazione di Aristone al *consilium* traiano⁵⁶ è

⁵⁵ In questo senso, G.G. TISSONI, *Sul 'Consilium principis' in età traiana, II, L'attività di Plinio il G. in Senato e la sua funzione di 'portavoce'*, in *SDHI* 32 (1966) 129 ss.

⁵⁶ Numerosi i contributi di pensiero sul *consilium principis*, volti a chiarirne l'origine, le caratteristiche, la funzione. Per la letteratura più risalente, sempre validi gli studi di E. CUQ, *Le Conseil des Empereurs da Auguste à Dioclétien*, in *Memoires présentés par divers savant à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres*, Paris, 1884, 311 ss.; G. CICOGLA, *Consilium principis. Consistorium. Ricerche di diritto romano pubblico e di diritto privato*, Torino, 1902. Un ridestato interesse sul tema si registra nella metà degli anni '50 del secolo scorso: J. CROOK, *Consilium principis. Imperial Council and*

una ipotesi sulla quale molti studiosi concordano⁵⁷. Tale

Councillors from Augustus to Diocletian, Cambridge, 1955; G.G. TISSONI, *Sul consilium principis in età adrianea. Gli amici principis e il consilium*, in *SDHI* 31 (1965) 222 ss.; ID., *Sul 'Consilium principis' in età traiana*, II, cit., 129 ss.; W. KUNKEL, *Das Konsilium im Hausgericht*, in *ZSS* 83 (1966) 219 ss.; ID., *Die Funktion des Konsiliums in der magistratischen Straffjustiz und im Kaisergericht*, I, in *ZSS* 84 (1967) 218 ss. Più recenti i contributi di V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988, 39 ss.; J. GAUDEMET, *Note sur les amici principis*, in *Romanitas-Christianitas. Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der römischen Kaiserzeit. J. Straub zum 70. Geburtstag 18 Oktober 1982 gewidmet*, Berlin-New York, 1982, 42 ss.; F. AMARELLI, *Consilia principum*, Napoli, 1983; F. ARCARIA, *Commissioni senatorie e consilia principis nella dinamica dei rapporti fra Senato e principe*, in *Index* 19 (1991) 269 ss.; M. CHRISTOL, *Le consilium Principis aux des premiers siècles: les traits de l'évolution vers un rouage administratif*, in J.-L. FERRARY, J. SCHEID (a cura di), *Il Princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Aurelio a Commodo*, Pavia, 2015, 587 ss.; P. PORENA, *L'amministrazione palatina di Diocleziano e dei tetrarchi. Comitatus, consilium, consistorium*, in W. ECK, S. PULIATTI (a cura di), *Diocleziano: la frontiera dell'Impero*, Pavia, 2018, 63 ss.; S. PULIATTI, *Callistratus. Opera*, Roma, 2020, 44 nt. 63, con ampia e dettagliata bibliografia.

⁵⁷ Tra questi: A. LONGO, *Titius Aristo*, cit., 304; A. BERGER, «*Aristo Titius*», cit., 367; R. ORESTANO, «*Aristone Tizio*», cit., 943; J. CROOK, *Consilium principis*, cit., 53 e 186; TH. MAYER MALY, «*Titius Aristo*», cit., 1936; H. HÜBNER, «*Titius Aristo*», cit., 3097; G.G. TISSONI, *Sul consilium principis in età traiana*, II, cit., 241; S. TAFARO, *Considerazioni minime*, cit., 49 ss. e 192; degno di nota che lo studioso consideri «un buon espediente per neutralizzare certe differenze, assicurando soluzioni concordanti» la chiamata nei *consilia* dei giuristi più rappresentativi delle *sectae* rivali; B. NICHOLAS, «*Tizio Aristone*», cit., 2019. Parla di Nerazio e Aristone addirittura come «i soli componenti di un *consilium* di età traiana», F. AMARELLI, *Consilia principum*, cit., 87. Si esprimono più cautamente, R. BAUMAN, *Lawyers and Politics*, cit., 217, nel senso di non esclu-

persuasione deriva principalmente dal seguente frammento estratto dall'undicesimo libro delle *Quaestiones papinianae*:

D. 37.12.5, Pap. 11 *quaest.*, L. Aristo 57; Pap. 195: *Divus Traianus filium, quem pater male contra pietatem adficiebat, coegit emancipare. quo postea defuncto, pater ut manumissor bonorum possessionem sibi competere dicebat: sed consilio Neratii Prisci et Aristonis ei propter necessitatem solvendae pietatis denegata est.*

Con riguardo ad un caso di richiesta di *bonorum possessio* da parte di un *pater manumissor* impietoso rispetto al figlio, emancipato su *coactio* di Traiano, ricorre la frase *sed consilio Neratii et Aristonis ei propter necessitatem solvendae pietatis denegata est*, attestante l'intervento tecnico di Nerazio e Aristone, sollecitato dal principe ed espresso in termini di diniego⁵⁸. Essa ha suggerito l'idea

dere che Aristone abbia potuto essere un *consiliarius* all'epoca di Traiano, nonostante l'estrazione sociale; V. SCARANO USSANI, *Empiria e dogmi*, cit., 39, per il quale «probabilmente» fu collega di Nerazio nel *consilium principis*; ID., *Il 'probabilismo'*, cit., 316; T. GIARRO, «T. Aristo», cit., 631.

⁵⁸ Una «decisione innovativa di Traiano suggerita da due giuristi a lui vicini e formulata nell'ambito di una controversia giudiziaria riguardante il diritto pretorio» secondo M. BRUTTI, *Il dialogo fra giuristi e imperatori*, in V. MAROTTA, E. STOLFI (a cura di), *Ius controversum e processo fra tarda Repubblica ed età dei Severi (Atti del Convegno, Firenze 21-23 ottobre 2010)*, Roma, 2013, 137 ss. Il diniego della *bonorum possessio* al *pater manumissor*, infatti, deroga agli schemi consolidati della successione *iure honorario* in ossequio a una nuova dimensione della *pietas* e del potere paterno, assunta come indirizzo politico da Traiano. Si sofferma sul passo sottolineando il valore della *pietas* come legame reciproco, segno di stabilità e armonia familiare, un dovere da ottemperare tanto da parte del figlio verso il padre, quanto dal padre verso il figlio, A. LOVATO, *Giustizia e giuristi*, cit., 217.

che il parere fosse stato formulato in seno al *consilium principis*.

Preliminarmente, occorre specificare che le parole indicate come attribuibili ad Aristone debbono essere in egual misura attribuite a Nerazio Prisco, il quale pure risulta intervenire sulla questione ereditaria. Inoltre, si tratta di parole riferite sotto forma di discorso indiretto da Papiniano, che forse le riproduceva fedelmente rispetto all'opera da cui attingeva, o ne dava una versione sintetica equivalente nella sostanza al pensiero dei giuristi traianei⁵⁹. Di certo l'espressione *propter necessitatem solvendae pietatis* esplicita la motivazione del diniego della *bonorum possessio* al *pater* crudele. Il fatto che il nome di Nerazio preceda quello di Aristone potrebbe essere indicativa del tramite attraverso il quale Papiniano era pervenuto alla conoscenza del parere dei due giuristi che si mostravano in linea con le politiche traianee orientate in senso punitivo nei confronti dei comportamenti paterni impietosi verso i figli. Dunque, Papiniano stava molto probabilmente apprendendo il pensiero di Aristone dall'opera neraziana. La prima frase del passo, riguardante l'intervento traiano volto ad imporre la sanzione della emancipazione del figlio ad un padre scorretto perché incapace di esercitare la *potestas* secondo il valore tradizionale della *pietas*, costituisce la premessa della questione che Papiniano pone immediatamente dopo. Dal tenore della frase *pater... sibi competere dicebat* sembrerebbe trattarsi di una questione sorta dalla richiesta del *parens manumissor* di concessione del

⁵⁹ Rileva S. NAPPI, *Ius finitum*, Bari, 2005, 70 nt. 80, che il termine *pietas* non ricorre mai nei passi neraziani mentre ricorre in tre passi papiniani. Ciò fa sorgere il dubbio che il riferimento ad essa sia preferibilmente da attribuire ad una particolare sensibilità di Papiniano, anziché trattarsi di un rilievo propriamente riconducibile ai due giuristi.

possesto dei beni del figlio emancipato sulla base delle norme vigenti, in mancanza di figli dello stesso. Evidentemente tale situazione, che creava un certo imbarazzo per la delicatezza degli interessi coinvolti e per la difficoltà di un'applicazione rigorosa del *ius civile*, aveva determinato la necessità di consultare il parere di due giuristi autorevoli⁶⁰. Una soluzione strettamente coerente con l'ordinamento avrebbe infatti condotto ad un risultato aberrante. Tale coerenza andava sacrificata in difesa della *pietas*, valore supremo intorno al quale si giocava l'integrità della famiglia, cellula rappresentativa dell'intero corpo sociale⁶¹. Pertanto, dinanzi al comportamento del padre irrispettoso dei doveri di assistenza, di affettività, di compassione nei riguardi del figlio emancipato poi defunto, vieppiù in ragione dell'orientamento traiano premesso, Nerazio e Aristone reputavano appunto che la *bonorum possessio* dovesse essere negata dal pretore. Resta dubbio, tuttavia, se l'impiego della voce verbale *denegata est* indicasse l'attività tecnica del magistrato che respingeva l'istanza (forse lo stesso magistrato che aveva sollevato la questione) oppure se il diniego

⁶⁰ Di «deroga non trascurabile agli ormai consolidati schemi della successione *iure honorario*» parla V. SCARANO USSANI, *Valori e storia*, cit., 48 ss. Ravvisa nel passo il temperamento fra i valori tradizionali della famiglia romana e una configurazione etica e storica ben definita della *patria potestas* in cui la *pietas* rivestiva una sua centralità. Si v. anche S. CASTAGNETTI, *Le membranae di Nerazio*, cit., 13 ss.

⁶¹ «Una nozione complessa quella di *pietas*, che affonda le sue radici nella sfera del sentimento religioso, ma rilevante progressivamente anche nelle altre articolazioni della vita civile, e particolarmente proprio nell'ambito dei rapporti familiari: certamente uno dei concetti cardine della società romana, accostabile in qualche modo alla *fides*, la *pietas* partecipa della medesima natura dell'*officium*»; così S. NAPPI, *Ius finitum*, cit., 69 e nt. 78.

provenisse da Aristone e Nerazio, interpellati sulla questione ⁶².

Torniamo alla presunta efficacia probatoria del frammento in questione circa l'appartenenza di Aristone al *consilium* traiano. Ritengo possa essere messa in discussione sulla base di alcune considerazioni di tipo semantico, logico e grammaticale insieme ⁶³.

Alla parola *consilium* possono assegnarsi due significati: quello di consiglio, proposta, suggerimento, parere, e quello di assemblea, adunanza, collegio deliberante ⁶⁴. Quest'ultimo significato, che si addice ad indicare l'insieme dei soggetti scelti dal principe al fine di coadiuvarlo nell'assumere decisioni nelle materie più diverse, è solita-

⁶² Lo stesso S. NAPPI, *Ius finitum*, cit., 70 nt. 80, in considerazione dell'impiego del termine tecnico *denego*, ritiene probabile che «a richiedere le indicazioni sia stato un magistrato il quale poi abbia negato il possesso dei beni».

⁶³ Una certa parte della dottrina ha avanzato riserve sul valore del passo come testimonianza della partecipazione di Aristone con Nerazio al *consilium* traiano. Secondo R. KUNKEL, *Herkunft*, cit., 141 nt. 185, il *consilium* del quale si parla nel passo potrebbe essere il *consilium* del pretore e non invece quello del principe. Egli, dunque, esclude che Aristone potesse aver preso parte al *consilium Traiani*, anche a causa dell'origine libertina, di ostacolo per l'accesso all'ordine senatorio (144). Neppure G. WESENBERG, «*T. Ariston*», cit., 858, reputa sicura l'appartenenza di Aristone al *consilium* di Traiano. Il passo D. 37.12.5 non persuade neanche G. CAMODECA, *La carriera del giurista N. Priscus*, cit., 33 e nt. 98; ID., *Il giurista L. Neratius Priscus Cos. suff.* 97, cit., 303 nt. 39. Perplesività anche in C.A. CANNATA, *Lo splendido autunno delle due scuole*, cit., 335 nt. 31, sulla linea del Kunkel.

⁶⁴ VIR IV, Berolini, 1903, col. 937 ss., alla voce *consilium* riporta 5 accezioni: 1) *communis plurium deliberatio*; 2) *Ei ipsi qui consilio intersunt*; 3) *voluntas, animus, propositum*; 4) *prudentia, ratio, sententia*; 5) *auxilium suadendi*. Proprio in quest'ultima accezione risulta collocata l'espressione *consilio Neratii Priscii et Aristonis* di D. 37.12.5.

mente accompagnato dalla proposizione *in* con l'accusativo o con l'ablativo, e associato a verbi che univocamente designano l'essere convocati o ascoltati nel consiglio⁶⁵. Ancora una volta l'epistolario di Plinio fornisce numerosi esempi in tal senso, con riferimento alla sua personale partecipazione al *consilium* di Traiano (*ep.* 4.22.1: *in consilium adsumptus*; *ep.* 6.22.2: *fui in consilio*; *ep.* 6.31.1: *evocatus in consilium*), e alla decisione che scaturisce dalla deliberazione dell'adunanza (*ep.* 6.31.12: *ex consilii sententia*). La parola *consilium*, peraltro, nelle fonti non viene mai accostata al genitivo del nome dei giuristi che hanno determinato il contenuto della decisione ma, al più, viene accompagnata dal genitivo *principis/principum*, o del nome del principe, indicando chi ha il potere decisionale, oppure è usata con valore assoluto⁶⁶.

Generalmente venivano chiamati a partecipare al *consilium* soggetti qualificati, con carriere importanti, o molto vicini al *princeps*, *amici*⁶⁷; raramente liberti, co-

⁶⁵ Alcuni significativi esempi si traggono da SHA, *Vita Hadr.* 8.9 ... *et senatores et equites Romanos in consilium vocaret...*; 18.1: *Cum iudicaret, in consilio habuit non amicos suos aut comites solum, sed iuris consultos...*; 22.11: *causas Romae atque in provinciis frequenter audivit, adhibitis in consilio suo consulibus atque praetoribus et optimis senatoribus*.

⁶⁶ SHA, *Vita Ant. Pii* 3.8: *post proconsulatum in consiliis Hadriani Romae frequens vixit, de omnibus de quibus Hadrianus consulabat ...*; D. 27.1.30pr., Pap. 5 resp.: *Iuris peritos, qui tutelam gerere coeperunt, in consilium principum adsumptos optimi maxime principes nostri constituerunt excusandos, quoniam circa latus eorum agerent et honor delatus finem certi temporis ac loci non haberet*.

⁶⁷ Su amici e consiglieri, F. MILLAR, *The Emperor in the roman World (31 BC-AD 337)*, New York, 1977, 110 ss. In particolare, con riferimento al termine *amicus*, osserva: «The term has no precise or definable connotation: *amicitia* is used in senatorial circles in the late Republic, could refer to a wide variety of relationships, from

munque non certo liberti qualsiasi⁶⁸. In questo senso non è irrilevante che, a fronte della dovizia di particolari⁶⁹ adoperata nel descrivere lo stimatissimo Aristone, Plinio non lo qualifichi mai come *amicus Traiani*, diversamente da quanto ha cura di fare per la maggior parte degli appartenenti al circolo traiano⁷⁰, né mai alluda ad una possibile qualità di consigliere di Traiano, o a un ruolo pubblico rivestito dal giurista nel corso della sua vita. Del resto, la stessa biografia di Aristone, per quanto lacunosa, non depone in questa direzione: a dispetto di dati come l'amicizia con Plinio il Giovane, l'intenso rapporto con Nerazio e l'alto credito presso i suoi contemporanei, che suggerirebbero un'elevata posizione sociale, a quanto consta dalle fonti, Aristone non appartenne né alla classe dei senatori, né a quella dei cavalieri, tantomeno si reperisce traccia di rapporti privilegiati col principe Traiano⁷¹.

political alliance to ordinary private friendship» (111). Spiega V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., 40: «Il termine *amicus* era un titolo di dignità e designava il rango che il consigliere occupava nella gerarchia aulica».

⁶⁸ Per esempio, si pensi ai liberti vicini ad Ottaviano, Sfero e Salvidieno Rufo (Dio. 68.33.1); al potente liberto di Claudio, Pallante (Plin., *ep.* 8.6); al liberto di età traiana M. Ulpius Phoedimus (CIL VI 1884).

⁶⁹ Specie in *ep.* 1. 22, sebbene tratti significativi si desumano anche dalle altre due epistole, 5.3 e 8.11.

⁷⁰ Un elenco degli appartenenti al circolo traiano, corrispondenti di Plinio il Giovane, è in G.G. TISSONI, *Sul consilium principis in età traiana*, cit., 239 ss. Vi sono inclusi *amici* del principe e altri personaggi che rivestivano rilevanti cariche pubbliche. Vi compare anche Aristone, ma la singolarità consiste nel fatto di essere qualificato come amico di Plinio, e non di Traiano, oltre a non risultare titolare di alcuna carica pubblica (241).

⁷¹ Anche per quanto concerne l'attribuzione dello *ius respondendi*, si può con una certa sicurezza escludere che Aristone ne

Essere considerato *amicus principis* comportava vantaggi e svantaggi. Tra i vantaggi, vi era l'essere ricevuto al palazzo per la *salutatio* ogni mattina dal principe, il godere di onoreficenze elargite per la sua benevolenza, avvalersi della sua confidenza e compagnia, il partecipare anche senza invito alla mensa imperiale, ottenere considerevole potere ed influenza ove si fosse dimostrato di saper essere all'altezza di situazioni difficili⁷², ricevere visite del *princeps* più volte al giorno in caso di malattia⁷³.

Sappiamo da Plin., *ep.* 1.22 che Aristone fu colpito da una grave malattia; ne viene descritta la capacità di affrontarla con ammirevole dignità. In virtù della speciale *amicitia* che lo legava ad Aristone, Plinio gli prestò assistenza con dedizione assidua e forte preoccupazione⁷⁴, essendo addirittura chiamato, assieme ad altri *amici* (1.22.8-9), a consultare i medici sullo stato effettivo della sua salute malferma, in modo da metterlo nelle condizioni di prendere una decisione sull'eventuale ricorso ad una morte volontaria (*ep.* 1.22.10: ... *deliberare vero et causas eius expendere utque suaserit ratio, vitae mortisque consilium vel suscipere vel ponere ingentis est animi*)⁷⁵. Di certo

fosse mai stato insignito. Si v. in proposito W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., 318 ss.

⁷² Tac., *Dial. de or.* 8.3.

⁷³ Su vantaggi e gratificazioni in generale, v. E. CICCOTTI, «*Amicus*», in *Dizionario Epigrafico delle Antichità romane*, Roma, 1894, 449. Circa le visite che anche più volte al giorno il principe Adriano usava fare agli amici si v. SHA *Vita Hadr.* 9.7. La familiarità che il principe aveva con i suoi amici è ben resa da Plin., *ep.* 6.31.

⁷⁴ In *ep.* 1.22.11, Plinio dice di aver abbandonato le sue occupazioni di lettura e scrittura proprio a causa dell'assistenza, attività che gli procurava ansietà e gli occupava gran parte del tempo.

⁷⁵ Nell'orizzonte concettuale aristoniano, il suicidio come scelta razionale per sottrarsi al dolore qualora la malattia fosse stata giudicata inguaribile dai medici, elogiato da Plinio, sembrerebbe esse-

non v'è indizio, seppur minimo, di una *amicitia* di questo tenore col principe Traiano. Anzi, si può addirittura congetturare che proprio il non godere di alcun privilegio o vantaggio particolare costituisca per Plinio un presupposto di maggior valore per far risaltare quanto pregevole dovesse considerarsi il comportamento di Aristone, nella situazione eccezionale della malattia, così come nel quotidiano volgere della vita. Nella medesima ottica, cioè per contrasto rispetto al beneficio di essere ammessi alla mensa del principe, riservato agli *amici principis*, può forse meglio spiegarsi la rilevanza che Plinio attribuisce alla frugalità di Aristone, qualità che costui mostrava in privato, nella dimensione domestica.

Per altro verso, tra gli svantaggi, deve considerarsi che gli *amici* spesso erano tenuti ad omaggiare il *princeps* con elargizioni e doni. Con riguardo ad Aristone, va osservato che molto probabilmente egli non disponeva delle capacità economiche per far fronte ad oneri così gravosi e, più in generale, sarebbe difficile ammettere che abbia mai tenuto comportamenti di questo tipo, stando al silenzio delle fonti. Inoltre, sebbene si trattasse di un'occupazione avente carattere occasionale e non continuativo, l'essere *amicus principis* avrebbe potuto sottrarre moltissimo tempo agli affari personali e alla propria professione⁷⁶. Ciò

re in linea con «le posizioni neoaccademiche sulla morte volontaria, lontane dall'intransigenza platonica»; tanto rileva V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo'*, 319 nt. 55.

⁷⁶ «The *amicitia principis* is often shown not as a passive, but as an active and arduous honour which may well take a man's whole time and attention»: così J. CROOK, *Consilium principis*, cit., 26, il quale riferisce anche di convocazioni straordinarie del *consilium* per i motivi più strani, come fu nel caso di Caligola, che lo convocò nel pieno della notte per danzare (Dio. 59.5.5); e di Nerone, che lo convocò per dare lettura di alcune sue ricerche (Dio. 63.26.4; Svet. Nero, 41). Una rassegna documentata delle gratificazioni, per un

accadde, per esempio, a Cornelio Lentulo l'Augure, uno degli intimi di Augusto, del quale sappiamo che si lamentava per aver abbandonato gli studi e rinunciato alla carriera oratoria, a causa della profusione di impegno implicata dall'*amicitia* verso il *princeps*⁷⁷. Certamente non v'è traccia di questo genere di interferenze nelle seppur scarse notizie sulla vita di Aristone, che invece ci appare completamente dedito a coltivare la sua *doctrina*, a dispensare la sua sapienza tecnica a chiunque lo consultasse e a fornire generoso supporto alle parti nell'agone forense.

Quanto esposto, a mio avviso, è sufficiente a ritenere quantomeno improbabile l'ipotesi che Aristone fosse stato *amicus Traiani* e che fosse stato membro del *consilium principis*. Peraltro, poiché ancora non si trattava di un *consilium* istituzionalizzato e stabile – come invece si conviene essere divenuto a partire da quello adrianeo⁷⁸ – ciò induce a supporre che il fatto di godere dell'*amicitia* del principe potesse addirittura rivestire un'importanza maggiore al fi-

verso, e degli oneri, per l'altro, che toccano agli *amici principis*, è in F. AMARELLI, *Consilia principum*, cit., 124 ss.

⁷⁷ Lo si desume da Sen., *de benef.* 2.27.2: *Hic cum omnia incrementa sua divo Augusto deberet, ad quem attulerat paupertatem sub onere nobilitatis laborantem, princeps iam civitatis et pecunia et gratia subinde de Augusto solebat queri dicens a studiis se abductum; nihil tantum in se congestum esse, quantum perdidisset relicta eloquentia. At illi inter alia hoc quoque divus Augustus praestiterat, quod illum derisu et labore irritò liberaverat!* Sulla figura di Cornelio Lentulo l'augure v. PIR. 2, Berolini-Lipsiae, 1936, 330 n. 1379.

⁷⁸ Interessante, con specifico riguardo alla composizione dei consigli adrianei, SHA, *Vita Hadr.* 18.1: *Cum iudicaret, in consilio habuit non amicos suos aut comites solum sed iuris consultos et praecipue Iuventium Celsum, Salvium Iulianum, Neratium Priscum aliosque, quos tamen senatus omnis probasset.* Probabilmente Adriano, in sede di *cognitiones*, con una frequenza maggiore chiese l'intervento dei giuristi e non soltanto le opinioni degli *amici*.

ne di esserne convocati, rispetto all'essere giuristi o uomini con competenze e cariche particolari. D'altro canto, questa supposizione non implica l'esclusione in radice dell'ipotesi che Aristone, pur non potendosi qualificare *amicus Traiani*, vi avesse occasionalmente preso parte, ove si consideri che la composizione del *consilium* mutasse in relazione alle diverse questioni da risolvere⁷⁹.

Plures consilio iuvat: così si esprime Plinio in *ep.* 1.22, sottintendendo il soggetto (Aristone), e fra i *plures* forse anche il principe. Non possiamo neppure escludere che fosse capitato una sola volta di essere consultato, quella attestata da D. 37.12.5. Quel caso era delicato; avrebbe implicato una scelta 'di indirizzo politico', nel senso della *necessitas* della *pietas* paterna. Aristone potrebbe essere stato interpellato insieme all'illustre amico Nerazio Prisco, particolarmente vicino a Traiano e, lui sì, membro del *consilium*⁸⁰, in ragione dell'autorevolezza della sua dottrina giuridica e per il rigore dei suoi comportamenti personali e professionali. Oppure è possibile che Papiniano, apprendendola dall'opera aristoniana o da quella neraziana, riferisse la decisione assunta da Traiano, frutto dell'intelligenza tecnica dei due giuristi, ponendoli sul medesimo piano (*consilio Neratii Prisci et Aristonis*) in maniera sintetica, cioè senza dare atto che Aristone era stato coinvolto nel valutare il problema giuridico da Nerazio, sollecitato invece in prima battuta dal principe, in quanto *amicus* e consigliere. Del resto, non pochi passi dimostrano un fitto dialogo fra Aristone e Ne-

⁷⁹ Come fa rilevare F. AMARELLI, *Consilia principum*, cit., 86, anche alla luce dell'esperienza che Plinio riversa nel suo epistolario, la partecipazione al *consilium* non era abituale, ma limitata alle occasioni aventi «una qualche connessione tra i fatti discussi e il ruolo da lui ricoperto, o più semplicemente in ragione della considerazione in cui era tenuto dall'imperatore».

⁸⁰ Membro del *consilium* e amico tenuto in elevata considerazione, tanto da indicarlo come successore (SHA *Vita Hadr.* 4.8).

razio, anche attraverso un *epistularum commercium* ⁸¹.

Insomma, a rigore l'espressione impiegata in D. 37.12.5 *consilio Neratii Prisci et Aristonis* non può che essere tradotta e resa nel significato suo proprio cioè 'su parere, su suggerimento, su consiglio di Nerazio e Aristone', il che di per sé non costituisce una testimonianza dell'aver preso parte al *consilium* del principe, ma tutt'al più, a mio avviso, rappresenta l'indizio di una collaborazione occasionale se non, forse, addirittura 'indiretta', del nostro giurista ad una questione posta nel *consilium* ⁸².

4. Tra giurisprudenza e avvocatura

... *sed in toga negotiisque versatur, multos advocatio-
ne, plures consilio iuvat* (ep. 1.22.6) ⁸³: stando alla detta-

⁸¹ D. 40.4.46, Pomp. 7 *ex var. lect.*: ... Aristo Neratio Appiano *re-*
scripsit; D. 20.3.3, Paul. 3 *quaest.*: ... Aristo Neratio Prisco *scribit*; D.
19.2.19.2, Ulp. 32 *ad ed.*: *epistula Neratii ad Aristonem*. Deve ag-
giungersi che Nerazio cita sempre Aristone aderendo al suo pensiero:
D. 2.14.58; D. 18.3.5; D. 17.1.39; D. 36.3.13; D. 13.1.12.2. Pareri con-
cordi di Aristone e Nerazio richiamati da altri giuristi sono in: D.
7.2.3.2; D. 17.2.62; D. 23.3.20; D. 28.5.9.14; D. 30.45*pr.*; D. 35.1.7*pr.*;
D. 40.7.5*pr.*, tutti frammenti dei quali si tratterà più avanti.

⁸² Circa il valore della testimonianza contenuta in D. 37.12.5, F.
P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae*, cit., 359, si limitava a
constatare che Aristone fu consultato dal principe Traiano; e R.
MARTINI, *Pomponii digesta ab Aristone?*, cit., 795, ne parlava nei
termini più 'letterali' di «una decisione assunta da Traiano *consilio*
Neratii Prisci et Aristonis».

⁸³ Sembra avvertirsi una certa consonanza e assonanza tra le pa-
role pliniane e alcune espressioni usate in Cic. *De off.* 2.65, di cui ri-
porto soltanto il breve passaggio che interessa: [...] *Nam in iure cave-*
re, consilio iuvare, atque hoc scientiae genere prodesse quam plurimis
vehementer et ad opes augendas pertinet et ad gratiam. In proposito, L.
PEPPE, *Nota in materia di deontologia professionale e onorari nella pra-*

gliata testimonianza pliniana, Aristone era dedito all'avvocatura, assisteva le parti nei processi con la sua presenza e consulenza, e ciò congiuntamente all'impegno profuso nell'accrescere la sua dottrina giuridica e nel dispensare soluzioni tecniche. Tali attività risultano, nel loro accompostamento, come ulteriori doti che Plinio riconosce all'amico⁸⁴. Infatti, le due figure del giurista e dell'avvocato in età traiana erano ancora ben distinte, ove non ricorresse il caso, assai raro⁸⁵, che si trovassero congiunte nella me-

tica giudiziaria romana: giuristi, oratori, avvocati, in ZSS 138 (2021) 195 s., rileva che *in iure cavere* e *consilio iuvare* sono due attività racchiuse nell'unitario *genus* della *scientia*, che designa in modo complessivo il sapere del giurista. In tal modo emerge come tale *scientia* del giurista si muova sia sul piano dell'assistenza giudiziaria che della consulenza stra-giudiziale e pre-giudiziale. Dunque, i *plurimi* privati ricevono il beneficio di coloro che padroneggiano la *scientia iuris*, cioè dei *iurisconsulti*; e costoro, proprio nell'avvantaggiare il privato con il loro sapere, assistendolo nel processo, sono *advocati*.

⁸⁴ Non si trascuri che Plinio, come in precedenza Cicerone, teneva a distanza i giuristi (*ep.* 4.10; 5.7); ciò conferisce maggior valore all'elogio delle qualità di Aristone.

⁸⁵ In proposito, F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* (trad. it. di G. Nocera), Firenze, 1968, 196 nt. 3, premesso che «i giuristi si astenevano, di massima, dal difendere sia nei processi criminali che nei civili», lasciando questo compito agli avvocati, annovera come eccezioni proprio il nostro Aristone (Plin., *ep.* 1.22.6), e poi Paolo (D. 32.78.6, 2 *ad Vitellium*: [...] *ego apud praetorem fideicommissarium petebam...*). Di contrario avviso G. NEGRI, *Cicerone come fonte di cognizione del diritto privato romano. L'esempio della causa curiana: appunti per una ricerca*, in *Ciceroniana* 13 (2009), 181. Egli osserva che giuristi e oratori svolgevano «attività differenti ma parallele e storicamente complementari», il cui punto d'incontro frequentemente era il processo. Non è escluso che, come ipotizza L. PEPPE, *Nota in materia di deontologia professionale*, cit., 181, «la sovrapposizione delle figure nella pratica doveva essere frequente» e ciò accadeva proprio nella figura unitaria dell'*advocatus*.

desima persona, come appunto in Tizio Aristone⁸⁶.

In età repubblicana e nei primi secoli dell'impero non erano richieste condizioni particolari affinché un cittadino potesse esercitare l'ufficio di *advocatus*; l'appartenere ad una piuttosto che ad un'altra classe sociale non fu mai una condizione né di diritto, né di uso per poter essere *advocatus*, soprattutto quando questa prese la forma di una professione lucrativa, cosa che maturò solo gradualmente⁸⁷.

⁸⁶ Giudica, invece, «riduttivo» definire Aristone 'giurista-avvocato', C. PELLOSO, *Le origini aristoteliche del synallagma di Aristone*, in L. GAROFALO (a cura di), *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni in diritto romano*, I, Padova, 2007, 63 nt. 131, in ragione della sua spiccata propensione allo studio dell'antichità non solo romana, secondo il fortunato filone enciclopedico-antiquario, un interesse storico-lessicale che emergerebbe anche nella ricerca delle *causae primae* e dell'*origo*.

⁸⁷ La remunerazione dell'attività forense, vietata in età repubblicana (in virtù della *lex Cincia de donis et muneribus*), fu ammessa durante l'età classica a cominciare da un senatoconsulto di età claudiana in cui si stabilì la somma massima da corrispondere all'avvocato per ogni processo in 10.000 sesterzi, pena un procedimento *de repetundis* a carico del trasgressore. Traiano proibì che l'onorario potesse essere patteggiato o ricevuto prima della fine del processo. Tale disciplina sostanzialmente si conservò fino a Severo e Caracalla. Più tardi Diocleziano introdusse la possibilità di una doppia retribuzione con l'editto *de pretiis*, 250 denari per la semplice *postulatio* e 1.000 per la *cognitio*. Per un approfondimento di questi profili, qui si indicano solo alcuni tra i numerosi studi: M. PANI, *La remunerazione dell'oratoria giudiziaria nell'alto principato: una laboriosa accettazione sociale*, in *X Miscellanea Greca e Romana*, Roma, 1986, 329 ss.; V. ANGELINI, *Metuendus ingratus* (Avvocato e cliente in Quintiliano), in *Studi per L. De Sarlo*, Milano, 1989, 1 ss.; G. COPPOLA, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo antico*, Milano, 1994, 65 ss. e 186 ss.; K. VISKY, *Retribuzioni per il lavoro giuridico nelle fonti del diritto romano*, in *Iura* 15 (1964) 5 ss.; F. GIUMETTI, *La disciplina giuridica sulla retribuzione delle artes. L'onorario forense: tra normatività e prassi sociale*, in *TSDP* 11 (2018), 1 ss.; L. PEPPE, *Nota in materia di deontologia*, cit., 180 ss.

Molti appartenenti al terzo cetò, infatti, vi si dedicarono perché costituiva una via per poter acquisire ricchezze, fama e influenza nella vita pubblica, guadagnando credito persino presso la corte imperiale. Neppure l'essere libertini costituiva un impedimento. Stando alle scarse indicazioni biografiche delle quali disponiamo, è probabile che questa fosse la condizione sociale nella quale Aristone si era trovato ad intraprendere l'attività forense. Inizialmente i senatori e gli *equites* avevano esercitato l'avvocatura come palestra per la vita pubblica; ma nel corso del tempo, terminata ogni importanza politica di questa, cedettero il passo al cetò plebeo che, a sua volta, la impiegò per spianarsi la strada verso le classi superiori⁸⁸. Tuttavia, non mancarono esempi illustri di avvocati di cetò senatorio o equestre: basti pensare a Seneca, a Svetonio, a Plinio il Giovane.

Quella dell'avvocato romano è una figura che si viene definendo – rispetto alle antiche figure del *cognitor/procurator*, sostituto e rappresentante processuale, e del *patronus* che assisteva e difendeva il suo cliente soprattutto attraverso il peso della sua influenza sociale – come terzo esterno chiamato in aiuto per questioni tecniche (*ad-vocatus*)⁸⁹. La sua funzione non era quella di rappresentare la

⁸⁸ Molti plebei cercavano la fama dedicandosi alla toga; rispetto a questi il principe fissò un limite di guadagno oltre il quale si reallizzava la concussione (Tac., *Ann.* 11.7). La provenienza dalla plebe dell'avvocato si desume anche dalle parole sferzanti di Giovenale, *Sat.* 8.47-50: *Tamen ima plebe Quiritem facundum invenies, solet hic defendere causas nobilis indocti; veniet de plebe togata qui iuris nodos et legum enigmata solvat.*

⁸⁹ Sottile la differenza con la figura del *patronus/orator*, il quale invece perorava, difendeva la parte nel processo, come si evince da Ps. Ascon., 104: *qui defendit alterum in iudicio aut patronus dicitur, si orator est, aut advocatus, si aut suggerit aut praesentiam suam commodat amicum*. Tale separazione di ruoli, valida ancora in tempi di poco posteriori rispetto a Cicerone, tese a sparire durante l'impero. Sul giurista come consigliere, e non patrocinatore, né porta-

parte, ma di consigliarla e difenderla dinanzi al giudice. Era un *vir bonus*⁹⁰, conoscitore delle tecniche processuali che, inizialmente senza alcuna retribuzione⁹¹, si poneva la

voce della parte, in età repubblicana, salvo qualche eccezione in cui casualmente le abilità oratorie e la consapevolezza giuridica potevano coesistere nella medesima persona (come in Q. Mucio, per esempio), si v. P. JÖRS, *Römische Rechtswissenschaft zur Zeit der Republik*, I, Berlin, 1888, 243.

⁹⁰ *Orator in primis vir bonus*: così Quint., *Inst or.* 2.16.11. Vi è un intrinseco legame fra la *bene dicendi scientia* e le qualità interiori di chi la pratica, cioè l'onestà, la lealtà, la probità, la *fortitudo* (quest'ultima assieme al *sapientia*, *iustitia* e *decorum* sono le virtù cardinali nella filosofia stoica), essenziali affinché l'agone processuale non si trasformi in un arbitrario *certamen* dove la verità e la giustizia rischiano di essere oscurate. Accanto ad una rispettata classe di avvocati vi era una classe di avvocati disonesti, avidi, corrotti, che ispiravano gli strali feroci della satira (si v., per es., *Iuv. Sat.* 7.106-149; 14.189-193; e Mart. *Epigr.* 2.30; 4.46). Sul paradigma comportamentale incarnato dalla figura del *vir bonus*, nella riflessione filosofica, retorica e giuridica, la bibliografia è cospicua. Mi limito qui a segnalare il corposo studio di R. FIORI, *Bonus vir. Politica, filosofia, retorica e diritto nel de officiis di Cicerone*, Napoli, 2011. Altri interessanti contributi sono in A. LOVATO (a cura di), *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica. Incontro di studi Trani 28-29 ottobre 2011*, Bari, 2013. Sul parametro del *vir bonus* come modello deontologico, si v. inoltre, A. BELLODI ANSALONI, *L'arte dell'avvocato. Actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense*, Bologna, 2016, 157 ss.

⁹¹ L'attività dell'avvocato si contraddistingueva rispetto a quella del giurista per la remunerazione pecuniaria, in un primo tempo corrisposta nella 'logica del dono' e poi affermata sotto forma di onorario, e anche per il fatto di essere schierato da una parte. F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza*, cit., 106 s., rimarca le differenze con i giuristi, per loro natura imparziali: «Di regola, i giureconsulti non furono maestri da alti voli retorici e non ebbero alcun desiderio di diventare tali, la verità essendo che essi non stavano a loro agio nell'atmosfera senza scrupoli della retorica forense ellenistica. Fedeli alla tradizione pontificale, essi non erano meri partigiani, pronti a favorire le liti dei clienti con ogni e qualsiasi mezzo utile,

finalità di tutelare gli interessi dei suoi assistiti al fine supremo di ottenere giustizia. Il suo campo privilegiato era l'eloquenza. L'obiettivo la persuasione. Non era richiesto che s'intendesse di diritto, appannaggio invece dei giuristi, esperti di leggi e consuetudini, interpreti dei casi concreti, protesi al raggiungimento di una 'verità relativa', cioè della soluzione maggiormente ragionevole per risolvere la controversia e più adeguata rispetto alle istanze in gioco e ai principii dell'ordinamento⁹². Tale dicotomia fra avvocato e giurista, è dimostrata, per esempio, da alcune lapidi funerarie dove i titoli assegnati al defunto ricevono espresso e separato riconoscimento impiegando di volta in volta diversi termini, quasi sinonimici, contraddistinti da sottili sfumature, come *advocatus*, *patronus*, *causidicus*, *orator*⁹³, ai

incluso il falso, la calunnia, gli appelli patetici, bensì custodi e promotori del diritto».

⁹² Tuttavia, il *perfectus orator* doveva dotarsi di una buona conoscenza dello *ius civile*, fondamentale affinché colui il quale era investito del compito di prestare il proprio ausilio alla parte, poi non dovesse trovarsi paradossalmente nella necessità di cercare presso i giuristi o altri avvocati gli argomenti utili a vincere, per giunta col rischio di imbattersi in soggetti ignoranti o poco affidabili (Quint., *Inst. or.* 12.3.1-3). Esempi illustri in questo senso sono Marco Catone in dicendo *praestantissimus tum iuris fuit peritissimus*, oltre a Scevola e Servio Sulpicio ai quali *concessa est etiam facundiae virtus* (Quint., *Inst. or.* 12.3.9).

⁹³ Ciascuno di questi vocaboli pone l'accento su un aspetto particolare: *advocatus* è colui che nel processo siede accanto alla parte, in tribunale, un amico o un comite che la assiste e la sorregge con istruzioni tecniche e consigli nelle varie fasi del processo; *patronus*, termine derivante dalla risalente relazione tra *patronus* e cliente, è colui che protegge, rappresenta e difende nel giudizio il litigante temporaneamente; *causidicus* è colui *qui causam agit*, con particolare riferimento alla fase del processo dinanzi ai giudici, in taluni contesti anche nel senso di avvocatucolo, difensore poco preparato e senza troppo scrupolo; *orator* è colui che padroneggia l'arte della eloquenza nel foro, perorando la causa per la parte, senza rappre-

quali solo molto raramente si trova affiancato il titolo di *iuris peritus*⁹⁴. Un avvocato, insomma, poteva possedere il dono della eloquenza senza che questo fosse supportato da una reale conoscenza tecnica del diritto, qualità che, appunto ove eccezionalmente vi fosse, veniva apprezzata al massimo grado in chi la dimostrava⁹⁵.

In questo senso potrebbe spiegarsi l'elogio di Aristone tessuto nell'epistola da Plinio, come figura in cui, in un modo del tutto singolare, si combinano diverse qualità professionali, culturali ed etiche, assimilabili al modello del *vir bonus*. In Aristone l'attività di *advocatus*, come consulente nel processo, pare comprovata dall'impiego pratico del sillogismo epichirematico che gli derivava da una formazione retorica prevalentemente di impronta ciceroniana e, negli anni della maturità, non certo indifferente all'insegnamento quintiliano. Essa, accanto alla profes-

sentarla. Una documentata rassegna della variegata terminologia è in F. GIUMETTI, *Per advocatum defenditur. Profili ricostruttivi dello status dell'avvocatura in Roma antica*, Napoli, 2017, 95 ss.

⁹⁴ Numerosi esempi in E. DE RUGGIERO, «*Advocatus*», in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, Roma, 1895, 122 s. Ritengo altresì rilevante appuntare che Cicerone in due passi (*Ad fam.* 7.10.2 e 7.14.1) si riferisce alla attività di Trebazio Testa come *advocatus*, il che farebbe pensare alla figura dell'*advocatus-iurisconsultus* non come difensore, ma solo come consulente nel processo. Peraltro, Cicerone (*Ad fam.* 7.5.3) nel segnalare Trebazio Testa a Cesare che, prossimo a diventare proconsole in Gallia, gli aveva chiesto una persona di fiducia, gli riconosce *singularis memoria* e *summa scientia* del *ius civile*, qualità che il giurista deve possedere al massimo grado. Si vedano in argomento le cristalline pagine di M. BRETONE, *La memoria del giureconsulto*, in *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Bari, 2004, 5 ss.

⁹⁵ La distinzione fra giurista e avvocato andò scomparendo in età imperiale inoltrata. Solo a partire dal IV sec. d.C. divenne indispensabile possedere una cultura giuridica per essere avvocati. Sull'evoluzione della figura dell'avvocato, si v. E. DE RUGGIERO, «*Advocatus*», cit., 123 ss. Altre informazioni si possono reperire nei contributi citati nella nota seguente.

sione di giurista, che presupponeva una domestichezza con metodologie e tecniche anche di provenienza filosofica alimentate dagli influssi culturali dell'epoca (come descritto prima), costituiscono, complessivamente considerate, un osservatorio dal quale procedere ad una comprensione più completa delle peculiarità del suo pensiero ⁹⁶.

⁹⁶ Per un quadro generale sulla figura dell'*advocatus* nell'antichità romana, si vedano: G. HUMBERT, «*Advocatio*», in C. DAREMBERG-E. SAGLIO, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, I, Paris, 1881, 89 ss.; E. DE RUGGIERO, «*Advocatus*», cit., 116 ss. Inoltre, W. KUBITSCHKE, «*Advocatus*», in *PWRE*, I, Stuttgart, 1893, 436 ss.; D. NÖRR, «*Pragmaticus*», in *RE*, Suppl. 10, Stuttgart 1965, 639 ss.; C. PAULUS, «*Advocatus*», in *Der neue Pauly*, I, Stuttgart-Weimar, 1996, 136 s. Diversi i contributi in argomento: K. ZOLTAN MÉHSÉZ, *Advocatus romanus*, Buenos Aires, 1971; R. ROSSI, *Observaciones sobre la figura del abogado en derecho romano*, in *Studi in onore di G. Grosso*, III, Torino, 1970, 267 ss.; G. COSÌ, *L'avvocato e il suo cliente. Appunti storici e sociologici sulla professione legale*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 1 (1986) 14 ss.; G. BROGGINI, *Cicerone avvocato*, in *Jus* 37 (1990) 143 ss.; J.A. CROOK, *Legal Advocacy in the Roman World*, London, 1995; A. AGUDO RUIZ, *Abogacia y Abogados. Un estudio historico-juridico*, Zaragoza, 1997; C. CORBO, *La figura dell'advocatus nella cultura giuridica romana*, in *Rivista della Scuola Superiore dell'Economia e Finanza* 5 (2007) 22 ss. Più di recente, A. BELLODI ANSALONI, *Scienza giuridica e retorica forense*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2012; EAD., *L'arte dell'avvocato. Actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense*, Bologna, 2016; F. GIUMETTI, *Per advocatum defenditur* cit.; M.L. BICCARI, *La instructio del convenuto nel processo romano: all'origine della formazione dell'avvocato come espressione del diritto di difesa*, in *IAH* 9 (2017) 109 ss.; EAD., *Dalla pretesa giudiziale alla narratio retorica. Sulla formazione dell'avvocato romano*, 2017. Per un punto di vista particolare, L. KOFANOV, *Il ruolo dei responsa dei giuristi nella disputatio forensis*, in L. VACCA (a cura di), *Casistica e giurisprudenza. Convegno Aristec (Roma 22-23 febbraio 2013)*, Napoli, 2014, 73 ss. Inoltre, C. CORBO, *Riflessioni sulla formazione dell'avvocato romano*, in *Koinovía* 42 (2018) 603 ss.; da ultimo, L. PEPPE, *Nota in materia di deontologia professionale*, cit., 180 ss.

Capitolo II

IL SENSO DELLA TRADIZIONE

Sommario: 1. Simpatie scolastiche? – 2. Coscienza storica e interessi linguistico-semantiche. – 3. Una possibile genealogia intellettuale: Labeone, Aristone, Pomponio.

1. Simpatie scolastiche?

La contrapposizione fra le scuole giuridiche sabiniana e proculiana, che percorre l'età classica almeno sino a Salvio Giuliano¹, ad avviso di molti studiosi non ha riguardato la fisionomia intellettuale di Aristone. La sua estraneità a tale fenomeno è stata desunta dalle parole pliniane *Non quidem gymnasia sectatur aut porticus nec*

¹ Pagine limpide sull'argomento del contrasto fra le scuole nell'ottica di una ricerca del suo possibile fondamento sono in M. BREONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari, 1992 (rist. 2021), 256 ss. Un'analisi in questa prospettiva era già in H.E. DIRKSEN, *Ueber die Schulen der römischen Juristen. Beiträge zur Kunde des römischen Rechts*, Leipzig, 1825, 1 ss., che riconduce la contrapposizione ad una differenza di metodo. Sull'importante fenomeno delle scuole nel Principato, ampiamente trattato in dottrina, mi limito qui a indicare alcuni contributi salienti: P. STEIN, *The two Schools of Jurists in the Early Roman Principate*, in *CLJ* 31.1 (1972) 8 ss.; D. LIEBS, *Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat*, in *ANRW* II.15 (1976) 288 ss.; G.L. FALCHI, *Le controversie fra sabiniani e proculiani*, Milano, 1981; H. VOGT, *Die sogenannten Rechtsschulen der Proculianer und der Sabinianer oder Cassianer*, in *Gedächtnisschrift Kunkel*, Frankfurt am Maine, 1984, 515 ss.; T. GIARO, *Von der Genealogie der Begriffe zur Genealogie der Juristen. De Sabinianis et Proculianis fabulae*, in *RJ* 11 (1992) 508 ss.; E. STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., 1 ss.

disputationibus longis aliorum otium suumque delectat (ep. 1.22.6)². Il dato è senz'altro significativo, ma occorre allargare lo sguardo ad un tratto più esteso dell'epistola per coglierne correttamente il senso:

Plin., ep. 1.22.6-7: [...] *In summa non facile quemquam ex istis, qui sapientiae studium habitu corporis praeferunt, huic viro comparabis. Non quidem gymnasia sectatur aut porticus nec disputationibus longis aliorum otium suumque delectat, sed in toga negotisque versatur, multos advocazione, plures consilio iuvat. 7. Nemini tamen istorum castitate, pietate, iustitia, fortitudine etiam primo loco cesserit.*

Plinio osserva quanto difficile possa essere mettere a confronto il comportamento di uomini mediocri che ostentano il loro amore per la sapienza con atteggiamenti esteriori e vuoti, con quello di Aristone la cui caratura è ben altra. Plinio prosegue affermando che nessuno di costoro sarebbe stato mai in grado di sottrarre ad Aristone il primato in continenza, giustizia, forza morale.

Qui il riferimento è alla condotta in voga presso alcuni filosofi del tempo, dediti a fare sfoggio del loro sapere in-

² Estraneo alle divisioni scolastiche per A. PERNICE, *Labeo. Römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, I, Halle, 1963, 91; A. LONGO, *Titius Aristo*, cit., 17 ss.; F. BONA, *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, Milano, 1973, 17 s. nt. 28; A. CENDERELLI, *Ricerche su Sesto Pedio*, in *SDHI* 44 (1988) 398. Lo ribadisce in diverse occasioni V. SCARANO USSANI, *Empiria e dogmi*, cit., 39; ID., *Il 'probabilismo'*, cit., 329 nt. 119, e 330; ID., *L'ars dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana*, Torino, 1997, 73; C.A. CANNATA, *Lo splendido autunno*, cit., 336 s. Ne rimarca l'indipendenza anche E. STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., 15: «I rapporti anche stretti che egli dovette instaurare con i rappresentanti dell'una e dell'altra *statio* non risalgono probabilmente a legami di scuola, bensì al prestigio che si raccolse intorno a questa figura, tanto sulla scena politica quanto nell'ambito del proprio sapere».

dugiando in discettazioni vacue e inconsistenti. Ed è proprio nel 'forzato' confronto con costoro (*In summa non facile quemquam ex istis ...*) che spiccano ulteriori qualità di Aristone, cioè il tenersi distante dalla frequentazione di *gymnasia* e *porticus*, luoghi pubblici nei quali si svolgeva l'insegnamento o in cui ci si esercitava nella discussione filosofica³, e il rifuggire da dispute lunghe e oziose, prediligendo invece dedicarsi all'attività di consulenza giuridica e di assistenza processuale, offrendo un modello di sobrietà, equilibrio, sapienza al servizio dell'utilità concreta.

Se ne trae, inoltre, conferma dell'interesse di Aristone verso la filosofia, che si rispecchiava in precise scelte tanto culturali quanto comportamentali, ispirate a solidi imperativi morali, sia nella condizione estrema della malattia, sia nella vita quotidiana, come lo stesso Plinio, ammirato, describe.

Alla luce di ciò, trovo opportuno 'aggiustare il tiro', cioè attribuire alle parole pliniane inizialmente evidenziate, non il valore specifico di attestazione della neutralità di Aristone con particolare riferimento alle scuole giuridi-

³ Secondo R. BAUMAN, *Lawyers and politics*, cit., 218, il riferimento pliniano all'estraneità di Aristone rispetto alle dispute scolastiche va più opportunamente riferito ai dibattiti filosofici, come peraltro suggerirebbe l'impiego delle parole *gymnasia* e *porticus*, luoghi della *disputatio*. Quest'ultima può naturalmente riguardare anche questioni giuridiche, ma si svolge per lo più in *auditoria* o *stationes* (nt. 163). G. NEGRI, *Appunti sulle antologie casistiche nella letteratura giuridica dell'età dei Severi. I libri disputationum di Ulpiano*, in *Cunabula iuris. Studi per G. Broggin*, Milano, 2002, 263, osserva che «i libri *disputationum* sembrano contenere dibattiti derivati in prevalenza dall'insegnamento e tenuti in *auditorio*». Puntuali le osservazioni di A. LOVATO, *Studi sulle disputationes*, cit., 218 ss., sul vocabolo *auditorium*, la cui accezione cambia da aula giudiziaria a luogo di lezioni, senza che l'una escluda l'altra. Accurato l'apparato di fonti e di bibliografia, cui si rimanda.

che del principato, quanto, piuttosto, un valore indicativo, nel senso che esse consentono di cogliere, su un piano più generale, una inclinazione, un *habitus*, un modo di essere del giurista che lo portava a mantenersi distante da divisioni scolastiche e, aggiungerei, da confronti dialettici fini a se stessi, privi di risvolti pratici. In via desuntiva ciò può senz'altro estendersi anche al piano giuridico delle contrapposizioni fra Sabiniani e Proculiani⁴.

Tuttavia, c'è chi ha ritenuto che Aristone potesse collocarsi entro uno dei due filoni scolastici⁵. Alcuni studiosi lo hanno reputato un sabiniano⁶, oltre che per aver annotato le opere civilistiche di Cassio e di Sabino (argomento

⁴F. ARCARIA, *La polisemica 'iustitia'*, cit., 225, ha sottolineato che la frase *Non quidem gymnasia sectatur aut porticus nec disputationibus longis aliorum otium suumque delectat* è da riferire in primo luogo all'ambito filosofico, perché nel discorso pliniano la pietra di paragone rispetto a cui spiccano le eccelse qualità di Aristone è costituita dai filosofi, ai quali si allude molto chiaramente come esempi di ostentazione vacua della *sapientia*. Tuttavia, egli osserva, questo aspetto del comportamento aristoniano si può intendere in termini più generali come una propensione a mantenersi neutrale rispetto alle divisioni scolastiche, anche a quella giurisprudenziale fra Sabiniani e Proculiani.

⁵Illustra la questione R. BAUMAN, *Lawyers and Politics*, cit., 218 ss., ripercorrendo criticamente le argomentazioni a favore dell'appartenenza all'una o all'altra scuola.

⁶Tra costoro, G. BAVIERA, *Le due scuole dei giureconsulti romani*, Firenze, 1898 (rist. an. Roma, 1970), 31; P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., 179 nt. 155; G. PACCHIONI, *Corso di diritto romano* 1, Torino, 1920, 299; M. TALAMANCA, *Osservazioni sulla legittimazione passiva delle actiones in rem*, in *SUC* 43 (1964) 182 nt. 192; D. LIEBS, *Rechtsschulen und Rechtsunterricht*, cit., 200 e nt. 12; J. KODREBSKI, *Rechtsunterricht am Ausgang der Republik und zu Beginn des Prinzipats*, in *ANRW* II.15 (1976) 193; J.W. TELLEGEN, *Gaius Cassius and the Schola Cassiana in Pliny's Letter VII 24.8*, in *ZSS* 105 (1988) 306; M. BREONE, *Storia del diritto romano*, cit., 258.

del quale si tratterà più avanti), anche in quanto *Cassii auditor*⁷, dato desumibile da:

D. 4.8.40, Pomp. 11 *ex var. lect.*, L. Aristo 7; L. Pomp. 832: *Arbiter calendis Ianuariis adesse iussit et ante eum diem decessit: alter ex litigatoribus non adfuit. procul dubio poena minime commissa est: nam et Cassium audisse se dicentem Aristo ait in eo arbitro, qui ipse non venisset, non esse commissam: quemadmodum Servius ait, si per stipulatorem stet, quo minus accipiat. non committi poenam*⁸.

Due litiganti si sono impegnati con reciproche *stipulationes poenae*, ad essere presenti in giudizio alle calende di gennaio e ad osservare la decisione dell'*arbiter*. Uno non si presenta, comportamento che avrebbe dovuto implicare una responsabilità. Ma si verifica l'improvvisa morte dell'arbitro, evento esterno non controllabile; sicché Pompo-

⁷ Tale lo definisce O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis* I, Leipzig, 1889 (rist. Graz, 1960), 59.

⁸ Il passo non è stato esente da dubbi circa l'autenticità: A. GUARNERI CITATI, *Semel commissa poena non evanescit*, in *BIDR* 32 (1923) 261 ntt. 1 s., considerava il passo sospetto da *procul dubio*, lo stile della proposizione *nam et Cassium... Aristo ait* estremamente contorto, e il responso di Cassio banale. Riteneva che per i classici l'assenza del *litigator* avrebbe comportato sì la *commissio poenae*, ma anche che essi avrebbero potuto ammettere che la morte o l'assenza dell'arbitro fosse ragione sufficiente per accordare al *litigator* una *exceptio doli*. La dottrina di Servio ricordata nella chiusa non avrebbe ostato a ciò perché si riferiva al caso molto diverso della *mora accipiendi*. Pure K. VISKY, *La pena convenzionale in diritto romano all'inizio del Principato*, in *Studi in onore di E. Volterra*, 1, Milano, 1971, 628 s., 629 nt. 83, sospetta delle espressioni *procul dubio* e *minime*, oltre che della parte relativa a Cassio e Aristone da *nam et a quemadmodum*. Il contenuto genuino del passo sarebbe soltanto quello che dichiara non obbligato a pagare la pena colui che ha mancato di presentarsi dinanzi all'arbitro defunto e che riferisce l'opinione di Servio.

nio afferma che la *poena* non è dovuta, adducendo l'autorevole parere di Cassio Longino (il *nam et* parrebbe denotare l'intento di avvalorare tale tesi), attraverso la testimonianza di ascolto diretto e di implicita condivisione da parte di Aristone (*Cassium audisse se dicentem Aristo ait*)⁹ circa il caso, accostabile a quello considerato, della mancata comparizione dell'arbitro stesso in giudizio, il che avrebbe reso inefficace la penale e liberato il debitore (*in eo arbitro, qui ipse non venisset, non esse commissam*)¹⁰.

⁹ E. STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., 48 nt. 226, sottolinea che si tratta dell'unico testo pomponiano in cui risulta esservi un accostamento di Aristone a uno scolarca sabiniano. A mio avviso, anche un altro testo potrebbe essere significativo e lascerebbe pensare all'ascolto prestato da Aristone in occasione di un responso chiesto a Cassio D. 17.2.29.2, Ulp. 30 *ad Sab.*, L. Aristo 19; Ulp. 2742: *Aristo refert Cassium respondisse societatem talem coiri non posse, ut alter lucrum tantum (totum Mo.), alter damnum sentiret, et hanc societatem leoninam solitum appellare: et nos consentimus talem societatem nullam esse, ut alter lucrum sentiret, alter vero nullum lucrum, sed damnum sentiret: iniquissimum enim genus societatis est, ex qua quis damnum, non etiam lucrum spectet*. Il verbo *respondisse* è indicativo dell'attività rispondente, più che letteraria di Cassio, secondo M. TALAMANCA, *Costruzione giuridica e strutture sociali fino a Quinto Mucio*, in A. GIARDINA, A. SCHIAVONE (a cura di), *Società romana e produzione schiavistica*, III, *Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, Roma-Bari, 1981, 329 nt. 94. Un'analisi di questo noto passo in tema di *societas leonina*, con specifica attenzione al ragionamento aristoniano, è nel mio contributo: *'La parte del leone': intorno a D. 17.2.29.2*, in *LR* 8 (2019) 369 ss., alla cui informazione bibliografica si rimanda. La disputa in materia di *partes lucri et damni* coinvolta dal frammento riporta alla famosa *magna quaestio* riferita da Gaio, risalente a Quinto Mucio e Servio. Sul tema, imprescindibile, fra gli altri, G. SANTUCCI, *La «magna quaestio» in Gai 3.149*, in *Index* 42 (2014) 271 ss. Di recente, nell'ambito di un'ampia ricognizione della tematica societaria, è tornato a riflettere su D. 17.2.29.2, cogliendone ulteriori implicazioni, A. ARNESE, *Societas. Idee e assetti di interesse nell'esperienza giuridica romana*, Napoli, 2021, 73 ss.

¹⁰ A. SICARI, *Pena convenzionale e responsabilità*, Bari, 2001, 340

Il *quemadmodum*, immediatamente dopo, introduce un'analogia col pensiero di Servio enunciativo della regola per cui la penale è inefficace se dipende dallo *stipulator* (creditore) l'impedimento a riceverla¹¹. Resta dubbia l'at-

nt. 43, 345 ss., al riguardo rileva una sorta di «smagliatura» nel sistema disciplinare per gli stipulanti che si impegnano a comparire in giudizio e ad accettare la decisione dell'arbitro tramite vicendevoli *stipulationes poenae*, ignari dell'evento estraneo della morte dell'*arbiter*. Questo accadimento, cioè, precluderebbe di valutare l'assenza colpevole della parte che non si è presentata in giudizio, rendendo del tutto inefficace la *stipulatio* e facendo venir meno per la parte adempiente la possibilità di richiedere la penale. Sul passo si v. anche M. SCOGNAMIGLIO, *Ricerche sulla stipulatio poenae*, Torino, 2018, 101 ss., con ampia bibliografia. La studiosa ritiene irrilevante per Aristone e Cassio che il litigante assente non sapesse della morte dell'*arbiter*; la perdita del diritto alla penale è una conseguenza fisiologica della struttura del *compromissum* basata «sulla necessaria compartecipazione di tre soggetti i cui comportamenti sono vincolati con strumenti giuridici specifici, che tuttavia perdono la loro autonomia funzionale per divenire ingranaggio di un meccanismo più complesso» (102 nt. 112).

¹¹ La disciplina della *mora creditoris* in rapporto con la *stipulatio poenae* già veniva profilandosi nella prospettiva del giurista tardo-repubblicano Servio Sulpicio Rufo. Secondo P. FREZZA, *La clausola penale*, in *Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano* 1, Padova, 1962, 342 ss., la regola concepita da Servio, sebbene non risultasse condivisa dalla *communis opinio* neppure al tempo di Celso, aveva sempre attratto l'attenzione dei giuristi. Lo studioso ne ripercorre il cammino ravvisando «una tendenza, a partire da Sabino e Proculo, fino a Papiniano e Paolo, a plasmare questo istituto come una fattispecie negoziale avente una disciplina dedotta dalla sua univoca funzione, piuttosto che dalla sua struttura di negozio posto in essere per mezzo di *obligationes verbis contractae*» (369). Si può forse ritenere che Servio, concepita la regola in materia di *pecunia traiecticia* (si v. D. 22.2.8, Ulp. 77 *ad ed.*: *Servius ait pecuniae traiecticiae poenam peti non posse, si per creditorem stetisset, quo minus eam intra certum tempus praestitutum accipiat.*), ne abbia poi esteso l'operatività a un piano più generale, per qualsiasi obbliga-

tribuzione di tale richiamo. Potrebbe averlo introdotto Aristone, o prima di lui Cassio nel pronunciare il suo responso, o probabilmente lo stesso Pomponio¹². Il principio di fondo è che, se la penale è predisposta a garanzia dell'esatto adempimento nei modi e nei tempi stabiliti dalle parti, qualora sia il creditore ad impedirne l'adempimento, sarà proprio costui a pagarne le conseguenze, perdendo *a fortiori* il diritto a riscuoterla (*si per stipulatorem stet, quo minus accipiat. non committi poenam*)¹³. In merito a questa regola riconducibile a Servio, secondo cui il debitore veniva *ipso iure* sciolto dalla penale in caso di *mora accipiendi* per impedimento frapposto dallo stesso *stipulator*, c'è da domandarsi come essa si applichi invece all'ipotesi di morte dell'*arbiter* che Pomponio tira in ballo inizialmente accanto a quella dell'assenza (deliberata) di uno dei litiganti.

Pomponio potrebbe aver ragionato partendo dalla premessa della regola serviana secondo la quale al comportamento ostativo del creditore deve addebitarsi la manca-

zione garantita da *stipulatio poenae*. Per una ricostruzione palingetica dei due testi, si v. M. MIGLIETTA, 'Servius respondit'. *Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana. Prolegomena*, I, Trento, 2010, 379 s. nt. 592 e 449.

¹² È pure verosimile che Aristone conoscesse la regola serviana e che ne avesse anche considerato le sue potenzialità applicative ma, d'altro canto, come rileva E. STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., 48 nt. 225, non vi sono elementi consistenti per ritenere il richiamo a Servio oggetto di una citazione aristoniana; a suo avviso, poteva essere stato Pomponio a proporre «un'analogia col pensiero di Servio, secondo una posticipazione che ha chiare ragioni nell'*iter* argomentativo».

¹³ Secondo R. VIGNERON, *Offerre aut deponere. De l'origine de la procédure des offres réelles suivies de consignation*, Liege, 1979, 54 e nt. 13, il principio stabilito da Servio potrebbe essere un'applicazione inversa della finzione secondo la quale la condizione è ritenuta realizzata contro colui che ne impedisce l'applicazione.

ta corresponsione della penale; e ne avrebbe dedotto un'applicazione al caso in cui uno dei litiganti non si era presentato in giudizio. Poiché, però, si era verificata la morte dell'arbitro, evento che esula totalmente dalla volontà dei litiganti, i termini e i modi che la *stipulatio poenae* mirava a far osservare erano stati travolti, rendendola inefficace. Il discorso viene dunque supportato dal contenuto di una pronunzia cassiana in argomento che Aristone, evidentemente interessatosi in passato alla questione, aveva avuto modo di ascoltare dalla viva voce del maestro.

Altri studiosi hanno invece sostenuto che Aristone più probabilmente fosse un proculiano, in ragione dei suoi intensi rapporti con Nerazio, Celso padre e Celso figlio¹⁴. Qualcuno ha anche ipotizzato che si fosse accostato all'indirizzo proculiano dopo una formazione in ambito sabiniano¹⁵.

¹⁴In questo senso, in particolare, O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, Leipzig, 1885, 699. Le relazioni con i corifei della scuola proculiana erano indicative anche per E. BETTI, *Sul valore dogmatico della categoria 'contrahere' in giuristi proculiani e sabiniani*, in *BIDR* 28 (1915) 26 nt. 1. Proculiano anche per P. FREZZA, *'Responsa' e 'Quaestiones'. Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi*, in *SDHI* 43 (1977) 353 (= F. AMARELLI, E. GERMINO, a cura di, *Scritti*, III, Romae, 2000, 205), che ne ravvisava, inoltre, una particolare sensibilità verso le istanze dello stoicismo. Della stessa idea, O. BEHREND, *Rec. a V. Scarano Ussani, Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano*, in *Gnomon* 55 (1983) 235.

¹⁵R. BAUMAN, *Lawyers and politics*, cit., 218 s.: «Aristo has no Sabinian connection after Cassius, and the probabilities favour his transfer in the Proculian school under the influence of Neratius, after having started his career as a Sabinian». A.M. HONORÉ, *Julian's circle*, in *T.* 32 (1964) 6, riflette sulle modalità dell'insegnamento all'interno delle scuole: «Indeed, part of the difference between personal law teaching and organized schools may have consisted in the fact that the head of the school would arrange for out-

I non pochi passi nei quali Nerazio richiama Aristone, insieme agli altri passi che di seguito riferirò, offrono ora anche l'occasione di cogliere alcuni punti rilevanti delle fattispecie esaminate, l'apporto interpretativo del nostro, e talvolta consentono di avanzare considerazioni di ordine ricostruttivo. Cominciamo da:

D. 2.14.58, Ner. 3 membr., L. Aristo 5; Ner. 15: *Ab emptione venditione, locatione conductione ceterisque similibus obligationibus quin integris omnibus consensu eorum, qui inter se obligati sint, recedi possit, dubium non est. Aristoni hoc amplius videbatur, si ea, quae me ex empto praestare tibi oporteret, praestitissem et cum tu mihi pretium deberes, convenisset mihi tecum, ut rursus praestitis mihi a te in re vendita omnibus, quae ego tibi praestitissem, pretium mihi non dares tuque mihi ea praestitisses: pretium te debere desinere, quia bonae fidei, ad quam omnia haec rediguntur, interpretatio hanc quoque conventionem admittit. nec quicquam interest, utrum integris omnibus, in quae obligati essemus, conveniret, ut ab eo negotio discederetur, an in integrum restitutis his, quae ego tibi praestitissem, consentiremus, ne quid tu mihi eo nomine praestares. illud plane conventionem, quae pertinet ad resolvendum id quod actum est, perfici non potest, ut tu quod iam ego tibi praestiti contra praestare mihi cogaris: quia eo modo non tam hoc agitur, ut a pristino negotio discedamus, quam ut novae quaedam obligationes inter nos constituentur.*

Nell'occuparsi di obbligazioni nascenti da consenso, dopo la frase che si conclude con *dubium non est*¹⁶, Nera-

side jurists to attend disputations. Thus Neratius, primarily a teacher, would invite Aristo, primarily a practising lawyer, to attend the Proculian school in order to discuss a point of current interest to lawyers».

¹⁶ Secondo A. MANTELLO, *I dubbi*, cit., 92 nt. 126 (= *Variae* I, cit., 316 nt. 126), la frase iniziale, che imputa a Nerazio, esprimeva con perentorietà (*dubium non est*) che l'estinzione delle obbligazioni *consensu contractae* poteva avvenire con il consenso contrario purché

zio sembrerebbe riportare letteralmente il pensiero dell'amico Aristone introdotto con la proposizione *Aristoni hoc amplius videbatur*, ed esposto nel lungo tratto da *si ea, quae me ex empto praestare tibi oporteret* alla fine, senza commento e, dunque, in tacita adesione¹⁷. Esso era stato espresso probabilmente nell'ambito di un confronto sull'interpretazione della buona fede¹⁸ in tema di risoluzione del contratto per mutuo consenso, nonostante l'esecuzione parziale dello stesso, in presenza di un patto di restituzione al venditore delle cose precedentemente date. La puntualità nella riproposizione dell'argomentazione di Aristone, lascia pensare a una piena consonanza di vedute da parte di Nerazio e ne suggerisce l'autenticità, nono-

integris omnibus, cioè alla condizione del non avvenuto adempimento. Invece Aristone andava oltre, poiché ammetteva tale tipo di estinzione anche quando fosse già iniziata l'esecuzione delle obbligazioni, purché *inter partes* la situazione venisse rimessa in pristino.

¹⁷ Così V. SCARANO USSANI, *Valori e storia*, cit., 26 nt. 40, il quale si sofferma sulla tecnica di citazione analoga a quella di D. 18.3.5, dove pure «Nerazio presentava il caso e poi faceva seguire la decisione del giurista più anziano, cui doveva affidarsi se non faceva seguire alcun commento». Se ne tratterà più avanti.

¹⁸ O. BEHREND, *Le due giurisprudenze romane e le forme delle loro argomentazioni*, in *Index* 12 (1983-1984) 199 e 217 nt. 58, nel sottolineare che fra i *veteres*, in particolare per Quinto Mucio, la buona fede era un principio materiale di giustizia (una *summa vis*, come si legge in Cic., *De off.* 3.17.70) che reggeva l'intero campo dei rapporti contrattuali e la cui realizzazione nei rapporti giuridici concreti era affidata al giudice, attribuisce ad Aristone l'essersi avvalso proprio di questa tradizione per parlare della *bonae fidei interpretatio*, di cui leggiamo in D. 2.14.58. Una disamina approfondita del passo è proposta da E. STOLFI, *Bonae fidei interpretatio*, Napoli, 2004, 25 ss., il quale ne rimarca l'unicità in tutta la compilazione con riguardo alla ricorrenza del sintagma *bonae fidei interpretatio*, da non tradurre semplicisticamente come equivalente di 'interpretazione secondo buona fede'. Vi si rimanda anche per l'articolato apparato bibliografico, in particolare 30 s. e nt. 12.

stante sul passo siano stati avanzati non pochi sospetti di interventi esterni ¹⁹.

¹⁹ H. STOLL, *Die Formlose Vereinbarung der Aufhebung eines Vertragsverhältnisses im römischen Recht*, in ZSS 44 (1924) 14 ss., avanzava forti sospetti di interpolazioni anche per la naturale ed evidente equità della soluzione, che gli pareva non degna di un giurista classico. Pieno di glossemi secondo H.P. BENHÖR, *Das sogenannte Synallagma in den Konsensual-Kontrakten des klassischen römischen Rechts*, Hamburg, 1965, 77 ss. e nt. 44, con richiami bibliografici. Egli espungeva non soltanto il riferimento alla *locatio conductio* e ad obbligazioni simili, ma i tratti *quia bonae fidei ... admittit; bone fidei ... rediguntur; nec quicquam ... praestares; conventionem ... id quod actum est; quia eo modo rell.* Si diffonde sul frammento difendendone la sostanziale genuinità, con qualche dubbio sulla parte finale, R. GREINER, *Opera Neratii. Drei Textgeschichten*, Karlsruhe, 1973, 70 ss., passando in rassegna con puntualità i rilievi critici avanzati sul testo da diversi studiosi (71 nt. 143, cui si rimanda). In particolare, circa il tratto *nec quicquam ... eo nomine praestares*, ritiene sia da assegnare a Nerazio, in senso confermativo della soluzione aristoniana. Egli è persuaso dell'autenticità della 'nec-Satz' perché ricorre in altri passi riferibili a Nerazio (D. 10.2.54; D. 44.2.27, D. 17.2.62). Favorevole a considerarlo autentico anche G. GROSSO, *L'efficacia dei patti nei bonae fidei iudicia*, in *Scritti storico-giuridici*, 3, Torino, 2001, 17 ss.; egli respinge le accuse di antigiuridicità mosse alla logica della soluzione aristoniana, che semplicemente ravvisava nel contrario consenso un modo di scioglimento del contratto e non una reciproca remissione delle due obbligazioni, per cui non riteneva persuasive le critiche formali. La presenza di errori non gli sembrava sottraesse genuinità al passo, anzi probabilmente Nerazio vi riferiva proprio le parole di Aristone, del quale però egli segnalava una conoscenza troppo esigua per poter giudicare lo stile. Invece, E. STOLFI, *Bonae fidei interpretatio*, cit., 34 nt. 17, si sofferma sulla necessità di sottoporre a lettura stratigrafica il passo per ricostruire e delimitare i singoli apporti giurisprudenziali, in particolare per chiarire se il riferimento alla *bona fides* e alla sua operatività fosse già in Aristone, oppure sia stato inserito dal solo Nerazio per chiarire (o mutare?) la *ratio* della soluzione cui questi approdava. Egli propende per una puntuale riproposizione di un'argomentazione tutta aristoniana confermata

A partire da una regola generale che ammetteva la possibilità di liberarsi dalle obbligazioni derivanti dagli accordi contrattuali per dissenso espresso di tutte le parti coinvolte, Aristone, in sintonia con Nerazio, realizzava un'operazione interpretativa basata su un più libero ed esteso apprezzamento dei fatti, incardinato sul richiamo alla *bona fides* in modo da ammettere la risoluzione del contratto laddove fosse intervenuta una *conventio* dei privati circa la restituzione delle prestazioni già eseguite da una parte; e ciò diversamente dalla disciplina che ne contemplava il presupposto della *res integra*²⁰. Viene posto in

anche dalla sintonia di vedute con Nerazio, il che porta ad escludere che «il supporto logico della soluzione del primo (da lui non espresso, o configurato in termini diversi) fosse 'inventato' o radicalmente mutato dal referente». Per ulteriori indicazioni circa i sospetti di rimaneggiamento avanzati sul passo si v. il più recente contributo di R. MARINI, *Contrarius consensus*, Milano, 2017, 85 s. nt. 288, cui si rinvia anche per l'ampia bibliografia richiamata.

²⁰ R. MARINI, *Contrarius consensus*, cit., 85 ss., si occupa diffusamente del passo proprio come tentativo di ridimensionamento della necessarietà del presupposto della *res integra* nello scioglimento per mutuo dissenso dei contratti consensuali. La studiosa non dubita della genuinità del richiamo ad altri contratti consensuali (nt. 290). Trova «emblematico il modo in cui Aristone struttura il suo ragionamento perché si ricostruisca il *synallagma* delle obbligazioni con la *emptio venditio* originaria. Il giurista, infatti, connette esplicitamente il suo parere alla *interpretatio bonae fidei* che imporrebbe di dare rilevanza alla *conventio ad resolvendum id quod actum est*, estinguendo *ex nunc* l'obbligazione di Tu relativa al pagamento del prezzo (*pretium te debere desinere*), non esclusivamente al fatto che anche l'accordo in questione rientra tra quelli che debbono essere protetti, ma anche e solo a condizione che si reintegri il venditore della sua prestazione. La *res integra*, infatti, nel caso in esame, impone il ripristino della situazione iniziale (*in integrum restitutis his, quae ego tibi praestitissem, consentiremus*)» (92). Tramite questo meccanismo Aristone avrebbe elaborato una costruzione concettuale che permetteva, da un lato, la salvaguardia della struttura tipica dell'*emptio venditio* e, dal

luce – a quanto consta, per la prima volta²¹ – che la buona fede, quale elemento ordinante del contratto, non soltanto è oggetto di *interpretatio*, ma funziona anche come criterio interpretativo che si traduce in sostanza nel vagliarne le possibili esplicazioni e applicazioni negoziali. Dunque, tale operazione era legata, nel contempo, sia ai principi fondamentali del *ius*, sia al concreto atteggiarsi delle singole fattispecie²². Nerazio la riproduce, sottolineando il superamento di taluni presupposti rigorosi, implicato proprio dal ragionamento aristoniano, come ben espresso dalla proposizione *hoc amplius videbatur*. La soluzione di Aristone godette peraltro di una «lunga fortuna»²³.

l'altro, la tutela della volontà delle parti. Il che si porrebbe in linea con la estensione aristoniana della tutelabilità delle *conventiones sine nomine* riferendo il *synallagma* direttamente alle prestazioni, in modo tale che l'esecuzione di una parte della prestazione concordata avrebbe vincolato l'altra ad eseguire la controprestazione.

²¹ Un'analisi puntuale del passo è in M. TALAMANCA, *La bona fides nei giuristi romani. 'Leerformeln' e valori dell'ordinamento*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea*, IV, Padova, 2003, 100 ss. Egli rileva che l'espressione *bonae fidei interpretatio* è un *hapax legomenon*, per quanto ciò possa apparire singolare, considerata la numerosità dei testi che si riferiscono alla *bona fides*. Le ragioni per cui Aristone avrebbe fatto ricorso a tale schema concettuale ed operativo erano dovute alla considerazione della *conventio* fra le parti come qualcosa che la *bona fides*, nel senso dell'osservanza della parola data, imponeva di proteggere, anche dinanzi ai limiti che l'ordinamento poneva, di ammissibilità della risoluzione per mutuo consenso, prevista soltanto *re integra*. Si sottintende una similitudine fra l'accordo di risoluzione *re integra* e l'ipotesi di ripristino della situazione iniziale (*in integrum restitutis his, quae ego tibi praestitisssem*), che presuppone un giudizio di valore.

²² In questo senso l'analisi di E. STOLFI, *Bonae fidei interpretatio*, cit., 42 s.

²³ Parla di «lunga fortuna» della dottrina aristoniana E. STOLFI,

Nel quinto libro delle *Membranae*, Nerazio riferisce un caso riguardante la compravendita di un fondo cui sia stato apposto un patto commissorio col quale i privati stabilivano che il fondo dovesse ritenersi come non venduto se nel termine indicato non fosse stato versato il corrispettivo:

D. 18.3.5, Nerat. 5 membr., L. Aristo 21; Nerat. 33: *Lege fundo vendito dicta, ut, si intra certum tempus pretium solutum non sit, res inempta sit, de fructibus, quos interim emptor percepisset, hoc agi intellegendum est, ut emptor interim eos sibi suo quoque iure perciperet: sed si fundus revenisset, Aristo existimabat venditori de his iudicium in emptorem dandum esse, quia nihil penes eum residere oporteret ex re, in qua fidem fefellisset*²⁴.

Bonae fidei interpretatio, cit., 37 s., nel menzionare una costituzione di Gordiano, pur rilevando l'assenza in essa del richiamo alla *bona fides*, come peraltro già notato dagli stessi maestri bizantini, stando ad Heimbach (nt. 29). La costituzione è C. 4.45.1: *Imp. Gordianus A. Licinio Rufino. Re quidem integra ab emptione et venditione utriusque partis consensu recedi potest: etenim quod consensu contractum est, contrariae voluntatis adminiculo dissolvitur. at enim post traditionem interpositam nuda voluntas non resolvit emptionem, si non actus quoque priori similis retro agens venditionem intercesserit*. Diversamente, secondo R. MARINI, *Contrarius consensus*, cit., 93 ss., ad eccezione di questa costituzione, il punto di vista aristoniano circa la possibilità di ripristino del requisito della *res integra*, non pare aver avuto particolare seguito.

²⁴ Un esame del passo è in R. GREINER, *Opera Neratii*, cit., 49 ss., cui si rimanda anche per i rilievi critici avanzati in dottrina); A.M. HONORÉ, *A study of Neratius and a reflection on method*, *Rec. a R. Greiner, Opera Neratii*, in T. 43 (1975), 236 s., difende l'autenticità della chiusa, riscontrata la frequenza della forma sintattica con l'impiego del *quia* nei testi di Nerazio, e la definisce piuttosto un appello ad «open arguments». Qualche spunto di riflessione sulle 'infedeltà' del passo può scaturire dal più recente contributo di V. CARRO, *D. 18.5.6 (Paul. 2 ad ed.) ... si intra certum tempus di-*

Circa i frutti eventualmente percepiti nel frattempo, si diceva che il compratore non avrebbe dovuto restituirli, essendo ciò avvenuto anche in ragione di un suo diritto. Aristone, però, fornisce una visione differente: ritiene che al venditore – al quale era tornato il fondo per il mancato versamento del prezzo entro i termini stabiliti – si debba concedere l'azione per pretendere dal compratore i frutti percepiti fino alla scadenza del termine fissato per il pagamento. La *ratio* è che non deve restare nulla nella disponibilità del compratore qualora sia stata ingannata la *fides*²⁵, cioè se si sia venuti meno all'impegno assunto che, in tale genere di rapporti, deve essere imprescindibilmente onorato. Nerazio, nell'atto stesso di riferirla, mostra di

splicuisset, redderetur... Riflessioni in tema di pactum displicentiae, in *Scritti per A. Corbino*, I, Tricase, 2016, 598 s., la quale, se fino ad *intellegendum est* riconosce la mano di Nerazio, dopo, invece, in particolare nell'espressione *sibi suo quoque iure*, ravvisa un'anomalia. Considera anomalo anche il verbo *revenisset* per esprimere l'avveramento della condizione sospensiva, domandandosi peraltro se derivi da *revenueo* (= fosse stato rivenduto); oppure da *revenio* (= fosse ritornato). Si spinge, dunque, ad ipotizzare una ricostruzione della parte centrale in questo modo: ... *hoc agi intellegendum est, ut emptor interior eos sibi suoque iure perciperet adquisisset. Sed Aristo existimabat ...*

²⁵ V. SCARANO USSANI, *Valori e storia*, cit., 25 e 75, rimarca in proposito «l'enfatico richiamo alla *fides*», nel quadro dello spirito conservatorista e restauratore dei valori del passato, un atteggiamento diffuso nell'epoca dell'*Optimus Princeps* Traiano, molto spiccato in Nerazio ma anche leggibile nel pensiero di Aristone. L'autore considera la frase finale *quia nihil penes eum residere oporteret ex re, in qua fidem fefellisset* in perfetta sintonia con il significato particolare che Nerazio assegnava alla valutazione dell'agire umano entro una concezione ben definita di «rapporti fra gli individui e l'ordinamento, fondata su irrinunciabili esigenze e considerazioni di chiaro carattere etico, dentro una prospettiva che non esiteremmo a definire moralistica» (28).

approvare²⁶ tale argomentazione incentrata sul richiamo alla *fides* (*si fundus revenisset, Aristo existimabat venditori de his iudicium in emptorem dandum esse, quia nihil penes eum residere oporteret ex re, in qua fidem fefellisset*), che parrebbe proprio aristoniana²⁷. La questione legata alla concessione dell'azione restitutoria potrebbe essere stata oggetto di una disputa giurisprudenziale circa lo strumento da accordare al venditore per ottenere la restituzione dei frutti dal compratore, forse interna alle contrapposizioni scolastiche²⁸, oppure di una questione nata in ambi-

²⁶ Lo spirito neraziano ravvisabile nel richiamo del parere aristoniano, sarebbe quello di una piena condivisione dei valori tradizionali cari ai gruppi dirigenti romano-italici, secondo V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo'*, cit., 320.

²⁷ R. GREINER, *Opera Neratii*, cit., 53, sospetta della ragione moraleggiante di Aristone incentrata sul *fidem fallere* ipotizzando un'aggiunta da parte di un glossatore pregiustiniano. Diversamente, per A.M. HONORÉ, *A study of Neratius*, cit., 232 s., il fatto che tale espressione sembrerebbe ricorrere solo in Aristone fra i giuristi classici, non implica affatto che il passo non sia genuino. Nel ragionamento aristoniano egli non ravvisa alcuna pecca. Il compratore acquista la proprietà dei frutti ma, se la vendita viene cancellata, Aristone ritiene che il venditore abbia a disposizione un'azione *in factum* contro il compratore per il loro valore. Infatti, se il compratore non ha pagato, oppure ha pagato solo una parte del prezzo, non gli dovrebbe essere consentito di avvantaggiarsi del profitto, dal momento che ha infranto la fiducia. L'epoca di Nerazio viene considerata un'epoca di moralità in cui i giuristi si appellano liberamente alla natura e all'equità; dunque, perché non anche alla fiducia? S. CASTAGNETTI, *Le membranae*, cit., 226, non esclude che il riferimento alla *fides* sia di Nerazio, il quale non mostra di allontanarsi dal moralismo di Aristone nel tacere di una sorta di indegnità il compratore; ma pensa anche che l'opinione citata potesse essere «un punto di riferimento ideale, enfatizzato col riferimento alla *fides*, rispetto a cui però si ammettono eccezioni, in una prospettiva meno 'massimalista'».

²⁸ M. TALAMANCA, *La risoluzione della compravendita e le conseguenti azioni di restituzione nel diritto romano*, in L. VACCA (a cura

to processuale, sollecitata dalla necessità di respingere le pretese del compratore²⁹.

Ulteriori tracce di un confronto di Nerazio con l'amico Aristone in merito ad una ipotesi molto particolare di concessione della *missio in possessionem servandorum legatorum causa*, sulla quale emerge una piena approvazione, possono ricavarsi dall'espressione *idem Aristoni placet*, come si legge nella chiusa del frammento seguente:

D. 36.3.13, Nerat. 7 membr., L. Aristo 56; Ner. 53: *Ei quoque, cui legatorum actio datur in eum, qui praetermissa institutione ab intestato possidet hereditatem, legatorum satisdatur*

di), *Caducazione degli effetti del contratto e pretese di restituzione. Seminario ARISTEC per B. Kupisch. Roma 20-22 giugno 2002*, Torino, 2006, 54 ss., vi riconosce i segni di un contrasto di scuola, e si sofferma in particolare sull'ottica proculiana che Nerazio esprimeva citando Aristone (giurista indipendente ma, ad avviso dello studioso, «più vicino alle impostazioni dei *diversae scholae auctores* che ai *nostri praeceptores* di Gaio»). Circa il punto rilevante della individuazione del mezzo giudiziario con cui si sanciva l'obbligo del compratore di restituire i frutti, non c'è una presa di posizione di Nerazio e Aristone rispetto alla diversa opinione della scuola sabiniana, ma deve desumersi dall'espressione *dare iudicium* (*de his iudicium in emptorem dandum*) che l'azione a cui essi pensavano non doveva essere l'*actio venditi*. Lo studioso ipotizza un'azione decretale con *formula in factum concepta* oppure un adattamento dell'*actio venditi*. Egli, inoltre, osserva che nell'impostazione proculiana, per quelle situazioni che non rientravano nelle fattispecie contrattuali tipiche era tenuto in conto l'*agere praescriptis verbis* modellato sull'azione editale di buona fede.

²⁹ In questo senso, diversamente da Talamanca, P. ZILLOTTO, *La res inempta: nuove riflessioni sulle azioni restitutorie*, in *TSDP* 12 (2019) 18, la quale ritiene che la questione nascesse dalla prassi giudiziale, cioè da una reazione a capziose argomentazioni difensive, più che da una controversia giurisprudenziale. Vi si rimanda per la puntuale disamina e per l'ampia documentazione bibliografica.

et, nisi satisfabitur, in possessionem legatorum servandorum causa mittitur: nam haec quoque praetor perinde salva esse vult atque ea quae iure civili debentur. idem Aristoni placet.

Anche al legatario va concessa l'azione nascente dal legato contro l'erede *ab intestato* che, pretermessa l'istituzione di erede, si trovi nel possesso dei beni ereditari. Se questi non sarà garantito, il pretore concederà in soccorso una *missio in possessionem* che di fatto serve a dare esecuzione alla volontà testamentaria circa i legati e a tutelare il legatario in base ad un testamento valido, come se effettivamente lo fosse per il *ius civile*³⁰.

Altrove il parere di Aristone è riferito da giuristi posteriori, magari attingendo proprio all'opera neraziana, come per esempio si legge in un testo di Ulpiano³¹ circa la possibilità data al derubato di esercitare la *condictio incerti*, e non invece l'*actio furti*³²:

³⁰ Esamina il passo Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, *Hereditas e interpretazione testamentaria in Nerazio*, Napoli, 2019, 114 ss. L'autore osserva che Aristone fu il primo giurista ad includere l'ipotesi della non accettazione della istituzione di erede per ottenere l'eredità *ab intestato*, come ipotesi di impiego della *missio in possessionem legatorum servandorum causa*, nata per altri scopi. Si v. inoltre S. CASTAGNETTI, *Le membranae*, cit., 300 ss. Su un piano più generale, un'attenta riflessione sulla utilizzabilità dei rimedi pretori all'interno della *cognitio extra ordinem*, in specie della *missio in possessionem*, è in F. ARCARIA, 'Missio in possessionem' e 'cognitio fedecommissaria', in *BIDR* 28 (1986) 245 ss.

³¹ T. DALLA MASSARA, *Alle origini della causa del contratto*, cit., 261, sottolineando che ancora una volta, attraverso la doppia tradizione – Ulpiano riferisce il pensiero di Aristone, stavolta per il tramite di Nerazio – «non giunge a noi l'intero ragionamento aristoniano, bensì soltanto il suo esito».

³² Secondo R. FERCIA, *Il fieri della fattispecie contrattuale sine nomine e l'evizione dell'ob rem datum*, in *Diritto@storia* 12 (2014) 34, è plausibile che il *dominus rei subreptae*, oltre che dell'*actio furti*,

D. 13.1.12.2, Ulp. 38 *ad ed.*, L. Aristo 17; Ulp. 1058: *Neratius libris membranarum Aristonem existimasse refert eum, cui pignori res data sit, incerti condictione acturum, si ea subrepta sit.*

Il frammento, non esente da sospetti di interpolazioni³³, si occupa del tipo di tutela che va riservata al possessore – in questo caso il soggetto che ha ricevuto a titolo di pegno una *res* –, qualora l'oggetto posseduto gli sia stato indebitamente sottratto. Il ricorso alla *condictio incerti* è possibile perché vi è l'*incertum*, il quale evidentemente non si collega al valore specifico della cosa che, se così considerata, sarebbe determinato, ma alla funzione di garanzia che caratterizza il pegno a favore del creditore, il cui valore non è determinato³⁴. Aristone, cioè, in

potesse avvalersi della *condictio furtiva*, in quanto rimedio *in personam* offerto contro il ladro per non costringere il derubato ad agire in petitorio ove intendesse cumulare al rimedio penale quello reipersecutorio. Inoltre, osserva che diversamente dal *dominus*, per il quale il parametro di stima della *condemnatio* è dato dal valore del bene, per il creditore pignoratizio derubato del pegno stesso, quel valore patrimoniale è determinato dall'interesse a disporre della garanzia, cioè a non essere spogliato di essa. Da ciò deriva l'utilità di agire sul modello della *condictio furtiva*, con adattamento dell'*intentio* ad un *incertum petere* al fine di perseguire l'arricchimento ingiustificato.

³³ Per i non pochi dubbi sull'autenticità del frammento avanzati in passato, si v. E. LEVY-E. RABEL, *Index Interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur*, I, Weimar, 1929, col. 191 s.

³⁴ Una chiave di lettura particolare è quella di A. D'ORS, *Los precedentes clásicos de la llamada "condictio possessionis"*, in *AHDE* 31 (1961) 646 ss. Si v. anche C.A. CANNATA, *L'actio in factum civilis*, in *Iura* 57 (2008-9) 9 ss. (= L. VACCA, a cura di, *Scritti scelti di diritto romano*, III, Torino, 2014, 41 ss.), per il quale «la *condictio incerti* ha pur sempre il carattere di una *condictio* come azione di restituzione fondata su una obbligazione di restituire che nulla ha a che fare con un rapporto sinallagmatico. Il suo modello qui infatti è la *condictio ex causa furtiva*, e l'azione diviene *incerti* perché l'entità da

materia di furto con riguardo al creditore pignoratizio, legittimato a ricavare dalla cosa rubata la soddisfazione del proprio credito, suggeriva il ricorso a una *condictio incerti* come estensione della *condictio furtiva*, ma con *intentio incerta* nel *quidquid paret dare facere oportere* e relativa *condemnatio incerta*³⁵, forse fornita di *taxatio* in relazione all'ammontare del credito garantito, analoga alla formula prevista per il *do ut des* e *do ut di facias* del famoso D. 2.14.7.2 (sul quale mi soffermerò più avanti). Sembrerebbe, infatti, potersi far risalire proprio ad Aristone il riconoscimento di un'*actio civilis* avente una formula con *intentio incerta* al *quidquid paret dare facere oportere* e *condemnatio cum taxatione* esperibile sul presupposto di una convenzione sinallagmatica in cui sia stata eseguita la prestazione solo da una parte³⁶ – poi in-

restituire, anche se è sempre una cosa materiale determinata, e questa volta determinata anche nella specie, non viene in considerazione col proprio valore intrinseco bensì per quello che corrisponde all'interesse dell'attore connesso con la funzione in cui egli l'ha impiegata: il valore del pegno deve infatti misurarsi valutando la garanzia che esso fornisce al pignoratario: e questo valore è un *incertum*».

³⁵ Per T. DALLA MASSARA, *Alle origini della causa del contratto*, cit., 260 s., viene riconosciuta al creditore pignoratizio, per opera di Aristone, una *condictio incerti* diretta ad ottenere quanto avrebbe potuto ricavare dalla *res* a tutela del proprio credito; dunque si trattava di una *condictio* impiegata al di fuori della tutela contrattuale, non volta alla pura e semplice ripetizione della *res data*. Si mostra persuaso che la struttura formulare dell'azione fosse quella con *intentio incerta* al *quidquid dare facere oportere* del celebre *responsum* di D. 2.14.7.2; in questo modo «le potenzialità della *condictio* si sarebbero spinte fino al limite estremo, prima del passaggio a quella che si usa chiamare *actio civilis incerta*».

³⁶ «Non è però impossibile che Proculo, prima di Aristone, potesse essersi spinto a ritenere spettante la *condictio* di *certa pecunia* (o eventualmente anche di *certa res*) sul presupposto di una convenzione sinallagmatica rafforzata dall'esecuzione di una delle due

trodotta con ogni probabilità da Salvio Giuliano nell'Editto Perpetuo in appendice alle *formulae* delle *actiones* o *condictiones certae pecuniae* e *certae rei*³⁷ – soltanto per le ipotesi di ripetizione di *incertum* a sanzione di un indebito arricchimento extracontrattuale. Prima era contemplata soltanto una tutela pretoria delle convenzioni *sine nomine* tramite una formula con *praescriptio loco demonstrationis*, *intentio ex fide bona*, e *condemnatio*³⁸.

Ulpiano richiama i pareri concordi di Aristone e Nerazio in:

Vat. 83 = D. 7.2.3.2, Ulp. 17 *ad Sab.*, L. Aristo 10; Ulp. 2566: *Non solum autem si duobus do lego usus fructus legetur, erit ius adcrendi, verum [et] si alteri usus fructus, alteri proprietas: nam amittente usu fructum altero, cui erat legatus, magis iure adcrendi ad alterum pertinet quam redit ad proprietatem. Nec novum; nam et si duobus usus fructus legetur et apud alterum sit consolidatus, ius adcrendi non perit nec ei, apud quem consolidatus est, neque ab eo, et ipse, quibus modis amitteret ante consolidationem, iisdem et nunc ipso quidem iure non amittet, sed praetor secutus exemplum iuris civilis utilem actionem dabit fructuario; et ita Neratio et Aristoni videtur et Pomponius probat. Quamquam Iulianus libro*

prestazioni pattuite (in ipotesi di *do*, oltreché di *facio ut des*). Così A. BURDESE, *Il riconoscimento civile dei c.d. contratti innominati*, in *Iura* 36 (1985) 26.

³⁷ Per O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*, Leipzig, 1956, 158, era stata «eine Schöpfung der Jurisprudenz», e «Zuerst bei Aristo in (13.1) 12 §2 wesen hier keine Interpolation vorliegt» (nt. 3).

³⁸ Seguo l'analisi di A. BURDESE, *Il riconoscimento civile dei c.d. contratti innominati*, in *Iura* 36 (1985) 14 ss. Lo studioso si confronta con ampia dottrina precedente, alle cui indicazioni rimando. Nell'ambito di uno studio dedicato alla *condictio* nel pensiero di Aristone, si è soffermato sul passo anche G. BUIGUES OLIVER, *Algunas consideraciones sobre la condictio en Aristón*, in *Revista General de Derecho Romano* 25 (2015), cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici.

*XXXV digestorum scribat ipsi quidem ius adcrendi [competere, non vero fructuario ab eo]*³⁹.

Il testo esordisce con l'affermazione per cui il diritto di accrescimento ha luogo non soltanto fra due collegatari di usufrutto, ma anche quando ad uno sia stato legato l'usufrutto e all'altro la proprietà del fondo. Pertanto, al legatario del fondo dovrebbe competere l'usufrutto per una metà dello stesso, in concorso con l'altro legatario. Laddove cessi il *concursum*, uno dei due perderà il diritto di usufrutto che si accrescerà in favore dell'altro. Ma il testo prosegue specificando che, qualora il collegatario perda l'usufrutto, il legatario del fondo diventerà unico e solo usufruttuario della cosa in virtù del diritto di accrescimento, e non invece in ragione dell'avvenuta consolidazione (*nam amittente usu fructum altero, cui erat legatus, magis iure adcrendi ad alterum pertinet quam reddit ad proprietatem*). Stando così le cose, malgrado la consolidazione presso uno dei due, il diritto di accrescimento sopravvive (*ius adcrendi non perit nec ei, apud quem consolidatus est, neque ab eo ...*). L'anomalia dell'usufrutto che torna al proprietario per accrescimento crea forse qualche imbarazzo dogmatico, delineandosi un'ipotesi di usufrutto sulla cosa propria⁴⁰ contrastante col

³⁹ Sul rapporto fra Vat. 83 e D. 7.2.3.2, L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane. Parte generale*, Cortona, 1931, 351 nt. 2. Reputa il confronto fra i due passi un esempio insigne di un capovolgimento di prospettiva realizzato con dei tagli da parte dei compilatori. Essi soppressero la decisione secondo il *ius civile* e la menzione della *vindicatio usufructus utilis* concessa dal magistrato, e fecero passare per decisione del *ius civile* il risultato che si otteneva mediante l'esercizio del rimedio pretorio. Si v. anche G. WESENER, *Actiones ad exemplum*, in ZSS 75 (1958) 241 s.; e F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, 1960, 297 e 300.

⁴⁰ Eloquente D. 7.6.5pr., Ulp. 17 ad ed.: *Uti frui ius sibi esse solus*

presupposto dell'alienità dell'oggetto e del principio per cui *portio personae non portioni adcrecit*⁴¹. Ulpiano in un certo senso lo giustifica introducendo con l'espressione *nec novum* le osservazioni seguenti, dove sottolinea che di fatto manca la qualità di usufruttuario sia al legatario del fondo, in quanto proprietario, sia al collegatario dell'usufrutto, che ha cessato di esserlo in seguito alla consolidazione. Giuristi come Nerazio e Aristone, con l'approvazione di Pomponio (*Pomponius probat*), so-

potest intendere, qui habet usum fructum, dominus autem fundi non potest, quia qui habet proprietatem, utendi fruendi ius separatum non habet: nec enim potest ei suus fundus servire: de suo enim, non de alieno iure quemque agere oportet [...]. L'anomalia dell'idea del proprietario-usufruttuario induce C. SANFILIPPO, *Note esegetiche in tema di usufrutto*, in *BIDR* 49 (1947) 62, a parlare di «amletico personaggio» rimarcandone l'inconcepibilità, a causa della stridente contraddizione fra l'essere titolare della signoria potenzialmente piena e illimitata sul bene, che può essere alienato, distrutto, su cui si possono costituire diritti reali, e per la cui tutela sono previste azioni specifiche, e il doversi astenere da ogni atto di disposizione, usare la cosa *boni viri arbitratu*, godere dei frutti fatti propri con la *perceptio*, prestare la *cautio fructuaria*, ecc. Si v. anche S. SOLAZZI, *L'usufrutto della cosa propria*, in *SDHI* 18 (1952) 234 ss. Altresì, M. BREONE, *Servus communis. Contributo alla storia della proprietà romana in età classica*, Napoli, 1958, 46 s. nt. 85, rileva che il *ius adcrecendi* presenta nell'usufrutto una regolamentazione del tutto autonoma poiché si produce non soltanto nel momento del suo acquisto, ricorrendone i presupposti, ma anche durante la sua concreta attuazione. La ragione sta nella natura particolare di quel diritto che ha nell'esercizio la condizione stessa della sua esistenza e configurabilità giuridica.

⁴¹ Il principio è desumibile da D. 7.2.10, Ulp. 17 *ad ed.*: [...] *usus fructus enim personae adcrecit etsi fuerit amissus*; D. 7.1.33.1, Pap. 17 *quaest.*: [...] *quoniam portio fundi velut alluvio portioni, personae fructus adcreceret*; D. 44.2.14.1, Paul. 70 *ad ed.*: [...] *quia ususfructus non portioni, sed homini adcrecit*. Si v. in proposito G. GROSSO, *Usufrutto e figure affini nel diritto romano*, Milano, 1958, 350 s. e 353 s.

stengono questa linea. Stando a Vat. 83, essi ritengono che il pretore possa concedere all'usufruttuario un'azione utile per far valere il suo diritto di accrescimento contro il proprietario. Si pensa ad un'azione fittizia «*ac si ususfructus apud eum consolidatus non esset*, onde la necessità della finzione conferma l'inammissibilità dell'accrescimento *iure civili*»⁴². Il movente che ha spinto alla concessione dell'*actio utilis* può essere consistito nell'equa considerazione che il collegatario rimasto usufruttuario non dovesse essere privato dell'intero usufrutto potenzialmente conferitogli dal testatore per un fatto come la consolidazione, estraneo e a lui non imputabile (*ius non decrescendi*). Emerge dalle pieghe di tale questione l'idea che l'usufrutto non possa essere esercitato soltanto su una parte del fondo, ma sull'intero. Se per uno dei due esso si consolida con la proprietà, ciò non toglie che l'altro possa esercitarlo sull'intero fondo, espendo per questo un'azione civile utile che faccia valere il diritto di accrescimento.

La *ratio* per cui la perdita subita da uno dei due collegatari della propria quota di usufrutto comporta l'accrescimento in favore dell'altro, e non invece la consolidazione, è identificabile nella rilevanza data alla volontà del testatore di lasciare invariata la posizione dei legatari a come era prima dell'usufrutto, senza avvantaggiare l'uno rispetto all'altro. Se, per altro verso, il legato di usufrutto sia destinato a due beneficiari, e presso uno di questi si sia consolidato, l'altro, cioè l'usufruttuario, può esercitare una *vindicatio utilis* verso il proprietario, rimedio pretorio concesso ai fini di un riequilibrio delle posizioni, attuan-

⁴² In particolare, si v. C. SANFILIPPO, *Note esegetiche in tema di usufrutto*, cit., 66, nel contesto della complessiva disamina dei passi. Più di recente si è occupato del frammento anche Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, *Hereditas e interpretazione testamentaria in Nerazio*, cit., 272 ss.

do un principio di equità, condiviso da diversi giuristi, ma non da Giuliano ⁴³.

Ulpiano ripercorre in questo frammento l'autorevole catena delle opinioni circa una questione che evidentemente aveva suscitato non pochi dubbi, anche perché toccava il problema dell'indipendenza concettuale dell'usufrutto dalla proprietà da intendersi come un *proprium quiddam*, cioè un *aliud* (un istituto giuridico autonomo), oppure come una *pars dominii*, cioè un *minus* rispetto alla proprietà (dipendenza strutturale) ⁴⁴.

La sequenza dei nomi risulta interessante: prima Nerazio e Aristone, forse sollecitati da una richiesta di consulenza; poi, Pomponio che, mostrando piena approvazione, si pone in una linea di continuità con essi; infine il differente punto di vista di Giuliano. È plausibile che Ulpiano avesse estrapolato il caso dall'opera di Pomponio, di cui non si può dire se a sua volta avesse attinto dall'opera di Aristone o di Nerazio, dal momento che i loro nomi vengono riferiti insieme come 'coautori' del parere. Pertanto, tutta la parte da *non solum autem* sino a *dabit fructuario*, potrebbe contenere il ragionamento di entrambi i giuristi, sposato da Pomponio. La parte conclusiva,

⁴³ Secondo P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, Milano, 1963, 315 nt. 239, «non sembra possibile pensare che Giuliano ammettesse l'accrescimento a favore del proprietario, e non contro di lui; egli doveva ammettere il risultato puro e semplice della *consolidatio*», dal momento che respingeva tutta la teoria della separazione dell'usufrutto dalla proprietà.

⁴⁴ Pomponio sembrerebbe propendere verso quest'ultima concezione più fedele alla tradizione antica (D. 44.2.21.3, 31 *ad Sab.*), in contrasto con Celso e Giuliano. Su questi profili si diffonde M. BRETONE, *La nozione romana di usufrutto*, I, Napoli, 1962, 159 ss. Riprende e discute le diverse opinioni giurisprudenziali circa la indivisibilità dell'usufrutto, R. LAROSA, *In iure cessio partis usus fructus*, in *Studi per G. Nicosia*, IV, Milano, 2007, 335 ss.

che riproduce l'opinione giuliana, d'altro canto lascia aperta anche l'ipotesi che Ulpiano abbia attinto l'intera catena di opinioni proprio dai *Digesta* di Giuliano.

In un altro frammento ulpiano in materia successoria i nomi di Nerazio ed Aristone sono accostati a quello dell'autorevole predecessore augusteo, Labeone:

D. 28.5.9.14, Ulp. 5 *ad Sab.*, L. Aristo 36; Ulp. 2464: *Si quis ita scripserit: 'Stichus liber esto et, posteaquam liber erit, heres esto' Labeo, Neratius et Aristo opinantur detracto verbo medio 'postea' simul ei et libertatem et hereditatem competere: quae sententia mihi quoque vera videtur.*

Vi si tratta di una formulazione di istituzione di erede a favore di un servo tale da specificare che soltanto dopo la sua manomissione sarebbe stato nella condizione di subentrare come erede: *'Stichus liber esto et, posteaquam liber erit, heres esto'*. Prima Labeone, poi Nerazio e Aristone, che Ulpiano pone sulla medesima linea interpretativa improntata al *favor testamenti*⁴⁵, intervengono a sottolineare che la disposizione testamentaria con cui il testatore indica il servo Stico come destinatario della libertà e dell'eredità impiegando la formula su riferita, nonostante il *postea*, deve intendersi conferita senza l'avverbio, attribuendo contestualmente l'una e l'altra; cioè, non è necessario formulare le due disposizioni in sequenza cronologica perché l'istituzione di erede del servo sia valida. La volontà testamentaria è chiara. La frase conclusiva, *quae sententia mihi quoque vera videtur*, reca l'approvazione ulpiana di tale inter-

⁴⁵ Per T. HONORÉ, *Ulpian*, Oxford, 1982, 232, la sequenza ulpiana di D. 28.5.9.14, *Labeo, Neratius et Aristo opinantur*, è un esempio dal quale si desume con una certa probabilità che Ulpiano attingeva le citazioni da Pomponio, ricalcandone l'ordine non rigorosamente cronologico. Pomponio, secondo lo studioso, aveva usato due fonti, Labeone e Nerazio, e aveva derivato la citazione di Aristone da Nerazio.

pretazione in sintonia con gli autorevoli giuristi richiamati. Non si può escludere che Ulpiano derivasse la *sententia* dall'ultimo nominato, cioè da Aristone che, a sua volta, forse l'aveva condivisa con Nerazio, e si riallacciava ad un precedente parere labeoniano. Prima ancora un orientamento interpretativo in tal senso si era già manifestato; lo si può desumere da un passo tratto dai *Digesta* di Alfeno Varo (riportato in D. 33.8.14)⁴⁶, collegamento che, peraltro, conferma ulteriormente la solida conoscenza aristoniana delle pronunzie interpretative del passato.

L'impiego del termine *sententia* è molto frequente nelle citazioni di Ulpiano; normalmente fa riferimento a soluzioni casistiche riportate a cui si riconnette un giudizio di valore, quasi sempre in termini di verità oppure di fortuna riscossa da quella dottrina, delle approvazioni ricevute, delle conferme riconosciute dalla normazione imperiale⁴⁷.

⁴⁶ Osserva P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, cit., 111 nt. 4: «La regola forse era anteriore allo stesso Labeone: Alfeno Varo ne conosceva una eguale in materia di legati e la giustificava con un principio d'ordine generale, D. 33.8.14, Alf. 5 *dig.*». Nel passo di Alfeno si parla di un legato di peculio dato al servo prima di conferirgli la manomissione. L'interpretazione è in senso favorevole alla validità di entrambe le disposizioni senza specifica attenzione all'ordine in cui erano state scritte nel testamento, in ossequio alla volontà testamentaria. È utile ora riferirlo: D. 33.8.14, Alf. 5 *dig.*: *Quidam in testamento ita scripserat: 'Pamphilus servus meus peculium suum cum moriar sibi habeto liberque esto'. consulebatur, rectene Pamphilo peculium legatum videretur, quod prius quam liber esset peculium sibi habere iussus esset. respondit in coniunctionibus ordinem nulum esse neque quicquam interesse, utrum eorum primum diceretur aut scriberetur: quare recte peculium legatum videri, ac si prius liber esse, deinde peculium sibi habere iussus est.*

⁴⁷ Come, per esempio, in D. 35.1.7pr., Ulp. 18 *ad Sab.*: [...] *ita Aristoni et Neratio et Iuliano visum est: quae sententia et constitutione divi Pii comprobata est. Di sententiae riferibili ad Aristone si legge in sei passi ulpiane. A volte il giurista è accostato ad altri coau-*

Esemplare in tal senso la frase di questo frammento: *sententia mihi quoque vera videtur*, da cui si trae l'adesione di Ulpiano in termini di 'verità'. Essa costituisce «un valore intrinseco, e 'necessario', assoluto, il cui riconoscimento segna la miglior collocazione di una soluzione giurisprudenziale nel mondo del *ius controversum*»⁴⁸ e indica spesso «un'innovazione giurisprudenziale a carattere spiccatamente precettivo, dalla formulazione serrata e icastica, che ha verosimilmente posto fine a una specifica discussione, ma neppure è isolabile al caso per cui fu introdotta»⁴⁹.

tori del parere richiamato come *sententia*, o «al centro di articolati assensi giurisprudenziali (se non anche di una conferma della cancelleria imperiale), o comunque di una valutazione positiva dello stesso Ulpiano». Così, E. STOLFI, *Per uno studio del lessico e delle tecniche di citazione dei giuristi severiani. Le sententiae prudentium nella scrittura di Papiniano Paolo e Ulpiano*, in *RDR I* (2001) 33. In particolare, sull'espressione *sententia comprobata* con riguardo all'accoglimento da parte del principe di un punto di vista giurisprudenziale, si sofferma A. LOVATO, *Giuristi e principi nel II secolo*, in L. FRANCHINI (a cura di), *Armata sapientia. Scritti in onore di F.P. Casavola in occasione dei suoi novant'anni*, Napoli, 2020, 552.

⁴⁸ Aggiunge E. STOLFI, *Per uno studio del lessico*, cit., 9 s. «Le *sententiae* divengono il prototipo delle pronunzie suscettibili di valutazione di verità: nella loro portata fortemente regolativa, ma quasi mai 'astratta', esse svelano un principio giuridico già 'scritto' nei fatti, forse già parzialmente emerso in precedenti formulazioni di magistrati o *prudentes*, e qui tuttavia delineato in termini inediti».

⁴⁹ Ancora una volta le parole sono di E. STOLFI, *I segni di una tecnica. Alcune considerazioni intorno a rigore terminologico e lessico delle citazioni nella scrittura dei giuristi romani*, in *AUPA* 59 (2016) 133 e ntt. 81 s., il quale si esprime anche nei termini di «riconoscimento della verità di una certa impostazione giurisprudenziale e del risultato *lato sensu* normativo cui aveva condotto» e, quanto al rilievo circa l'essere *vera*, individua una puntuale e concreta strategia comunicativa efficace per superare divergenze di vedute, nel senso di una piena rispondenza alla realtà. Su *veritas* e *ratio*, e sull'impiego di *verius* e dintorni, preziose le considerazioni di M. BRE-

Sempre nelle parole di Ulpiano, i nomi di Aristone e di Nerazio compaiono questa volta accanto a quello di Giuliano, in tema di utilità della *cautio Muciana*, in

D. 35.1.7pr., Ulp. 18 *ad Sab.*, L. Aristo 50; Ulp. 2595⁵⁰:
Mucianae cautionis utilitas consistit in condicionibus, quae in non faciendo sunt conceptae, ut puta 'si in Capitolium non ascenderit' 'si Stichum non manumiserit' et in similibus: et ita Aristoni et Neratio et Iuliano visum est: quae sententia et constitutione divi Pii comprobata est. nec solum in legatis placuit, verum in hereditatibus quoque idem remedium admissum est.

La promessa tramite *stipulatio*, nella forma della *cautio Muciana*, che il legatario avrebbe restituito quanto ricevuto se si fosse verificato l'evento dedotto in condizione, mostra appieno la sua utilità in caso di condizioni potestative negative, per le quali la certezza che l'evento in esse dedotto si verificasse, in assenza di un termine, si poteva ottenere solo alla morte del legatario stesso. Tale opinione circa la particolare efficacia della *cautio* in queste circostanze fu rimarcata da giuristi insigni come Aristone, Nerazio e poi anche Giuliano, tanto che Antonino Pio la confermò in un atto normativo. Ne seguì un'estensione dell'applicazione anche alle eredità. La *ratio* in cui si concretava la utilità po-

TONE, *Ius controversum nella giurisprudenza classica*, in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie. Serie IX*, vol. XXII. fasc. 3, Roma, 2008, 799 ss. e 834 ss. Il tema ha offerto, e continua ad offrire, molteplici spunti di interesse. Fra i numerosi contributi, si segnala qui la corposa e approfondita monografia di T. GIARO, *Römische Rechtswahrheiten. Ein Gedankenexperiment*, Frankfurt am Maine, 2007; e una raccolta di studi in cui si scandagliano alcune rilevanti sfaccettature: C. CASCIONE, C. MASI DORIA (a cura di), *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche*, Napoli, 2013.

⁵⁰ O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, Leipzig, 1889 (rist. Graz, 1960), col. 1076 nt. 1: «Inscriptio videtur falsa esse: VIII (pro XVIII) scr.? cf. p. 1037 n. 2».

trebbe ravvisarsi nella precisa volontà del testatore che l'onorato non compisse il fatto dedotto in condizione⁵¹. Tuttavia, la classicità di tale estensione è stata radicalmente contestata⁵², ma rispetto a tali critiche sono state fornite puntuali argomentazioni contrarie⁵³. Nell'ottica della genuinità del passo, l'ordine dei giuristi richiamati, fedele alla cronologia, probabilmente rispecchiava l'ordine effettivo in cui si avvicendarono la formulazione del parere e le autorevoli adesioni ad esso; cioè, ad Aristone andrebbero ri-

⁵¹ Così B. BIONDI, *Intorno alla cautio Muciana applicata all'eredità*, in *BIDR* 8-9 (1947) 246, che ne sottolinea la diversità rispetto all'ambiguità tipica delle condizioni perplesse e alla contraddittorietà delle condizioni impossibili.

⁵² Mi riferisco in particolare a V. SCIALOJA, *Sulla cautio muciana applicata all'eredità*, in *Studi giuridici*, II, Roma, 1934, 133 s.; posizione ripresa da S. SOLAZZI, *Sulla cautio muciana applicata all'eredità*, in *SDHI* 10 (1944) 364 ss. (= *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli, 1963, 513 s.). Entrambi ne ravvisavano la mano compilatoria argomentando circa la superfluità di tale rimedio per il diritto classico principalmente per i seguenti motivi: 1) per l'istituto sotto condizione testamentaria negativa era già previsto il rimedio della *bonorum possessio secundum tabulas*; 2) si sarebbero verificate notevoli difficoltà prestando la *cautio*, in relazione al diritto di accrescimento, all'applicazione della legislazione caducaria e alla nomina di un sostituto nell'ipotesi di mancanza dell'erede istituito sotto condizione; 3) non sarebbe stato possibile risolvere il problema qualora si fosse prestata la *cautio* ai successori *ab intestato* e poi questi fossero premorti all'erede istituito sotto condizione. Essi, inoltre, richiamavano Nov. 22.44.9 come attestazione della posteriore estensione della *cautio*.

⁵³ Osservava B. BIONDI, *Intorno alla cautio Muciana*, cit., 254, che «lo sviluppo della *cautio* non dovette essere così facile e sicuro se Ulpiano (fr. 7pr. D. 35.1; 18 *ad Sab.*) sente ancora il bisogno di ricordare l'autorità di ben tre giuristi e un imperatore. Procedendo da qualche caso singolo in tema di legati, la giurisprudenza arriva a formulare una *regula iuris* la quale, come spesso, gradatamente si estende da una ad altra disposizione, a misura che se ne presenta la opportunità [...]».

condotte le parole espresse e ai seguenti due, Nerazio e Giuliano, la totale condivisione. Forse Ulpiano aveva appreso la catena degli interventi giurisprudenziali dai *Digesta* di Giuliano, e poi aveva inteso rimarcare il tenore della *sententia* richiamandoli nella sequenza corretta⁵⁴.

Aristone e Nerazio intervennero anche su delicate problematiche societarie, come riferisce Pomponio nel seguente passo:

D. 17.2.62, Pomp. 13 *ad Sab.*, L. Aristo 20; Pomp. 586: *Si Titius cum quo mihi societas erat decesserit egoque cum putarem Titii hereditatem ad Seium pertinere, communiter cum eo res vendiderim et partem pecuniae ex venditione redactae ego, partem Seius abstulerit, te, qui re vera Titio heres es, partem ad me redactae pecuniae societatis iudicio non consecuturum Neratio et Aristoni placebat, quia meae dumtaxat partis pretia percepissem, neque interesse utrum per se partes meas vendidissem an communiter cum eo, qui reliquas partes ad se pertinere diceret. alioquin eventurum, ut etiam, si duo socii rem vendiderint, unusquisque quod ad se pervenerit partem alteri societatis iudicio praestare debeat. sed nec te ex parte, quam hereditatis petitione forte a Seio consecuturus sis, quicquam mihi praestare debere, quia quod ad Seium pervenerit, tuarum partium pretium sit nec ad me habentem meum quicquam ex eo redire debeat.*

Il frammento, ritenuto quasi unanimemente autentico, si occupa della situazione conseguente al verificarsi della morte di Tizio, socio di una società composta da due sole persone. L'evento della morte, causa di scioglimento della società, costituisce l'occasione per porre un problema riguardante l'opportunità o meno di esercitare il *iudicium societatis* in presenza di circostanze particolari. Il socio superstite, nell'erronea convinzione che Seio sia l'erede del socio defunto, vende in comune con questo (*communiter cum eo*) le cose sociali ricavandone del denaro. Dopo la

⁵⁴ B. BIONDI, *Intorno alla cautio Muciana*, cit., 254.

vendita, ciascuno porta via la sua parte di guadagno. Interviene però l'erede vero, il quale intende esercitare un *iudicium societatis* contro il superstite per ottenere la parte di denaro da costui ricavata. Interpellati sull'efficacia del ricorso al *iudicium societatis*, Nerazio ed Aristone ritengono inutile allo scopo tale strumento (*non consecuturum*) e respingono una diversa opinione, sottintesa (*neque interesse utrum ...*), che invece vi dava rilevanza, avendo riguardo alle modalità della vendita delle cose sociali (*per se* o *communiter* con l'erede putativo). La frase introdotta da *alioquin eventurum* conferisce all'argomentazione una sfumatura di assurdo, volta ad avvalorare l'opinione dei due giuristi traianei: e cioè, addirittura dovrebbe ammettersi che, per ogni vendita di una sola cosa comune in una società composta di due socii, ognuno debba intraprendere nei confronti dell'altro la relativa azione, al fine di ottenere reciprocamente quanto sia pervenuto a ciascuno come parte di profitto. La conclusione cui si approda è che l'erede vero, il quale abbia esercitato l'azione ereditaria contro l'erede putativo ed abbia così ottenuto la quota di denaro ricavata dalla vendita delle cose sociali, non sarà tenuto a trasferire nulla al socio superstite, così come quest'ultimo non potrà pretendere dall'erede vero nulla di quanto pervenutogli in base alla sentenza della causa ereditaria.

Sembrerebbe che Pomponio abbia scelto di riferire in modo pedissequo e autorevole le opinioni di Nerazio ed Aristone come se quello trattato fosse ritenuto un caso-guida, utile tanto per la discussione specialistica quanto per le più elementari questioni didattiche, riconoscendo così alla soluzione da essi tramandata un carattere paradigmatico che però non escludeva affatto posizioni divergenti. L'impiego dell'espressione *placebat*, nel contesto ricostruito, potrebbe sottintendere che il loro punto di vista, pur avendo ricevuto un largo consenso, non era affatto scontato⁵⁵.

⁵⁵ La complicata tematica della tutela processuale di situazioni

Ancora una volta Aristone e Nerazio risultano allineati sulla medesima posizione, accanto ad Ofilio, in favore della efficacia di un legato *per damnationem* disposto a carico del sostituto pupillare di un soggetto morto quando questo era ancora impubere:

D. 30.45pr., Pomp. 6 *ad Sab.*, L. Aristo 43; Pomp. 498: *Si a substituto pupilli ancillas tibi legassem easque tu a pupillo emissas et antequam scires tibi legatas esse alienaveris, utile legatum esse Neratius et Aristo et Ofilius probant* ⁵⁶.

Istituito erede il pupillo e prevista anche la sostituzione pupillare, un testatore aveva disposto un legato di ancelle. Ma il legatario aveva acquistato le ancelle dal pupillo (poi morto) prima che l'eredità pervenisse al sostituto e le aveva alienate a un terzo, ignorando l'esistenza del legato. Ci si interroga dunque sulla *utilitas* di un tale legato. Aristone, Nerazio e Ofilio concordano nel ritenerlo valido ed efficace ⁵⁷.

giuridiche a metà strada fra *communio* e *societas* (riconducibili al *communiter gerere*), dovette essere un terreno di vivace riflessione, viste le interferenze reciproche e considerate le molteplici forme di cooperazione fra privati in una realtà commerciale in costante sviluppo. La lettura del passo e delle fonti collegate, nell'ambito della complessiva disamina del tema, risulta altresì complicata dalle interpretazioni della dottrina del secolo scorso, differenti tra loro negli approcci e negli esiti, sovrappostesi all'autentico discorso classico. Per un'analisi approfondita del passo e delle questioni coinvolte, tanto sul piano processuale quanto su quello della discussione giurisprudenziale, cui si interseca la riflessione in ambito dottrinario, si rimanda alla monografia, P. STARACE, *Sulla tutela processuale del communiter gerere. Intorno a D. 17.2.62*, Bari, 2016, anche per l'informazione bibliografica.

⁵⁶ Tra le diverse alterazioni supposte da G. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen rechts quellen*, IV, Tübingen, 1920, 333, anche il riferimento ad Ofilio ed Aristone.

⁵⁷ Sul passo si v. G. FINAZZI, *La sostituzione pupillare*, Napoli,

Vi è da notare anche che l'ordine di menzione dei giuristi appare invertito dal punto di vista cronologico, dal momento che Ofilio, il più anziano dei tre, si trova menzionato in ultima posizione. Tale citazione triplice potrebbe sottintendere una genealogia dei richiami per cui Nerazio citerebbe Aristone che a sua volta avrebbe citato Ofilio⁵⁸. Si tratta di una mera congettura, che non esclude affatto l'ipotesi di una citazione di prima mano da parte di Pomponio considerata la frequenza dei richiami ad Aristone disseminati nelle sue opere. Pertanto, l'ordine di citazione usato potrebbe non essere necessariamente quello storico-cronologico, quanto, piuttosto, quello dettato da ragioni legate alla logica dell'autore, che talvolta si pone in una dimensione non coincidente con la effettiva successione nel tempo delle dottrine.

Un richiamo contestuale di Pomponio al parere dei due, si trova anche su una questione relativa al *reddere rationem* di uno *statuliber*:

D. 40.7.5pr., Pomp. 8 *ad Sab.* L. Aristo 65; Pomp. 523: *Statuliber rationem reddere iussus reliquum quod apparet solvit, de eo, quod obscurius est, satisdare paratus est. Neratius et Aristo recte putant liberum fore, ne multi ad libertatem pervenire non possint incerta causa rationis et genere negotii huiusmodi.*

Disposta una manomissione testamentaria con la condizione di fornire il rendiconto, il servo adempie per la parte che risulta liquida e certa, mentre per la parte restante della somma, che era dubbia, si dichiara pronto a prestare garanzia. Nerazio e Aristone ritengono che in

1997, 66 ss. Ne discute la lettura Y. GONZALÈZ ROLDÀN, *Hereditas e interpretazione testamentaria in Nerazio*, cit., 76 s.

⁵⁸ Come suggerisce T. HONORÈ, *Ulpian*, cit., 232; si v. anche E. STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., 39 nt. 178.

questo caso si debba concedere la libertà al servo. La motivazione è quella di impedire che la manomissione di molti servi possa essere pregiudicata da uno stato approssimativo dei conti, nonostante amministrazioni condotte in modo trasparente, improntate alla buona fede. Pomponio, impiegando l'avverbio *recte*, non solo mostra di approvare tale opinione, ma ottiene l'effetto di rimarcare la rilevanza. Tale soluzione supera l'applicazione rigorosa dei principii in materia⁵⁹, alla luce dei quali l'acquisto della libertà si sarebbe dovuto rinviare a un momento nel quale fosse stato chiaro il rendiconto dei *reliqua* e fosse stato effettivamente versato il dovuto.

Quanto all'attribuzione, è plausibile che Pomponio riferisse il pensiero di Aristone per il tramite di Nerazio che lo aveva riportato e condiviso, se si dà credito, nella doppia citazione, all'anteposizione del nome di Nerazio al nome di Aristone, con un'inversione cronologica (prima il più giovane, poi il più anziano) che è singolare rispetto a quanto invece normalmente si riscontra nelle fonti⁶⁰. Ad ogni modo, poiché Pomponio mostrava di sposare la correttezza interpretativa della tesi dei due giuristi, sarei propensa a credere che ne riportasse fedelmente la motivazione, fondata su una valutazione di opportunità e su un condiviso orientamento di favore verso la liberazione dei servi⁶¹.

⁵⁹ Nel passo si realizza un connubio «fra l'antidogmatismo di Aristone, che piega a fini equitativi la rigida disciplina dello *statuliber*» e «il tradizionalismo di Nerazio, teso a bloccare una prassi, forse in espansione, che alterava l'essenza di antichi precetti». Così E. STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., 40 s., in particolare 41 nt. 191.

⁶⁰ Come fa rilevare T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., 229.

⁶¹ Una lettura in questo senso è offerta da S. NAPPI, *Ius finitum*, cit., 67 s., il quale ritiene che anziché giungere a una soluzione più favorevole al *dominus*, data l'incertezza della situazione, si preferis-

Anche Paolo, nel pronunciarsi su una *stipulatio* avente ad oggetto una *datio dotis*, richiama la coppia Aristone-Nerazio in

D. 23.3.20, Paul. 7 *ad Sab.*, L. Aristo 29; Paul. 1756: *Julianus scribit valere talem stipulationem: 'cum morieris, dotis nomine tot dari? quia et pacisci soleant, ne a viva exhibeatur. quod non esse simile accepi: aliud est enim differre exactio-nem, aliud ab initio in id tempus stipulari, quo matrimonium futurum non sit. idque et Aristoni et Neratio et Pomponio placet*⁶².

Il punto di partenza è una opinione di Giuliano che si pronuncia a favore della validità della stipulazione di dote con la pattuizione che essa sia data alla morte della donna, per la stessa ragione per cui si era soliti pattuire che la sua restituzione non sarebbe stata esigibile finché ella era in vita. Per Paolo, invece, le due situazioni sono tutt'altro che assimilabili: una cosa è concludere una stipulazione perfetta e irretrattabile fino a che è viva la moglie, potendo il marito avanzare pretese soltanto dopo la morte di costei; altro è concludere una promessa di dote che abbia principio e operi quando la donna sia defunta e il matrimonio dissolto, non sussistendo più lo scopo della dote (*ad sustinenda onera matrimonii*).

Questa presa di posizione di Paolo nei confronti di Giuliano è supportata dall'autorevole richiamo a una più solida linea interpretativa risalente ad Aristone e Nerazio, an-

se invece dare valore al comportamento del servo che si dichiara pronto a offrire la garanzia, evidentemente convinto di aver tenuto diligentemente i conti.

⁶² Sul passo si v. E. BUND, *Untersuchungen zur Methode Julians*, Graz, 1965, 22 s., con riferimenti bibliografici; A. WACKE, *Zur causa der Stipulation*, in T. 40 (1972) 250 s.; Id., *Zur Funktion und Gefährtragung bei der römischen Mitgift*, in T. 43 (1975) 242; M. BREONE, *Ius controversum nella giurisprudenza classica*, cit., 795 s.

cora una volta abbinati, approvata da Pomponio il quale, probabilmente ne riferiva il pensiero nella sua opera.

Tracce di uno scambio epistolare fra i due giuristi si reperiscono in:

D. 40.4.46, Pomp. 7 *ex var. lect.* L. Aristo 63; Pomp. 825: *Aristo Neratio Appiano rescripsit, testamento liber esse iussus, cum annorum triginta esset, antequam ad eam aetatem perveniret si in metallum damnatum sit ac postea revocetur, sine dubitatione cum libertate legatum ad eum pertinere neque metallorum poena ius eius mutari: nec aliud, si heres esset sub condicione institutus: futurum enim eum etiam necessarium.*

Se si accetta l'ipotesi che il corrispondente di Aristone nel resoconto di Pomponio estratto dai libri delle *Variae lectiones*⁶³, sia Nerazio Prisco (sebbene il dubbio per-

⁶³ Circa la natura dell'opera pomponiana, le *Variae lectiones*, secondo F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza*, cit., 399: «nel I e II secolo *lectiones* era il titolo conferito a libri contenenti i frutti della lettura, collezioni di estratti o *florilegia*. Pertanto, l'opera di Pomponio recava estratti dalla letteratura giuridica che egli può aver raccolto durante la preparazione dei suoi vasti commentarii *ad Edictum* e *ad Sabinum*; naturalmente egli aggiunse note di suo». Stando a quanto si ricava da D. 8.5.8.6, Ulp. 17 *ad ed.* (*Apud Pomponium dubitatur libro quadragensimo primo lectionum ...*), essa constava di almeno quarantuno libri (O. LENEL, *Palingenesia*, II, cit., col. 151 nt. 2), sebbene i compilatori ne possedessero soltanto i primi quindici. In età postclassica le *Variae lectiones* furono fuse con le *Epistulae* e «all'opera nuova, in venti libri, che i compilatori utilizzarono per il Digesto (con i primi quindici libri, nella loro stesura originaria) fu conferito il titolo complessivo di *epistulae et variae lectiones*, abbreviato talvolta in *Epistulae*»: così M. BRETONE, *Tecniche e ideologie*, cit., 218 s. Un importante studio su quest'opera pomponiana è quello di D. LIEBS, *Variae lectiones* (*Zwei Juristenschriften*), in *Studi in onore di E. Volterra*, V, Milano, 1971, 51 ss. In proposito si v. anche quanto riferisce D. NÖRR, *Pomponio o della intelligenza storica dei giuristi romani*, cit., 37 s.

manga considerato l'accostamento al misterioso nome Appiano)⁶⁴, si può rilevare la particolarità di uno scambio epistolare dai contenuti tecnici, in cui i due giuristi sono rispettivamente il postulante Nerazio e il rispondente Aristone; pertanto, per quest'ultimo ruolo e per evidenti motivi sintattici, tutto il tratto dopo *rescripsit* può attribuirsi a costui. Qualcuno ha tuttavia avanzato il sospetto che potesse trattarsi di una integrazione pomponiana desunta dal pensiero di Aristone⁶⁵. La sostanza del responso ad ogni modo non cambierebbe. Aristone, cioè, non ravvisava ostacoli all'efficacia del legato a favore del servo trentenne⁶⁶, manomesso nel testamento, pur se precedentemente condannato ai lavori forzati, pena revocata *postea*. Costui non avrebbe cioè visto menomata la sua aspettativa alla liberazione, nonostante la situazione pregressa. Le cose non sarebbero andate diversamente neppure ove il testatore lo avesse istituito erede sotto condizione, tanto da doversi considerare *heres necessarius*.

Un'ulteriore testimonianza del *commercium epistularum* fra Aristone e Nerazio si può ricavare anche dal seguente brano del quale si riporta soltanto la parte iniziale:

D. 20.3.3, Paul 3 *quaest.*, L. Aristo 26; Paul. 1307: *Aristo Neratio Prisco scripsit: etiamsi ita contractum sit, ut antedens dimitteretur, non aliter (alter Mo.) in ius pignoris succedet, nisi convenerit, ut sibi eadem res esset obligata: neque*

⁶⁴ In questo senso la annotazione di Bertrandus riportata nel Digesto. Inoltre, *PIR* V.3, Berolini, 1987, 342 nt. 52: «*Pro Appianus scribendum esse Priscum, Neratium enim Priscum*».

⁶⁵ Così E. STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., 42 s., con apparato di note, in particolare 43 nt. 203.

⁶⁶ Il raggiungimento dei trent'anni era il presupposto stabilito con senatoconsulto per essere istituito libero ed erede (Gai 2.276).

enim in ius primi succedere debet, qui ipse nihil convenit de pignore: quo casu emptoris causa melior efficietur. [...]

Aristone spiega a Nerazio che la *successio in locum* del nuovo creditore al precedente con riguardo al *ius pignoris* non avviene automaticamente quando il primo abbia provveduto a soddisfare il secondo, ma soltanto se via sia stata una convenzione rivolta a questo scopo. La qual cosa comporterebbe il subentrare del secondo creditore nell'intera posizione giuridica del surrogato⁶⁷.

Una condivisione di posizioni con Celso padre⁶⁸ con riguardo al tema della estensione della responsabilità del depositario e del mandatario sino al *periculum*⁶⁹, evidentemente non sconosciuto alla giurisprudenza del I e II sec.⁷⁰, è attestata da:

⁶⁷ Per considerazioni più approfondite sul passo, che coinvolge anche la questione della trasmissione del *ius distrahendi*, qui non riportata, si v. S. TONDO, *Convalida del pegno e concorso di pegni successivi*, Milano, 1959, 150 ss., il quale osserva che la pratica delle ipoteche successive è frutto di una evoluzione iniziata anteriormente all'epoca di Aristone. Inoltre, si v. P. FREZZA, *Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano*, II, Padova, 1963, 37 ss.; e M. TALAMANCA, *Rec. a P. Frezza, Le garanzie delle obbligazioni*, in *Iura* 15 (1964) 384 s. Un recente contributo alla comprensione del passo è in L.B. SEGARRA, *Un supuesto de successio in locum en D. 20.3.3 (Paul. 3 quaest.)*, in A. MURILLO VILLAR (a cura di), *Estudios de derecho romano en memoria de Benito M.^a Reimundo Yanes*, I, Burgos, 2000, cui si rinvia anche per i rilievi critici riferiti e per altra documentazione bibliografica.

⁶⁸ E. STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., 15, osserva che «l'alta probabilità che Aristone fosse in buoni rapporti con Celso padre e addirittura fra i maestri del figlio, sono tutti elementi che suggeriscono una sua collocazione al di fuori delle *sectae*».

⁶⁹ Si v. anche D. 2.14.7.15, Ulp. 4 *ad ed.*; D. 13.6.5.2, Ulp. 28 *ad ed.*; D. 16.3.1.35, Ulp. 30 *ad ed.*

⁷⁰ Lo rileva E. STOLFI, *Studi sui 'Libri ad edictum' di Pomponio II*, cit., 146 e nt. 50, per approfondimenti.

D. 17.1.39, Nerat. 7 membr., L. Aristo 18; Ner. 52: *Et Aristoni et Celso patri placuit posse rem hac condicione deponi mandatumque suscipi, ut res periculo eius sit qui depositum vel mandatum suscepit: quod et mihi verum esse videtur.*

Per quanto concerne i rapporti col più giovane Giuvenzio Celso, si pensi al noto D. 2.14.7.2, Ulp. 4 *ad ed.*, del quale ora mi limito a riportare un brevissimo passaggio del §2, riservandomi di tornarci con maggiore dettaglio più avanti, in un altro contesto:

Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse obligationem. [...]

L'espressione *respondit* non è di facile decifrazione. Non può dirsi se alludesse ad un aspro dibattito, o a un dibattito scolastico, oppure a un «colloquio costruttivo»⁷¹ tra maestro e allievo⁷².

⁷¹ L'espressione è di S. TONDO, *Note ulpianee alla rubrica editale per i 'pacta conventa'*, in *SDHI* 64 (1998) 454, che esclude l'idea di uno scontro polemico, trattandosi a suo avviso, appunto, di un «colloquio costruttivo».

⁷² Nel senso di una contrapposizione interna alla *secta* dei proculiani, sia pure entro la comune adesione al metodo analogistico, E. BETTI, *Sul valore dogmatico della categoria 'contrahere' in giuristi Proculiani e Sabiniani*, in *BIDR* 28 (1915) 24; A. SCHIAVONE, *La scrittura di Ulpiano. Storia e sistema nelle teorie contrattualistiche del quarto libro ad edictum*, in N. BELLOCCI (a cura di), *Le teorie contrattualistiche romane nella storiografia contemporanea. Atti del Convegno di diritto romano. Siena 14-15 aprile 1989*, Napoli, 1991, 150, ritiene «arduo» valutare esattamente il *respondit* che lega Aristone a Celso, «se alluda a un *responsum* di tipo didattico seguito da una *consultatio* del giovane Celso, oppure alluda ad una vera e propria replica in un dibattito di scuola». Invece, P. CERAMI, *Vulgaria actionum nomina e agere praescriptis verbis in D.19.5.2 (Cels. 8 dig.)*, in *Iura* 33 (1982) 124, vi vede semplicemente la richiesta di un parere.

Una consultazione epistolare⁷³ da parte di Celso può invece presumersi alla luce dell'espressione *rescriptsit* impiegata in D. 40.7.29.1, Pomp. 18 *ad Quintum Mucium*, del quale ora si riferisce solo il tratto di immediato interesse:

[...] sed verissimum est, quod et Aristo Celso rescriptsit, posse dari pecuniam heredi ab intestato, secundum quem sententia dicta est, quoniam lex duodecim tabularum emptionis verbo omnem alienationem complexa videretur [...]

In questo tratto Pomponio introduceva, aderendovi, il sottile responso aristoniano, incardinato sul significato della parola *emptio* nella sua accezione arcaica, relativo ad una controversia ereditaria fra *heres testamentarius* ed *heres ab intestato* che coinvolgeva una questione di adempimento della condizione cui era sospesa la liberazione del servo manomesso nel testamento. Si avrà modo di tornare con maggiori dettagli sul passo nel prosieguo.

Un accostamento del nome di Celso figlio a quello di Aristone si ritrova anche in:

D. 30.14pr., Ulp. 15 *ad Sab.*, L. Aristo 41; Ulp. 2532: *Si ita sit adscriptum: 'si cui legavero bis, semel heres ei dato' vel 'ut*

Diversamente vi ravvisa i toni di una polemica scientifica, F. GALLO, *'Synallagma' e 'conventio' nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne. Corso di Diritto romano*, II, Torino, 1996, 43 ss.; T. DALLA MASSARA, *Sul responsum di Aristone in D. 2.14.7.2 (Ulp. 4 ad ed.): l'elaborazione del concetto di causa nel contratto*, in A. BURDESE (a cura di), *Le dottrine del contratto nella giurisprudenza romana*, Padova, 2006, 291 nt. 32, ripercorre le diverse interpretazioni dottrinali del *respondit* di Aristone a Celso.

⁷³ Secondo V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo'*, cit., 329 nt. 125, una certa consuetudine di scambi epistolari può desumersi anche da D. 2.14.7.2.

semel debeatur', et eidem duas quantitates adscripserit vel duos fundos, an utrumque debeatur? Et ait Aristo unum videri legatum: nam quod ademptum est, nec datum videri secundum Celsi et Marcelli sententiam, quae vera est.

Ulpiano richiama il parere dato da Aristone in merito alla questione testamentaria concernente cosa sia effettivamente dovuto laddove ci si trovi dinanzi a formule come '*si cui legavero bis, semel heres ei dato*' o '*ut semel debeatur*', cioè se il testatore abbia disposto un legato di una cosa per due volte a favore della stessa persona a carico dell'erede, oppure se vi sia stata assegnazione di due somme di denaro o di due fondi. L'interpretazione è nel senso di intendere come efficace uno solo dei due legati, sicché al beneficiario sarà attribuita solo una delle cose legate. Si tratta di una clausola derogatoria, ossia di una *ademptio legati* senza impiego dei rituali *contraria verba*. Ulpiano approva l'intervento di Aristone, che nel testo appare chiaramente individuabile nell'infinitiva *unum videri legatum*⁷⁴ retta da *ait*, e lo avvalora col richiamo alla *sen-*

⁷⁴ Circa l'espressione *unum videri legatum*, secondo la critica interpolazionistica di G. BESELER, *Miscellanea*, in ZSS 45 (1925) 217 nt. 21, ne andava negata la paternità aristoniana, e in generale della giurisprudenza classica. Proponeva al suo posto *alterum/alterutrum*, nel senso che Aristone si sarebbe piuttosto espresso lasciando l'alternativa rispetto alla efficacia di entrambi o di uno dei legati disposti, anche nella considerazione della stretta correlazione con la domanda: *an utrumque debeatur?* Tale ipotesi di interpolazione, cui è difficile dare credito, costituisce tuttavia uno spunto di riflessione nella misura in cui rivela l'esistenza di diversi orientamenti rispetto ai quali Aristone era stato chiamato ad esprimere il suo parere. Si contrappone a Beseler, M. TALAMANCA, *La clausola derogatoria da Aristone a Ermogeniano*, in *Studi per G. Nicosia*, VIII, Milano, 2007, 157 ss., il quale, nell'ambito di una minuta esegesi del passo, si occupa specificatamente dell'*unum videri legatum* di Aristone (161 ss.). Reputa di sicura classicità l'impianto della discussione, da cui, anzi, si desumerebbe che nessuno dei giuristi menzionati abbia

tentia di Celso e Marcello, basata sulla motivazione per cui ciò che è revocato si considera come non dato (*quod ademptum est, nec datum videri*), a cui aggiunge il suo sigillo di 'verità' (*quae vera est*). L'impiego da parte di Ulpiano di questa espressione con cui approva l'opinione di Aristone, e il richiamo immediatamente successivo alla *sententia* di Celso e di Marcello, lasciano intendere che la questione, ampiamente discussa, era infine approdata ad un esito consolidato da lui condiviso. Ulpiano potrebbe aver attinto l'opinione di Aristone per il tramite dei *Digesta* di Marcello (opera a cui Lenel riconduce il frammento), l'ultimo in ordine cronologico, che a sua volta forse la riferiva desumendola dai *Digesta* di Celso (secondo la ricostruzione di Lenel), il quale si esprimeva in senso adesivo e corredato di motivazione facendo suo il parere del predecessore Aristone⁷⁵. Ulpiano poi avrebbe abbinato Celso e Marcello qualificando come *sententia* il loro comune sentire, in linea con il precedente aristoniano, conferendo così un'idea di stabilizzazione della disciplina nel corso del tempo⁷⁶.

mai negato rilevanza alla *voluntas adimendi* manifestata dal testatore nell'atto di inserire nel testamento clausole indeterminate circa l'oggetto del lascito, come quella di cui si sta discutendo. La posizione di Aristone parrebbe alquanto prudente, come suggerirebbe l'impiego del *videri*. Quest'ultima forma verbale rimanderebbe altresì alla sussistenza di soluzioni diverse dalla sua, cioè di un *ius* potenzialmente *controversum*, sebbene nelle fonti nulla risulti al riguardo. Allo studioso non appare affatto irrilevante che i tre giuristi menzionati da Ulpiano furono tutti autori di *Digesta*, un genere casistico-problematico dove poteva trovare piena espressione la controversialità della giurisprudenza in merito a numerose questioni (161 nt. 19). Per ampia letteratura sul passo, in particolare 157 ntt. 7 s.

⁷⁵ Così secondo M. TALAMANCA, *La clausola derogatoria*, cit., 167 nt. 30.

⁷⁶ Secondo M. TALAMANCA, *La clausola derogatoria*, cit., 190 nt.

Una divergenza di opinioni fra Aristone e Celso, con riguardo ad un'ipotesi di mutuo dissenso 'parziale', è attestata da:

D. 18.5.1, Pomp. 15 *ad Sab.*, L. Aristo 22; Pomp. 615: *Celsus filius putabat, si vendidisset mihi filius familias rem peculiarem, etiam, si conveniat ut abeatur ab ea venditione, inter patrem et filium et me convenire debere, ne, si cum patre solo pactus sim, filius non possit liberari et quaeratur, utrumne nihil agatur ex ea pactione an vero ego quidem liberer, filius maneat obligatus, sicuti, si pupillus sine tutoris auctoritate paciscatur, ipse quidem liberatur, non etiam qui cum eo pactus est. nam quod Aristo dixit posse ita pacisci, ut unus maneat obligatus, non est verum, quia pro una parte contrahentium abiri pacto ab emptione non possit: et ideo si ab una parte renovatus sit contractus, dicitur non valere eiusmodi pactionem. sed dicendum est patre paciscente et liberato adversario filium quoque obiter liberari.*

Il caso, sul quale Celso si esprimeva (*Celsus putabat*), concerne una vendita ad Ego (vi si impiega la forma in prima persona) di una *res peculiaris* da parte di un *filius familias*, sussistendo fra il *pater* ed Ego il patto *ut abeatur ab ea venditione*, volto ad evitare il recesso dall'obbligazione. Il quesito concerne l'efficacia di tale *conventio* risolutiva intercorsa fra il padre ed Ego e se, eventualmen-

86, verosimilmente, ripercorrendo a ritroso lo svolgimento della riflessione giurisprudenziale del passo ulpiano, si può presumere che Aristone fosse stato il primo ad esprimersi sul problema. L'*ait Aristo* introduce il suo pensiero in modo semplice e diretto, accordando efficacia ad uno solo dei legati, interpretando la formula usata dal testatore come manifestazione della *voluntas adimendi* circa la duplicazione del lascito. Probabilmente, se egli si fosse inserito in un dibattito preesistente, avrebbe introdotto e articolato la motivazione. Soltanto dopo sulla sua opinione si innesta quella celsina, in binomio con Marcello, in cui risulta esplicita la motivazione, ossia ciò che è revocato si intende come non dato.

te, si possano esperire delle azioni in base a quel patto; oppure se Ego sia liberato mentre il figlio resta obbligato, così come (*sicuti*) accade che sia liberato il pupillo il quale abbia pattuito senza intercessione del tutore, mentre colui con cui il pupillo ha stretto il patto non viene liberato. La posizione di Aristone viene riferita dopo l'esposizione del caso, come oggetto della severa critica celsina introdotta dal *non est verum*. Aristone riteneva che fosse ammissibile la risoluzione del contratto in modo tale che uno solo rimanesse obbligato (*posse ita pacisci, ut unus maneat obligatus*), sostenendo cioè una sorta di efficacia parziale del patto. Celso era di tutt'altro avviso *quia pro una parte contrahentium abiri pacto ab emptione non possit*. Dunque, la *conventio* volta a sciogliere la compravendita conclusa avrebbe dovuto coinvolgere anche il figlio, per poi procurare l'effetto di liberarlo dall'obbligo. Non poteva ammettersi l'efficacia di uno scioglimento pattizio del contratto a favore di uno solo. Del resto, neppure una *pactio* volta a rinnovare un contratto da una sola parte era da considerarsi efficace⁷⁷. La riflessione pomponiana

⁷⁷ Il sintagma *renovari contractus* presenta un uso non propriamente indicativo della conclusione di un nuovo contratto in sostituzione del precedente, ma sembrerebbe indicare «un qualsiasi atto dell'autonomia privata che vada ad incidere sull'assetto di interessi predisposto col precedente negozio»: così M. TALAMANCA, *La bona fides nei giuristi romani. 'Leerformeln' e valori dell'ordinamento*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea*, IV, (Padova-Venezia-Treviso, 14-15-16 giugno 2001), Padova, 2003, 78 nt. 230. Lo stesso autore ha cura di sottolineare che i motivi della divergenza tra i due autori non appaiono affatto chiari (80), posto che di Aristone sappiamo soltanto che, in tema di risoluzione per mutuo consenso, era piuttosto largo nel considerare come presupposto la *res integra* (D. 2.14.58, Ner. 3 *membr.*), mentre il 'polemista' Celso si limitava a respingere con un *non est verum* le argomentazioni aristoniane e a proporre la sua opinione. La ragione della posizione assunta da Celso viene identificata nella circostanza di ri-

introdotta dal *sed dicendum* conclude la trattazione, riallacciandosi alla posizione aristoniana in termini di conseguenze concrete, pur rispettando la coerenza della logica celsina. Il *filius familias* verrà subito liberato dall'obbligo. L'impiego dell'*obiter* conferisce il senso di un repentino cambio delle conclusioni rispetto alla considerazione celsina e farebbe pensare ad una semplice 'Reflex-wirkung', il che potrebbe spiegare la concisione dell'argomentazione⁷⁸.

Possiamo udire, a fronte dell'opinione aristoniana, la voce contraria di Pegaso, proculiano, in un discorso ulpiano piuttosto 'affollato', che concerne una istituzione di erede⁷⁹:

D. 28.5.19, Ulp. 7 *ad Sab.*, L. Aristo 38; Ulp. 2489: *Ex facto etiam agitated Pomponius et Arrianus deferunt, si quis vacua parte relicta ita instituerit: 'si mihi Seius heres non erit', quem non instituerat, 'Sempronius heres esto'*⁸⁰, *an hic occupare*

scontrare la esistenza di un *renovatus contractus*, chiave del problema ai fini della possibilità di ricollegare un'azione a tutela della fattispecie, aggirando la regola *ex nudo pacto non oritur actio*. Condivide questa linea R. MARINI, *Contrarius consensus*, cit., 138; ella ritiene altresì che il richiamo al *renovari* evidenzia «uno sforzo giurisprudenziale di delimitazione dell'autonomia pattizia, espressione di una costruzione, quella di una possibile forza estintiva (*abiri*) o modificativa (*renovari*) di *pacta adiecta ex intervallo* rispetto al contratto concluso che inderogabilmente impone la partecipazione dei contraenti».

⁷⁸ Non va comunque taciuto il sospetto che il *sed dicendum* introduca invece «un riassunto compilatorio che media la soluzione normativa di un più ampio discorso fatto nel testo classico». Così M. TALAMANCA, *La bona fides*, cit., 79.

⁷⁹ Questo frammento è ripreso da M. BREONE, *Ius controversum nella giurisprudenza classica*, cit., 795, come esempio della persistenza nelle fonti di voci difformi, nonostante il chiaro prevalere di un indirizzo.

⁸⁰ La frase '*si mihi Seius heres non erit, quem non instituerat*,

possit vacantem portionem. et Pegasus quidem existimat ad eam partem admitti: Aristo contra putat, quia huic pars esset data, quae nulla esset: quam sententiam et Iavolenus probat et Pomponius et Arrianus, et hoc iure utimur.

Il problema che preoccupa Pomponio e Arriano riguarda una modalità particolare di assegnazione di una quota ereditaria vacante nei riguardi di un soggetto, indicato come Seio, istituito erede con le parole, ‘se Seio non sarà mio erede, sia erede Sempronio’. L’interpretazione di Pegaso conferisce validità al diritto del sostituto Sempronio a subentrare nella quota vacante, sul presupposto della validità della istituzione di erede di Seio, sebbene non formalmente ineccepibile. All’opposto, secondo Aristone si tratta di una formulazione che attribuisce una quota nulla, a causa dell’invalidità dell’istituzione di erede, fondamento dell’intero testamento. Prevale l’orientamento aristoniano, che Ulpiano rafforza riportando l’approvazione da parte di Giavoleno, Pomponio e Arriano e concludendo il discorso con la frase *hoc iure utimur*⁸¹. Tutto ciò lascia emergere l’esistenza

‘*Sempronius heres esto*’, costituisce un punto problematico del testo poiché il correttore del manoscritto fiorentino elimina il secondo *non*, dando così adito a due significati del tutto opposti. Per una esegesi si v. B. BIONDI, *Successione testamentaria. Donazioni*, Milano, 1943, 510 nt. 1; e C.A. MASCHI, *La solennità dell’heredis institutio nel diritto romano*, in *Aegyptus* 17 (1937) 209 s. Si rileva la difficoltà del testo sia con riguardo al contenuto che alla lezione. Inoltre, appare contraddittorio istituire erede Seio e nel contempo lasciare una quota vacante (*vacua parte relicta*); e risulta infondato il dubbio sul subentrare del sostituto, desumibile dalla frase *an hic occupare possit vacantem portionem*.

⁸¹ È un’espressione usuale del lessico giurisprudenziale con la quale «si afferma la possibilità applicativa discendente da una soluzione già sperimentata»; così A. LOVATO, *Studi sulle Disputationes*, cit., 311. «Essa chiude spesso il riepilogo di uno svoglimento dottri-

di alcune divergenze giurisprudenziali in merito al rigore della istituzione ereditaria e alla ammissione anche di forme non solenni.

Una sorta di «mediazione scientifica»⁸², fra le opposte posizioni scolastiche è ravvisabile nel ragionamento di prossimità (*vicina esset*) rispetto al contratto di compravendita, incentrato sulla *causa*⁸³, proposto da Aristone nella definizione delle obbligazioni in capo alle parti in una permuta, figura di *do ut des*:

D. 19.4.2, Paul. 5 *ad Plaut.* L. Aristo 23; Paul. 1117: *Aristo ait, quoniam permutatio vicina esset emptioni, sanum quoque furtis noxisque solutum et non esse fugitivum servum praestandum, qui ex causa daretur.*

In questo caso l'oggetto della dazione è il servo, del quale si pretende che sia esente da vizi, cioè sano, libero da vincoli derivanti dal furto o altri delitti, e che non abbia la tendenza a fuggire. Rimarcare la vicinanza tra *permutatio* ed *emptio venditio* comporta come conseguenza che, proprio come nella compravendita, nella permuta la garanzia per i vizi occulti dovrà accompagnare la dazione

nale rettilineo o controverso» per M. BRETONE, *Ius controversum*, cit., 830. E. STOLFI, *Per uno studio del lessico*, cit., 6 nt. 22, rileva che *hoc iure utimur*, insieme alle forme verbali *optinuit* e *placet*, sono «espressive di un accordo creatosi intorno ad una soluzione giurisprudenziale». Su queste locuzioni, fra gli altri, si v. T. GIARO, *Geltung und Forgeltung des römischen Juristenrechts*, in ZSS 111 (1994) 75 ss.

⁸² Uso un'espressione di R. FERCIA, *Il fieri della fattispecie contrattuale*, cit., 26.

⁸³ Si sofferma sul riferimento alla *causa* in Aristone e sull'originalità dell'impiego di *causa* nel linguaggio tecnico del giurista, C.A. CANNATA, *Contratto e causa nel diritto romano*, cit., 313 ss., identificandovi il significato di «negozio non gratuito sotteso ad una convenzione atipica», differente dalla *causa contractus* labeoniana intesa come «affare concluso».

delle cose. Sullo sfondo appare la contrapposizione scolastica in merito alla definizione delle due figure negoziali. Per i Sabiniani la *permutatio* era una *species vetustissima* della *emptio venditio* (Gai. 3.141)⁸⁴, riconducibile al modello universale di scambio. Dunque, per la tutela processuale del vincolo, la struttura formulare prevista altro non avrebbe potuto essere se non l'*intentio* di buona fede adoperata per le *actiones ex empto* ed *ex vendito*. Non così per i proculiani, che nel rimarcare la difficoltà di distinguere la *merx* dal *pretium* nella permuta, escludevano che potesse esservi una compravendita senza denaro⁸⁵. Aristone,

⁸⁴ Gai 3.141. [...] *Unde illud est, quod vulgo putant per permutationem rerum emptionem et venditionem contrahi, eamque speciem emptionis venditionisque vetustissimam esse* [...] Riferito anche da Paolo, il quale però inverte la derivazione: D. 18.1.1pr.-1, 33 *ad ed.*: *Origo emendi vendendique a permutationibus coepit*... Su quest'ultimo passo come «utile osservatorio per valutare la percezione della giurisprudenza romana relativa alla nascita dei contratti consensuali», in particolare a quello paradigmatico della vendita, si v. C. CASCIONE, *Consensus. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, Napoli, 2003, 373 ss. e 392 s.

⁸⁵ Per approfondimenti circa la famosa controversia scolastica: G. L. FALCHI, *Le controversie*, Milano, 1981, 81 ss.; M. G. SCACCHETTI, *Note sulle differenze di metodo fra Sabiniani e Proculiani*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, V, Milano, 1984, 386 ss. Scettico sulla reale differenziabilità delle posizioni fra le scuole, A. SCHIAVONE, *Studi sulle logiche*, cit., 103 ss.; si v. anche E. STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., 57 ss. Alcune riflessioni generali sulla funzione economica delle due figure alla luce della controversia scolastica, sono in L. ZHANG, *Osservazioni sulla distinzione tra la compravendita e la permuta nel 'ius controversum' tra i Sabiniani e i Proculiani*, in C. CASCIONE, C. MASI DORIA (a cura di), *Fides Humanitas Ius*, *Studi in onore di L. Labruna*, VIII, Napoli, 2007, 6056 ss. Inoltre, C. PELLOSO, *Do ut des e do ut facias. Archetipi labeoniani e tutele contrattuali nella giurisprudenza romana tra primo e secondo secolo d.C.*, in L. GAROFALO (a cura di), *Scambio e gratuità. Confini e contenuti dell'area contrattuale*, Padova, 2011, 107 ss., rileva nella posizione aristoniana una contraddittorietà rispetto a

individuando nella permuta lo schema del *do ut des*, vi riconosceva una *civilis obligatio* tutelabile tramite il ricorso a un'*actio civilis incerti*, da ricollegarsi all'*actio praescriptis verbis* di buona fede risalente a Labeone⁸⁶.

Dunque, l'ampiezza e varietà degli ambiti di intervento, l'autonomia di pensiero e la non rara originalità delle interpretazioni di Aristone, spesso chiamato in causa da giuristi contemporanei e posteriori – aspetti dei quali sin qui si spera di aver dato conto –, nel costituire indizi chiari della grande autorevolezza che in ogni tempo presso chiunque

posizioni assunte altrove. D. 19.4.2 sarebbe guidato dalla logica proculiana dell'analogia (*permutatio* è vicina all'*emptio* non assimilabile ad essa), molto diversamente da D. 40.7.29.1, dove prevarrebbe la logica sabiniana della interpretazione, storica, etimologica ed estensiva (il *verbum emptionis* include *omnis alienatio*).

⁸⁶ Ed è proprio ai fini del riconoscimento della tutela processuale di una convenzione atipica che il richiamo aristoniano alla *causa* di D. 19.4.2 (*qui ex causa daretur*) è stato da molti posto in stretta relazione con la categoria di *causa* di D. 2.14.7.2. Per esempio, A. SCHIAVONE, *La scrittura di Ulpiano*, cit., 152 nt. 58, parla di «valore del tutto simile». V'è chi ha osservato che nel passo in questione la possibilità di un'assimilazione tra permuta e compravendita concerne non tanto il piano della tutela processuale, quanto invece quello della disciplina, in particolare del profilo delle conseguenze in ordine al sistema delle garanzie (si pensi alla garanzia per vizi occulti). In questo senso, T. DALLA MASSARA, *Alle origini della causa del contratto*, cit., 194 ss., il quale non ravvisa nella *causa* il significato di *datio*, reputandolo illogico in un discorso che riguarda il sistema delle garanzie e non la conclusione del contratto. Non che la *datio* non sia necessaria per la conclusione della permuta, ma non è su quella che si basa l'applicabilità della garanzia per vizi; del resto, non si spiegherebbe il raffronto con la compravendita, in cui non è prevista alcuna *datio*. Prestando attenzione al contratto nella sua unità e funzione, invece che alle singole prestazioni, si ha modo di constatare che, mentre nella compravendita la garanzia per vizi riguarda soltanto il venditore, nella permuta essa potrà interessare l'una o l'altra parte secondo la guisa in cui troverà esplicazione il rapporto sinallagmatico del *do ut des*.

gli veniva riconosciuta, a mio avviso, non paiono intrinsecamente compatibili con particolari simpatie o nette propensioni per gli orientamenti dell'una o dell'altra *secta*⁸⁷. Sicché né, da un lato, l'aver colto Aristone nel riferire il parere ascoltato dal maestro Cassio, né, dall'altro, l'intensità dei rapporti con i proculiani Celso padre, Nerazio e Celso figlio, pur ampiamente documentata, senza omettere voci fra loro in dissenso, rappresentano elementi sufficientemente probanti al fine di superare la valutazione di neutralità del nostro giurista rispetto a qualsivoglia divisione scolastica, mirabilmente descritta da Plinio come *modus operandi* dell'amico.

Neppure deve trascurarsi l'assenza totale di menzioni di Aristone nel lungo tratto dell'*Enchiridion* di Pomponio dedicato alla *successio auctorum*. Tale silenzio assume un valore di non poco conto se si considera che nel discorso pomponiano il contrasto scolastico rappresentava il filo conduttore di tutta la storia della giurisprudenza da Augusto ad Adriano, e rivestiva un preciso significato in chiave di modello espositivo⁸⁸. Altrimenti non sembrerebbe spie-

⁸⁷ Secondo E. STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., 15: «I rapporti anche stretti che egli dovette instaurare con i rappresentanti dell'una e dell'altra *statio* non risalgono probabilmente a legami di scuola, bensì al prestigio che si raccolse intorno a questa figura, tanto sulla scena politica quanto nell'ambito del proprio sapere».

⁸⁸ L'impiego di tale canone narrativo darebbe conto di assenze altrimenti inspiegabili come quelle di Plauzio, Sesto Pedio e, ancor più, di Aristone. In questa chiave E. STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., 3 ss.; ID., *Studi sui libri 'ad edictum' di Pomponio*, I, cit., 276, la considera fra le «assenze significative», talora «pesanti e sorprendenti», la cui spiegazione più plausibile è da ricondursi proprio alla «probabile estraneità alle *sectae*, quindi al modello descrittivo cui si informa il racconto della giurisprudenza far Augusto e Adriano» (nt. 26); si v. anche 511 nt. 172. ID., *Plurima innovare instituit. Spunti esegetici intorno al confronto tra Labeone e Capitone in D. 1.2.2.47 (Pomp. lib.*

garsi, risultando Pomponio dalle fonti come il giurista maggiormente informato su Aristone, tanto da essere il tramite principale della conoscenza del suo pensiero presso i giuristi successivi (se non, addirittura, l'autore di un'edizione commentata o un'epitome dei *Digesta* aristoniani)⁸⁹. Insomma, Aristone, giurista di rilievo dell'età traianea, incline a un'indipendenza culturale ed estraneo rispetto a qualsivoglia forma di appartenenza, potrebbe essere stato escluso dall'elenco proprio in quanto non riconducibile né all'uno né all'altro filone scolastico.

2. Coscienza storica e interessi linguistico-semantic

Tra le entusiastiche lodi tessute da Plinio il Giovane delle qualità di Aristone, vi è anche il riconoscimento di una spiccata consapevolezza storica: *quantum rerum, quantum exemplorum, quantum antiquitatis tenet!* (ep. 1.22.2)⁹⁰.

sing. ench.), in *Studi per G. Nicosia*, VIII, Napoli, 2007, 66, individua nel «frangere di due compatte correnti di pensiero», cioè nella controversialità, il motivo di fondo della storia del *ius* nella narrazione pomponiana dell'*Enchiridion*. Sul punto si v. anche F. NASTI, *Studi sulla tradizione giurisprudenziale romana. Età degli Antonini e dei Severi*, Napoli, 2012, 25 ss., la quale sottolinea che il modello a cui rispondeva l'*excursus* pomponiano era quello risalente «all'epoca ellenistica, delle *διαδοχαί*, le liste dei capi e dei membri delle diverse scuole e, più in generale, al modello delle brevi biografie tracciate nelle opere descrittive delle singole *artes* e delle tecniche» (31 nt. 41).

⁸⁹ Per l'approfondimento di tali aspetti si rimanda al capitolo successivo.

⁹⁰ Il concetto di 'coscienza storica' è fondamentale oggetto di puntualizzazione nel contributo di D. NÖRR, *Pomponio o della intelligenza storica dei giuristi romani*, cit., 6 ss. Egli, lungi dal formulare inutili schematizzazioni, ne ravvisa la presenza in tre forme, suscettibili di sfumature e atteggiamenti diversi, che corrispondono a tre livelli e tipi di valutazione: la prima, laddove i giuristi «consapevolmente con-

Le fonti ci offrono, infatti, alcuni rilevanti esempi della conoscenza di precedenti controversie giurisprudenziali intorno a casi particolari e il vivo interesse per i dati storici e semantici, finalizzati alla comprensione e alla soluzione di problemi giuridici:

D. 33.9.3.1-2.11, Ulp. 22 *ad Sab.*, L. Aristo 48; Ulp. 2641: *Sed Aristo notat etiam quae esui potuique non sunt contineri legato, ut puta ea, in quibus esse solemus, oleum forte, garum muriam mel ceteraque his similia. 2. Plane, inquit, si penus esculenta legetur, Labeo libro nono posteriorum scribit nihil eorum cedere, quia non haec esse, sed per ea solemus. Trebatius in melle contra scribit, merito, quia mel esse solemus. sed Proculus omnia haec contineri recte scribit, nisi contraria mens testatoris appareat. [...] 11. Vasa quoque penuria quin contineantur, nulla dubitatio est. Aristo autem scribit dolia non contineri, et est verum secundum illam distinctionem, quam supra in vino fecimus. nec frumenti nec leguminum thecae (arculae forte vel sportae) vel si qua alia sunt, quae hor-*

frontano ciò che era una volta (*olim*), o il pensiero dei *veteres*, con le diverse, attuali condizioni» (valore esemplare del passato); la seconda, laddove i giuristi avanzano riflessioni sulle cause del mutamento delle istituzioni, mostrando consapevolezza del mutamento stesso («svalutazione del passato a favore del presente»); una terza, laddove sia posto l'accento sulla coscienza della storicità del diritto, della sua natura condizionata e relativa, derivante dal confronto di passato e presente («considerazione immanente di ogni epoca nel suo condizionamento temporale»). Con specifico riferimento ad Aristone, lo studioso rimarca, in quanto significativo della 'coscienza storica', il suo metodo giuridico descritto da Plinio in *ep.* 1.22.3: «alla ricerca delle *rationes* per la soluzione di un problema giuridico attiene anche lo studio dell'*origo causaeque primae*, che conducono a diverse *rationes*: *et tamen plerumque haesitat, dubitat diversitate rationum quas acri magnoque iudicio ab origine causisque primis repetit, discernit, expendit*» (8). Di diverso avviso, P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, I, Milano, 1960, 75, nt. 196, il quale riduceva fortemente il valore di testimonianza delle lodi pliniane, avanzando qualche riserva sulla effettiva consapevolezza storica di Aristone.

rei penuarii vel cellae penuariae instruendae gratia habentur, non continebuntur, sed ea sola continentur, sine quibus penus haberi non recte potest.

In questo passo Ulpiano riferisce quanto Aristone *notat* in tema di *penus* alimentare. Essa era frequentemente disposta tramite legati, ed era oggetto di ampia discussione con riguardo all'individuazione della sua effettiva consistenza. Il dubbio concerneva l'eventuale inclusione nella provvista anche di quelle cose non propriamente potabili o commestibili, cioè impiegate come condimenti piuttosto che come veri e propri alimenti, categorie di cibi che Aristone considerava da annoverarsi in essa, annotando criticamente il pensiero di Labeone, il quale nel libro nono dei *Posteriores* si era pronunciato in senso contrario a tale estensione del contenuto della *penus*. Aristone si riallacciava all'obiezione del vecchio Trebazio Testa incentrata sull'esempio particolare del miele, nel contempo condimento e alimento di uso abituale, opinione in seguito ripresa da Proculo per specificare che l'esclusione di tale genere di cibo dal legato della *penus* poteva aversi soltanto per esplicita volontà del testatore.

La questione si era poi allargata alla considerazione di attrezzature utili a contenere la provvista, come le botti o i vasi. Dunque, la disputa sull'individuazione dell'ambito semantico della *penus* alimentare – e pertanto dell'insieme dei beni che potevano annoverarsi tra quelli oggetto del legato – aveva ascendenze remote. Una testimonianza di Gellio (N.A. 4.1.20) dimostra che già Sesto Elio se ne era occupato, facendovi rientrare non soltanto cibi e bevande, ma anche l'incenso e i ceri destinati ad un uso familiare, molto probabilmente ai culti domestici, secondo quanto riferito da Servio Sulpicio Rufo nei *Reprehensa Scaevolae capita* ⁹¹.

⁹¹ Gell., N.A. 4.1.20: *Praeterea de penu adscribendum hoc etiam putavi, Servium Sulpicium in reprehensis Scaevolae capitibus scripsisse*

Più restrittiva l'interpretazione di Quinto Mucio Scevola (e di Ofilio) che si ricava dal frammento ulpiano riportato in D. 33.9.3.9⁹² nella contrapposizione con quella del contemporaneo Publio Rutilio Rufo, il quale vi ricomprendeva anche *ligna et carbones*, purché non destinati alla vendita, riferita, peraltro, accanto alla più risalente opinione di *Sextus Caecilius (Aelius)*, inclusiva di ceri e incenso. Senza dubbio Aristone, quando interveniva sulla questione, conosceva il pensiero muciano che limitava il contenuto della *penus* alle sole cose alimentari. Doveva evidentemente essergli nota anche la risposta polemica di Servio, incentrata su un'operazione etimologica, rintracciabile in un altro passo gelliano (N.A. 4.1.17)⁹³. Insomma, non poteva sfug-

Cato Aelio placuisse non quae esui et potui forent sed thus quoque et cereos in penu esse, quod esset eius ferme rei causa comparatum.

⁹² D. 33.9.3.9, Ulp. 22 ad Sab.: *Ligna et carbones ceteraque, per quae penus conficeretur, an penori legato contineantur, quaeritur. et Quintus Mucius et Ofilius negaverunt: non magis quam molae, inquit, continentur. idem et tus et ceros contineri negaverunt. sed Rutilius et ligna et carbones, quae non vendendi causa parata sunt, contineri ait. Sextus autem Caecilius etiam tus et cereos in domesticum usum paratos contineri legato scribit.* Nell'*Editio maior* in quel *Caecilius* si riconosce *Aelius*. Sempre nell'*Editio maior* si ricollega a questo frammento Gell. 4.1.20, appena riferito, che riferisce l'opinione di Sesto Elio sul contenuto del *legatum penoris*.

⁹³ Gell., N.A. 4.1.17: *Nam Quintum Scaevolam ad demonstrandam penum his verbis usum audio: 'Penus est, inquit, quod esculentum aut posculentum est, quod ipsius patris familias <aut matrisfamilias> aut liberum patrisfamilias <aut familiae> eius, quae circum eos aut liberos eius est et opus non facit, causa paratum est. ***', ut Mucius ait, penus videri debet. Nam quae ad edendum bibendumque in dies singulos prandii aut cenae causa parantur, penus non sunt; sed ea potius, quae huiusce generis longae usionis gratia contrahuntur et reconduntur, ex eo quod non in promptu est sed intus et penitus habeatur, penus dicta est'. Sulla penus, fra i tanti, si v. M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, cit., 317 s. e nt. 69.*

gire alla sua coscienza storico-tradizionalistica il momento più lontano, nella tradizione civilistica, del dialogo fra esperti che si era svolto lungo i secoli sino a lui, cioè la definizione eliana del contenuto della *penus* e tutto il corpo di opinioni giurisprudenziali che si era venuto formando intorno alla questione della provvista alimentare⁹⁴.

La conoscenza delle XII Tavole e lo studio delle possibilità applicative dei suoi precetti rispetto alla prassi, emergono chiaramente in

D. 19.5.14.3, Ulp. 41 *ad Sab.*, L. Aristo 24; Ulp. 2867: *Si glans ex arbore tua in meum fundum cadat eamque ego immisso pecore depascam: Aristo scribit non sibi occurrere legitimam actionem, qua experiri possim: nam neque ex lege duodecim tabularum de pastu pecoris (quia non in tuo pascitur) neque de pauperie neque de damni iniuriae agi posse: in factum itaque erit agendum.*

Questo frammento è stato annoverato fra quelli nei quali si troverebbe conferma della tipica prospettiva aristoniana di «vigenza nel presente e per il presente degli assetti normativi antichi – delle dodici tavole in particolare – senza consapevolezza di distacchi temporali e senza concessioni storiografiche al passato»⁹⁵. Il caso sottoposto ad Aristone riguarda i danni causati dal pascolo del bestiame nel fondo del suo stesso proprietario, caduti i frutti dall'albero del fondo vicino appartenente ad altro

⁹⁴ In argomento, C.A. MASCHI, *Studi sull'interpretazione dei legati. Verba e voluntas*, Milano, 1938, 24 ss.; A. ORMANNI, *Penus legata. Contributi alla storia dei legati disposti con clausola penale in età repubblicana e classica*, in *Studi Betti*, IV, Milano, 1962, 675 ss.; A. DELL'ORO, *Le cose collettive nel diritto romano*, Milano, 1963, 171 ss.; M. LAURIA, *Penus, penus legata*, in *Studii e Ricordi*, Napoli, 1983, 544 ss.; A. MANZO, *Magnum munus de iure respondendo sustinebat. Studi su Publio Rutilio Rufo*, Milano, 2016, 96 s.

⁹⁵ Così A. MANTELLO, *I dubbi*, cit., 108 s.

proprietario. Aristone mostra di padroneggiare perfettamente i dati legislativi più risalenti. Menziona infatti le tre ipotesi di *actiones legitima*e fondate su disposizioni legislative antiche, allo scopo di valutarne l'esperibilità per la fattispecie sottopostagli e, infine, la esclude per l'assenza, in ciascuna di esse, di taluni elementi essenziali: l'*actio de pastu pecoris*, contemplata dalla legge delle dodici tavole, non è perseguibile perché manca il presupposto del pascolo abusivo sul fondo altrui; l'*actio de pauperie*, pure prevista dalle XII tavole, non è servibile perché i danni sono causati dal proprio animale sul proprio fondo; l'*actio damni iniuriae* fondata sulla *lex Aquilia*, non è esperibile non ravvisandosi alcun *damnum corpore corpori datum* contro i *pecudes*. La conclusione è nel senso di suggerire il ricorso ad un'*actio in factum*, incentrata sulle effettive circostanze verificatesi cui dare adeguata tutela⁹⁶.

Nell'ottica qui assunta della consapevolezza storica⁹⁷, particolare rilevanza riveste il seguente frammento in te-

⁹⁶ Il passo pone una serie di nodi problematici che ho approfondito nel saggio *I frutti caduti nel fondo e le bestie al pascolo. Un'analisi giurisprudenziale sulle azioni esperibili*, in *QLSD* 11 (2021) 317 ss., cui rimando anche per l'informazione bibliografica. Esso va compreso in parallelo con D. 10.4.9.1, Ulp. 24 *ad ed.* Molto incisiva e ben documentata l'analisi condotta da E. STOLFI, *Studi sui 'Libri ad edictum' di Pomponio*, II, cit., 521 ss.

⁹⁷ Con riguardo a D. 40.7.29.1, dove l'interpretazione di Aristone è incentrata sul significato della parola *emptio* come *omnis alienatio*, ricondotta al testo decemvirale, la consapevolezza storica era in un certo senso negata da P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, I, cit., 75 nt. 196: «Pomponio, in D. 40.7.29.1, riferisce un responso di Aristone, e questi può essere stato meno esatto conoscitore della tradizione legislativa». Una risposta efficace alle argomentazioni di Voci è data da M. TALAMANCA, *Rec. a Voci, Diritto ereditario romano*, I, cit., in *Iura* 12 (1961) 356: «L'osservazione di Voci riposa su un fraintendimento evidente: Aristone si riferisce infatti ad un'interpretazione estensiva della portata letterale del dettato decemvirale». In

ma di statulibertà (del quale prima si è citato solo un brevissimo passaggio):

D. 40.7.29.1, Pomp. 18 ad Q. Muc., L. Aristo 67; Pomp. 275: *Quintus Mucius scribit: pater familias in testamento scripserat 'si Andronicus servus meus heredi meo dederit [decem] <viginti>, liber esto'. deinde de his bonis coeperat controversia esse: qui se lege heredem aiebat esse, is eam hereditatem ad se pertinere dicebat, alter, qui hereditatem possidebat, aiebat testamento se heredem esse. secundum eum sententia dicta erat, qui testamento aiebat se heredem esse. deinde Andronicus quaerebat, si ipsi viginti dedisset, quoniam secundum eum sententia dicta est, futurusne esset liber, an nihil videatur sententia, qua vicit., ad eam rem valere? <respondit valere>, quapropter si viginti heredi scripto dedisset et res contra possessorem iudicata esset, illum in servitute fore. Labeo hoc, quod Quintus Mucius scribit, ita putat verum esse, si re vera lege ab intestato heres fuit is qui vicit: nam si iniuria iudicis victus esset scriptus verus heres ex testamento, nihilo minus eum paruisse condicioni ei dando et liberum fore. sed verissimum est, quod et Aristo Celso rescripsit, posse dari pecuniam heredi ab intestato, secundum quem sententia dicta est, quoniam lex duodecim tabularum emptionis verbo omnem alienationem complexa videretur: non interesse quo genere quisque dominus eius fieret et ideo hunc quoque ea lege contineri, secundum quem sententia dicta est, et liberum futurum eum, qui ei dedisset pecuniam. hunc autem, id est possessorem hereditatis, cui data esset summa, si victus esset hereditatis petitione, cum ceteris hanc quoque pecuniam victori restituere debere.*

argomento, efficace la sintesi di L. AMIRANTE, *Sabino postumo?*, in *Index* 21 (1993) 384: «Aristone utilizza le XII Tavole, conosce probabilmente Catone (D. 24.3.44pr.), nel rispondere a Celso si serve di Q. Mucio Scevola (D. 40.7.29.1), cita probabilmente Ofilio (D. 30.45pr.), ha ascoltato Cassio rifarsi a Servio Sulpicio (D. 4.8.40). La legge delle XII Tavole e tutta la grande giurisprudenza repubblicana è presente a Tizio Aristone che dà così un eccezionale spessore tecnico alla sua *interpretatio* e nei *Digesta* (?) risuscita anche il glorioso titolo repubblicano, senza successo inaugurato da Alfeno».

L'intervento di Aristone riguarda la sorte di una manomissione testamentaria condizionata al versamento di una somma di denaro all'erede, nell'ambito di una controversia fra erede legittimo ed erede testamentario. Il lungo frammento si viene svolgendo nel susseguirsi degli interventi da Quinto Mucio a Labeone (rilevanti anche per le tematiche dell'*iniuria iudicis* e dell'efficacia della *res iudicata* nei confronti dei terzi) sino ad Aristone, il cui parere, in risposta a Celso, si incentra su un'interpretazione estensiva del significato del termine *emptio*, da intendersi come *omnis alienatio*, valenza semantica riconducibile alle XII tavole, grimaldello risolutivo finalizzato alla liberazione dello *statuliber*. Pomponio mostra di aderirvi convintamente come rivela l'espressione *sed verissimum est*.

Poiché può ritenersi che le XII Tavole non contemplassero una specifica disciplina della *manumissio testamento* e tantomeno dello *statuliber*, l'intervento di Aristone raccoglieva probabilmente il risultato di un processo di sovrapposizione e contaminazione fra il dato legislativo e l'interpretazione corrispondente⁹⁸ allo scopo di favorire la manomissione del servo.

⁹⁸ Le testimonianze che si ricavano dai *Ep. Ulp.* 1.9, 2.4 e 11.9, che potrebbero apparire una conferma della derivazione decemvirale di norme sulla *manumissio testamento* e sullo *statuliber*, ad un'attenta analisi confermano invece il fatto di costituire il prodotto di una contaminazione tra dato legislativo e interpretazione successiva avvenuta nel corso della tradizione testuale, tale da rendere difficile all'interprete moderno separare i due piani. Secondo P. VOCI, *Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano*, in *Iura* 38 (1987) 93, la norma originaria assai probabilmente non decemvirale, parlava di *mancipatio* dello *statuliber*, «ma la *mancipatio* era una vendita e *emptor* era chiamato il *mancipio accipiens*. In progresso di tempo si passò alla vendita senza *mancipatio* e a 'ogni specie di alienazione'. Vale a dire, la norma, in origine di estensione limitata, fu intesa come modello da imitare: questo diceva Aristone, attribuendo direttamente alla legge, secondo l'uso, ciò che era del-

In materia di statulibertà è evidente l'intreccio fra condizione e finzione⁹⁹. Tale situazione pendente del servo in attesa della libertà aveva suscitato l'interesse dei giuristi sin dall'età repubblicana, in particolare con riguardo al profilo del mancato adempimento della condizione apposta alla manomissione da parte dello schiavo, a causa di un ostacolo determinato dall'erede, o a causa di eventi che sfuggivano completamente alla volontà dello schiavo. In tale spazio si innestava il ricorso alla *fictio iuris* della *condicio expleta* che trovò applicazione in forme diverse, a partire da Sabino, lasciando via via uno spazio di penetrazione del *favor libertatis* che già si era affacciato con Giavoleno¹⁰⁰, e più avanti, passando per Aristone, si affer-

l'interpretatio». Inoltre, si v. G.B. IMPALLOMENI, *Le manomissioni mortis causa. Studi sulle fonti autoritative romane*, Padova, 1963, 17 ss; B. ALBANESE, *Osservazioni su XII Tab. 5.3*, in *AUPA* 45.1 (1998) 46; M. BREONE, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma-Bari, 2001, 35 s.

⁹⁹ In questo senso eloquente la definizione festina, 414.32: *Statuliber est qui testamento certa condicione proposita iubetur esse liber. Et si per heredem est, quo minus statuliber praestare possit, quod praestare debet, nihilominus liber esse videtur*. La sua matrice originaria può farsi risalire ad Elio Gallo (II-I a.C.), autore del *De verborum quae ad ius civile pertinent significatione*, per il tramite di Verrio Flacco, vissuto in età augustea e a sua volta autore di un'opera omonima. Per un'accurata comprensione della derivazione del glossario festino, della sua composizione e dell'organizzazione interna, fondamentali gli studi di: F. BONA, *Contributo alla storia della composizione del 'De verborum significatu' di Verrio Flacco*, Milano, 1964; ID., *Alla ricerca del 'De verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione' di Elio Gallo*. I. *La struttura dell'opera*, in *BIDR* 90 (1987) 119 ss.; G. FALCONE, *Per una datazione del 'De verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione' di Elio Gallo*, in *AUPA* 41 (1991) 223 ss.; F. BONA, *Il 'De verborum significatu' di Festo e le XII Tavole*, in *Index* 20 (1992) 211 ss.

¹⁰⁰ D. 40.7.28pr., Iav. 6 ex Cassio: *Si hereditas eius, qui servum, intra dies triginta mortis suae si rationes reddidisset, liberum esse iusserat, post dies triginta adita est, iure quidem stricto ita manumis-*

mò più nettamente con Giuliano, nel cui pensiero si salda col *ius constitutum*, operando come autonomo principio normativo, oltre il piano dell'interpretazione della volontà testamentaria, scardinando così il rigore dell'ordinamento civilistico¹⁰¹. Aristone, nell'articolare la sua opinione tecnica in merito a una questione così complessa intorno al dato semantico arcaico dell'*emere/emptio*, mostrava di avere puntuale contezza della *interpretatio* giurisprudenziale sviluppata nel corso del tempo, sin dal risalente dato legislativo decemvirale. Ancora una volta può constatarsi la profonda conoscenza aristoniana della tradizione civilistica

sus liber esse non potest, quoniam condicione deficitur: sed favor libertatis eo rem perduxit, ut respondeatur expletam condicionem, si per eum, cui data esset, non staret quo minus expleretur. Una lettura del passo incentrata sull'antitesi fra *ius strictum* (il diritto civile nel suo rigore applicativo) e *favor libertatis* come criterio che sostiene il ragionamento finzionistico scardinando le rigidità del *ius civile*, con i relativi rilievi critici avanzati in dottrina, è nella mia monografia, *Lo statuliber e l'adempimento fittizio della condizione. Uno studio sul favor libertatis fra la tarda Repubblica e l'età antonina*, Bari, 2006, 262 ss.

¹⁰¹ Mi riferisco a D. 40.7.20.3, Paul. 16 *ad Pl.*: *Is, cui servus <decem> pecuniam dare iussus est ut liber esset, decessit. Sabinus, si decem habuisset parata, liberum fore, quia non staret per eum, quo minus daret. Iulianus autem ait favore libertatis constituto iure hunc ad libertatem perventurum, etiamsi postea habere coeperit decem. adeo autem constituto potius iure quam ex testamento ad libertatem pervenit, ut, si eidem et legatum sit, mortuo eo cui dare iussus est ad libertatem quidem perveniet, non autem et legatum habiturus est: idque et Iulianus putat, ut in hoc ceteris legatariis similis sit. diversa causa est eius, quem heres prohibet condicioni parere: hic enim ex testamento ad libertatem pervenit.* Una disamina del frammento alla luce della riflessione giurisprudenziale in tema di manomissioni testamentarie condizionate, è in M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, cit., 290 ss. Per una esegesi dello stesso finalizzata in particolare alla comprensione della soluzione giulianea, distante da quella di Sabino, e del significato, nel relativo contesto, di *constitutum ius*, rimando al mio scritto, *Lo statuliber e l'adempimento fittizio della condizione*, cit., 215 ss., anche per l'informazione bibliografica.

che, combinata con la padronanza delle nozioni tecniche e degli strumenti processuali¹⁰², perviene in questo caso ad un'importante applicazione del *favor libertatis*¹⁰³.

Anche D. 8.5.8.5, oggetto di molteplice attenzione per i temi dei rapporti di vicinato, della tipicità delle servitù e delle azioni reali, riveste una specifica rilevanza come testimonianza delle conoscenze storiche di Aristone, funzionali al ragionamento complessivo, che Ulpiano riproduce nei suoi chiari e sapienti passaggi logici¹⁰⁴:

¹⁰² Il dato tecnico-processuale intorno al quale Aristone ragionava, va ricercato nella clausola arbitraria contemplata dalla *hereditatis petitio* formulare. Al convenuto è, cioè, offerta la alternativa fra la *restitutio* che gli avrebbe evitato la condanna, e il pagamento della *summa condemnationis* stabilita con *litis aestimatio* che avrebbe comportato la conferma del possesso della cosa controversa. Dunque, l'atto traslativo definito da Aristone *emptio* (= *omnis alienatio*) va individuato nella *restitutio* dell'intero patrimonio ereditario attuato dall'erede testamentario soccombente nei confronti dell'erede legittimo vittorioso, compreso lo statulibero che, versando la somma all'*emptor*, nella cui signoria era caduto, conquistava finalmente la libertà.

¹⁰³ Circa la figura dello *statuliber*, la *fictio iuris* della *condicio expleta* e il connesso tema del *favor libertatis*, rinvio alla mia monografia, *Lo statuliber e l'adempimento fittizio della condizione*, cit., dove può trovarsi un'articolata analisi di D. 40.7.29.1 (101 ss.). Una specifica attenzione al passo nell'ottica dell'efficacia della sentenza nei confronti dei terzi, è in P. STARACE, *D. 40.7.29.1: l'interpretazione di Aristone*, in *Labeo* 46 (2000) 379 ss. L'apporto della dottrina in argomento è considerevole. Resta imprescindibile, in merito ai profili processuali, il contributo di E. BETTI, *D. 42.1.63. Trattato dei limiti soggettivi della cosa giudicata in diritto romano*, Macerata, 1922.

¹⁰⁴ A. MANTELLO, 'De iurisconsultorum philosophia', cit., 216 s., adduce questo passo come esempio di «una vera e propria *rationatio* aristoniana costruita come *ἐπιχείρημα*, la cui premessa maggiore (*et ex superiore in inferiora non aquam, non quid aliud immitti licet*) risulta motivata con l'argomento *in suo enim alii hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittat*, accostata ad una premessa minore non considerata bisognevole di motivazione (*fumi*

D. 8.5.8.5, Ulp. 17 *ad ed.*, L. Aristo 14; Ulp. 601: Aristo *Cerellio Vitali respondit non putare se ex taberna casiaria fumum in superiora aedificia iure immitti posse, nisi ei rei servitutem talem admittit. idemque ait: et ex superiore in inferiora non aquam, non quid aliud immitti licet: in suo enim alii hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittat, fumi autem sicut aquae esse immissionem: posse igitur superiorem cum inferiore agere ius illi non esse id ita facere. Alfenus denique scribere ait posse ita agi ius illi non esse in suo lapidem caedere, ut in meum fundum fragmenta cadant. dicit igitur Aristo eum, qui tabernam casiariam a Minturnensibus conduxit, a superiore prohiberi posse fumum immittere, sed Minturnenses ei ex conducto teneri: agique sic posse dicit cum eo, qui eum fumum immittat, ius ei non esse fumum immittere. ergo per contrarium agi poterit ius esse fumum immittere: quod et ipsum videtur Aristo probare. sed et interdictum uti possidetis poterit locum habere, si quis prohibeatur, qualiter velit, suo uti.*

Vi si riferisce di un'*epistula* con la quale Aristone rispondeva a Cerellio Vitale (forse un magistrato, o forse il conduttore della *taberna casiaria* di cui si tratta) circa l'inammissibilità delle immissioni di fumo da un caseificio verso gli edifici superiori, sempre che un tale genere di immissioni non costituisse l'oggetto di una particolare servitù. Al di là di corruzioni e alterazioni del frammento, pur ravvisabili, nella sostanza va riconosciuta la genuinità del pensiero aristoniano, da cui emerge la consapevolezza dell'esistenza di precedenti contributi di pensiero in materia, nella specie, di un caso esaminato da Alfeno Varo¹⁰⁵. In es-

autem sicut aquae esse immissionem) e con quest'ultima confrontata per argomentare che gli abitanti dei piani superiori possano esercitare un'azione negatoria di servitù».

¹⁰⁵ L. LABRUNA, *Vim fieri veto*, Napoli, 1970, 224 ss., ravvisa la mano di un ignoto glossatore protopostclassico, buon conoscitore di Aristone, del quale emerge «lo stile di giurista alieno da teorizzazioni vane e ben attento, invece, alla realtà della 'vita vissuta' del diritto».

so era attribuita al proprietario di un fondo, disturbato nell'esercizio del suo *dominium* da fastidiose immissioni di schegge causate dall'attività del proprietario del fondo vicino, la possibilità di esercitare un'azione diretta a negare a costui il diritto al taglio delle pietre. Tale richiamo riveste la precisa finalità di avvalorare la regola del divieto di immissioni di acqua dal fondo superiore a quello inferiore, che Aristone reputa analogamente applicabile alle immissioni di fumo, traendone fondamento circa l'esperibilità dell'*actio negatoria* contro colui che ne è responsabile¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Per un'analisi approfondita del frammento rimando a quanto riferito nel mio contributo, *Aristone e i fumi della taberna casiarica. Brevi spunti per una rilettura di D. 8.5.8.5*, in *Fides Humanitas Ius*, cit., 5403 ss., con bibliografia. Un recentissimo studio di F. ZUCCOTTI, *Di alcune verosimili ipotesi di agere in rem per sponsionem in Alfeno Varo e in Aristone*, in *LR* 10 (2021) 27 ss., ne approfondisce i profili processuali, rilevando talune 'stranezze' della fattispecie costruita come *ius in re aliena*, cioè come *servitus fumi immittendi*, una servitù 'industriale' non a vantaggio del fondo, ma dell'esercizio dell'attività da parte dell'inquilino, con le relative problematiche di legittimazione soggettiva all'esperibilità delle azioni *negatoria* e/o *confessoria*. Piuttosto, nella specularità delle contrapposte affermazioni contenute nel tratto *agique sic posse ... fumum immittere*, egli ravvisa i segni delle due antitetiche affermazioni recate dalle due *sponsiones* su cui si impernia la lite. La prospettazione originaria di Alfeno ed Aristone sarebbe quella rientrante nell'ampia nozione di *servire* che, per i giuristi dell'epoca, si dilata ben oltre il perimetro degli *iura in re aliena*. La tendenza tardoantica a considerare in termini di servitù i rapporti di vicinato avrebbe poi determinato l'alterazione del testo. Considerevole l'informazione bibliografica, cui si rimanda. Si osserva, inoltre che, il passo in questione, trattando di immissioni inquinanti, ha sollecitato una riflessione anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente. Non pochi autori lo hanno studiato in quest'ottica. Mi limito qui a ricordare L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico*, Napoli, 2009, 24 ss.; EAD., *Ulp. 17 ad ed. D. 8.5.8.5-7. Immissioni e conflitti di vicinato: il caso della taberna ca-*

Gli interessi storici del nostro giurista risaltano in modo chiaro anche in un passo delle *Noctes Atticae*, dove Gellio ricorda di aver letto in un'opera di Aristone che i furti presso l'antico popolo egizio erano leciti e rimanevano impuniti:

Gell., N.A. 11.18.16, L. Aristo 78: *Id etiam memini legere me in libro Aristonis iureconsulti, hautquaquam indocti viri, apud veteres Aegyptios, quod genus hominum constat et in artibus reperiendis sollertes extitisse et in cognitione rerum indaganda sagaces, furta omnia fuisse licita et inpoenita.*

Purtroppo, non è possibile stabilire con certezza se l'elogio dei *veteres Aegyptii* risalga ad Aristone o sia un inciso gelliano. Tuttavia, è probabile che Aristone stesse commentando o annotando Sabino, riferendo quanto aveva appreso grazie a letture colte, e che Gellio, appunto, reperisse il dato che lo colpiva proprio nell'opera di Aristone¹⁰⁷.

siaria, in L. SOLIDORO, M. SCOGNAMIGLIO, P. PASQUINO (a cura di), *Il diritto romano caso per caso*, Torino, 2018, 39 ss.

¹⁰⁷ Secondo C. PELLOSO, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, Padova, 2008, 285, l'affermazione sulla liceità e impunità dei furti è alquanto singolare soprattutto se riferita ad Aristone, giurista incline alla *haesitatio*, alla *cunctatio*, al dubbio. Egli, probabilmente, non l'aveva riportata come pacifica e fondata; ma Gellio, accostatosi all'opera di Aristone dove reperiva questa considerazione, forse per «velleità di erudizione» o per «esotica curiosità», non ne aveva riferito gli ipotetici profili critici affrontati dal giurista. Egli ritiene probabile che l'eclettico Aristone attingesse quella notizia dalla lettura dell'*Ἀγινωτικά* di Apione, oppure dall'opera del suo discepolo Cheremone, che avevano suscitato interesse e godevano di una larga circolazione. La pensa diversamente V. SCARANO USSANI, *In libro Aristonis iureconsulti*, in *Ostraká* 18 (2009) 277 ss. (= *Disciplina iuris e altri saperi*, cit., 161 ss.), per il quale Gellio citava a memoria l'informazione relativa ai furti presso gli antichi Egizi. Egli ipotizza che Aristone, nell'annotare il pensiero di Sabino sul furto, paragonasse la repressione romana a

Una presa di posizione di Aristone rispetto ai *veteres* appare, inoltre, molto chiaramente, con riguardo ad una questione di applicazione della *lex Falcidia* al legato di usufrutto, nel seguente passo paolino:

D. 35.2.1.9, Paul. *lib. sing. ad leg. Falc.*, L. Aristo 51; Paul. 921: *Si usus fructus legatus sit (qui et dividi potest, non sicut ceterae servitutes individuae sunt) veteres quidem aestimandum totum usum fructum putabant et ita constituendum, quantum sit in legato. Sed Aristo a veterum opinione recessit: ait enim posse quartam partem ex eo sic ut ex corporibus retineri idque Iulianus recte probat.*

Conservato in doppia tradizione con forti lacune e divergenze¹⁰⁸, questo frammento pone il problema giuridico del calcolo della *quarta Falcidia* al legato di usufrutto, se per intero, come sostenevano *veteres quidem*, o per frazio-

quella egiziana derivando la sua conoscenza di quest'ultima dalla lettura di un passo del primo libro della *Bibliotheca Historica* di Diodoro Siculo. La legge egiziana riguardante i ladri, infatti, non ne prevedeva una punizione, ma assicurava loro il guadagno di un quarto della refurtiva.

¹⁰⁸ Si riproduce qui il passo parallelo, Vat. 68, Paul. *lib. sing. ad leg. Falc.*: *Usu fructu legato (nam ius praediorum velut iter non recipit hanc quaestionem, quia et dividi nequit) quaeritur, quemadmodum Falcidia retinenda sit. et veteres quidem aestimandum totum usum fructum putabant et ita constituendum, quantum sit in legato. sed Aristo a veterum opinione recessit; ait enim posse quartam ex eo sic ut ex corporibus retineri, idque Iulianus probat.* La ricostruzione scelta, seguendo M. BRETON, *La nozione romana di usufrutto*, I, cit., 55 ss. nt. 1, è quella del Buchholtz accolta in E. SECKEL-B. KÜBLER, *Iurisprudentia anteiustiniana* II.2⁶, Lipisia, 1927, 227, per quanto non indiscutibile, dovendosi rilevare, infatti, la stranezza dell'espressione *ius praediorum velut iter*. Sebbene diverse le varianti di Mommsen, Lenel e Riccobono, restano gli stessi i termini del problema giuridico. Su D. 35.2.1.9, che aiuta ad integrare il lacunoso Vat. 68, si rinvia a C. LONGO, *La categoria delle 'servitutes' nel diritto romano classico*, in *BIDR* 11 (1898) 294 ss.

ne, come invece sosteneva Aristone seguito da Giuliano, discostandosi consapevolmente dalla posizione dei *veteres*, come sottolinea Paolo con le parole *sed Aristo a veterum opinione recessit*¹⁰⁹. Effettivamente non è facile stabilire se la contrapposizione *veteres/Aristo* rispecchi una tensione dottrinarie suscitata da Aristone, oppure se si tratti di una dialettica d'opinioni proposta da Paolo¹¹⁰. Inoltre, sorge l'interrogativo su quali siano i limiti cronologici della parola *veteres*. Diverse le opinioni al riguardo¹¹¹. Per il modo in cui Paolo presenta la questione appare evidente che Aristone si pone su un piano differente e distante rispetto ai *veteres* la cui posizione gli è ben nota. Presumibilmente, i *veteres* sono da riportarsi al tratto temporale tra l'epoca in cui fu emanata la legge Falcidia (40 a.C.) e l'età che precedeva immediatamente Aristone¹¹²; e potevano comprendere non solo i membri della scuola serviana, ma anche i primi rappresentanti delle scuole sabiniana e proculiana¹¹³.

Tuttavia, va rilevato che la divisibilità dell'*usus fructus*, necessaria premessa per la soluzione data da Aristone, per il quale la *quarta Falcidia* poteva calcolarsi per frazione, era già un dato acquisito al pensiero labeoniano¹¹⁴. Sabino, invece, sembra ancora accogliere l'idea dell'*usus fructus* come

¹⁰⁹ Si sofferma sul passo F. HORAK, *Wer waren die veteres. Zur Terminologie der klassischen römischen Juristen*, in *Vestigia iuris romani. Festschrift Wesener*, Graz, 1992, 215 ss.

¹¹⁰ Così A. MANTELLO, *I dubbi*, cit., 107 s. (= *Variae* I, cit., 329 s.).

¹¹¹ Si v. D. MANTOVANI, *Quando i giuristi diventarono veteres. Augusto e Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza*, in *Atti del Convegno 'Augusto e la costruzione del Principato' (Roma 4-5 dicembre 2014)*, Roma, 2017, 298 s. ntt. 141 s.

¹¹² Così M. BRETONE, *La nozione romana di usufrutto*, I, cit., 55 nt. 2.

¹¹³ Così P. HUVELIN, *Etudes sur le furtum dans le très ancien droit romain*, 1, Lyon, 1915, 360.

¹¹⁴ D. 33.2.31, Lab. 2 post. a Iav. epit.

rapporto indivisibile¹¹⁵, per quanto la sua fosse rimasta una voce isolata nella giurisprudenza del I sec. a.C., tale da non poter fondare la *opinio veterum* di cui discorreva Paolo. Dunque, i *veteres* menzionati da Paolo potrebbero essere collocati negli ultimi anni della repubblica e identificati nei discepoli di Servio, oppure in giuristi non legati a nessuna scuola, come Trebazio Testa. Costoro sostennero la *aestimatio* per l'applicazione della *lex Falcidia* al legato di usufrutto¹¹⁶, indirizzo dal quale «si discostarono Aristone e Giuliano, la cui opinione ebbe poi ampio seguito: per costoro la *quarta Falcidia* poteva essere detratta dal legato di usufrutto allo stesso modo che dai legati aventi ad oggetto i *corpora*»¹¹⁷.

Altresi, rilevanza indubbia va attribuita alla scelta aristoniana della forma letteraria dei *Digesta*, che presuppone un intenso lavoro di raccolta casistica, sorretto da una viva memoria storica e da un intento di recupero della tradizione giurisprudenziale. Anche con riguardo alle *notae* con cui Aristone interveniva sui pareri di Labeone (espressi nei *libri Posteriores*), come su quelli di Sabino e Cassio (letti nei trattati civilistici o anche in altre opere), deve osservarsi che l'averle concepite e scritte comportava una conoscenza approfondita delle opere sulle quali il giurista esercitava l'intelligenza critica, dimostrando così una partecipazione attiva al costante sviluppo del diritto

¹¹⁵ Cfr. Vat. 75. 4-5, Ulp. 17 *ad Sab.* e D. 45.3.32, Paul. 9 *ad Plaut.*

¹¹⁶ Per M. BREONE, *La nozione romana di usufrutto*, I, cit., 56 nt. 6: «la *aestimatio* di cui si parla in Vat. 68 (= D. 35.2.1.9) non risponde a una semplice esigenza di calcolo; essa viene richiesta perché, non sull'*usus fructus*, ma sul suo valore si può operare la riduzione: se così non fosse, il contrasto fra i *veteres* da un lato, Aristone e Giuliano dall'altro, apparirebbe incomprensibile». Si v. anche V. MANNINO, *Il calcolo della quarta hereditatis e la volontà del testatore*, Napoli, 1989, 126 nt. 300.

¹¹⁷ Così M. BREONE, *La nozione romana di usufrutto*, I, cit., 56.

tramite l'elaborazione di concetti ed esperienze trascorse. Di entrambi gli aspetti, più squisitamente inerenti all'opera dell'autore, si tratterà adeguatamente nel capitolo successivo.

3. Una possibile genealogia intellettuale: Labeone, Aristone, Pomponio

Un altro risvolto interessante della personalità di Aristone riguarda il modo in cui egli interpreta il ruolo di giurista nella società del suo tempo e i modelli che sembrano in qualche misura aver inciso sulla sua fisionomia intellettuale.

Quanta auctoritas ...! dice Plinio, ammirato dall'autorevolezza e dalla fama di cui Aristone godeva. Questa onorabilità personale di cui rifulge il giurista, non pare minimamente da collegarsi all'*auctoritas* del principe, fatta valere tramite la concessione del *ius respondendi*, privilegio del quale Aristone non sembrerebbe essere stato mai insignito, diversamente da altri giuristi coevi, forse anche in ragione del suo mantenersi distante da influenze politiche e da incarichi pubblici¹¹⁸. Piuttosto, sembrerebbe trattarsi di una *auctoritas* propria, riconosciutagli dalla società per l'indubbio talento dimostrato nell'esercizio della professione giuridica con generosità e competenza elevatissima, nelle diverse forme del consigliare, del *respondere*, dell'annotare, dello scambio epistolare, dell'assistere la parte come avvocato. Le sue soluzioni interpretative – in qualche misura lo si è già detto –, si rivelano

¹¹⁸ R. KUNKEL, *Herkunft*, cit., 318 ss. Lo colloca fra i giuristi «ohne *ius respondendi*», e rispetto al quale non compare alcun cenno ad incarichi pubblici. Ne rimarca la differenza con Giavoleno, di cui Plinio dice esplicitamente che lo possedeva: *interest... officiis, adhibetur consiliis atque etiam ius civile publice respondet* (ep. 6.15.3).

finemente elaborate a partire da una solida conoscenza della tradizione civilistica temperata da un'attitudine ad aprirsi spesso verso nuove strade, talvolta superando le rigidità del *ius civile*.

Tutto ciò imprime indubbiamente alla sua figura forti connotazioni di libertà e indipendenza, nelle quali si avverte echeggiare il modello di giurista incarnato da Labeone, personalità di spicco dell'età augustea, testimone del mutamento epocale determinato dall'instaurazione del Principato. Labeone era trattenuto alla tradizione repubblicana da un «senso folle e smisurato della libertà»¹¹⁹, che si traduceva in un tenersi lontano da posizioni di potere (si pensi al rifiuto del consolato offertogli da Augusto)¹²⁰, in un «segreto rapporto»¹²¹ con l'*antiquitas*, in ragione della quale non considerava valido se non «quanto gli risultava prescritto e sancito nei libri delle antiche istituzioni romane»¹²². Contrariamente alla posizione di Ateio Capitone, suo avversario politico, persuaso che il rifiuto ostinato del nuovo e delle ragioni della necessità storica trasformassero la libertà in arroganza e arbitrio, Labeone era fermamente convinto che «soltanto nel rispetto assoluto dell'antico potesse ancora manifestarsi uno spirito libero»¹²³. Egli, come ci racconta Pom-

¹¹⁹ Gell., *N.A.* 13.12.2: ... *libertas quaedam nimia atque vecors* ...

¹²⁰ Sul valore soggettivo della *libertas* labeoniana come indipendenza di opinione e di parola che rimanda ad un valore oggettivo, 'politico', si v. le belle pagine di M. BRETONI, *Tecniche e ideologie*, cit., 127 ss.

¹²¹ Così M. BRETONI, *Tecniche e ideologie*, cit., 137.

¹²² Gell., *N.A.* 13.12.2: ... *nisi quod iussum sanctumque esse in Romanis antiquitatibus legisset*.

¹²³ Le parole sono ancora di M. BRETONI, *Tecniche e ideologie*, cit., 138. Sulla ostilità di Labeone verso il principe e sulla inquietudine dell'uomo nella difesa della libertà garantita dalle istituzioni repubblicane, si v. A. LOVATO, *La propaganda imperiale e la fronda*

ponio nell'*Enchiridion*, si mostrò anche capace di schiudersi a nuovi orizzonti interpretativi del diritto *ingenii qualitate et fiducia doctrinae*, nel misurarsi con figure e concetti preesistenti per allargarne le possibilità applicative nella pratica (*plurima innovare instituit*)¹²⁴.

Lo stretto legame fra *libertas* e *antiquitas* parrebbe ritrovarsi nelle scelte di Aristone con fattezze similari, seppur con sfumature diverse dovute al differente contesto¹²⁵. L'essere cosciente del sistema ma sufficientemente lontano da questo, il richiamarsi di frequente ai pareri labeoniani, il risolvere i nodi problematici con atteggiamento razionalistico e dubitativo¹²⁶ – affatto distante dal

del giurista, in M.P. BACCARI, C. CASCIONE (a cura di), *Tradizione romanistica e Costituzione*, Napoli, 2006, 983 ss.

¹²⁴ D. 1.2.2.47.

¹²⁵ A. MANTELLO, *I dubbi*, cit., 103 ss., si sofferma sulle assonanze suggerite anche dal confronto fra le parole pliniane circa la *diversitas rationum, quas ... (Aristo) ab origine causis primis repetit* e le parole gelliane sulle *origines rationesque* riferite a Labeone (N.A. 13.10.1-2). Vi coglie tuttavia l'occasione per individuare le differenze di prospettiva fra i due. Legge in chiave storico-lessicale l'*innovare* di Labeone, giurista-grammatico che impiegava l'analisi antiquario-linguistica, cioè la ricerca dell'origine e della formazione delle parole, sia in funzione di recupero della memoria storica, sia a fini ermeneutici utili nel presente. Invece, legge in chiave logico-argomentativa la propensione di Aristone a risalire alle *causae primae/origo*, ed esclude un atteggiamento classificabile come 'arcaista', poiché l'interesse per il passato, laddove è riscontrabile, ritiene debba essere considerato un mero riflesso dell'enciclopedismo del tempo (si pensi, per es. a Gell., N.A. 11.18.16 circa l'interesse di Aristone verso l'esperienza egiziana in materia di furto). Rispetto a brani che includono altri riferimenti storico-normativi – come D. 35.2.1.9; Vat. 68; D. 19.5.14.3; D. 40.7.29.1 –, Mantello ravvisa una «prospettiva normativista del *traditum*» (109), nel senso di «vigenza nel presente e per il presente degli assetti normativi antichi» (108).

¹²⁶ A. MANTELLO, *I dubbi*, cit., 118 s., parla di «un richiamo alla razionalità fortemente problematico» che non esclude «l'esistenza

διαλύνον τὸ πιθανόν¹²⁷ alla base dei Πιθανά di Labeone¹²⁸ –, la considerazione dei profili etici nelle questioni tecniche, la

di un forte senso storico», da intendersi come «coscienza della realtà presente e non come dialogo a distanza con il passato».

¹²⁷ Secondo P. FREZZA, *'Responsa' e 'Quaestiones'*, cit., 354 (= *Scritti*, III, cit., 206): «Forse la confessione filosofica stoica, diffusa fra i giuristi romani, è da connettere con l'atteggiamento di Aristone, il quale, come osserva Plinio (*ep.* 1.22.3), *plerumque haesitat, dubitat diversitate rationem*: Aristone cerca forse anche lui di risolvere i problemi διαλύνον το πιθανόν»; ciò parrebbe, a suo avviso, ricalcare il modo di argomentare stoico ben espresso nel pensiero di Crisippo come διαλύοντας αὐτῶν τὸ πιθανόν (Plut., *De Stoic. repugnans*. 10). Invece V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo'*, cit., 321 nt. 65, reputa antitetico alla filosofia stoica l'atteggiamento di Aristone che dubita, esita, indaga, stando all'insegnamento di Crisippo il quale proponeva di usare il metodo antilogico per annientare la plausibilità degli argomenti, superare il probabilismo e pervenire alla certezza della καταλήψις.

¹²⁸ I *Pithanà* sono accostati ai *Digesta*, ai *Responsa*, alle *Quaestiones* e alle *Disputationes*, in quanto appartenenti a quella letteratura che viene definita 'problematica' a partire da F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza*, cit., 401 ss. Di diverso avviso G. SCHERILLO, *Note critiche su opere della giurisprudenza romana*, in *Iura* 3 (1952), 185, il quale li riconduceva alle *Definitiones* e alle *Regulae*, in quanto raccolta di sentenze e aforismi, ritenendo che in origine essi costituissero un *liber singularis* sul modello del *liber singularis ὅρων* di Quinto Mucio Scevola. Al riguardo, si v. B. SCHMIDLIN, *Horoi, Pithanà und regulae. Zum Einfluss der Rhetorik und Dialektik auf die juristische Regelbildung*, in *ANRW* II.15 (1976) 107 ss. Sui *Pithanà* ampie e approfondite riflessioni in M. BRETONE, *Ricerche labeoniane*, in *La parola del passato* 28 (1973) 170 ss.; ID., *Labeone e la cultura augustea. II. ΠΙΘΑΝΑ*, in *Tecniche e ideologie*, Napoli, 1984, 147 ss. Si v. anche M. TALAMANCA, *I 'Pithanà' di Labeone e la logica stoica*, in *IURA* 26 (1975) 5 ss. Affaccia alcuni interrogativi sulle possibili 'interazioni' fra i *Pithanà* labeoniani, gli *Horoi* di Q. Mucio Scevola, i *Libri regularum* di Nerazio e il procedere ordinante aristoniano, A. MANTELLO, *'De iurisconsultorum philosophia'*, cit., 206 ss. Approfondite riflessioni metodologiche in L. VACCA, *Casistica e sistema da Labeone a Giuliano*, in F. MILAZZO (a cura di), *Ius controversum e auctoritas principis. Giuristi, principe e di-*

padronanza della tradizione civilistica, che traeva alimento anche dalla conoscenza della produzione labeoniana, l'intreccio fra analisi linguistica, memoria storica e intento pratico¹²⁹, sono tutti elementi che avvalorano la per-

ritto nel primo impero, *Atti del Convegno internazionale di diritto romano e del IV Premio romanistico «G. Boulvert» (Copanello 11-13 giugno 1998)*, Napoli, 2003, 341 ss.

¹²⁹ Un esempio significativo della inclinazione labeoniana all'analisi linguistica, in questo caso dell'antico testo delle XII Tavole, non per mera erudizione, ma al fine di fissare e controllare criteri ermeneutici di portata generale, è costituito da D. 40.7.21pr., Pomp. 7 ex Plautio: *Labeo libro posteriorum ita refert: 'Calenus dispensator meus, si rationes diligenter tractasse videbitur, liber esto suaque omnia et centum habeto'. diligentiam desiderare eam debemus, quae domino, non quae servo fuerit utilis. erit autem ei diligentiae coniuncta fides bona non solum in rationibus ordinandis, sed etiam in reliquo reddendo. et quod ita scriptum est 'videbitur', pro hoc accipi debet 'videri poterit': sic et verba legis duodecim tabularum veteres interpretati sunt 'si aqua pluvia nocet', id est 'si nocere poterit'. et si quaereretur, cui eam diligentiam probari oporteat, heredum arbitratum viri boni more agentium sequi debebimus, veluti si is, qui certam pecuniam dedisset, liber esse iussus est, non adscripto eo, cui si dedisset <liber esset Mo.>, eo modo poterit liber esse, quo posset, si ita fuisset scriptum 'si heredi dedisset'.* La questione concerne una manomissione testamentaria condizionata a cui era congiunto un legato a favore dello schiavo manomesso. La formula espressiva della condizione – *si rationes diligenter tractasse videbitur* – offre l'occasione per richiamare l'interpretazione avanzata dai *veteres* su un'analoga disposizione delle XII tavole riguardante il nocumento che poteva derivare dall'acqua piovana e l'esperibilità della relativa *actio aquae pluviae arcendae*. Essa recava una modalità espressiva simile: *si aqua pluvia nocet*, da intendere come *si aqua pluvia nocere poterit*. Pomponio ripercorre il ragionamento labeoniano tutto basato sull'interpretazione del *videbitur* nel senso di *videri poterit*, che sposta il piano dell'interpretazione dalla effettività alla potenzialità oggettiva, sicché l'evento dedotto in condizione dovrà considerarsi realizzato se risulta oggettivamente impossibile accertare che lo schiavo abbia tenuto diligentemente i conti. Si v. in merito le puntuali osservazioni di M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, cit., 58 s.

suasione dell'esistenza di una significativa affinità culturale e metodologica fra i due giuristi, quasi in una linea di discendenza e/o continuità intellettuale. E senza dubbio anche l'attività di annotazione all'opera di Labeone (della quale tratterò nel prossimo capitolo) è significativa in quest'ottica.

Per esempio, nel seguente passo di Pomponio in tema di definizione della proprietà privata e pubblica, dietro le parole di Aristone è possibile scorgere un filo logico che pare intrecciarsi con un precedente ragionamento labeoniano su argomenti affini:

D. 1.8.10, Pomp. 6 *ex Plautio*, L. Aristo 3; Pomp. 349: *Aristo ait, sicut id, quod in mare aedificatum sit fieret privatum, ita quod mari occupatum sit, fieri publicum.*

Aristone interviene a precisare la qualificazione dell'edificio costruito in mare come bene privato di colui che lo realizza e, in parallelo, definisce come bene pubblico tutto ciò che è occupato dal mare¹³⁰. Ciò implica da parte

¹³⁰ Al frammento è stata data una lettura differente nella considerazione che il termine *mari* della frase *ita quod mari occupatum sit, fieri publicum* dovesse intendersi come «dativo ablativale, un dativo agente alla greca», volendo alludere al fenomeno noto come *lenta recessio fluminis* o alluvione impropria, che si verifica quando il mare si ritira e, prosciugando le acque, causa l'avanzamento della linea costiera che perderebbe così la natura di *res communis omnium* per divenire *res publica*. In quest'ottica, Aristone e poi Pomponio, che del primo condivideva il pensiero, avrebbero inteso parlare non dello spazio sommerso dal mare ma di quello emerso dal prosciugamento del mare. Così F. MAROI, *Sulla condizione giuridica del mare*, Roma, 1920, 458 ntt. 6 ss. Hanno seguito questa interpretazione G. ZOZ, *Riflessioni in tema di res publicae*, Torino, 1999, 44 ss.; C. SPANU, *Mare, et per hoc litora maris* (I. 2.1.1.). *Gestione e tutela del litorale marittimo nel diritto romano*, <https://uniss.academia.edu/ClaudioSpanu>, 2012, 36 e 82 (non senza contraddizioni); pur con qualche riserva, anche M. FALCON, *Res communes omnium. Vicende storiche e interesse attuale di una categoria romana*, L.

del privato l'eventuale perdita del suo diritto sul bene che subirà tale occupazione ¹³¹.

GAROFALO (a cura di), *I beni di interesse pubblico*, I, Padova, 2016, 133. Ma è una chiave di lettura che ha presentato alcune criticità formali e contenutistiche. Si v. G. PURPURA, *Varia de iure maris*, in G. D'ANGELO, M. DE SIMONE, M. VARVARO (a cura di), *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone*, Torino, 2019, 227, il quale non reputa congrue le argomentazioni addotte circa il termine *mari*, richiamando, fra gli altri, il paolino D. 41.2.30.3, che reputa particolarmente eloquente per la sua affinità con D. 1.8.10, da leggere, a suo avviso, in chiave di riferimento al «fenomeno della trasgressione marina». M. FIORENTINI, *L'impatto delle attività umane sull'ambiente. Una riflessione storico-giuridica*, in *QLSD* 9 (2019) 79, osserva che entrambe le occupazioni, quella dell'edificio sul braccio di mare e quella del mare sul tratto di terra, modificano radicalmente lo *status* giuridico dello spazio occupato, sicché non scatta il principio di accessione per cui l'edificio dovrebbe partecipare della natura pubblica del mare. Si v., inoltre, il recentissimo contributo di M.A. LIGIOS, *Aristone e i porti di Traiano: ipotesi per una rilettura di D. 1.8.10*, in *QLSD* 11 (2021) 273 ss.

¹³¹ *L'editio minor* del Digesto (634 nt. 15) offre una chiave di lettura di D. 1.8.10 richiamandolo in collegamento con D. 41.1.50, Pomp. 6 *ex Plautio*, frammento peraltro riportato da Lenel nell'opera di Pomponio immediatamente dopo, con la stessa numerazione (L. 349): *Quamvis quod in litore publico vel in mari exstruxerimus, nostrum fiat, tamen decretum praetoris adhibendum est, ut id facere liceat: immo etiam manu prohibendus est, si cum incommodo ceterorum id faciat: nam civilem eum actionem de faciendo nullam habere non dubito*. Vi si sottolinea che, per quanto ciò che il privato costruisca sul litorale pubblico o in mare divenga suo, tuttavia occorrerà un decreto del pretore affinché tale attività sia lecita, al punto da essere consentito un intervento forzoso per proibirla qualora essa arrechi svantaggio ad altri, essendo indubbio che il soggetto privato sia sprovvisto di un'azione civile a difesa della pretesa di costruire. La lettura dei due passi uno di seguito all'altro, induce a pensare ad una sorta di commento lemmatico di Pomponio che, dopo aver riferito le parole di Aristone, introduce ulteriori elementi di riflessione che ne rendono la complessità. Si tenga presente anche D. 41.1.30.4, Pomp. 34 *ad Sab.*: *Si pilas in mare iactaverim et supra eas inaedificaverim,*

Già con Labeone tale problema si era affacciato con riguardo all'*insula in flumine nata*. È assai probabile che Aristone ne avesse conoscenza. Ciò emerge se proviamo a ripercorrere il procedimento tecnico-argomentativo sottostante alle tre massime labeoniane in tema di proprietà 'privata' dell'isola nata nel fiume pubblico¹³² esposte nel seguente passo dei *Πιθανά* nell'epitome paolina¹³³:

D. 41.1.65.1-4, Labeo lib. 6 *pithanon a Paulo epitomatum*: *Si qua insula in flumine propria tua est, nihil in ea publici est. PAULUS: immo in eo genere insularum ripae flumini et litora mari proxima publica sunt, non secus atque in continenti agro idem iuris est. 2. Si qua insula in flumine publico proxima tuo fundo nata est, ea tua est. PAULUS: videamus ne hoc falsum sit de ea insula, quae non ipsi alveo fluminis cohaeret, sed virgultis aut alia qualibet levi materia ita sustinetur in flumine, ut solum eius non tangat, atque ipsa movetur: haec enim propemodum publica atque ipsius fluminis est insula. 3. PAULUS: si insula in flumine nata tua fuerit, deinde inter eam insulam et contrariam ripam alia insula nata fuerit, mensura eo nomine erit instruenda a tua insula, non ab agro tuo, propter quem ea insula tua facta fuerit: nam quid interest, qualis ager sit, cuius propter propinquitatem posterior insula cuius sit quaeratur? LABEO libro eodem Si id quod in publico innatum aut aedificatum est, publicum est, insula quoque, quae in flumine publico nata est, publica esse debet.*

La prima massima (*si qua insula in flumine propria tua est, nihil in ea publici est*) postula che l'isola nata nel fiu-

continuo aedificium meum fit. item si insulam in mari aedificaverim, continuo mea fit, quoniam id, quod nullius sit, occupantis fit.

¹³² Prova a ricostruirne il sillogismo, A. MANTELLO, 'De iurisconsultorum philosophia', cit., 200 ss. (= *Variae* I, cit., 608).

¹³³ Si rimanda per la sottile ricostruzione del discorso giuridico labeoniano dei *Πιθανά* nel senso della plausibilità, a M. BREONE, *Tecniche e ideologie*, cit., 162 ss.

me privato sia in proprietà privata e nulla in essa può esservi di pubblico; la seconda (*si qua insula in flumine publico proxima tuo fundo nata est, ea tua est*) afferma che l'isola formatasi nel fiume pubblico si considera appartenente ai proprietari rivieraschi; la terza (*si id quod in publico innatum aut aedificatum est, publicum est, insula quoque, quae in flumine publico nata est, publica esse debet*) invece mette in dubbio il principio asserito nelle prime due massime, dicendo che l'isola che si forma in un fiume pubblico deve essere pubblica. Emerge pertanto un'antinomia. Occorre domandarsi quale possa essere il senso del ragionamento labeoniano, dal momento che non pare di stringente dialettica. Esso sta proprio a dimostrare che ci sono norme delle quali non sempre può darsi una giustificazione strettamente logica, sicché è possibile qualche deviazione¹³⁴. Cioè: sebbene l'isola nata nel fiume pubblico sia dei proprietari rivieraschi, questo presupposto va respinto se nel contempo si ammette che ciò che cresce o si edifica in pubblico, dev'essere pubblico. Proprio D. 1.8.10, dove Pomponio riproduce l'opinione di Aristone, aderendovi, può inserirsi nel contesto di questo

¹³⁴ B. BIONDI, *La condizione giuridica del mare e del litus maris*, in *Studi in onore di S. Perozzi nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo, 1925, 280, con specifico riferimento a D. 1.8.10 e al contrasto che in esso è presente, parla di «una di quelle bizzarre contraddizioni che sono state sempre un vero martirio degli interpreti, i quali hanno voluto fare il torto ai giuristi classici di ritenere che la complessa realtà giuridica possa adattarsi esattamente alle rigide categorie che la logica astratta costruisce». G. PURPURA, *Varia de iure maris*, cit., 223 ss. affronta l'esame di D. 1.8.10 come una *crux interpretum* a causa della presunta contraddizione fra 'pubblico' e 'comune', che sembrerebbe «definitivamente risolta nel senso che il *litus*, come il mare, era certamente libero e aperto all'uso di tutti, anche se frequentemente poteva essere qualificato da giuristi e letterati come pubblico per un complesso di motivi [...]».

problema, evidentemente ancora aperto¹³⁵. Infatti, se lo si intreccia con le massime labeoniane, si può completare il ragionamento: posto che ciò che si edifica in pubblico è pubblico, e che dunque anche l'isola che si forma in un fiume pubblico deve essere pubblica, tuttavia qualche volta può non essere così; per esempio, se si realizza una costruzione sul mare, essa diventa privata, nonostante il mare sia pubblico. Posto ciò, allora è del tutto plausibile che l'isola che si formi nel fiume pubblico diventi privata, cioè dei proprietari rivieraschi¹³⁶.

Di certo, una linea di continuità con Labeone è ravvisabile nella particolare attenzione verso le tematiche contrattuali. Il concetto di *synallagma* (di ascendenza aristotelica)¹³⁷ richiamato da Aristone in tema di convenzioni

¹³⁵ Per esempio, vi erano divergenze fra Nerazio e Celso in relazione al significato da attribuire al *litus publicum*: si v. D. 41.1.14 pr.-1, Ner. 5 membr., e D. 43.8.3pr., Cels. 39 dig.

¹³⁶ Per M. FIORENTINI, *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano, 2003, 451 «una conclusione pare obbligata: Aristone guarda alla condizione giuridica del mare con la stessa prospettiva che sarà poi di Marciano: la pubblicità del mare appare qui sinonimo di *res nullius* occupabile che, con l'occupazione, è sottratta momentaneamente agli usi comuni». Ritiene che il confronto fra D. 1.8.10 e *Inst. or.* 5.14.34 (*cum etiam iuris consulti, quorum summus circa verborum proprietatem labor est, litus esse audeant dicere qua fluctus eludit...*) fornisca elementi per sostenere la consapevolezza delle problematiche aristoniane da parte di Quintiliano, A. MANTELLO, *I dubbi*, cit., 40 s. (= *Variae* I, cit., 264 s.). Vi si ricollega nell'ambito di una trattazione più ampia, L. D'AMATI, *Aedificatio in litore*, in L. GAROFALO (a cura di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, I, Padova, 2016, 666 nt. 81.

¹³⁷ Su questo aspetto si diffonde C. PELLOSO, *Le origini aristoteliche del synallagma di Aristone*, in L. GAROFALO (a cura di), *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, I, Padova, 2007, 3 ss. Il lavoro, molto articolato, presenta un ricco apparato bibliografico, cui si rinvia.

atipiche¹³⁸, non può non essere messo in collegamento col precedente intervento di Labeone, il quale vi aveva concentrato la notissima definizione del contratto come *ultra citroque obligatio*¹³⁹. Mi riferisco naturalmente a:

¹³⁸ Si tratta di un tema che è stato oggetto di innumerevoli studi, difficili da citare in modo esaustivo, data la loro vastità. Per una panoramica bibliografica, seppur 'sommaria', si rinvia alle pagine di commento del passo. Ora mi limito a fornire qualche indicazione più squisitamente inerente al profilo qui trattato del legame Labeone-Aristone: A. SCHIAVONE, *Studi sulle logiche dei giuristi romani. Nova negotia e transactio da Labeone a Ulpiano*, Napoli, 1971, 139 ss.; M. TALAMANCA, *Svolgimento dell'idea di contratto nel pensiero giuridico romano*, in *Iura* 39 (1988) 27 ss.; F. GALLO, *Eredità di Labeone in materia contrattuale*, in *Atti del Seminario sulla problematica contrattuale (Milano 7-9 aprile 1987)*, I, Milano, 1988, 41 ss. (= A. BURDESE, a cura di, *Le dottrine del contratto*, cit., 139 ss.); M. SARGENTI, *Da Labeone ad Aristone. Continuità o antitesi?*, in L. VACCA (a cura di), *Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica. II Congresso Internazionale Aristec (Palermo-Trapani, 7-10 giugno 1995)*, Torino, 1997, 145 ss.; T. DALLA MASSARA, *Sul responsum di Aristone*, cit., 279 ss.; ID., *Ancora sul valore del richiamo al synallagma in Labeone e Aristone*, in *Studi in onore di R. Martini*, I, Milano, 2008, 827 ss.; C.A. CANNATA, *Labeone, Aristone e il sinallagma*, in *Iura* 58 (2010) 51 ss. (= L. VACCA, a cura di, *Scritti scelti*, III, cit., 57 ss.).

¹³⁹ In proposito A. MANTELLO, *I dubbi*, cit., 122 s., critica quella dottrina che tende a fare di Aristone «una sorta di psicodipendente da Labeone, affascinata dalla presenza del raro *synallagma* nelle due famosissime testimonianze» (D. 50.16.19 e D. 2.14.7.2). Egli addirittura sottolinea come Aristone contesti dall'interno il messaggio labeoniano in ordine ai *nova negotia* del *do ut des* e del *do ut facias*. Mentre Labeone insisteva sulla oggettiva bilateralità delle prestazioni come caratteristica del *contrahere*, Aristone invece ne avrebbe colto e superato i limiti, riconoscendo alle forme negoziali prive di un *nomen* specifico, l'importanza della sussistenza di una *causa*, cioè uno scopo qualificato e sostanziato da una prestazione diretta a una controprestazione.

D. 2.14.7.1-2, Ulp. 4 *ad ed.*, L. Aristo 4; Ulp. 242: *Quae [conventiones] pariunt actiones, in suo nomine non stant, sed transeunt in proprium nomen contractus: ut emptio venditio, locatio conductio, societas, commodatum, depositum et ceteri similes contractus. 2. Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse obligationem. ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: hoc συνάλλαγμα esse et hinc nasci civilem obligationem. et ideo puto recte Iulianum a Mauriciano reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum, ut Pamphilum manumittas: manumisisti: evictus est Stichus. Iulianus scribit in factum actionem a praetore dandam: ille ait civilem incerti actionem, <id est praescriptis verbis> sufficere: esse enim contractum, quod Aristo συνάλλαγμα dicit, unde haec nascitur actio.*

In questo passo, studiatissimo in ogni profilo¹⁴⁰, Ul-

¹⁴⁰ Intorno a questo notissimo *responsum* aristoniano, e alla tematica contrattuale in generale, si è sviluppato nel corso del tempo un dibattito estremamente articolato e complesso, su cui sarebbe inappropriato diffondersi in questa sede, più squisitamente dedicata a ricostruire la fisionomia intellettuale di Aristone. La bibliografia è talmente sterminata, che risulterebbe impossibile riferirla in modo esauriente. Pertanto, indicherò, con inevitabile lacunosità, solo alcuni tra i numerosissimi contributi, a partire dal secolo scorso: P. DE FRANCISCI, *Synallagma. Storia e dottrina dei cosiddetti contratti innominati*, I, Pavia, 1913; E. BETTI, *Sul valore dogmatico della categoria 'contrahere' in giuristi Proculiani e Sabiniani*, in *BIDR* 28 (1915) 2 ss.; S. RICCOBONO, *La formazione della teoria generale del 'contractus' nel periodo della giurisprudenza classica*, in *Studi in onore di P. Bonfante*, I, Milano, 1930, 123 ss.; P. COLLINET, *L'invention du contrat innomé: le 'Responsum' d'Ariston (D. 2.14.7.2) et la question de Celsus (D. 12.4.16)*, in *Mnemosyna Pappulias*, Athen, 1934, 93 ss.; P. VOCI, *La dottrina romana del contratto*, Milano, 1946; G. GROSSO, *Il sistema romano dei contratti*, Torino, 1963, 29 ss.; A. SCHIAVONE, *Studi sulle logiche dei giuristi romani. 'Nova negotia' e 'transactio' da Labeone a Ulpiano*, Napoli, 1971; P. CERAMI, *Vulgaria actionum nomina*, cit., 121 ss.; G. MELILLO, *Forme storiche contrattuali nell'età del principato*, in *ANRW* II.14 (1982), Berlin-New York, 498 ss.; R. SANTORO, *Il contrat-*

to nel pensiero di Labeone, in *AUPA* 37 (1983) 197 ss.; R. SOTTY, *Condictio incerti, actio ex stipulatu et actio praescriptis verbis*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, V, Napoli, 1984, 2475 ss.; G. MACCOR-MACK, *Contractual Theory and the Innominate Contracts*, in *SDHI* 51 (1985) 131 ss.; A. BURDESE, *Ancora sul contratto nel pensiero di Labeone*, in *SDHI* 51 (1985) 471 ss.; Id., *Sul riconoscimento civile dei cd. contratti innominati*, in *Iura* 36 (1985) 20 ss.; M. SARGENTI, *Labeone: la nascita dell'idea di contratto nel pensiero giuridico romano*, in *Iura* 38 (1987) 25 ss.; Id., *Svolgimento dell'idea di contratto nel pensiero giuridico romano*, in *Iura* 39 (1988) 24 ss.; A. BURDESE, *Sul concetto di contratto e i contratti innominati in Labeone*, in *Atti del Seminario sulla problematica contrattuale in diritto romano (Milano, 7-9 aprile 1987)*, I, Milano, 1988, 15 ss.; M. TALAMANCA, 'Conventio' e 'stipulatio', in N. BELLOCCI (a cura di), *Le teorie contrattualistiche romane nella storiografia contemporanea. Atti del Convegno di diritto romano (Siena 14-15 aprile 1989)*, Napoli, 1991, 163 ss.; A. SCHIAVONE, *La scrittura di Ulpiano. Storia e sistema nelle teorie contrattualistiche del quarto libro ad edictum*, in *Le teorie contrattualistiche romane*, cit., 125 ss.; R. MARTINI, *Il mito del consenso nella dottrina del contratto*, in *Iura* 42 (1991) 97 ss.; F. GALLO, 'Synallagma' e 'conventio' nel contratto. *Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne. Corso di Diritto romano*, I, Torino, 1992; A. BURDESE, *Recenti prospettive in tema di contratti*, in *Labeo* 38 (1992) 12 ss.; A. BURDESE, *Sulle nozioni di patto, convenzione e contratto in diritto romano*, in *Seminarios complutenses* 5 (1993) 41 ss.; G. MELILLO, 'Contrahere', 'pacisci', 'transigere'. *Contributi allo studio del negozio bilaterale romano*, Napoli, 1994; A. MANTELLO, *Le 'classi nominali' per i giuristi romani. Il caso d'Ulpiano*, in *SDHI* 61 (1995) 217 ss. (= *Variae* I, cit., 425 ss.); M. SARGENTI, *Da Labeone ad Aristone. Continuità o antitesi?*, in *Causa e contratto*, cit., 145 ss.; R. KNÜTEL, *La 'causa' nella dottrina dei patti*, in *Causa e contratto*, cit., 131 ss.; F. GALLO, *'Agere praescriptis verbis' ed editto alla luce di testimonianze celsine*, in *Labeo* 44 (1998) 17 ss.; S. TONDO, *Note ulpianee alla rubrica editale per i pacta conventa*, in *SDHI* 64 (1998) 441 ss.; A. BURDESE, *Il contratto romano tra forma, consenso e causa*, in *Diritto romano e terzo millennio. Radici e prospettive dell'esperienza giuridica contemporanea. Atti del Convegno internazionale di diritto romano (Copanello 3-7 giugno 2000)*, Napoli, 2004, 87 ss. (= *Le dottrine del contratto*, cit., 98 ss.); M. TALAMANCA, *Contratto e patto nel diritto romano*, in *Le dottrine del con-*

tratto, cit., 37 ss.; F. GALLO, *Eredità dei giuristi romani in materia contrattuale*, in *Le teorie contrattualistiche romane*, cit., 3 ss.; C.A. CANNATA, *Contratto e causa nel diritto romano*, in *Le dottrine del contratto*, cit., 187 ss. (= L. VACCA, a cura di, *Scritti scelti di diritto romano*, II, cit., 301 ss.); C.A. CANNATA, *Labeone, Aristone e il synallagma*, in *Iura* 58 (2010) 56 ss. (= L. VACCA, a cura di, in *Scritti scelti*, III, cit., 57 ss.); A. GUZMÁN BRITO, *Causa del contrato y causa de la obligación en la dogmática de los juristas romanos, medievales y modernos y en la codificación europea y americana*, in *Revista de Estudios Histórico-jurídicos* 23 (2001) 209 ss.; M. SARGENTI, *'Actio civilis in factum' e 'actio praescriptis verbis': ancora una riflessione*, in *'Iuris vincula'*. Studi in onore di M. Talamanca, VII, Napoli, 2001, 237 ss.; A. BURDESE, *Divagazioni in tema di contratto romano tra forma, consenso e causa*, in *'Iuris vincula'*, I, cit., 315 ss.; G. ROMANO, *'Conventio' e 'consensus'*. (A proposito di Ulp. 4 'ad ed.' D. 2.14.1.3), in *AUPA* 47 (2003) 241 ss.; T. DALLA MASSARA, *Alle origini della causa del contratto*, cit.; ID., *Sul responsum di Aristone in D. 2.14.7.2 (Ulp. 4 ad ed.)*, cit., 279 ss.; L. GAROFALO, *Contratto, obbligazione e convenzione in Sesto Pedio*, in *Le dottrine del contratto*, cit., 350; L. ZHANG, *Contratti innominati nel diritto romano. Impostazioni di Labeone e di Aristone*, Milano, 2007; C. PELLOSO, *Le origini aristoteliche del synallagma di Aristone*, in L. GAROFALO (a cura di), *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, I, Padova, 2007, 5 ss.; T. DALLA MASSARA, *Ancora sul valore del richiamo al 'synallagma' in Labeone e in Aristone*, in *Studi in onore di R. Martini*, I, Milano, 2008, 837 ss.; B. SCHMIDLIN, *Il consensualismo contrattuale tra 'nomina contractus' e 'bonae fidei iudicia'*, in L. VACCA (a cura di), *Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo. Giornate di studio in ricordo di G. Pugliese*, Padova, 2008, 99 ss.; J. PARICIO, *Contrato. La formación de un concepto*, Cizur Menor, 2008; C.A. CANNATA, *L'actio in factum civilis*, in *Iura* 57 (2008-2009) 9 ss. (= L. VACCA, a cura di, *Scritti scelti*, III, cit., 23 ss.); J. PARICIO, *Celso contra Neracio*, in H. ALTMEPPE, I. REICHARD, M.J. SCHERMAIER in Verbindung mit W. Ernst, U. Manthe, R. Zimmermann (herausgegeben von), *Festschrift für R. Knütel zum 70. Geburtstag*, Heidelberg, 2009, 849 ss.; N. DONADIO, *L'idea di contratto nel pensiero giuridico romano*, in S. CHERTI (a cura di), *L'idea di contratto nella prospettiva storico-comparatistica. Materiali didattici*, Padova, 2010, 34 ss.; E. SCIANDRELLO, *Studi sul contratto estimatorio e sulla permuta in diritto romano*, Trento,

piano ripercorre in poche e dense righe lo sviluppo storico dell'idea di contratto nella giurisprudenza classica, da Aristone a Celso, a Giuliano e a Mauriciano, abbracciando, sebbene non in modo esplicito, anche il precedente apporto di Labeone la cui eco si avverte nel richiamo di Aristone al concetto di *sinallagma*, sebbene con valenza diversa¹⁴¹. Il contenuto della questione posta da Celso ad Aristone era incentrata sull'esistenza della *causa* per negozi non aventi una denominazione propria, rispetto ai quali interessava capire di quale tutela processuale potessero avvalersi¹⁴². Appunto, l'infinitiva *esse obligationem* –

2011; C. PELLOSO, *Do ut des e do ut facias. Archetipi labeoniani e tutele acontrattuali nella giurisprudenza romana tra primo e secondo secolo d.C.*, in L. GAROFALO (a cura di), *Scambio e gratuità. Confini e contenuti dell'area contrattuale*, Padova, 2011, 89 ss.; R. FERCIA, *Fiduciam contrahere e contractus fiduciae*, Napoli, 2012; ID., *Il fieri della fattispecie contrattuale*, cit., 5 ss.; A. PALMA, *La negozialità romana: fenomeno storico e modello metastorico. Note sulla causa contractus*, in *Homenaje al profesor Harmando Torrent*, Madrid, 2016, 633 ss.; G. ROMANO, *Giuliano e i nova negotia. Sulla tutela dei cd. contratti innominati tra l'età traianea e l'età dei Severi*, I, Torino, 2021, 55 ss., con ulteriore bibliografia.

¹⁴¹ Per Labeone il *sinallagma* era da intendersi come *ultracitroque obligatio* (D. 50.16.19). Invece, Aristone lo impiegava riferendosi alla interdipendenza di prestazione e controprestazione con riguardo alla figura più generale del *negotium contractum* (che includeva il *do ut des* e il *do ut facias*), cioè al di là del *nudus consensus* sufficiente a produrre l'obbligazione e le relative azioni per i contratti in senso stretto. Ragionando intorno al *sinallagma* era possibile accordare a situazioni non tipiche una tutela tramite *actiones civiles incerti con praescriptio*.

¹⁴² A R. FERCIA, *Il fieri della fattispecie contrattuale*, cit., 25, appare più probabile «che un primo, assai lato significato, della 'risposta' di Aristone a Celso sia da intendersi nel senso che, nei casi considerati dalla sua argomentazione, debba sempre ritenersi sussistente l'*obligatio civilis*, con conseguente tutela *in ius concepta*, escludendo così radicalmente quella *in factum* alla quale i *prudentes*

retta da *Aristo Celso respondit* – con il seguito, *ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: hoc συνάλλαγμα esse et hinc nasci civilem obligationem* che espone, a titolo di esempio, alcune ipotesi negoziali atipiche (*do ut des* e *do ut facias*) connotate dalla presenza del *synallagma*, costituisce il contenuto del *responsum* dato ‘elegantemente’¹⁴³ da Aristone a Celso, circa il riconosci-

dovevano ricorrere, caso per caso e al di fuori di una vera e propria *dissensio* tra le due scuole in tema di contratti innominati».

¹⁴³ Si v. M. RADIN, *Eleganter*, in *LQR* 46 (1930) 311 s.; G. SCIASCIA, *Elegantiae iuris*, in *BIDR* 10-11 (1948) 372 ss., *eleganter* come indicativo di qualcosa di notevole rispetto all’ordinamento giuridico costituito, «belle deviazioni concettuali che poi si diffondono, dilagano e si impongono in modo generale» (392); M. PHILONENKO, *Elegantia*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, II, Milano, 1956, 515 ss. Per P. STEIN, *Elegance in law*, in *LQR* 77 (1961) 244: «In the majority of cases, elegance to the jurists was not a matter of words but of ideas»; F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, cit., 105 s. nt. 6; secondo F. BONA, *Studi sulla società consensuale*, Milano, 1973, 129, *eleganter* è una ‘Lieblingswort’ di Ulpiano con cui il giurista «non qualifica quasi mai l’eleganza stilistica, la purezza del linguaggio di vari giuristi che richiama, ma solitamente la soluzione suggerita in contrapposizione con altra, la maggior adeguatezza del nuovo pensiero, talvolta la posizione stessa di una *quaestio* etc.»; H. HAUSMANINGER, *Publius Juventius Celsus. Persönlichkeit und juristische Argumentation*, in *ANRW* II.15 (1976) 389 s.; T. HONORÈ, *Ulpian*, cit., 80 nt. 714. è usato non tanto per indicare un apprezzamento stilistico, quanto la particolare finezza di una formulazione e acutezza del ragionamento che ha determinato una scelta interpretativa, evidentemente rispetto ad altre praticabili, talvolta capace di superare il dettato letterale della norma: in questo senso, E. STOLFI, *Per uno studio del lessico*, cit., 8 s. ntt. 35 ss., cui si rinvia anche per le indicazioni bibliografiche; dello stesso autore, si v. *Studi sui libri ‘ad edictum’ di Pomponio*, I, cit., 121 s.; e *I segni di una tecnica. Alcune considerazioni intorno a rigore terminologico e lessico delle citazioni nella scrittura dei giuristi romani*, in *AUPA* 59 (2016) 141 ss. Per T. DALLA MASSARA, *Alle origini della causa del contratto*, cit., 101, la scelta dell’avverbio *eleganter* dà riscontro «oltre-

mento di una obbligazione civilistica, anche con riguardo a quei rapporti non sussumibili entro un 'tipo' contrattuale, cioè non qualificati con un *proprium nomen*, purtuttavia dotati di una *causa*. Invece, le parole introduttive *Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa*, sembrerebbero potersi assegnare ad Ulpiano¹⁴⁴, il

ché dell'apprezzamento per una speciale acribia stilistica e argomentativa, della segnalazione di una citazione fedele, della quale occorre presumere l'autenticità fin nella scelta delle singole parole».

¹⁴⁴ La costruzione ulpiana usa il *sed et* come legame con quanto appena premesso circa le *conventiones quae pariunt actiones*. Sembrerebbe poi riferire il contenuto del quesito giuridico posto da Celso ad Aristone: [*quid iuris*] *si in alium contractum res non transeat, tamen subsit causa?* Da queste parole Ulpiano probabilmente aveva tratto spunto per individuare quelle *conventiones* proprio come quelle che *transeunt in proprium nomen contractus*. Se fosse così, sarebbe lecito pensare che sia stato Celso ad evidenziare l'elemento dell'esistenza della *causa*, non invece Aristone, il quale, senza negarne l'importanza, avrebbe risposto che in tali casi l'obbligazione c'era. E subito dopo lo stesso Aristone avrebbe addotto alcuni esempi nei quali metteva in risalto, non tanto la presenza della *causa*, quanto il sinallagma. Ma è solo un'ipotesi. In ogni caso, non è improbabile che Ulpiano abbia attinto da Celso (magari dai suoi *Digesta* o dalla corrispondenza con Aristone, forse in essi inclusa) la conoscenza del responso di Aristone in materia contrattuale che connota come 'elegante' mostrando così di condiderlo. Nei *Digesta* di Celso, infatti, sono presenti pareri in materia di contratti innominati (*do ut des, do ut facias*): si v. D. 12.4.16, 3 *dig.*, sul problema legato alla *conventio* atipica *do pecuniam ut mihi Stichum des*. Se Stico muore, quale azione spetterà a colui che ha versato il denaro per ottenerne la restituzione? La disciplina sarà quella di un *negotium contractum* sul modello della compravendita (*utrum id contractus genus pro portione emptionis et venditionis est*), oppure sarà quella di una semplice *obligatio re* per cui è da ritenersi nulla l'obbligazione di dare cui non segue la controprestazione di dare? Celso propende per questa seconda ipotesi che consente di esperire la *condictio* ai fini della ripetizione della somma versata per avere il servo, poi morto. Una disamina attenta

quale, nel contesto di un ragionamento sulle *conventiones iuris gentium* combinava storia delle dottrine e costruzione dogmatica ripercorrendo i confronti e le polemiche che avevano attraversato la giurisprudenza su una materia così articolata e difficile¹⁴⁵, procedendo con quattro citazioni di giuristi che appaiono raggruppati per coppie, Aristone/Celso e Giuliano/Mauriciano. Su come ne abbia ricomposto i passaggi non è dato avere alcuna certezza. Potrebbe averne ritrovato un abbozzo nell'*Ad edictum* di Pomponio come stereotipo narrativo delle teorie contrat-

delle posizioni di Aristone e Celso in merito, è in C.A. CANNATA, *Labeone, Aristone e il sinallagma*, cit., 59 ss. Si v. inoltre, D. 19.5.2 (Cels. 8 dig.) sull'azionabilità mediante ricorso all'*agere praescriptis verbis* di figure che mancassero di *vulgaria nomina actionum* (di paternità labeoniana?), su cui P. CERAMI, *Vulgaria actionum nomina*, cit., 121 ss. In questo passo sembrerebbe quasi che Celso abbia maturato la persuasione circa il tipo di tutela delle convenzioni atipiche. Invece, F. GALLO, *Ai primordi del passaggio della sinallagmaticità dal piano delle obbligazioni a quello delle prestazioni*, in *Causa e Contratto*, cit., 67 nt. 10, circa le parole *elegantèr Aristoteles respondit* di D. 2.14.7.2, ritiene che si riferiscano all'intera frase da *sed et a [obligationem] <actionem>*, per cui bisogna ritenere che la parte iniziale del passo tramandi per lo meno la sostanza del pensiero aristoniano.

¹⁴⁵ Per A. SCHIAVONE, *La scrittura di Ulpiano*, cit., 126, l'autore severiano non va ridotto a «un veicolo inerte, importante quasi solo per i suoi rinvii», né va considerato come «contenitore neutro, serbatoio quasi inesauribile di riscontri e dati da cui possiamo attingere meccanicamente quel che ogni volta ci serve di più». Il suo apporto, osservando in particolare la materia contrattuale, può rendere evidente «l'esistenza di un gioco complesso fra tecnica delle citazioni e perseguimento di una precisa ipotesi ricostruttivo-sistematica; e può chiarire come il ricorso continuo al ricordo del dibattito giurisprudenziale precedente non sia governato dalla modesta esigenza di render conto disinteressato di una tradizione, ma sia invece sapientemente funzionale all'elaborazione e alla verifica di un progetto di sintesi del tutto autonomo».

tualistiche¹⁴⁶, o potrebbe aver avuto delle letture dirette magari attingendo ai *Digesta* di Aristone, oppure ai *Digesta* celsini dove probabilmente Celso riferiva il confronto col maestro Aristone sul punto. Parallelamente, potrebbe aver utilizzato le *notae* di Mauriciano ai *Digesta* giuliane¹⁴⁷.

Ma torniamo al punto controverso. L'esistenza della *causa*, evidentemente, era parsa a Celso sufficiente nei rapporti di *do ut des* o *do ut facias* per giustificare il ricorso alla *condictio ob rem dati re non secuta* (*causa data causa non secuta*) ai fini della ripetizione di quanto dato, in caso di inadempimento, nella misura del *quanti ea res est* (cioè senza risarcimento del danno). L'esercizio di tale *condictio* avrebbe comportato la risoluzione del contratto per inadempimento. Invece, il parere di Aristone proprio in risposta a Celso, più che soffermarsi sulla *causa*, di innegabile importanza affinché nascesse un'*obligatio*, si concentrava sul termine *συνάλλαγμα*, espressione già impiegata da Labeone in materia contrattuale¹⁴⁸, ben nota al nostro

¹⁴⁶ Così ipotizza A. SCHIAVONE, *La scrittura di Ulpiano*, cit., 150. Effettivamente il nome di Pomponio non compare (così come non compare quello di Labeone sebbene l'allusione sia leggibilissima). In proposito E. STOLFI, *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, II, cit., 137, parla di «compressione della memoria di Pomponio» in uno dei luoghi più significativi dell'indagine ulpiana sui contratti, il commento all'editto *De pactis et conventionibus*.

¹⁴⁷ A. SCHIAVONE, *La scrittura di Ulpiano*, cit., 150, in proposito ritiene probabile l'impiego di due «blocchi di scrittura».

¹⁴⁸ Per R. FERCIA, *Il fieri della fattispecie contrattuale*, cit., 25, «la prospettiva che Aristone proponeva, in sostanza, va letta non già come obiezione ad una specifica soluzione suggerita da Celso, ma come indicazione di massima per una nuova 'lettura complessiva' di questioni circoscritte al recupero del *synallagma* labeoniano ed alla sua attitudine, a determinate condizioni incidenti sul rapporto fra autonomia privata e disciplina tanto formativa quanto contenutistica, a creare *civilis obligatio*».

che la utilizzava a sua volta, infine fondamentale nel discorso di Ulpiano¹⁴⁹ e cruciale per le ricadute sul piano processuale. La mancata reciprocità delle prestazioni consentiva l'esperibilità di un'*actio civilis incerta* volta ad ottenere l'adempimento e il risarcimento del danno, e non soltanto la restituzione del dato e la risoluzione del rapporto, come con la *condictio*¹⁵⁰. Ciò è meglio esplicitato da Ulpiano, nel prosieguo del passo, dove ritorna il concetto di *συνάλλαγμα* aristoniano, a proposito del caso della *datio* dello schiavo Stico, affinché il compratore mano-

¹⁴⁹ A. SCHIAVONE, *La scrittura di Ulpiano*, cit., 155 ss., spiega la singolare assenza del nome di Labeone dall'elenco di giuristi richiamato da Ulpiano, protagonista nella storia delle dottrine contrattualistiche romane a lui molto ben noto, come una decisione calcolata al fine di non turbare la sequenza sistematica sapientemente costruita, in cui il sinallagma non si identificava col *contractus* (come in D. 50.16.19), ma figurava come sottospecie di una figura generale di contratto incentrata sulla *conventio*. Secondo F. GALLO, *Eredità dei giuristi romani in materia contrattuale*, cit., 52, «sembra che Ulpiano abbia inteso espungere da tale elaborazione il contributo e il nome stesso di Labeone», in modo da ottenere l'effetto di amplificare la portata della riflessione di Aristone che, a suo avviso, «riconducesse all'area contrattuale le convenzioni atipiche aventi ad oggetto prestazioni reciproche, quando *subest causa*».

¹⁵⁰ Circa il vasto tema della *condictio*, tra gli altri, si v. G. DONATUTI, *Le causae delle conductiones*, in *Studi parmensi*, I, 1950, 36 ss.; R. SANTORO, *Per la storia della condictio*, in *Studi in onore di G. Scaduto*, III, Milano, 1970, 579; R. SOTTY, 'Condictio incerti', 'actio ex stipulatu' et 'actio praescriptis verbis', in *Sodalitas*, V, cit., 2478; L. PELLECCHI, *L'azione in ripetizione e le qualificazioni del 'dare' in Paul. 17 ad Plaut. D. 12.6.65. Contributo allo studio della condictio*, in *SDHI* 64 (1998) 69 ss. Una ricostruzione puntuale dell'impiego della *condictio* e della relativa *interpretatio* giurisprudenziale sino agli sviluppi più tardi, è fornita da A. SACCOCCIO, *Si certum petetur. Dalla condictio dei veteres alle conductiones giustinianee*, Milano, 2002. Più di recente sull'argomento, M. VARVARO, *Condictio e causa actionis*, in *AUPA* 57 (2014) 265 ss.

mettesse un altro schiavo, Panfilo, in merito al quale sono richiamate le differenti posizioni di Salvio Giuliano e Mauriciano. Accade che l'acquirente di Stico, mentre esegue la manomissione di Panfilo, subisce l'evizione. Giuliano sostiene che dal pretore debba essere concessa all'acquirente un'azione modellata sul fatto; invece, per Mauriciano, è sufficiente un'*actio civilis incerti*, di quelle, cioè, che iniziano descrivendo il rapporto; e ciò alla luce dell'esistenza di un rapporto tra le parti volto a far sorgere un'obbligazione civilistica che Aristone, appunto, qualificava sinallagma, e dalla quale derivava la possibilità di esperire una *actio civilis incerta*, cioè l'*actio praescriptis verbis*, per ottenere l'adempimento ed eventualmente il risarcimento del danno.

Nel responso aristoniano e nell'amplificazione che Ulpiano vi conferisce, è ravvisabile una duplice portata innovativa, tanto nel ricondurre le convenzioni atipiche all'alveo della materia contrattuale, quanto nel configurare a carico di chi avesse ricevuto una prestazione in un rapporto dove sussistesse una causa, l'obbligo di eseguire una controprestazione, pena l'esercizio di un'azione civile *praescriptis verbis*; e questo anche ove si ritenga che Aristone non abbia fatto altro che indicare una soluzione mediana in cui trovasse risposta l'esigenza elementare di non lasciare che determinati rapporti atipici causassero indebiti arricchimenti della parte adempiente a discapito dell'altra inadempiente¹⁵¹.

¹⁵¹ G. PUGLIESE, *Interventi*, in *Le teorie contrattualistiche*, cit., 226 ss., quanto ad Aristone, spiega che con il concetto di *synallagma*, pure attinto da Labeone, egli non intendeva indicare la *ultra citroque obligatio*, ma solo l'obbligazione di eseguire la controprestazione da parte di chi aveva ricevuto dall'altro la prestazione convenuta. Da qui l'importante innovazione di Aristone, seguito da Mauriciano, sia sul piano processuale con riguardo all'impiego di una *praescriptio* che rendesse esperibile nello specifico caso un'*actio civilis*

Dunque, l'intervento di Aristone pur riprendendo la riflessione labeoniana, assume un valore ulteriore¹⁵², proponendosi lo scopo di individuare una tutela processuale adeguata per tutte quelle ipotesi non tipizzate entro un *nomen iuris*, in cui dall'esecuzione di una prestazione scaturiva l'aspettativa alla controprestazione.

Aristone, dunque, per diversi temi della riflessione tecnico-giuridica appare pressocché in prosecuzione con Labeone e, rispetto a taluni atteggiamenti, si rivela non dissimile da lui: per la totale libertà dalle implicazioni deri-

incerti, sia sul piano sostanziale nel senso di configurare, a carico di chi avesse ricevuto la prestazione convenuta, l'obbligazione di eseguire la controprestazione alternativamente all'obbligazione, prevista dal *ius civile* tradizionale, di restituire quanto aveva ricevuto. Non vi concordarono né Celso né Giuliano, ma Ulpiano sembra approvarla. F. GALLO, *Eredità di giuristi romani*, cit., 52 s., ravvisa nel ragionamento di Aristone il significato di una risposta ad esigenze elementari, il prevalere della logica della realtà, nel dare efficacia a quegli impegni delle parti dove all'avvenuta esecuzione di una prestazione non corrisponda la controprestazione, sì da causare un arricchimento di una parte a danno dell'altra. La soluzione di Aristone di accordare un'*actio civilis incerti*, si presenterebbe come una soluzione mediana, quasi un compromesso, fra la completa apertura delle convenzioni atipiche aventi ad oggetto prestazioni corrispettive e il rigido ancoramento alla tipicità; in un certo senso ne ravvisa un arretramento rispetto alla dottrina di Labeone, perché avrebbe sottratto alle parti il bilanciamento di prestazione e controprestazione nelle convenzioni atipiche.

¹⁵² A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005, 322, qualifica Aristone e Nerazio «entrambi di spiriti labeoniani». Infatti, egli ravvisa un dominio del 'labeonismo' nella cultura giuridica fra I e II sec. d.C. nel sapere giuridico romano. In Labeone non solo si ritrovava un uomo di eccezionale dottrina, ma anche un maestro di vita morale. «La ripresa del suo razionalismo – depurato ormai di qualunque valenza contraria al principato, ma non antiautocratica, e proposto facendo leva su un modello di ricerca della verità e della persuasività che riprendeva consapevolmente il paradigma dei *Pithanà* – fondava una teoria opposta a quella di Giavoleno».

vanti da un impegno pubblico (non riveste infatti alcuna carica), per la dedizione all'attività consultiva e rispondente, per l'ampiezza degli interessi culturali che caratterizzano la sua *sapientia*, per l'*auctoritas* riconosciutagli dai contemporanei tanto quanto dai giuristi posteriori, tutto però senza mai marcare politicamente il suo operato in senso antimperiale, atteggiamento che invece aveva caratterizzato Labeone¹⁵³. Dal punto di vista del prestigio personale è significativa la nota testimonianza papiniana, D. 37.12.5 (esaminata prima), dove Aristone – forse occasionalmente – è chiamato a prestare al principe Traiano la sua consulenza, insieme al collega Nerazio, su una questione successoria legata al valore della *pietas* paterna.

Se allunghiamo lo sguardo verso l'età antonina, in particolare all'universo culturale che affiora dalla produzione letteraria di Pomponio, possiamo osservare una considerevole presenza della figura di Labeone, e non soltanto nell'*Enchiridion*, ma «continuamente, anche nelle altre opere, oggetto di una discussione serrata che non risparmia critica e dissenso»¹⁵⁴. Labeone riveste un ruolo rilevante nell'esaltazione 'ideologica' della funzione della giurisprudenza, accentuata nell'affermazione della sua autonomia rispetto al potere del Principe, che Pomponio mostra di voler valorizzare, cogliendone inoltre il consistente contributo innovativo (perfettamente espresso, come già detto, dal *plurima innovare instituit*)¹⁵⁵, soprattutto nella

¹⁵³ Labeone rifiutò il consolato offertogli da Augusto, come narra Pomponio in un passaggio noto dell'*Enchiridion*: D. 1.2.2.47 [...] *Labeo noluit, cum offerretur ei ab Augusto consulatus, quo suffectus fieret, honorem suscipere, sed plurimum studiis operam dedit* [...] Per una nitida contestualizzazione politico-culturale della figura di Labeone si v. A. LOVATO, *La propaganda imperiale e la fronda del giurista*, cit., 983 ss.

¹⁵⁴ E. STOLFI, *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, I, cit., 328.

¹⁵⁵ In argomento numerosi i contributi. Mi limito qui a segnala-

capacità di «adeguare entro un nuovo impianto più riposti tratti epistemologici di un'antica pratica sapienziale, e raggiungere così un più elevato statuto teorico»¹⁵⁶.

Dopo Labeone, il giurista più citato nel *corpus* pompeiano è proprio Aristone: ventisette sono i riferimenti che attraversano tutta la sua letteratura, senza indicazione dell'opera a cui attinge – salvo nel caso (problematico) dei *decreta Frontiana* –, il più delle volte approvandone apertamente l'opinione. Pomponio pare instaurare con Aristone un dialogo da cui certamente trae accrescimento la sua conoscenza della tradizione civilistica. Con riguardo a quest'ultima, grande rilievo assume l'opera di Sabino, secondo un interesse di studio che accomuna i due giuristi. Pomponio redige un poderoso commentario in trentacinque o trentasei libri *ad Sabinum*, probabilmente – considerata la mole – sfruttando non soltanto i *Libri tres iuris civilis*, ma anche altri materiali sabiniani¹⁵⁷. Sebbene le fonti non offrano alcuna indicazione sicura sulla realizzazione da parte di Aristone di un'opera di commento *ad Sabinum*, vi sono tuttavia testimonianze significative di un'attività di annotazione critica a questo, rispetto alla quale non si può d'altronde escludere l'idea che abbia co-

re, D. NÖRR, «Innovare», in *Index* 22 (1994) 61 ss.; E. STOLFI, 'Plurima innovare instituit', cit., 57 ss.; ID., *Die Juristenausbildung in der römischen Republik und im Prinzipat*, in C. BALDUS, T. FINKENAUER, T. RÜFNER (a cura di), *Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform*, Tübingen, 2008, 22 ss.

¹⁵⁶ Così E. STOLFI, *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, I, cit., 331. Sulla sopravvivenza in Sesto Pomponio del 'labeonismo' come «nostalgia ideologica per una stagione ormai irrecuperabile di completa autonomia del sapere giuridico», A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., 327.

¹⁵⁷ L'interesse per la tradizione civilistica è dimostrato anche dalla ripresa, a due secoli e mezzo di distanza, dei *Libri XVIII iuris civilis* di Quinto Mucio Scevola resi oggetto di un commentario in trentanove libri.

stituito l'embrione di un progetto sfociato nel fortunato *genus scribendi* inaugurato proprio dal maestoso commentario di Pomponio¹⁵⁸.

Difficilmente trascurabili le affinità con Aristone, pur nella incertezza delle fonti relative alla sua vita, in quanto estraneo a classificazioni schematiche, non collocabile in alcuna scuola giuridica, lontano da cariche pubbliche, non insignito del *ius respondendi*, dedito alla raccolta e al rioridino del materiale giuridico e all'insegnamento¹⁵⁹. Diverse le consonanze, inoltre, nell'atteggiamento scientifico: nella riflessione casistica, nella volontà di indagare zone d'ombra e figure di ambigua definizione, nel dubitare ed esitare per raggiungere una soluzione probabile o più o meno vera¹⁶⁰. Ciò rende seducente l'ipotesi che Pomponio avesse appreso direttamente l'insegnamento di Aristone¹⁶¹, plau-

¹⁵⁸ Si v. E. STOLFI, *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, I, cit., 21 s. nt. 30.

¹⁵⁹ Tali rilievi sulla figura di Pomponio in D. NÖRR, *Pomponio o della intelligenza storica*, cit., 14.

¹⁶⁰ Espressioni come *haesitatur* con valore impersonale ed *et verius est* si trovano in D. 45.1.15, Pomp. 27 *ad Sab.* (da leggere con D. 45.1.14, Pomp. 5 *ad Sab.*). Non può non tenersi presente, come avverte M. BREONE, *Ius controversum*, cit., 779, che «l'inclinazione al dubbio, e la necessità di superarlo, non sono il segno di una filosofia rigorosamente intesa, accolta o subita da uomini che certo non ne erano ignari. Denunciano piuttosto la coscienza profonda di una disciplina specialistica e 'filosofica' a suo modo».

¹⁶¹ Lo paventa J. ROBY, *Introduzione allo studio del Digesto giustiniano. Regole e notizie per l'uso delle Pandette nella scienza e nella pratica. Vite e opere dei giuristi romani*, (tr. it.), Firenze, 1887, 178, quando inserisce Aristone fra i maestri di Pomponio insieme a Pegaso e ad Ottaviano. È così anche per F.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae*, cit., 361, che reputa significative in questo senso espressioni come *Aristo dicebat, aiebat, placebat*. Circa il rapporto Pomponio-Aristone, secondo TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., 477 s. (= *Gesammelte Schriften 2. Juristische Schriften*, cit., 23 s.), è

sibile però solo se si assegna la datazione della morte di Aristone ben oltre il 115 d.C., presunta data di nascita di Pomponio¹⁶². Ad ogni modo, quest'ultimo, in quanto allievo di Nerazio e Celso figlio, i più giovani giuristi con-

difficile che si siano conosciuti considerando che Pomponio era ancora attivo nel 162, sotto Antonino Pio e che Aristone nel 105 era già vecchio. Se invece si desse credito alla ricostruzione di O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, I, cit., 700, Pomponio, nato nell'84, avrebbe avuto 24 anni nel 108 quando risulterebbe che Aristone era ancora vivente (Plin., *ep.* 8.14). A parere di E. STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., 8 nt. 27, per quanto difficile per ragioni cronologiche, è tuttavia plausibile vedere in Aristone il *praeceptor* di Pomponio. Costui, come Aristone, sarebbe rimasto estraneo alla contrapposizione fra Sabiniani e Proculiani, e tale rilievo potrebbe spiegare l'assenza del suo nome dalla *successio auctorum* dell'*Enchiridion* improntato allo schema delle *scholae*.

¹⁶² La data di nascita di Pomponio è difficile da stabilire, considerata la scarsità di informazioni certe ricavabili dalle fonti. La fa risalire al 115 d.C., ritenendolo contemporaneo ma più giovane di Gaio, A.M. HONORÉ, *Gaius*, cit., 69; ID., *Julian's circle*, in *T.* 32 (1964) 6 e 14. Non così per D. LIEBS, *Gaius und Pomponius*, in *Gaio nel suo tempo. Atti del Simposio romanistico*, Napoli, 1966, 65, che ritiene Gaio un decennio o due più giovane di Pomponio, mentre Giuliano più anziano. Nutre riserve anche E. STOLFI, *Studi sui libri 'ad edictum' di Pomponio*, I, cit., 254 nt. 24. Insomma, sarebbe plausibile che Pomponio avesse avuto come maestro Aristone, solo se la morte di quest'ultimo fosse avvenuta almeno diciotto o diciannove anni dopo la ipotizzata data di nascita di Pomponio (115 d.C.), cioè in un tempo tale che Pomponio fosse già formato per poter affrontare con competenza un ragionamento giuridico, coincidente con l'età del terzo livello dell'istruzione per i giovani che si preparavano ad intraprendere la carriera politica o giuridica. Inoltre, se fosse andata così, allora potremmo pensare che Pomponio avesse avuto modo di ascoltare Aristone (nato presumibilmente intorno al 48 d.C.), quando questi era già molto vecchio, intorno al 133 d.C. Il che potrebbe essere accaduto, se Aristone fosse vissuto sino alla fine del principato adrianeo (138 d.C.), come ipotizzava C.A. CANNATA, *Lo splendido autunno delle due scuole*, cit., 336.

temporanei di Aristone a lui particolarmente legati, potrebbe aver assorbito per il loro tramite, e in larga misura accolto, l'autorevole dottrina di Aristone, che, come si è detto, aveva tratto ispirazione dalla personalità e ampie conoscenze dalla produzione di Labeone. Tuttavia, le modalità espressive delle citazioni pomponiane, in ispecie quelle che si riferiscono alla scrittura (*Aristo scribit, scripsit, rescripsit, apud Aristonem ita scriptum est*), ma anche quelle che introducono un contributo di pensiero non necessariamente espresso in forma orale (come *ait, dixit, placebat*, ecc.), lasciano presumere che Pomponio avesse potuto maneggiare e consultare l'opera di Aristone.

Capitolo III
LA PRODUZIONE SCIENTIFICA

Sommario: 1. Una tradizione indiretta. – 2. I *decreta Frontiana*: quale paternità? – 3. Le *notae*: una forma letteraria autonoma? – 4. I *Digesta* e la loro possibile architettura: un'ipotesi.

1. Una tradizione indiretta

La produzione scientifica di Aristone non è ricostruibile sulla base di dati certi. Mancano, infatti, fonti direttamente riconducibili al giurista, e neppure si fa menzione dei suoi scritti nell'*Index Florentinus*¹.

Tuttavia, alquanto numerosi sono i richiami al suo pensiero soprattutto in passi di Pomponio e di Ulpiano, giuristi eminenti di età posteriore che ne inglobarono le opinioni entro la trama espositiva dei loro scritti, forse contribuendo nel tempo a rimpiazzarne l'originale, fino a farne perdere ogni traccia². Un fenomeno, questo, che so-

¹ Nell'ambito di un'articolata riflessione sul sistema delle fonti del Digesto ricavabili dalle *inscriptiones* (l'attenzione è rivolta al procedimento della compilazione secondo la teoria del Bluhme), D. MANTOVANI, *Digesto e masse bluhmiane*, Milano, 1987, 136 ss., rileva che nell'*Index Florentinus* ricorrono inesattezze, sia nel citare opere non rappresentate nel Digesto, sia nel tacerne di effettivamente impiegate.

² In questo senso, TH. MAYER MALY, «*Titius Aristo*», cit., 1395 s., per il quale gli scritti di Aristone non sarebbero pervenuti ai compilatori a causa di Ulpiano e Paolo e prima ancora di Pomponio «*dessen zahlreiche Aristo-Zitate [...] das original offenbar weigehend verdrängt haben*». In precedenza, A. LONGO, *Titius Aristo*, cit., 314, nel rilevare la mole dello studio dedicato da Pomponio ad Aristone,

vente ha accompagnato la fortuna di alcune opere giuridiche e la loro trasmissione. Lo descrive limpidamente Casavola: «In una letteratura di *Juristenrecht* ciascun autore ricapitola e seleziona ciò che negli scritti dei predecessori giudica ancora degno di essere tramandato, discusso, reinterpretato. Così la scienza trova modo di esprimere la sua crescita secondo una trama organica, in cui ogni singola individualità di scrittore opera concretamente e consapevolmente come tramite e interlocutore. In una letteratura siffatta è inevitabile che l'opera nuova scacci quella antica. Quanto più prestigiosa o utile sarà stata l'antica, tanto più essa andrà incontro alla sorte di essere epitomata e più ancora frantumata in citazioni nelle scritture dei posteri»³. Gli scritti di Aristone potrebbero aver subito questa sorte; il che spiegherebbe la loro assenza dalla mole della letteratura giurisprudenziale sottoposta allo spoglio dei commissari giustinianeî nella grandiosa compilazione del Digesto⁴.

assegnava proprio al giurista antonino la causa della perdita del ricordo diretto delle opere aristoniane «poiché in generale quando tutte le teorie più importanti di un giurista trovavansi riassunte nelle opere di un altro, il bisogno di tenere presente sempre l'opera originale veniva meno». Osserva S. TAFARO, *Considerazioni minime*, cit., 52 s., che l'originario complesso di perplessità e di confronto fra soluzioni possibili che caratterizzava le decisioni di Aristone è andato perso a causa delle semplificazioni e riduzioni che hanno accompagnato il processo di trasmissione del suo pensiero, giuntioci solo attraverso le citazioni dei giuristi posteriori i quali, «se potevano essere interessati all'opinione espressa dal predecessore, difficilmente lo erano alla forma con la quale era stata espressa».

³F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, cit., 140. In generale, sulle vicende della tradizione testuale, imprescindibile F. WIEACKER, *Textstufen*, cit.

⁴Si segnala la singolare traccia dell'esistenza di un manoscritto di Aristone in G. MEERMAN, *Novus Thesaurus Juris Civilis et Canonici continens varia et rarissima optimorum interpretum, inprimis*

Quanto al tramite di Pomponio, è molto significativo che la prevalenza delle citazioni di Aristone sia rinvenibile in frammenti del commentario *ad Sabinum*: esse ammontano a un numero di undici su un totale di venti frammenti. Le restanti nove provengono da opere diverse: una dal *De senatus consultis*; due dai *Libri ex Plautio*; due dalle *Variae lectiones*; una dal *De fideicommissis*, una dall'*Ad Q. Mucium*. Al commentario *ad edictum*⁵ possono ricondursi due citazioni aristoniane di seconda mano (*Pomponius refert Aristonem putare/putasse*) reperibili in due frammenti dell'*Ad edictum* ulpiano, D. 4.4.16.2 e D. 39.5.18pr.-2. Questi sono dati che, nel loro complesso, rivelano un interesse di Pomponio verso l'opera aristoniana, soprattutto sul versante della tradizione civilistica.

Più consistente appare il numero di testimonianze ricavabili dalle opere di Ulpiano. Dei trentanove passi ulpiane indicati nella *Palingenesia* leneliana, diciannove

Hispanorum et Gallorum opera, V, Hagae-Comitum apud Petrum de Hondt, 1752, 19; vi si riporta, fra gli autori di riferimento di De Francisco Ramos del Manzano, illustre giurista e uomo di stato spagnolo (1604-1683), il nome del pressoché contemporaneo D. Laurentius de S. Pedro, ecclesiastico e professore di diritto, del quale si dice che scrisse note «*in Aristonis ac Licinii Rufini manuscriptis*», oltre che al decimo libro delle lettere di Simmaco. Tale contributo di pensiero pare fosse andato perduto in un incendio divampato nella sua casa, stando a quanto si ricava da NICOLAUS ANTONIUS HISPALENSIS, *Bibliotheca Hispana nova sive Hispanorum scriptorum qui ab anno MD ad MDCLXXXIV floruerunt*, II, Matriti, 1788, 10.

⁵ La «scomparsa del commento pomponiano», come la definisce E. STOLFI, *Studi sui libri 'ad edictum' di Pomponio*, I, cit., 10 ss., opera ricostruibile solo attraverso le citazioni dei giuristi posteriori, presenta una serie di difficoltà di spiegazioni, legate alla vicenda di trasmissione dei testi. Lo studioso la esamina esaustivamente nei suoi molteplici risvolti, anche in contrapposizione alla parallela fortuna del commentario *ad Sabinum* dello stesso Pomponio.

sono tratti dal commentario *ad Sabinum* e diciassette dall'*Ad edictum*, uno dal *De officio praetoris tutelaris*, uno dal *De fideicommissis*, uno dall'*Ad Legem Iuliam et Papiam*.

In cinque passi ulpianeî ricorrono espressioni che lasciano pensare a una estrapolazione del pensiero di Aristone dalla lettura dell'opera di Pomponio e tre di queste impiegano la forma verbale *refert*, normalmente indicativa di una citazione di seconda mano⁶: *Pomponius refert* (D. 4.4.16.2); *Pomponius... ait Aristonem autem adnotare* (Vat. 88), *et ita Neratio et Aristoni videtur et Pomponius probat* (Vat. 83 = D. 7.2.3.2), *Pomponius refert Aristonem respondisse* (D. 36.1.3.2), *Pomponius eum existimare refert* (D. 39.5.18pr.). Per il resto, ricorrono espressioni come *Aristo respondit*, *ait*, *dicit*, *inquit*, *scribit*, *putat*, *existimat*, che, per quanto di per sé sole non provino inconfutabilmente una lettura diretta dei presunti *Digesta* aristoniani, tuttavia non consentono affatto di escluderla. Insomma, Ulpiano potrebbe aver tratto conoscenza dell'importante contributo di pensiero aristoniano non soltanto attraverso la produzione letteraria di Pomponio, che aveva avuto Aristone in grande considerazione, ma anche

⁶ Esclude che Ulpiano attinga direttamente all'opera aristoniana, T. HONORÈ, *Ulpian*, cit., 229. Le sue fonti sarebbero, piuttosto, Nerazio, Pomponio (del quale ritiene che abbia curato un'edizione dei *Digesta* di Aristone) o Paolo. Reputa in questo senso rilevante l'ordine in cui Ulpiano riferisce i nomi dei giuristi citati (228 ss.). Per esempio, la frase *ita Neratio Aristoni videtur et Pomponius probat* di D. 7.2.3.2 viene sciolta nel senso che Ulpiano sta usando Pomponio, Pomponio Nerazio e questi, a sua volta citava Aristone. Nel caso, poi, della sequenza presente in D. 35.1.7pr.: *et ita Aristoni et Neratio et Iuliano visum est*, è probabile che Ulpiano stesse usando come fonte primaria Giuliano, il quale normalmente non invertiva la sequenza cronologica, perciò citava prima il più anziano Aristone e poi Nerazio (232).

consultando direttamente l'opera di quest'ultimo. Pure in alcuni dei passi contenenti richiami alle *notae* di Aristone a Labeone, a Sabino e a Cassio – tutti ulpianeî, di cui sei sono tratti dall'*Ad Sabinum* e due dall'*Ad Edictum* – si registra l'impiego di espressioni verbali accanto alle quali non compare alcuna esplicitazione di un eventuale tramite: così in D. 28.5.17.5: *Aristo vel Aulus (utpote probabile) notant*; in D. 43.24.5pr.: ... *haec ita Labeonem probare Aristote ait*; in D. 7.8.6: *Aristo notat apud Sabinum*; e in D. 33.9.3.1: *Aristo notat*. Lo stesso può dirsi per le *notae* al trattato civilistico di Cassio, in D. 7.1.7.3: *et Aristote notat haec vera esse*; o anche per D. 7.1.17.1: *Aristote apud Cassium notat*; e infine per D. 39.2.28: *Aristote autem non male adicit, sicut hic exigit Cassius*. Con riguardo a Vat. 88, va invece specificato che Ulpiano trae da Giuliano il contenuto di un intervento di Pomponio, il quale, per dare maggior peso alla sua opinione si avvale di un'annotazione di Aristone, presumibilmente all'opera civilistica di Sabino⁷. Che poi la consistenza numerica non proprio esigua di tali *notae*⁸ di per sé possa provare che Aristone avesse curato nuove edizioni commentate delle opere dei giuristi annotati (da cui Ulpiano avrebbe potuto attinge-

⁷ Se ne riferisce qui il testo per meglio evidenziare la catena di opinioni, riservandosi di trattarne più diffusamente nel prosieguo: Vat. 88, Ulp. 17 *ad Sab.*, L. Aristote 11; Ulp. 2566: *Iulianus subicit Sextum quoque Pomponium [re]ferre, si per damnationem usus fructus [cum] liberis uxori legetur, singulare hoc esse atque ideo fili personam matri [accedere, ne sine liberis ad usum fructum mater] accederet, nec esse legatarios, sed matre mortua liberos quasi heredes usum fructum habituros. Ego, inquit Pomponius, quaero, quid si mixti fuerint liberis extranei heredes? [et] ait filios pro legatariis habendos et mortui partem interituram, Aristonem autem adnotare haec vera esse: et sunt vera.*

⁸ Se ne contano in tutto otto, secondo quanto indica O. LENEL, *Palingenesia*, I, cit., 61 nt. 1.

re), a mio avviso è un'ipotesi audace. Ne tratterò nel seguito.

Per Paolo vale un discorso analogo a quello sin qui condotto per Ulpiano circa la probabile conoscenza 'mista' – indiretta e diretta – della dottrina di Aristone. Lenel individua undici frammenti paolini, di cui tre tratti dall'*Ad Sabinum*, due dall'*Ad edictum*, uno dall'*Ad edictum aedilium*, due dalle *Quaestiones*, uno dall'*Ad Plautium*, uno dall'*Ad legem Falcidiam*, uno dall'*Ad legem Aeliam Sentiam*. Inoltre, è proprio in un passo paolino che si ritrova l'ambigua formulazione da cui sono scaturiti numerosi interrogativi e differenti posizioni dottrinarie circa la paternità dei *Digesta*: ... *ut est relatum apud Sextum Pomponium digestorum ab Aristone libro quinto* (D. 24.3.44 pr., 5 quaest.). Me ne occuperò più avanti. In proposito, ora si rileva che quella frase è indicativa di una derivazione pomponiana della conoscenza da parte di Paolo dell'opinione di Aristone. Anche la sequenza *et Aristoni et Neratio et Pomponio placet* di D. 23.3.20, Paul. 7 *ad Sab.*, starebbe a dimostrare l'aver tratto da Pomponio, ultimo dell'elenco, la citazione dei due giuristi traiane con i quali lo stesso concordava circa un problema di validità di una stipulazione avente ad oggetto una *datio dotis* cui fosse stato apposto il termine della morte della donna⁹. Ricorrono altresì altre modalità di citazione come *Aristo ait, respondit, putat, existimavit*, che possono

⁹ Del passo ci si è già occupati prima in un altro contesto. Si ritiene utile riportarlo qui nuovamente per maggiore chiarezza espositiva circa la catena delle citazioni: D. 23.3.20, Paul. 7 *ad Sab.*, L. Aristo 29: Paul. 1756: *Iulianus scribit valere talem stipulationem: 'cum morieris, dotis nomine tot dari? quia et pacisci soleant, ne a viva exhibeatur. quod non esse simile accepi: aliud est enim differre exactionem, aliud ab initio in id tempus stipulari, quo matrimonium futurum non sit. Idque et Aristoni et Neratio et Pomponio placet.*

tradire un impiego diretto dell'opera aristoniana, sebbene non siano univoche in tal senso. Nelle *Institutiones* di Marciano reperiamo un indizio di questo tipo. Mi riferisco a D. 33.7.17.1, dove ricorre l'espressione *Aristo ait* per introdurre la definizione dell'*instrumentum piscatorium*¹⁰. Vi è poi un altro frammento marciano dove, invece, l'impiego della frase *secundum Aristonis sententiam constat* allude al consolidamento di un orientamento di matrice aristoniana in materia di prelegato, su cui converge la persuasione diffusa della sua bontà ed efficacia (D. 30.88)¹¹.

¹⁰ D. 33.7.17.1, Marcian. 7 *inst.*, L. Aristo 47; Marcian. 123: *Instrumento piscatorio contineri Aristo ait naucellas, quae piscium capiendorum causa comparatae sunt: sed et piscatores contineri verius est*. L'*instrumentum* è posto in relazione ad un'attività esercitata per trarne un reddito e non è collegata a un bene principale. Marciano ha cura di riprendere il pensiero di Aristone, il quale aveva avuto modo di precisare che le piccole imbarcazioni vanno annoverate nell'*instrumentum piscatorium*. Vi si aggiungono gli schiavi *piscatores* (e verosimilmente tutta la attrezzatura da questi impiegata ai fini dell'esercizio della pesca). In sostanza, l'*instrumentum* includerebbe tutto ciò che realizza un'attività prodromica rispetto alla commercializzazione, cioè alla *negotiatio*. In argomento si v. M.A. LIGIOS, *Nomen negotiationis*, Torino, 2013, 127 ss.; A.M. GIOMARO, *Dall'instruere all'instrumentum e viceversa nell'economia della Roma antica*, in *Studi Urbinati. Scienze giuridiche, politiche ed economiche* 62 (2013) 105 ss.

¹¹ D. 30.88, Marcian. 6 *inst.*, L. Aristo 44; Marcian. 104: *Sed si non alias voluit pater habere eum legatum, nisi hereditatem retineat, tunc neque adversus coheredem dandam ei legati petitionem secundum Aristonis sententiam constat, cum ipsi filio non videretur esse solvendo hereditas: et hoc ita est, licet non condicionaliter expressisset, intellexisse tamen manifestissime adprobetur*. Un padre istituisce eredi *pro parte* due figli e ad uno destina un prelegato, esprimendo la volontà che intanto quest'ultimo possa ottenerlo solo se, trattando presso di sé l'eredità, dimostri di accettarla. Pertanto, se non si verifica tale condizione, a quanto consta dalla *sententia* di Aristone

Dunque, quantomeno non si può escludere che i *Digesta* di Aristone circolassero regolarmente ancora in epoca severiana. Del resto, appena poco tempo prima, in età adrianea, Aulo Gellio aveva letto un intervento sul furto in libro *Aristonis iureconsulti* (N.A. 11.18.16). E qualche traccia, seppur labile, si riesce a cogliere in un frammento di Meciano e in uno di Marcello, giuristi vissuti fra Adriano e Antonino Pio. In D. 32.95, 2 *de fideic.*, Meciano impiega il verbo *ait* per riferire l'intervento di Aristone volto a specificare come debba intendersi l'espressione *quantas summas*, usata in una disposizione testamentaria in cui si mescola la terminologia del legato obbligatorio e quella del fedecommissio¹². In D. 29.7.9, 9 *dig.*, Marcello intro-

ne, allo stesso figlio non potrà spettare neppure l'azione per il conseguimento del prelegato nei confronti del coerede che ha regolarmente accettato, non sembrando solvibile il patrimonio ereditario. Questa è la chiave interpretativa della volontà del testatore, nonostante non abbia espresso manifestamente le sue intenzioni per le quali, ai fini dell'attribuzione del legato, avrebbe dovuto impiegare la forma condizionata. Insomma, il figlio, contemporaneamente onerato e onorato, intanto può ottenere il prelegato, solo se sia regolarmente subentrato nell'eredità. Lo annovera fra i testi fondamentali su cui si è costruita la teoria del prelegato senza che vi ricorresse il verbo *praelegare*, N. PALAZZOLO, *Dos prelegata. Contributo alla storia del prelegato in diritto romano*, Milano, 1968, 174 nt. 12, osservando inoltre che non c'è nessuna fonte che definisca il *praelegare* come legato all'erede e che neppure vi è certezza che il significato della parola sia proprio quello.

¹² D. 32.95, Maecian. 2 *fideic.*, L. Aristo 45; Maecian. 12.: '*Quisquis mihi heres erit, damnas esto dare fideique eius committo, uti det, quantas summas dicta vero dederō*'. Aristo *res quoque corporales contineri ait, ut praedia mancipia vestem argentum, quia et hoc verbum 'quantas' non ad numeratam dumtaxat pecuniam referri ex dotis relegatione et stipulationibus emptae hereditatis apparet et 'summae' appellatio similiter accipi deberet, ut in his argumentis quae relata essent ostenditur. voluntatem praeterea defuncti, quae maxime in fideicommissis valeret, ei sententiae suffragari: neque enim post eam praefationem adiec-*

duce il parere di Aristone in tema di validità di codicilli, impiegando il verbo *negavit*¹³.

turum testatorem fuisse res corporales, si dumtaxat pecuniam numeratam praestari voluisset. Il problema è se nell'obbligo dell'erede avente ad oggetto 'una quantità di somme' debbano includersi oltre alla *pecunia numerata*, anche le *res corporales* (fondi, schiavi, vestito, argento), entità non confondibili fra loro. Evidentemente tale dubbio interpretativo rispondeva ad un sentire diffuso: anche Venuleio distingueva i due concetti (D. 34.4.32pr.) e, più tardi, si porrà sulla stessa linea Ulpiano (D. 23.3.39). Il denaro, bene fluido che si smaterializza nel dinamismo delle operazioni economico-finanziarie, si contrapponeva ai beni visibili e tangibili per eccellenza, sicuri e stabili, come per esempio il fondo e lo schiavo. Si v. l'analisi di M. BRETONE, *I fondamenti*, 132 s. Aristone specificava che l'aggettivo *quantae* non rimaneva soltanto alla *pecunia numerata* e, similmente, il sostantivo *summae* non necessariamente indicava la somma di denaro, ma anche i *corpora*. Per rendere l'idea, il giurista adduce come esempi il legato di restituzione di dote e le stipulazioni di acquisto dell'eredità. La motivazione più forte e dirimente proviene dall'interpretazione della volontà del defunto, da osservare in special modo nei fedecommissi, e va esattamente nella direzione illustrata da Aristone, posto che il testatore dopo le parole introduttive non avrebbe corredato le sue disposizioni anche con l'indicazione delle cose corporali se avesse voluto limitarsi a disporre del solo denaro contante. Sul passo si v. inoltre R. D'ALESSIO, *Il denaro e le sue funzioni nel pensiero giuridico romano. La riflessione giurisprudenziale del principato*, Lecce, 2018, 20 s.

¹³ D. 29.7.9, Marcell. 9 dig., L. Aristo 40; Marcell. 118: *Aristo negavit valere codicillos ab eo factos, qui pater familias nec ne esset, ignorasset. ULPIANUS notat: nisi veteranus fuit: tunc enim et testamentum valebit.* Aristone si era espresso nel senso di negare validità ai codicilli posti in essere da colui che, ignorando il suo *status* di persona giuridicamente indipendente, non sapesse di essere dotato della *testamenti factio* attiva, secondo una regola che è propria dei testamenti e che si trova ben espressa in un frammento di Marciano (D. 29.7.6.3, 7 *Inst.*: *Codicillos is demum facere potest, qui et testamentum facere potest*). Aristone, pertanto, potrebbe essere stato il primo ad esporre con particolare chiarezza questa regola, sostanzialmente rimarcando la natura dei codicilli come *partes testamenti*, tanto da richiedere, come per il testamento, la consapevolezza da

Ulteriore materiale sul nostro poteva reperirsi anche dai *libri membranarum* di Nerazio – quattro i passi in cui ricorre il richiamo ad Aristone –, opera ben nota a Pomponio, a Paolo e a Ulpiano.

Nella Palingenesia, Lenel riporta tutti i frammenti contenenti le dottrine di Aristone in carattere corsivo, proprio in ragione della loro derivazione da opere di altri giuristi e mai dalla mano del nostro. E assegna soltanto due frammenti, dei complessivi ottanta¹⁴, a due opere che reputa potersi attribuire alla sua paternità, rispettivamente D. 29.2.99, Pomp. 1 *sen.cons.*, L. 1, che ascrive ai *Decreta Frontiana*; e D. 24.3.44pr., Paul. 5 *quaest.*, L. 2, che ascrive ai *Digesta (liber V)*. Per il restante corpo di frammenti dichiara la provenienza incerta (*ex incertis libris*) e li dispone ricalcando l'ordine suggerito dal Digesto giustiniano. Tuttavia, alcune espressioni impiegate in entrambi i passi appena menzionati hanno dato, e continuano a dare àdito, a numerosi dubbi sulla effettiva paternità aristoniana di quelle opere. Gli studiosi hanno fornito ipotesi piuttosto diverse fra loro sul complesso dell'opera aristoniana¹⁵. Di

parte di chi li redige del proprio *status* di soggetto *sui iuris*. La successiva annotazione ulpiana introduce l'eccezione della validità del testamento nel caso in cui l'inconsapevole redattore dei codicilli fosse stato un veterano; eccezione che conferma la vigenza della regola. Per una disamina del passo si v. D. DURSI, *Studi sui codicilli, Tra elaborazione casistica e repressione penale*, Napoli, 2020, 18 ss., cui si rinvia anche per l'informazione bibliografica.

¹⁴ Circa il numero dei frammenti individuati dal Lenel, occorre precisare che, pur risultandone numerati settantotto, il totale di fatto è ottanta, poiché al fr. 39 sono annoverati D. 28.8.5pr., Ulp. 60 *ad ed.* e D. 29.2.28, Ulp. 8 *ad Sab.*; così come al fr. 74 sono riportati, in un discorso continuo, D. 43.24.3.8, Ulp. 71 *ad ed.* e D. 43.24.5pr., Ulp. 70 (71) *ad ed.*

¹⁵ Un quadro piuttosto articolato della produzione letteraria di Aristone è dato da A. LONGO, *Titius Aristo*, cit., 318 ss., per il quale Aristone non avrebbe scritto le *notae* a Labeone, ma soltanto a Cas-

seguito tratterò dei problemi di attribuzione relativamente ai *decreta Frontiana*, alle *notae* e ai *Digesta*.

sio e a Sabino, che reputa il punto di transizione tra i commenti con note prive di carattere teoretico e le grandi opere sistematiche posteriori. Avrebbe, inoltre, scritto un'opera *De interdictis*, considerata l'abbondanza di passi in materia di interdetti. Escludeva la paternità del trattato *De furtis* della fonte gelliana, mentre reputava plausibile la scrittura dei *decreta Frontiana*; dubitava circa le *Epistulae*; e si interrogava sui *Digesta*, se fossero, cioè, solo una collezione di *responsa* come quella di Alfeno, oppure una raccolta sistematica ed originale. A suo avviso, più probabilmente, fu Pomponio a raccogliere i pareri frutto dell'attività giuridica di Aristone, affinché non andassero dispersi o non cadessero nel dimenticatoio, considerandola una mera «*digestio responsorum*» non modificativa della natura primitiva del materiale adoperato. Dal canto suo, F.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae*, cit., 359 ss., riteneva che Aristone fosse stato autore di *Responsa*; vi includeva, in primo luogo, sotto il titolo *De senatus decretis* la lettera pliniana 8.14, indirizzata proprio al giurista, per ottenere un parere tecnico in merito a una questione sorta in senato circa la uccisione dei liberti del console Afranio Destro. Raggruppava, poi, altri passi nella sequenza che riporto, sotto diversi titoli: *De bonorum possessione*, D. 37.12.5; *De legatis et fideicommissis*, D. 33.2.22; D. 36.1.3.2; D. 4.4.16.2; *De libertate relicta*, D. 40.4.46; D. 40.7.29.1; *De manumissione*, D. 40.9.16.3; *De emptione venditione*, D. 18.3.5; D. 2.14.7pr.-2; *De societate*, D. 17.2.62; *De nuptiis*, D. 23.2.40; *De condictione*, D. 13.1.12.2; *De iure vicinorum*, D. 8.5.8.5; *De pigneraticia actione*, D. 20.3.3. Inoltre, attribuiva ad Aristone anche i *decreta Front<on>iana*, a suo avviso comparabili con i *libri decretorum* di Paolo, in cui il giurista avrebbe edito i decreti memorabili, cioè le sentenze del senato in merito alle quali egli stesso sarebbe stato consultato (373). Lo indicava come autore dei *digestorum libri*, sulla base di Paul. D. 24.3.44pr., propendendo per l'ipotesi per cui la frase *ut est relatum apud Sextum Pomponium digestorum ab Aristone libro quinto*, non andava attribuita a Paolo quanto, piuttosto, a Triboniano che avrebbe malamente riassunto ciò che Paolo riferiva delle *sententiae* di Nerva, Aristone e Pomponio. Escluso, dunque, che potesse conoscersi quel che veramente Paolo aveva detto, non restava che constatare che Paolo aveva trasmesso i *Digesta* di Aristone riediti da Pomponio forse in forma epitomata (374).

2. I *decreta Frontiana*: quale paternità?

Circa i *decreta Frontiana*, il problema della loro attribuzione ruota intorno a

D. 29.2.99, Pomp. 1 *sen. cons.*, L. Aristo 1; Pomp. 806: *Aristo in decretis Frontianis (Frontinianis Mo.) ita refert. Cum duae filiae patri necessariae heredes exstitissent, altera se paterna abstinuerat hereditate, altera bona paterna vindicare totumque onus suscipere parata erat. sanctum Cassium praetorem causa cognita actiones hereditarias utiles daturum recte pollicitum ei, quae ad hereditatem patris accesserat denegaturumque ei quae se abstinuerat.*

Nel primo libro dell'opera dedicata ai senatoconsulti Pomponio, trattando del senatoconsulto Velleiano¹⁶, riproduce quanto riferisce Aristone in merito ad una questione ereditaria riguardante due figlie, *heredes necessariae* che, alla morte del *pater*, rispetto all'eredità loro destinata prendono posizioni molto diverse: mentre una, temendo forse che l'*hereditas* sia *damnosa*, esercita il *beneficium abstinendi* con cui si sottrae agli oneri ereditari¹⁷, l'altra, invece, accetta i beni paterni assumendo su di sé tutti gli obblighi relativi. Stando alla testimonianza ricavata da Aristone, Gaio Cassio Longino, in veste di pretore, interpellato circa l'eventuale concessione di azioni ereditarie utili alle due sorelle, *causa cognita*, stabilì che tali azioni fossero concesse soltanto alla figlia che aveva accettato l'eredità, incluse quelle inerenti alla parte di ere-

¹⁶ O. LENEL, *Palingenesia*, II, cit., col. 149 nt. 1, colloca il passo all'interno dell'opera pomponiana nella rubrica dedicata al Sc. Velleiano perché vi si tratta di *filiae* e non di *fili*.

¹⁷ In tal caso il pretore non la considererà erede e tuttavia potrà assegnarle una *exceptio* dinanzi a creditori ereditari pronti ad avanzare pretese.

dità della sorella rinunciataria, pervenuta alla prima in ragione del *ius adcrescendi*; invece, le stesse azioni dovevano essere denegate all'altra, che purtuttavia restava erede per il *ius civile*.

L'affacciarsi della problematica della concessione di azioni ereditarie utili, normalmente accordate in ragione del solo *nomen heredis*, va contestualizzata rispetto alla disciplina prevista dal sc. Velleiano, tematica entro la quale, come già osservato, Pomponio richiama il pensiero di Aristone/Cassio. Posto che Cassio aveva rivestito la pretura intorno al 27 d.C., data precedente all'emanazione del suddetto senatoconsulto, è probabile che egli all'epoca fosse stato chiamato a sciogliere alcune questioni proprio in merito alla capacità delle donne di assumere su di sé obbligazioni. Nel caso di specie, appunto, la figlia che aveva accettato l'eredità assumeva su di sé tutte le obbligazioni relative, incluse quelle della sorella rinunciataria, in ragione del *ius adcrescendi* sulla parte di costei. Più tardi (forse nel 46 d.C., oppure verso la fine del principato di Claudio)¹⁸ su questo nodo intervenne il sc. Velleiano, che in ragione della *levitas animi*, vietò alle donne di *intercedere pro aliis*, e sancì la nullità delle fideiussioni da queste prestate¹⁹. Tale intervento normativo andava, cioè, in senso

¹⁸ La convenzionale datazione del 46 d.C. è improponibile per P. BUONGIORNO, F. RUGGIO, *Per una datazione del 'senatus consultum Velleianum'*, in *RDR* 5 (2005) 1 ss., secondo cui il senatoconsulto risale all'ultima fase del Principato di Claudio. Circa la denominazione *Velleianum*, sarebbe derivata da una corruzione grecofona dell'originaria *Vellaeianum* (nt. 2).

¹⁹ Sul sc. Velleiano, si v. fra gli altri, L. PALAZZINI FINETTI, *Ancora in tema di actio institoria ex senatoconsulto Velleiano*, in *BIDR* 50 (1948) 157 ss.; H. VOGT, *Zum Senatus consultum Velleianum*, Bonn, 1952; D. MEDICUS, *Zur Geschichte des Senatus consultum Velleianum*, Köln-Graz, 1957; A. DÍAZ-BAUTISTA, *L'intercession des femmes dans la législation de Justinien*, in *RIDA* 30 (1983) 81 ss.

opposto all'orientamento più aperto manifestato da Cassio in D. 29.2.99, poi riprodotto da Aristone che vi aderiva, come rivela l'avverbio *recte*. Ciò appare piuttosto singolare se si considera la vigenza del sc. Velleiano; sicché se ne potrebbe desumere che questioni di questo genere continuassero a determinare opinioni controverse al tempo di Pomponio, e neppure può escludersi che le singole situazioni concrete richiedessero discipline differenziate.

Si tratta dell'unico passo in cui Pomponio rivela espressamente il luogo dal quale ha attinto il pensiero aristoniano. Tuttavia, la frase *Aristo in decretis Frontianis ita refert* pone il non facile interrogativo circa l'eventuale paternità dei *decreta Frontiana*. Lenel non sembra nutrire particolari perplessità, dal momento che colloca questo frammento sotto il titolo *decreta Frontiana* nella palingenesi delle opere di Tizio Aristone. Ma le modalità espressive della frase lasciano aperta la questione se i *decreta*, aggettivati come 'Frontiani', siano da assegnare a un soggetto di nome Frontino/Frontone, o se invece fu proprio Tizio Aristone a scrivere un'opera intitolata *Decreta Frontiana*.

Mommsen era dell'idea che l'autore fosse proprio Aristone. Egli, all'epoca di Nerva o di Traiano, avrebbe raccolto e pubblicato i *decreta* del tribunale imperiale domiziano. Poi, a causa della *damnatio memoriae* di quel principe, avrebbe provveduto a sostituire il nome del principe con quello del console Sesto Giulio Frontino, eminente statista, influente uomo politico, appartenuto alla cerchia degli *amici* nel *consilium* di Domiziano, primo consigliere nelle pronunce d'appello e in ultima istanza. Per questo Mommsen proponeva di emendare *Frontianis* in *Frontinianis*²⁰.

²⁰ TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., 475 nt. 5 (= *Gesammelte Schriften* 2. *Juristische Schriften*, cit., 22 nt. 5), lo identifica con colui che fu per tre volte console, la prima volta sotto Domiziano (non si specifica la data), la seconda volta nel 97 d.C., e la terza volta nel 100

Karlowa, pure dell'idea che Aristone fosse l'artefice di una raccolta di sentenze d'appello, non dava tuttavia credito all'argomento della *damnatio memoriae*. Infatti, riteneva che, laddove davvero si fosse trattato di atti riconducibili a Domiziano colpiti da annullamento, allora non vi sarebbe proprio stato motivo di renderli noti, in quanto non applicabili. Se, invece, fossero stati validi e applicabili, allora non avrebbe avuto senso cancellare il nome del principe, perché evidentemente per quelli non sarebbe valsa la *damnatio memoriae*. Piuttosto, egli congetturava che si trattasse di una raccolta di *decreta senatus* (non invece *decreta principis*), associata al nome del console che aveva esercitato un'influenza determinante su quel tipo di decisioni, in qualità di consigliere del principe che presiedeva il senato in occasione dell'impugnazione di sentenze provenienti dalla giurisdizione pretoria, citate da Pompo-

d.C. Concordava con la spiegazione mommseniana, A. LONGO, *Titius Aristo*, cit., 333 ss. Due dati storici gli apparivano rilevanti: anzitutto osservava che la *damnatio memoriae* colpiva non la totalità, ma solo gli atti maggiormente riprovevoli degli imperatori «disonesti»; in secondo luogo, segnalava che soltanto in casi eccezionali gli appelli delle cause civili venivano rimessi dal principe al senato. Per giunta, nei primi tempi dell'Impero, i principi esercitarono personalmente in qualità di magistrati la giurisdizione civile, pure con particolare ambizione. In sostanza, anche per Longo si sarebbe trattato di *decreta* imperiali e il nome di Frontino, console, si sarebbe giustificato in relazione al consiglio da costui espresso, fondandosi sul quale il senato si pronunziava in appello. Una tale raccolta di sentenze d'appello sarebbe, a suo avviso, attribuibile ad Aristone, anche in quanto confacente alla pratica della avvocatura. Per ulteriori dettagli prosopografici e rimanenti bibliografici su *Sextus Iulius Frontinus*, si v. F. TAMBURI, *I decreta Frontiana di Aristone*, in *Studi in onore di R. Martini*, III, Milano, 2009, 735 s. ntt. 60 s. La studiosa, inoltre, avanza una serie di considerazioni – cui si rimanda – che farebbero propendere per la riferibilità dell'aggettivo *Frontianis* a costui, peraltro richiamato e lodato tre volte nell'epistolario pliniano (*ep.* 4.8.3; 5.1.5; 9.19).

nio appunto in un'opera sui senatoconsulti. Si tratterebbe di tale *Cornelius Fronto*, console nel 100 d.C.²¹. Lenel, sposando questa spiegazione, proponeva di correggere il nome della raccolta in *decreta Frontoniana*²².

Per quanto provengano da studiosi insigni, tali argomentazioni non pongono fine ai numerosi dubbi legati alla paternità dell'opera, a partire dall'individuazione del personaggio che si cela dietro l'aggettivo *Frontianis* e a cui sarebbero riferibili i *decreta*.

Tra le diverse ipotesi avanzate²³, va presa in considerazione, come percorribile, quella secondo la quale il

²¹ Così O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, I, cit., 699 s.

²² O. LENEL, *Palingenesia*, I, cit., col. 59 nt. 1: «Probabilmente, come congettura Karlowa, i *decreta Frontiana* furono delle decisioni del senato promosse da un tale console Frontone».

²³ Interessante quella di F. TAMBURI, *I decreta Frontiana*, cit., 758, secondo la quale, rifiutando la correzione del Mommsen in *Fronti<ni>anis*, l'aggettivo accostato a *decreta* sarebbe invece proprio *Frontianis*, da ricondurre a Papirio Frontone, giurista del II sec. d.C., contemporaneo di Pomponio. Sarebbe stato proprio Papirio Frontone, nella sua raccolta di *decreta*, a citare Aristone in relazione al caso ereditario esaminato. E Pomponio avrebbe poi attinto dall'opera di quest'ultimo la citazione di Aristone che, a sua volta, tramandava la conoscenza della controversia decisa da Cassio come pretore. Dunque, con la frase di D. 29.2.99, *Aristo in decretis Frontianis ita refert*, Pomponio avrebbe riferito quanto leggeva nei *decreta* di Papirio Frontone con riguardo all'intervento di Aristone, volendo cioè intendere: «nei *decreta* di Papirio Frontone è riportata questa riflessione di Aristone (Aristone riferisce)». Più dubitativo W.J. ZWALVE, *Decreta Frontiana, Some observations on D. 29.2.99 and the 'law reports' of Titius Aristo*, in T. 83 (2015), 365 ss., il quale propende per la correzione di *Frontianis* in *Frontonianis* oppure in *Frontinianis*, secondo il nome del console da individuare tra quelli probabili a cui si potrebbe attribuire la provenienza della pronuncia di appello in senato di una sentenza del pretore Cassio Longino: Q. Aurelius Pactumeius Fronto, *consul suffectus* nell'80, Sextus Octavius Fronto, *consul suffectus* nell'86; C. Caristianus Fronto, *consul*

Frontino dei *decreta* sia da identificare con un illustre contemporaneo di Aristone, Sesto Giulio Frontino, pretore, console per tre volte, governatore di Britannia e *curator aquarum*²⁴. A ben guardare, il suo profilo presenta aspetti di una certa rilevanza, che si prestano ad essere messi in correlazione con l'opera di cui si sta trattando²⁵.

suffectus nel 96; Catius Fronto, oratore; Cornelius Palma Frontonianus, console nel 99 e nel 109; Sextus Iulius Frontinus, console nel 73, nel 98 e nel 100 (v. 388 s.). A suo avviso, Aristone non era l'autore dell'opera, né colui che aveva raccolto le pronunce del senato in appello, ma aveva avanzato delle osservazioni (*notae in decretis*) su un caso posto da un tale console Frontone, Frontiniano o Frontino, sospinto dall'interesse circa questioni analoghe di cui si stava occupando, che reperiva nei commentarii consolari. Zwälve ritiene che Aristone abbia potuto accedere a tali documenti in quanto *consiliarius* di Traiano. Rileva, inoltre, che i giuristi romani si occupavano non tanto di riferire le decisioni giudiziali, e neppure i *decreta* imperiali, quanto invece erano interessati alla produzione imperiale del diritto esplicantesi in atti normativi come i *rescripta*, dove il principe si presentava come *iuris peritus*. L'attenzione per i precedenti giudiziari, a suo avviso, era una caratteristica propria degli oratori, non invece dei giuristi.

²⁴ *Sextus Iulius Frontinus*, originario probabilmente della Gallia Narbonense, nato intorno al 40 d.C., rivestì incarichi elevati sotto Vespasiano, Nerva e Traiano. Fu pretore nel 70 d.C., *consul suffectus* nel 73, governatore della Britannia nel 76-78, *curator aquarum* nel 96-97, per la seconda volta *consul suffectus* nel 98, *consul ordinarius* nel 100, sotto Traiano; morì nel 103-104; v. *PIR* 4, Berolini, 1952-1956, 215 ss. Vi si specifica: «*Pro Frontino in codicibus non raro dicitur Fronto*». Ed inoltre: «*Num ad eum referre liceat decreta Frontiana* dig. 29.2.99. *Frontiniana coniecit Mommsen Ges. Schr.* 2.22 adn. 5, *valde incertum [...]*» (216). Indicazioni bibliografiche anche in A.N. SHERWIN WHITE, *The letters of Pliny*, cit., 273; e in F. TAMBURI, *I decreta Frontiana*, cit., 735 nt. 61.

²⁵ Tre epistole pliniane concorrono a tracciare il profilo di Sesto Giulio Frontino, contemporaneo di Aristone: in *ep.* 4.8.3, Plinio lo loda come *princeps vir*, uomo di elevato prestigio, ricordandolo come auge, in sostituzione del quale egli era subentrato; in *ep.*

Proprio in virtù della posizione politica e sociale determinata dalle funzioni rivestite, elevate in importanza e grado, si può supporre che egli godesse di una certa facilità di accesso agli archivi pubblici in cui erano conservati i documenti. Significativa anche la sua produzione letteraria. Essa rispecchia l'esperienza maturata nello svolgimento di incarichi pubblici, rivelando una scrupolosa attenzione verso un esercizio corretto degli stessi, per i quali forniva una guida tecnica con consigli e istruzioni pratiche. Gli si attribuiscono il trattato *De aquae ductu urbis Romae*, sulla canalizzazione delle acque a Roma, un trattato sull'arte della guerra, *De re militari*, andato perduto²⁶, e un'opera intitolata *Stratagemata*, sulla tattica militare, utile ai comandanti nella conduzione delle loro campagne²⁷, oltre ad alcuni titoli del *corpus agrimensorum* – *de agrorum qualitate, de controversiis, de limitibus, de arte mensoria* – che rivelano un interesse verso questioni giuridiche, scaturite da controversie inerenti alla misurazione dei fondi.

Queste considerazioni accreditano l'ipotesi che Sesto Giulio Frontino avesse concepito il progetto di realizzare

5.1.5 ricorda di avere convocato *in consilium* per una questione personale due *spectatissimi viri*, uomini di nota integrità morale, tra i quali proprio Frontino; infine, in *ep.* 9.19 riferisce la volontà del suo amico Frontino di non far erigere per la sua morte alcun epitaffio commemorativo, paragonandolo a Verginio Rufo, personaggio altrettanto eminente dell'età traianea, che invece aveva scritto personalmente le parole con cui desiderava essere ricordato nel proprio sepolcro.

²⁶ Se ne trae notizia da Vegezio, *ep. Rei mil.* 2.3.7. Vi fa cenno V. GIUFFRÈ, *La letteratura de re militari. Appunti per una storia degli ordinamenti militari*, Napoli, 1974, 47; si v. inoltre, M. LENOIR, *Le littératures de re militari*, in C. NICOLET (a cura di), *Les littératures techniques dans l'Antiquité romaine. Statut, public et destination, tradition*, Vandoeuvres-Genève, 1996, 77 ss.

²⁷ Sugli *Stratagemata*, selezionata bibliografia si ricava da F. TAMBURI, *I decreta Frontiana*, cit., 739 nt. 69.

una collezione di precedenti normativi, cioè di pronunce del pretore, del senato o del principe, appunto, di *decreta*, utili non soltanto per i componenti degli organi preposti alla loro emanazione, ma anche per chiunque rivestisse ruoli pubblici, insomma una sorta di pioneristico manuale per l'amministrazione, l'opera di un tecnico volto a finalità spiccatamente pratiche, con un occhio attento anche alla normativa giuridica²⁸.

I sospetti circa l'attribuzione ad Aristone appaiono legittimi anche se ci si sofferma sul titolo. È pur vero che nella letteratura giuridica romana ritroviamo altri titoli in cui compare un nome diverso da quello dell'autore, ma si tratta di commentarii ad opere di altri giuristi (come, per esempio, *ad Plautium*, *ad Sabinum*, *Ad Quintum Mucium*, *ex Cassio* e così via), oppure di opere dedicate al personaggio nominativamente indicato nel titolo (come *ad Brutum* di Servio o *ad Atticum* di Ofilio), preceduto dalla preposizione *ad* o *ex*, e non compare invece il nome pro-

²⁸ In questo senso F. TAMBURI, *I decreta Frontiana*, cit., 741, 743 e nt. 74. Inoltre, ella reputa alquanto plausibile (sebbene poi propenda per una tesi diversa) la paternità di una raccolta di *decreta* sia in relazione alla posizione politica e sociale di Frontino, sia al suo impegno letterario (739 ss.). Parla di «suggestive consonanze fra l'ipotetico contenuto dei *decreta Fronti<ni>ana* e le opere attribuite a Frontino: da un lato, una raccolta di sentenze con una plausibile finalità pratica, e dall'altro opere relative ai vari aspetti dell'amministrazione e del governo [...]». Si v., in argomento, anche il vecchio J.J. ENSCHEDÈ, *Dissertatio*, cit., 24 ss. Egli si confrontava con una letteratura risalente (Grozio, Ritter, Eineccio, Pothier), tanto con riguardo all'identificazione della personalità sottintesa dall'aggettivo *Frontianis*, quanto con riguardo all'attribuzione dell'opera citata. Escludeva che potesse trattarsi di Cornelio Frontone, in quanto operò sotto Antonino Pio e non sotto Traiano, mentre reputava assai probabile che si trattasse del Sesto Giulio Frontino ricordato da Plinio nelle epistole 4.8 e 5.1, il quale aveva, a suo avviso, raccolto i *decreta* del pretore urbano illustrati da Aristone con sue osservazioni.

prio dell'autore aggettivato e concordato con il sostantivo indicante l'oggetto dell'opera, come invece leggiamo nell'espressione *in decretis Frontianis*²⁹. Nel panorama della letteratura giurisprudenziale romana, abbiamo una sola attestazione di opera recante il medesimo titolo (senza accanto alcuna specificazione) in età severiana: si tratta dei *Decretorum libri III* di Giulio Paolo³⁰, in cui trovavano spazio i resoconti degli interventi imperiali in sede giudiziale che Paolo commentava e interpretava³¹. In verità,

²⁹ F. TAMBURI, *I decreta Frontiana*, cit., 752 ss., nel proporre una ricognizione degli esigui frammenti giurisprudenziali tratti dal Digesto e dalle *Inst. Gai* dove le citazioni relative all'opera sono introdotte dalla preposizione *in*, riscontra un caso degno di nota in D. 50.16.144, Paul. 10 *ad leg. Iul. et Pap.*, dove Paolo riferisce del *Ius Papirianum* di Granio Flacco, opera denominata nello stesso modo della silloge commentata (*Granius Flaccus in libro de iure Papiriano scribit pellicem nunc volgo vocari [...]*). Vi ravvisa un parallelo con D. 29.2.99, e affaccia anche l'ipotesi che Pomponio stesse riferendo di un lavoro di commento aristoniano ad una silloge di *decreta* il cui titolo originario prendeva spunto dal nome del funzionario che li aveva raccolti, o al quale aveva dedicato il proprio lavoro.

³⁰ In particolare, F.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae*, cit., 373, ritiene che l'opera intitolata *Decreta Front<on>iana* debba essere comparata coi *Libri decretorum* di Paolo, oltre che con la più risalente opera di Ateio Capitone (stando a D. 23.2.29, Ulp. 3 *ad leg. Iul. et Pap.*: *quod et Ateius Capito consulatu suo fertur decrevisse [...]*). Pur riconoscendo che si possa essere portati a vedere in Aristone un precursore di Paolo nel raccogliere i *decreta* imperiali, R. BAUMAN, *Lawyers and Politics*, cit., 221, pensa che la raccolta riguardi i senatoconsulti in quanto più consoni agli interessi di Aristone, e che «*sanctum Cassium praetorem looks more like Aristo's old teacher than a flavian praetor taken on appeal to Domitian*. In the result this works lends further support to Aristo's Proculian membership, and to his quiet promotion of some of the political ideas of members of that school».

³¹ I *Libri decretorum* paolini sono probabilmente una stesura ridotta della più vasta opera dello stesso giurista, *Imperialium senten-*

prima di Paolo, non è dato registrare uno specifico analogo interesse dei giuristi nei confronti di questo genere di interventi imperiali, se non occasionalmente, in modo raro e sparso³².

tiarum in cognitionibus prolatarum libri VI. Al riguardo, si v. il risalente contributo di C. SANFILIPPO, *Pauli decretorum libri tres*, Milano, 1938. Vi riconosce la principale fonte per un'indagine volta a individuare i criteri terminologici atti a distinguere i provvedimenti normativi imperiali definiti *decreta*, M.G. RIZZI, *Imperator cognoscens decrevit. Profili e contenuti dell'attività giudiziaria imperiale in età classica*, Milano, 2012, 15 ss. Per una ricostruzione dell'opera di Paolo, documento importante dell'attività giudiziaria imperiale e della collaborazione fra giuristi e principe in età severiana, imprescindibile M. BRUTTI, *Iulius Paulus. Decretorum libri tres. Imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum libri sex*, Roma, 2020. A Papirio Giusto si deve un'ampia raccolta di rescritti di Marco Aurelio e Lucio Vero o del solo Marco Aurelio, i *Libri XX constitutionum*, su cui M. SCARLATA FAZIO, *Brevi osservazioni sull'opera di Papirio Giusto 'constitutionum libri XX'*, in *SDHI* 5 (1939) 414 ss.; E. VOLTERRA, *L'ouvrage de Papirius Justus constitutionum libri XX*, Leiden, 1968; G. FRANCIOSI, *I 'libri viginti constitutionum' di Papirio Giusto*, in *Studi in onore di G. Grosso*, 5, Torino, 1972, 149 ss.; ID., *Papirio Giusto*, in *La codificazione dall'antico al moderno*, Napoli, 1988, 229 ss. Da ultimo, O. LICANDRO, *Papirio Giusto. Un giurista sconosciuto interprete di un impero che cambia*, in *BIDR* 114 (2020) 187 ss. Per considerazioni più ampie in merito alla conservazione delle costituzioni e alla esistenza di archivi accessibili ai giuristi, M. VARVARO, *Note sugli archivi imperiali in età del principato*, in *AUPA* 51 (2006) 381 ss.

³² Sono, infatti, scarsi i richiami ai *decreta* nel Digesto, solo sessantacinque, per lo più *decreta principum* in frammenti di giuristi severiani. F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza*, cit., 270, menziona i *decreta Frontiniana* di Tizio Aristone come esempio rarissimo di opere che trattavano solamente di decisioni degli alti tribunali, le cui minute erano custodite negli archivi imperiali e aperte ai giuristi, i quali ne facevano uso all'occorrenza nei loro libri. Individua l'esempio più cospicuo nell'opera paolina *Libri sex imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum* di Paolo, una sele-

Certamente non si può trascurare che Aristone fosse attento anche all'attività normativa senatoria, alla luce non solo della testimonianza pliniana che ne sottolinea a più riprese la smisurata *sapientia* in ambito pubblicistico oltre che privatistico, ma anche della richiesta di una consulenza rivoltagli da Plinio circa un problema tecnico di procedura delle votazioni in senato³³. Tuttavia, resterebbe da comprendere il motivo per cui Aristone avrebbe fatto la scelta di raccogliere e commentare dei *decreta* riferiti ad altro soggetto, anziché denominare la propria opera semplicemente come *decreta* o, al più, accompagnandola col genitivo dell'organo emanante, cioè *decreta principis* o *decreta senatus* (o forse *decreta praetoris*)³⁴.

zione di casi del tribunale imperiale cui Paolo aveva assistito. Più di recente, W.J. ZWALVE, *Decreta Frontiana*, cit., 391, ha osservato che la collezione paolina di resoconti di casi decisi dagli Imperatori Settimio Severo e Caracalla rappresenta un *unicum* nella storia del diritto romano classico, escludendo che i *decreta Frontoniana* o *Frontiniana* di D. 29.2.99 possano essere considerati un'opera di quel genere.

³³ Il riferimento è all'*ep.* 8.14.

³⁴ Triplice il significato di *decretum*: a) come *decretum senatus*, esito dell'attività di tribunale senatorio messa per iscritto dal magistrato che presiedeva l'assemblea, successivamente depositato nell'*aerarium Saturni*, conservato sotto la supervisione dei questori che provvedevano alla pubblicazione nei registri. Talvolta indicava anche atti normativi o amministrativi emanati dal senato. In Gell., *N.A.* 2.24, si parla di un *senatus decretum* promosso dai consoli Fannio e V. Messala, citato nei *Coniectanea* di Ateio Capitone; b) come *decretum* imperiale, ossia sentenza conclusiva di procedure cognitorie dinanzi al tribunale imperiale in primo grado o in sede d'appello; c) come *decreta magistratuum* (in questo caso *praetoris*), cioè provvedimenti di tipo amministrativo e giurisdizionale dei magistrati emessi nell'esercizio dell'*imperium*. Con specifico riguardo ai *decreta* di D. 29.2.99, F. TAMBURI, *I decreta Frontiana*, cit., 744 ss., e nt. 77, ritiene che debba intendersi in quest'ultimo significato. Cassio Longino, cioè, in qualità di pretore, si sarebbe pronunciato,

Alla luce delle considerazioni fin qui avanzate, torniamo ora alla frase di D. 29.2.99 da cui è sorto il dubbio interpretativo: *Aristo in decretis Frontianis ita refert*. Sarei propensa a ritenere che la costruzione della preposizione *in* con l'ablativo debba e possa intendersi con la sfumatura di 'riguardo a', 'a proposito di', 'in relazione ai decreti di Frontino/Frontone', e non come complemento di stato in luogo, 'nei decreti Frontiani'. Forse la lettera maiuscola dell'aggettivo ricalcato sul nome dell'artefice (*in decretis Frontianis*) non è del tutto irrilevante, potendosi individuare un seppur vago indizio dell'appartenenza della raccolta di *decreta* proprio a colui che viene nominato. Con buona probabilità si trattava del *Sextus Iulius Frontinus* che aveva rivestito elevate cariche nella amministrazione imperiale, intento a realizzare uno strumento di utilità pratica per chiunque svolgesse incarichi pubblici, contemporaneo dello stesso Aristone. Costui, interpellato su

causa cognita, con un *decretum* su una questione legata alla successione necessaria di due figlie al proprio *pater*, concedendo azioni ereditarie utili a colei che aveva accettato l'eredità e denegandole a colei che si era astenuta. La studiosa trae la convinzione che il pretore sia da identificarsi con Cassio Longino dall'impiego del termine *sanctum*, che intende come aggettivo, cioè 'santo', venerabile, incorrotto dall'*iniuria hominum*, esempio di competenza e sapienza giuridica (746 ntt. 81 ss.). Dal mio punto di vista, *sanctum* invece è da considerarsi il perfetto passivo del verbo *sancio* (cui sarebbe sottinteso *est*) nel senso di sancire, decretare, fissare, stabilire, da concordare con gli infiniti futuri *daturum* e *denegaturum* (cui sarebbe sottinteso *esse*). Di questa idea anche W.J. ZWALVE, *Decreta Frontiana*, cit., 366 s. Circa l'impiego del verbo *sancire*, rilevava O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, I, cit., 700, che si addiceva alle pronunzie del senato altrettanto bene che a quelle del principe. Per una riflessione più ampia e generale, in particolare sui *decreta* senatorii, si v. G. MANCUSO, *Studi sul decretum nell'esperienza giuridica romana*, in *AUPA* 40 (1988) 63 ss. Per precisazioni terminologiche sul *senatus decretum*, S. RONCATO, *Ateio Capitone e i Coneictanea*, in *SDHI* 71 (2005) 35 ss.

un problema analogo, poteva aver ritrovato nella silloge di Sesto Giulio Frontino un caso significativo sottoposto a Cassio Longino in qualità di pretore, la cui pronuncia fu poi appellata in senato³⁵. Aristone, cioè, ben consapevole che l'applicazione del suddetto senatoconsulto avrebbe impedito alla erede subentrata nei beni e negli affari paterni, in quanto donna, di assumere su di sé garanzie personali oppure obbligazioni a favore di terzi, nel formulare il suo parere tecnico, riportava adesivamente la pronuncia di Cassio pretore (*recte*), non esattamente in linea con la vigente disciplina del sc. Velleiano, ritrovata in una raccolta di *decreta senatus* di Sesto Giulio Frontino, favorevole alla concessione di azioni utili a colei, tra le due sorelle, che aveva accettato l'eredità paterna sopportandone interamente l'onere, a causa del *ius adcrescendi*. Pomponio vi si riagganciava, riproducendo quel che attingeva dalla lettura dell'opera aristoniana³⁶, al fine di affrontare un nodo che evidentemente suscitava interesse e presumibilmente opinioni diverse.

3. Le *notae*: una forma letteraria autonoma?

In otto degli ottanta frammenti della Palingenesia le-
neliana, si riscontrano espressioni verbali che dimostra-

³⁵ Prende in considerazione questa ipotesi, F. TAMBURI, *I decreta Frontiana*, cit., 748, ma manifesta delle riserve circa l'eventualità che Aristone abbia potuto conoscere il pronunciamento sulla controversia direttamente da Cassio, di cui però aveva ascoltato gli insegnamenti (D. 4.8.40).

³⁶ W.J. ZWALVE, *Decreta Frontiana*, cit., 385, avanza addirittura l'ipotesi che l'opera di Pomponio, *de senatusconsultis libri V*, potesse essere una sorta di appendice alla sua (presunta) edizione dei *Digesta* di Aristone, sulla scia del modello giuliano dei *Digesta* dove la seconda parte è dedicata al commento di singole leggi e senatoconsulti.

no l'esistenza di un'attività di annotazione di Aristone al pensiero di giuristi precedenti³⁷. Le *notae* presuppongono una notevole conoscenza delle opere sulle quali si esercita l'intelligenza critica³⁸. Ciò si attaglia perfettamente al profilo fin qui emerso di Tizio Aristone, del quale si può fondatamente supporre che avesse molto ben presenti tanto i *Posteriores* di Labeone, quanto i *Libri tres iuris civilis* di Sabino (e forse anche l'*Ad Vitellium*³⁹ e il

³⁷ Già lo rilevava F.P. BREMER, *Die Rechtslehrer und Rechtsschulen im Römischen Kaiserreich*, Berlin, 1868, 50 nt. 204.

³⁸ Considerazioni generali sulle *notae* sono in G. SCIASCIA, *Apunti sulla tradizione scientifica della letteratura giuridica romana*, in *BIDR* 49-50 (1947) 410 ss.; in particolare, sulle *notae* di Aristone, 415 s. nt. 10.

³⁹ Il dubbio è sorto con riguardo al famoso passo sulla *penus legata*, D. 33.9.3.1, Ulp. 22 *ad Sab.* Non pochi studiosi hanno sostenuto che Aristone avesse scritto delle *notae* ai *Libri ad Vitellium* di Sabino: così TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., 475 (= *Gesammelte Schriften* 2. *Juristische Schriften*, cit., 22); e P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., 179. Diversamente, G. BAVIERA, *Di una congettura sull'indole dei libri ad Vitellium di Masurio Sabino*, in *Scritti giuridici*, 1, Palermo, 1909, 142, riallacciandosi alle considerazioni in precedenza espresse da S. DI MARZO, *Di una recente congettura sull'indole dei Libri ad Vitellium di Masurio Sabino*, Palermo, 1899, 13, assegnava all'espressione *Aristo notat* adoperata da Ulpiano il senso di una osservazione critica marginalmente esposta da Aristone in un altro suo scritto». A. GUARINO, *Ad Vitellium*, in *BIDR* 56 (1963) 14 (= *Pagine diritto romano*, V, Napoli, 1994, 349), riteneva più probabile che la nota di Aristone si riferisse, come altre dello stesso autore, ai *Libri iuris civilis* di Sabino. Lo stesso R. ASTOLFI, *Et Cassius apud Vitellium notat*, in *Iura* 16 (1965) 123 nt. 44, nel porsi il quesito circa l'appartenenza dell'opera annotata da Aristone, se fosse stata l'opera di Vitellio, oppure l'*Ad Vitellium* di Sabino, ritiene infine più probabile che si trattasse dei *Libri iuris civilis* di Sabino. Non così per L. AMIRANTE, *Sabino postumo*, in *Index* 21 (1993) 384, secondo il quale Aristone certamente leggeva Sabino e in D. 33.9.3pr.-1 e in D. 7.8.6 lo citava in relazione ai *Libri ad Vitellium*. Di recente è tor-

*De furtis*⁴⁰) e i *Libri iuris civilis* di Cassio, quando vi apponeva le sue puntuali osservazioni⁴¹. Tuttavia, comprendere compiutamente in cosa si sia concretizzata questa attività di annotazione e le modalità con cui essa si è

nata sul punto F. MATTIOLI, *I libri di Sabino ad Vitellium: un primo approccio ai contenuti, alle caratteristiche dell'opera e agli aspetti problematici*, in *Korvovia* 43 (2019) 167 s. (= C. BALDUS, G. LUCHETTI, M. MIGLIETTA, a cura di, *Prolegomena per una palinogenesi dei Libri ad Vitellium di Paolo*, Alessandria, 2020, 99 s.); ella non esclude, con riguardo a D. 33.9.3pr., che Ulpiano riportando l'opinione così come ricavabile dall'*Ad Vitellium* di Sabino, avesse poi (nel §1) aggiunto l'annotazione di Aristone per completare il quadro, senza preoccuparsi di precisare a quale opera essa si riferisse. Secondo P. BIAVASCHI, *Cassio Longino, Aristone e le Notae apud Vitellium*, in *Prolegomena*, cit., 131 ss., in particolare 138 ss., è da escludere che Aristone abbia scritto *Notae ad Vitellium*. Tuttavia, un'analisi del verbo *notat*, riferito ad Aristone, che si ripete nell'*Ad Sabinum* di Ulpiano, può a suo avviso far pensare che Aristone fosse ben conosciuto proprio per aver scritto delle note a Sabino (e forse anche al suo maestro Cassio).

⁴⁰ Su questo punto diverse le opinioni, scaturite dal riferimento gelliano ai furti presso gli Egizi (11.18.16). Si v. P. HUVELIN, *Études sur le furtum*, cit., 646 ss., in particolare 649 ss. Secondo F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, cit., 460, Gellio si riferisce al titolo *de furtis* nel *Ius civile* di Sabino. Invece, V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo'*, cit., 330 nt. 137, premessa «la ingegnosità in *artibus reperiendis* e l'acutezza in *cognitione rerum indaganda*», qualità che si addicono ad un «sapiente, conoscitore raffinato delle *bonae artes* e attento a indagare le *origines*, le *causae primae*, la *diversitas rationum*», non esclude che Aristone stesse commentando il pensiero di Sabino sul furto, espresso in un titolo apposito dei *Libri iuris civilis*, oppure in una incerta monografia *De furtis*, sul quale sembra costruita l'intelaiatura dell'intero capitolo delle *Noctes Atticae*.

⁴¹ Testimonianze di annotazioni di Aristone a Labeone si trovano in D. 28.5.17.5, L. 37; D. 43.24.5pr., L. 74; a Sabino in: Vat. 88, L. 11; D. 7.8.6, L. 12; D. 33.9.3.1, L. 48; a Cassio in: D. 7.1.7.3, L. 8; D. 7.1.17.1, L. 9; D. 39.2.28, L. 60.

esplicata, presenta non qualche difficoltà⁴². Infatti, non è possibile stabilire con certezza se tali *notae* «avevano una forma letteraria autonoma oppure se facessero parte dei suoi *Digesta*»⁴³.

Nella redazione delle *notae*, i giuristi probabilmente non procedevano alla trascrizione integrale del testo che commentavano ma, almeno in un primo momento, le scrivevano su materiale distinto, *membranae* per bozze e appunti, in modo indipendente rispetto all'opera a cui si riferivano. Invece, nell'occasione della redazione di una nuova edizione, le *notae* venivano aggiunte di seguito al testo commentato.

Espressioni verbali come *notat apud* accompagnate dal nome del giurista la cui opera era annotata, solitamente indicano che la nota si trovava nel manoscritto commentato e non in un luogo separato da questo. Peraltro, non sempre il verbo *notare* si riferisce con certezza assoluta alla presenza di una nota vera e propria, poiché può essere impiegato per dare spazio a una dottrina contraria rivestendo così il significato di *reprehendere*, *improbare*, *corrigere*, o talvolta può semplicemente introdurre un'osservazione incolore. In questo senso sovente si ritrova il verbo *adnotare*.

⁴² Rimarca la esiguità e labilità degli indizi testuali per poter sostenere l'esistenza di *notae* edite da Aristone in veste autonoma, E. STOLFI, *Primi appunti sulle notae giurisprudenziali fra II e III sec. d.C.*, in *Koivovia* 44/II (2020) 1503 s. nt. 19. Il dibattito sulla possibile circolazione delle *notae* alla stregua di opere indipendenti resta tuttavia ancora aperto. Si v. in proposito G. COSSA, *Per uno studio dei Libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano, 2018, 505 nt. 457.

⁴³ Le parole sono di M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, cit., 263 nt. 48. O. LENEL, *Palinogenesia*, I, cit., col. 61 nt.1, stimava le *notae* aristoniane a Labeone, Sabino e Cassio, confluite nei suoi *Digesta* e non edite in veste autonoma.

Si incontrano anche espressioni non univoche come *ait*, *probat*, *adicit* e simili, rispetto alle quali occorre di volta in volta stabilire se introducono una nota con considerazioni limitate ad aspetti particolari, oppure proprio una dottrina⁴⁴.

Si è constatato che spesso l'attività di annotazione avveniva in ambito scolastico commentando l'opera del maestro o come annotazione allo scritto di un qualsiasi giurista, oggetto di lezione⁴⁵. In questi casi la finalità primaria era quella del chiarimento del pensiero dell'autore dell'opera principale. Molte *notae* sono state scritte con riferimento ad opere di giuristi pressoché contemporanei, in ragione dell'attualità delle questioni trattate e della maggiore facilità di consultare i manoscritti delle opere stesse; così, per esempio, Marcello ha annotato Pomponio e Giuliano; Paolo, Ulpiano e Marciano hanno annotato Papiniano; Paolo e Trifonino hanno annotato Scevola, loro maestro. Le note potevano anche ricondursi a riferimenti orali dei maestri di cui gli annotatori, un tempo anche solo ascoltatori, si giovavano ai fini del loro ragionamento giuridico.

Tuttavia, non sempre l'attività di annotazione era legata all'insegnamento. Infatti, non soltanto quegli stessi giuristi impegnati nell'insegnamento, autori di *notae*, si profonde-

⁴⁴ E. STOLFI, *Primi appunti sulle notae giurisprudenziali*, cit., 1504 nt. 19, «consapevole di come il verbo *notare*, di per sé solo, non riesca decisivo nella prospettiva che ci riguarda», reputa soltanto alcuni dei frammenti aristoniani «minimamente probanti» ai fini dell'individuazione della presenza di *notae*, quelli in cui è impiegato il verbo *notat* (D. 7.8.6; D. 7.1.17.1; D. 28.5.17.5) o *adnotat* (D. 7.1.7.3; D. 33.9.3.1; Vat. 88), mentre in altri (D. 39.2.28. e D. 43.24.5pr.) la terminologia sarebbe ancor meno univoca.

⁴⁵ D. LIEBS, *Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat*, cit., 217 ss., considera le *notae* una forma letteraria emersa proprio dall'insegnamento del diritto.

vano in attività differenti; ma va anche considerata l'esistenza di complessi di *notae* di giuristi, la cui distanza temporale⁴⁶ dall'autore dell'opera annotata rende impossibile anche solo ipotizzare l'esistenza di un rapporto discepolo-maestro, dove probabilmente la finalità si concretizzava nell'apporto di un contributo alla discussione scientifica (si pensi, per esempio, all'edizione dei *Πιθανά* di Labeone pubblicata con le *notae* da Paolo, o le *notae* di Cervidio Scevola a Salvio Giuliano, o di Ulpiano a Marcello)⁴⁷.

Venendo ora proprio alle *notae* di Aristone, sul quale la dottrina maggioritaria concorda circa l'estraneità alle divisioni scolastiche, esse sono la dimostrazione di un non necessario inquadramento di tale genere di scritto nell'alveo dell'attività di insegnamento⁴⁸. Osserviamole ora più da vicino.

⁴⁶ Con riferimento alla distanza temporale fra annotato e annotatore, E. STOLFI, *Primi appunti sulle notae giurisprudenziali*, cit., 1517 s., osserva che le *notae* potevano muovere da opere alquanto risalenti, oppure molto più vicine nel tempo. Costata, inoltre, che più ci si addentra in questo tipo di produzione, più il divario cronologico si riduce (sino al caso estremo di Papiniano annotato da tre giuristi poco più giovani di lui), e più emergono in modo chiaro le relazioni fra allievi (che annotano) e maestri (annotati), oltre a significative cooperazioni istituzionali. Gradualmente le *notae* vanno affinando «una loro specificità letteraria che si accompagna, per così dire, alla progressiva infungibilità dell'annotato».

⁴⁷ Una ricognizione dell'origine, delle caratteristiche e delle finalità dell'attività di annotazione come genere della letteratura giuridica romana è in J. RASTÄTTER, *Marcelli notae ad Iuliani Digesta*, Freiburg, 1980, 23 ss. Questo tipo di letteratura presenta una eterogeneità di elaborazioni, dovute «ora alle varie impostazioni seguite da ciascun giurista, ora alla difficoltà di etichettare certi suoi contributi al confine fra tipologie diverse di rivisitazione di scritti anteriori»; così E. STOLFI, *Primi appunti sulle notae giurisprudenziali*, cit., 1516.

⁴⁸ Sottolinea la diversità di Aristone rispetto alle caratteristiche generalmente riconosciute all'attività di annotazione (interna al-

Tre testi di Ulpiano accennano ad annotazioni apposte ai *Libri Posteriores* di Labeone. Il primo:

D. 28.5.17.5, Ulp. 7 *ad Sab.*, L. Aristo 37; Ulp. 2488: *Quod si quis dupundium distribuit et tertium sine parte instituit, hic non in alium assem, sed in trientem venit, ut Labeo quarto posteriorum scripsit, nec Aristo vel Aulus (utpote probabile) notant.*

Un testatore, pur istituendo tre eredi, si limita ad assegnare solo due parti del patrimonio ereditario a due di questi, mentre nei riguardi del terzo erede non dispone alcunché. Labeone viene chiamato a pronunciarsi in merito alla sorte del terzo erede istituito *sine parte*. Il suo parere, espresso, nel quarto libro dei suoi *Posteriores* è che l'omissione del testatore circa la quota spettante al terzo erede non inciderà sulle due parti già assegnate. Al terzo sarebbe comunque spettato solo quanto mancava a formare l'intero asse ereditario, cioè un terzo. La frase conclusiva introduce un appunto di Aristone e di Aulo (forse Giavoleno) che, nella sua modalità espressiva al negativo, lascia facilmente desumere un allineamento, un'assenza di rilievi critici (*nec... nec... notant*), essendo il verbo *notare* impiegato qui nell'accezione di criticare, disapprovare. Dunque, si tratta di un'osservazione adesiva di Aristone (insieme ad *Aulus/Iavolenus*) al parere labeoniano reputato degno di approvazione (*utpote probabile*), nell'ipotizzato contesto di *notae* ai *Posteriores* di Labeone.

Similmente, un richiamo ai *Posteriores* si trova in D. 33.9.3.2, Ulp. 22 *ad Sab.*, L. Aristo 48; Ulp. 2641: *Plane,*

l'insegnamento), J. RASTÄTTER, *Marcelli notae*, cit., 27 s. e 28 nt. 29. Sulla base delle testimonianze pliniane (in particolare *ep.* 1.22), egli ravvisa in Aristone un uomo della prassi, non avvezzo a mettere in mostra la sua erudizione, e lontano dalla contrapposizione scolastica.

inquit, si penus esculenta legetur, Labeo libro nono posteriorum scribit [...], dove il soggetto dell'*inquit* è Aristone menzionato poco prima, in D. 33.9.3.1:

Sed Aristo notat etiam quae esui potuique non sunt contineri legato ...

Può pure ritenersi che questa frase abbia il tenore di un'osservazione occasionale⁴⁹ e che Aristone si stesse limitando a riferire le dottrine di Labeone, oppure si può pensare che egli stesse aggiungendo altre sue considerazioni rispetto a quelle, nell'ambito dell'antica discussione circa il contenuto della *penus* alimentare, oggetto di legato.

È più difficile riconoscere una nota nella frase conclusiva di

D. 43.24.5pr., Ulp. 70 *ad ed.*, L. Aristo 74; Ulp. 1592: [...]
*et haec ita Labeonem probare Aristo ait*⁵⁰.

Potrebbe, infatti, trattarsi soltanto di una citazione labeoniana introdotta da Aristone, non essendo riferito il pensiero del giurista annotato, ma soltanto una sua approvazione rispetto a quanto espresso in precedenza.

Più probante, nel senso di una effettiva annotazione al-

⁴⁹ Al riguardo G. BAVIERA, *Di una congettura sui Libri ad Vitellium di Sabino*, cit., 142, riprendendo un'opinione di S. DI MARZO, *Di una recente congettura sull'indole dei libri ad Vitellium*, cit., 13, individua nell'*Aristo notat* un impiego da parte di Ulpiano «in senso assoluto, indicando cioè un'osservazione critica fatta per incidenza da quel giurista in un altro suo scritto».

⁵⁰ D. 43.24.5pr., Ulp. 70 *ad ed.*, L. Aristo 74; Ulp. 1592: *Aut qui aliter fecit, quam denunciavit: vel qui decepto facit eo, ad quem perituit non facere: vel consulto tum denuntiat adversario, cum eum scit non posse prohibere: vel tam sero pronuntiat, ut venire prohibiturus, prius quam fiat, non possit. et haec ita Labeonem probare Aristo ait.*

l'opinione di Sabino, dato l'impiego dell'espressione espressa *notat apud*, è

D. 7.8.6, Ulp. 17 *ad Sab.*, L. Aristo 12; Ulp. 2575: *Non solum autem cum marito, sed et cum liberis libertisque habitare et cum parentibus poterit: et ita et Aristo notat apud Sabinum. et huc usque erit procedendum, ut eosdem quos masculi recipere et mulieres possint.*

La fattispecie concerne la *habitatio*. Al riguardo deve preliminarmente precisarsi che solo in epoca giustinianea essa si configura come diritto reale autonomo diverso dall'*ususfructus* e dall'*usus*. In età classica, invece, sussisteva una sorta di identificazione fra *habitatio* e *usus domus*, a seguito della quale si poneva la necessità di mettere a fuoco il complesso di facoltà concesse all'usuuario, e dunque di stabilire in cosa consistesse l'uso di una casa. Toccò alla giurisprudenza, infatti, determinare il contenuto del diritto di *usus* sulla base di casi concreti. La discussione poteva vertere sui casi in cui il destinatario di un legato di uso poi non ne potesse pienamente fruire, come anche sulle eventuali differenti prerogative del marito rispetto alla moglie⁵¹. Uno dei problemi fu altresì quello di individuare

⁵¹ Si v. D. 7.8.2pr.-1, Ulp. 17 *ad Sab.* Posto che l'*usus domus* esclude la possibilità del *frui*, facendo le opportune distinzioni fra il marito e la moglie, con riguardo al primo, Ulpiano pone come principio di partenza gli era concesso di abitare nella *domus* con la sua famiglia, il che è conforme alla funzione precipua della casa destinata al semplice e 'improduttivo' abitare. Circa poi i liberti, secondo Celso anche costoro erano da includere come pure gli ospiti, *sententia* che aveva l'approvazione di Tuberone. Labeone riteneva che il marito usuuario potesse ricevere un inquilino, come anche gli ospiti e i loro liberti. Poi, in D. 7.8.4pr., 17 *ad Sab.*, Ulpiano riferisce il pensiero di Proculo in merito alla qualifica di inquilino: essa poteva includere anche coloro che lavoravano nella casa, tanto liberi quanto servi. Tale differenziazione in base ai sog-

quali e quante persone il titolare potesse tenere presso di sé, senza con ciò superare il limite dell'uso normale della cosa, sanzionato dalla *cautio usuaria*. Al riguardo, è ravvisabile una tendenza volta ad un progressivo ampliamento. Il passo in questione concerne le prerogative attribuibili alla donna *sui iuris*⁵² onorata di un legato di *usus domus*, rispetto alle quali si dice che costei potrà (il *poterit* indica una concessione della quale ella può avvalersi o meno) non soltanto dimorare col marito⁵³, ma anche con i figli, i liberti e i *parentes*. Quanto ai figli valore determinante rivestì il vincolo di sangue, dal quale scaturivano effetti sia in ambito etico-sociale, che in ambito giuridico. E, data la buona considerazione di cui la donna godeva nella comunità organizzata, circa i liberti dovettero valere motivi analoghi a quelli che presiedevano all'*habitare cum libertis* dell'uomo. Sui *parentes*, termine con il quale nelle fonti si indicano i genitori e gli ascendenti in linea retta⁵⁴, poteva sorgere qualche perplessità

getti denota quanto incidessero alcune valutazioni etico-sociali nella determinazione dei contenuti dell'*usus domus*. L'*uti*, in fin dei conti, si riverbera vantaggiosamente oltre la sfera del titolare, poiché ne beneficia tutta la famiglia; la *domus*, infatti, è sede della *familia* e dei suoi *sacra*. Tuttavia, la giurisprudenza è giunta, attraverso discussioni, ad accogliere nella *domus* usuaria anche altri soggetti.

⁵² Non potrebbe trattarsi di donna *alieni iuris* perché l'*usus* lasciato ad un *filiusfamilias* sarebbe stato acquisito *ipso iure* al *pater* (D. 7.8.12.5).

⁵³ Come Q. Mucio per primo ammise (D. 7.8.4). Se il legato di *usus domus* era destinato al marito senza alcun dubbio veniva esteso alla moglie che dimorava con lui; se legato alla moglie, le perplessità furono superate alla luce della sussistenza della medesima motivazione *ne ei matrimonium carendum fuit*.

⁵⁴ D. 50.16.51, Gai. 23 *ad ed. prov.*: *Appellatione 'parentis' non tantum pater, sed etiam avus et proavus et deinceps omnes superiores continentur: sed et mater et avia et proavia.*

in particolare nei casi in cui la donna cessava lo *status* di *filiafamilias* per assumere quello di *sui iuris*: e cioè se fossero morti tutti i suoi ascendenti in linea maschile, oppure se colui che esercitava la *patria potestas* avesse subito una *capitis deminutio media* senza che alcuno vi fosse subentrato, o infine se fosse intervenuta l'emancipazione della donna stessa. Nei primi due casi, tenendo ferma l'accezione di *parens*, la donna usuaria avrebbe potuto accogliere la madre e la nonna paterna, mentre nel caso della *emancipatio*, anche il *pater* che aveva rinunciato alla *patriapotestas*. Prima di Ulpiano, già Aristone in occasione di un'annotazione al pensiero di Sabino, si era espresso nel senso di ammettere tutte queste categorie di persone ad abitare con la donna usuaria, sovvertendo in maniera decisa il carattere personale dell'*usus*.

Pure è indicativo:

Vat. 88, L. Aristo 11; Ulp. 2570⁵⁵: *Iulianus subicit Sextum quoque Pomponium [re]fferre, si per damnationem usus fructus [cum] liberis uxori legetur, singulare hoc esse atque ideo fi-*

⁵⁵ Nel Digesto si trova un'altra versione della medesima questione dove, diversamente dal passo su riferito, si parla in modo esplicito del diritto di accrescimento, manca del tutto il nome di Aristone e, infine, non compare alcuna condivisione aperta di Ulpiano rispetto all'interpretazione proposta: D. 7.2.8, Ulp. 17 *ad Sab.*: *Si mulieri cum liberis suis usus fructus legetur, amissis liberis ea usum fructum habet: sed et matre mortua liberi eius nihilo minus usum fructum habent iure adcrendi. nam et Iulianus libro trigensimo [quinto Mo.] digestorum ait idem intellegendum in eo, qui solos liberos heredes scripserit, licet non ut legatarios eos nominaverit, sed ut ostenderet magis velle se matrem ita frui, ut liberos secum habeat fruantes. sed et Pomponius quaerit: quid si mixti fuerint liberi et extranei heredes? et ait filios legatarios esse intellegendos et per contrarium, si voluit eos liberos simul cum matre frui, debet dici matrem legatariam esse intellegendam et per omnia similem esse et in hoc casu iuris eventum.*

li personam matri [accedere, ne sine liberis ad usum fructum mater] accederet, nec esse legatarios, sed matre mortua liberos quasi heredes usum fructum habituros. Ego, inquit Pomponius, quaero, quid si mixti fuerint liberis extranei heredes? [et] ait filios pro legatariis habendos et mortui partem interituram, Aristonem autem adnotare haec vera esse: et sunt vera.

La fattispecie che Giuliano esponeva, ritrovandola in Pomponio, poi riferita da Ulpiano nel diciassettesimo libro del commentario *ad Sabinum*, riguarda il caso di un testatore che dispone un legato obbligatorio di usufrutto a favore della moglie *cum liberis*. Alla morte della donna si manifesta il problema del modo in cui interpretare una disposizione così concepita, in assenza di altri collegatari: va intesa nel senso che i figli debbono considerarsi destinatari del legato di usufrutto congiuntamente alla madre, o invece essi subentreranno nell'usufrutto stesso alla stregua di eredi (*quasi heredes*)? Pomponio mostra le sue perplessità avanzando, in forma di interrogativo, l'ipotesi solo teorica della presenza, oltre ai figli, di eredi estranei, i quali avrebbero avuto interesse a non veder sottratto nulla al patrimonio ereditario. Cosa sarebbe accaduto in questo caso? La risposta è nel senso di reputare i figli come collegatari dell'usufrutto (che possono vantare un diritto di accrescimento sulla parte della defunta madre collegataria), e non invece come eredi (della madre), estinguendosi l'usufrutto proprio con la morte della madre, la cui parte dunque sarebbe andata persa. Affiora il nucleo più risalente della questione che riporta indietro sino ad Aristone, intervenuto ad annotare il pensiero di Sabino, il cui nome non è esplicitamente menzionato ma deve desumersi dalla sede da cui è estrapolato il frammento, appunto il commentario *ad Sabinum*. Lo si desume dalla frase *Aristonem autem adnotare haec vera esse*. A ciascun figlio, destinatario *coniunctim* con la madre, del legato *per damnationem* dell'usufrutto, nella misura della pro-

pria parte (*damnatio partes facit*) spetterà, in quanto collegatario, la quota di cui era titolare la donna, che sarebbe invece andata perduta se i figli fossero stati considerati alla stregua di eredi. Aristone reputava questa soluzione vera, concretamente praticabile. Sono parole adesive rispetto alla posizione di Sabino, posizione che Ulpiano stesso rimarca, chiudendo il cerchio con un'espressione di piena approvazione e conferma, *et sunt vera*.

Possono dirsi certe le *notae* di Aristone all'opera civilistica di Cassio. Infatti, le modalità espressive che si incontrano nei frammenti che di seguito indicherò, convergono in maniera piuttosto inequivocabile in questa direzione:

D. 7.1.7.3, Ulp. 17 *ad Sab.*, L. Aristo 8; Ulp. 2558: *Cassius quoque scribit libro octavo iuris civilis fructuarium per arbitrium cogi reficere, quemadmodum adserere cogitur arbores: et Aristo notat haec vera esse. [...]*

Il passo, in particolare, riguarda gli obblighi dell'usufruttuario. Il giurista severiano si rifà al pensiero cassiano espresso nell'ottavo libro del trattato civilistico, laddove sottolinea che il titolare del diritto di usufrutto, tenuto a svolgere, nei riguardi della cosa, un'attività conservativa o protettiva, dovrà conformarsi alle prescrizioni dell'arbitro⁵⁶ sul ripristino degli edifici (il *reficere* è ipotizzabile che si riferisca alle *aedes*), così come sull'impiantamento degli alberi⁵⁷. Circa i limiti dell'attività dell'usufruttuario

⁵⁶ B. BIONDI, *Sulle actiones arbitrarie e l'arbitrium iudicis*, Roma, 1970, 14, osserva che tale azione, cui riconosce una propria individualità, volta a garantire il *dominus* per le omissioni dannose dell'usufruttuario si chiamava 'arbitraria' semplicemente perché in essa si nominava un *arbiter* e non per la presenza nella formula della clausola *nisi restituat ... condemna*, rispetto alla quale non vi sono appigli nei testi.

⁵⁷ Secondo la tesi di F. ZUCCOTTI, *Sulla tutela processuale delle*

nella salvaguardia della destinazione economica del bene vi era una vivace discussione fra i giuristi. Si ponevano questioni circa cosa potesse rientrarvi e se il *facere novum* dovesse considerarsi oggetto di divieto assoluto, o se vi fossero dei margini entro i quali esso era contemplabile (come, appunto, il non alterare la *condicio rei* o la *qualitas aedium*). Aristone, annotando il parere di Cassio scaturito da una pronuncia arbitrale circa gli obblighi di *restitutio* e *refectio*, rivolgeva l'attenzione in ispecie ai comportamenti cui il titolare di usufrutto era tenuto verso la cosa, inclusi primariamente di interventi di manutenzione, salvaguardia e protezione della cosa e, in una certa misura, anche di miglioramento, purché non modificativi della *substantia*. La pronuncia dell'arbitro nel senso del *cogi reficere*⁵⁸ si spiega proprio in relazione alla determinazione del contenuto del diritto da cui derivava la giustificazione degli obblighi dell'usufruttuario, da specificare in connessione sia con l'acquisto dei frutti, sia con gli oneri che su costui gravavano. E ciò, per altro verso, delineava anche i limiti della tutela del proprietario rispet-

servitù cosiddette pretorie, in *Atti del Convegno di Pontignano 'Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico'*. In memoria di A. Biscardi (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001), Milano, 2011, 5, nella non meglio specificata espressione *per arbitrium cogi* riferita al *reficere* dell'usufruttuario che non esercita correttamente il *ius utendi fruendi*, si deve ravvisare l'indizio di un intervento giustiniano dovuto ad un atteggiamento di ostilità verso un mezzo di autotutela privata come la *prohibitio* del *dominus*.

⁵⁸ G. GROSSO, *Usufrutto e figure affini nel diritto romano*, Torino, 1958, 272 s., riritene improbabile che il *cogi reficere* dell'*arbiter* possa costituire il riferimento all'*arbitratus boni viri* della *cautio*, non soltanto perché i passi dove ricorre l'espressione trattano del contenuto dell'usufrutto, ma anche perché «il *cogi reficere* o *recte colere* o *adserere arbores* male si adatterebbe ad un'*actio incerta ex stipulatu* sorgente dalla *cautio*», mancando altresì il presupposto dell'obbligo di *uti frui arbitratus boni viri* assunto con essa.

to alla cosa data in usufrutto. Aristone annotava e apprezzava come 'vero' il parere di Cassio (*Aristo notat haec vera esse*)⁵⁹.

Analogamente è inequivocabile l'attività di annotazione all'opera cassiana in

D. 7.1.17.1, Ulp. 18 *ad Sab.*, L. Aristo 9; Ulp. 2558: *Ex eo, ne deteriorem condicionem fructuarii faciat proprietarius, solet quaeri, an servum dominus coercere possit. et Aristo apud Cassium notat plenissimam eum coercionem habere, si modo sine dolo malo faciat: quamvis usufructuarius nec contrariis quidem ministeriis aut inusitatis artificium eius corrumpere possit nec servus cicatricibus deformare*⁶⁰.

⁵⁹ Il seguito di D. 7.1.7.3 dov'è contenuto il pensiero di Nerazio, può aiutare a chiarire il contesto: [...] *Neratius autem libro quarto membranarum ait non posse fructuarium prohiberi, quo minus reficiat, quia nec arare prohiberi potest aut colere: nec solum necessarias refectiones facturum, sed etiam voluptatis causa (ut tectoria et pavimenta et similia) facere, neque autem ampliare nec utile detrudere posse*. Nerazio individuava ciò che all'usufruttuario non poteva essere vietato, cioè interventi di riparazione come anche l'aratura e la coltivazione, avendo cura sempre di preservare lo stato dei luoghi da cui trarre vantaggi; tuttavia, oltre agli interventi urgenti e necessari, andavano consentiti anche interventi voluttuari o ornamentali, nel pieno rispetto della situazione esistente, che non alterassero la utilità del fondo o dell'edificio tramite ampliamento o sottrazione di elementi funzionali ad esso. Secondo G. GROSSO, *Usufrutto e figure affini*, cit., 111, qui «Nerazio svolge il concetto del *tueri*», il cui limite negativo, espresso in modo alquanto rigoroso, si esprime nell'*abuti* e nel *novum facere*. Concetti che, come osserva l'autore, risponderanno sempre a criteri di valutazione sociale. Per M. BRETO-NE, *La nozione romana di usufrutto* I, cit., 114, «il diritto di usufrutto non implica la facoltà di *facere novum*; il suo titolare può unicamente *tueri quod accepisset*, ossia svolgere riguardo alla cosa un'attività conservativa e protettiva». Commenta dettagliatamente il passo S. CASTAGNETTI, *Le membranae*, cit., 205 ss.

⁶⁰ G. GROSSO, *Usufrutto e figure affini*, cit., 264, considera il fram-

Il comportamento del proprietario non deve menomare l'uso e la fruizione del bene da parte dell'usufruttuario. Ci si domandava pertanto se l'esercizio dei poteri coercitivi da parte del nudo proprietario nei confronti dello schiavo dato in usufrutto rendesse peggiore la condizione dell'usufruttuario⁶¹.

Rispetto alla *plenissima coercitio*, riservata intatta al *dominus* sul *servus fructuarius*, potendo costui continuare a disporre materialmente in ogni momento, pur senza averne il godimento, Aristone interveniva con una nota al pensiero di Cassio (*Aristo apud Cassium notat*), a precisare che essa poteva ammettersi soltanto in assenza di dolo poiché, ove questo fosse occorso, avrebbe compromesso il regolare esercizio dell'usufrutto, proprio in considerazione di quanto espresso in esordio da Ulpiano: *ex eo ne deteriorem condicionem fructuarii faciat proprietarius...* Punire il proprio servo poteva essere considerata, infatti, una manifestazione di possesso diretto, non certo di godimento⁶², e

mento «un po' sconnesso soprattutto nel modo in cui passa a parlare del divieto, all'usufruttuario, di usare del servo per funzioni contrarie a quelle inerenti al suo *artificium* o a deformarlo con cicatrici». A suo avviso ciò lascerebbe immaginare una più ampia trattazione ulpiana, in cui venivano riportate le diverse opinioni sulla facoltà di *coercitio* del *dominus* passando poi a parlare di quelle dell'usufruttuario.

⁶¹ La condizione del *servus fructuarius* era peculiare, non soltanto per il regime degli acquisti fatti *iussu domini*, o degli acquisti ereditari, o di quelli non *ex re fructuarii* ed *ex operis suis*, ma anche per il profilo della responsabilità nossale conseguente ai delitti commessi da questo. Essa toccava a colui che ne era *dominus* e che sul servo avesse la *potestas* di fatto, dal momento che l'eventuale *noxae deditio* alla vittima del delitto poteva essere eseguita soltanto da chi ne aveva la materiale disponibilità. Su questo aspetto G. D'ANGELO, *In tema di responsabilità nossale del nudo proprietario*, in ZSS 137.1 (2020) 235 ss., con ampia bibliografia in argomento.

⁶² Lo sottolinea M. MARRONE, *La legittimazione passiva alla rei vindictio*, Palermo, 1970, 146.

avrebbe compromesso la sostanza dell'istituto, alterando in senso peggiore l'oggetto dello stesso, sino a impedirne fruizione e godimento.

Dal canto suo, neppure l'usufruttuario poteva destinare il servo a compiti che ne diminuissero le capacità lavorative, né poteva danneggiarlo infliggendogli ferite profonde e dolorose tali da restare segnate da cicatrici, o affidandogli mansioni e compiti lontani dalle sue abilità e competenze specifiche⁶³. Peraltro, estinto l'usufrutto, nel momento della restituzione al proprietario, la condizione del servo non avrebbe dovuto risultare menomata rispetto al momento della sua costituzione.

Ulpiano ci restituisce un'altra testimonianza di un'annotazione di Aristone a Cassio, in tema di danni risarcibili mediante *actio ex stipulatu damni infecti*:

D. 39.2.28, Ulp. 81 *ad ed.*, L. Aristo 60; Ulp. 1755: *In hac stipulatione venit, quanti ea res erit. et ideo Cassius scribit eum, qui damni infecti stipulatus est, si propter metum ruinae ea aedificia, quorum nomine sibi cavit, fulsit, impensas eius rei ex stipulatu consequi posse: idemque iuris esse, cum propter vitium communis parietis qui cavit sibi damni infecti, onerum eorum relevandorum gratia, quae in parietem incumbunt, aedificia sua fulsit. in eadem causa est detrimentum quoque propter emigrationem inquilinorum, quod ex iusto metu factum est. Aristo autem non male adicit, sicuti hic exigit Cassius, ut si (si] iis Mo.) iustus metus migrandi causam praebuerit, ita in eius personam qui fulsit eadem Cassius dicere (adicere Mo.) debuisse, si iusto metu ruinae fulcire coactus est.*

⁶³ Eventualmente, gli si consente di esercitare una *modica castigatio*, come si trae da D. 7.1.23.1, Ulp. 17 *ad Sab.* (= Vat. 72.1): [...] *etenim modicam quoque castigationem fructuario competere Sabinus respondit et Cassius libro octavo iuris civilis scripsit, ut neque torqueat, neque flagelliis caedat.*

Cassio aveva riconosciuto la risarcibilità delle spese sostenute per puntellare le pareti di un edificio del quale si temeva il crollo, essendo stata stipulata un'apposita *cautio damni infecti*. Era inoltre risarcibile il *detrimentum* derivante dalla perdita delle pigioni per l'abbandono degli inquilini impauriti dal pericolo, indennizzo che andava subordinato alla sussistenza del *iustus metus*. Aristone non inopportunamente, con avvedutezza (*Aristo non male adicit*), interveniva per estendere la medesima *ratio* che aveva indotto Cassio a concedere il risarcimento per l'*emigratio inquilinorum*, all'attività di puntellatura delle pareti pericolanti, il *iustus metus ruinae* ⁶⁴.

Constatata fin qui la ricorrenza di *notae* tra le fonti riconducibili ad Aristone, tuttavia persistono non poche perplessità sulla valutazione complessiva della natura delle stesse.

Potrebbe essersi trattato di semplici annotazioni, simili alle glosse medievali, piuttosto brevi e sporadiche, prive di carattere teoretico ⁶⁵, e non invece di veri e propri commentari lemmatici ⁶⁶, sebbene, in qualche misura, forse

⁶⁴ Sul passo avanzava sospetti G. BESELER, *Et ideo – Declarare – Hic*, in ZSS 51 (1931) 76 s., riluttante a ritenere che i giuristi classici potessero aver parlato di *iustus metus*. Lo esamina, reputandolo classico, S. TAFARO, 'Causa timoris' e 'migratio inquilinorum' in un responso serviano, in *Index* 5 (1974/75) 52 s.

⁶⁵ A. PERNICE, *Labeo. Römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, I, Halle, 1963, 83, le definiva come osservazioni brevi, per la maggior parte polemiche, meno spesso adesive, senza alcun carattere teoretico, che scivolavano nel testo dell'autore commentato, forse scaturite dall'insegnamento, sebbene non vi sia alcuna certezza al riguardo. L'intento non era la spiegazione del testo, ma essenzialmente quello di procedere attraverso considerazioni di tipo pratico.

⁶⁶ F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, cit., 329 ss., distingueva tre forme di impiego delle *notae*: l'edizione commentata,

preludettero alle grandi opere dei commentari posteriori. In particolare, non è escluso che le *notae ad Sabinum* abbiano segnato un punto di transizione⁶⁷ verso il genere del commentario inaugurato con i *libri ad Sabinum* di Pomponio, certamente con stile e intenti nuovi⁶⁸.

La quantità dei dati riconducibili all'attività di annotazione, seppur non proprio esigua (se ne contano otto tra gli ottanta frammenti che Lenel raccoglie), non è tuttavia tale da dare consistenza alla tesi che Aristone abbia curato delle nuove edizioni delle opere commentate, corredate di *notae*. Sarei più incline a ritenere che Aristone si fosse confrontato con i suoi illustri predecessori Labeone, Sabino e Cassio, studiandone approfonditamente il pensiero e apponendo alle loro opere le sue annotazioni critiche o adesive, in dialogo con essi, in modo occasionale, non pubblicandole in veste autonoma, facendo infine confluire queste *notae* nella sua raccolta onnicomprensiva dei *Digesta*⁶⁹.

un'opera giuridica combinata con le *notae* di un giurista posteriore, in cui queste venivano inserite nel testo immediatamente dopo i *responsa* relativi, forse già in uso in età classica nella forma di commentario per lemmi scelti; il 'commentario lemmatico', che consisteva nella pubblicazione separata delle *notae*, le quali eventualmente avrebbero potuto corredare una nuova edizione dell'opera commentata; infine, l'epitome commentum, in cui l'epitomatore, alla citazione più o meno letterale di passi dell'originale per lui degni di considerazione, aggiungeva le sue osservazioni. Rileva E. STOLFI, *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, I, 516 e nt. 190, che mancano attestazioni certe circa un esaustivo commento lemmatico da parte di Aristone.

⁶⁷ In questo senso A. LONGO, *Titius Aristo*, cit., 328 e ntt. 1 e 2.

⁶⁸ D. NÖRR, *Pomponio o della intelligenza storica*, cit., 38, pur non riconoscendo particolare originalità nella creazione di nuovi modelli letterari, attribuisce a Pomponio il primato nell'aver scritto un commentario ai *Libri tres iuris civilis* di Sabino, sulla cui struttura di commento lemmatico avanza dubbi.

⁶⁹ Prudenti e fondate le riserve di E. STOLFI, *Primi appunti sulle*

4. I *Digesta* e la loro possibile architettura: un'ipotesi

Dubbia è anche la paternità dei *Digesta*. Un noto passo paolino ha posto, e continua a porre, non pochi interrogativi:

D. 24.3.44pr., Paul. 5 *quaest.*, L. Aristo 2; Paul. 1333: *Si socer a genero heres institutus adierit hereditatem, quandoque mortuo patre cum herede eius filiam de dote acturam Nerva et Cato responderunt, ut est relatum apud Sextum Pomponium digestorum ab Aristone libro quinto: ibidem Aristoni consensit. ergo dicerem et si emancipasset pater filiam, ipsum quoque conveniri posse.*

La fattispecie riguarda lo scioglimento del matrimonio alla morte del marito e l'azione per la restituzione della dote. Il padre della figlia data in sposa ha costituito la dote a favore del genero, il quale, a sua volta, ha istituito nel testamento come erede suo suocero. Il genero muore e il suocero accetta regolarmente l'eredità. Scioltosi il matrimonio, una volta che il padre/suocero è morto, sorge il problema relativo alla possibilità della figlia di esercitare l'azione per la ripetizione della dote nei confronti dell'erede del padre. Sia Nerva, sia un non meglio identificato Cato, sia Aristone, anche Pomponio (il quale *Aristoni consensit*), e infine Paolo, che scrive e tira le conclusioni,

notae giurisprudenziali, cit., 1449 ss., in merito alla considerazione delle *notae* come un vero e proprio genere letterario, non soltanto alla luce delle diverse forme in cui ne avveniva la pubblicazione, ma anche dei problemi storiografici implicati dall'impiego della categoria stessa 'genere letterario' con riguardo alla letteratura giurisprudenziale romana. Per quest'ultimo aspetto, si segnala dello stesso autore: *Fra «Kunstgeschichte» e «Künstlergeschichte». Il problema dei generi letterari*, in A. SCHIAVONE (a cura di), *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, Torino, 2017, 49 ss.

sembrano orientarsi tutti nel medesimo senso, cioè di ritenere esperibile l'*actio de dote* da parte della figlia, non sussistendo più il vincolo potestativo col padre morto. Non avrebbe invece potuto farlo se fosse stata ancora sottoposta alla sua *potestas*. Per la stessa ragione se fosse stata emancipata, ella avrebbe potuto convocare in giudizio l'erede del padre.

Tuttavia, il punto nevralgico di questo frammento è costituito dalla enigmatica frase *ut est relatum apud Sextum Pomponium digestorum ab Aristone libro quinto*. Come intenderla? I *Digesta*, cioè, sono un'opera realizzata proprio da Aristone oppure sono da assegnare all'iniziativa di Pomponio?

Piuttosto varie le posizioni al riguardo.

Mommsen⁷⁰ e Karlowa⁷¹, sebbene con sfumature diverse, hanno affacciato l'ipotesi che la raccolta fosse da attribuire alla mano di Pomponio. Pernice, invece, assegnava allo stesso Aristone il lavoro di raccolta e riordino dei *Digesta*, forse successivamente corredato di commento da Pomponio o, al massimo, edito come opera postuma o come

⁷⁰ Secondo TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., 477 (= *Gesammelte Schriften 2. Juristische Schriften*, cit., 23 s.), Pomponio avrebbe messo insieme tutto il materiale aristoniano (*notae, decreta, responsa* ed *epistulae*) forse in età adrianea, realizzando quella che potrebbe modernisticamente definirsi un'*opera omnia*, poiché riconosceva in Aristone la più autorevole personalità dell'epoca traiana. Nella sua ricostruzione cronologica Mommsen tendeva a ritenere poco verosimile che Pomponio e Aristone potessero essersi conosciuti, reputando già anziano Aristone nel 105 d.C. e Pomponio ancora attivo nel 161 d.C., anno della morte di Antonino Pio.

⁷¹ O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig, 1885, 700, concorda in linea di massima con il pensiero di Mommsen. In particolare, considerava probabile che Pomponio, forse nato nell'84 d.C. (mentre Aristone era morto intorno al 108 d.C.), fosse autore di una raccolta sistematica di *responsa* ed *epistulae* aristoniane.

*repetita praelectio*⁷². Il Lenel si diceva persuaso che l'espressione *digesta ab Aristone* individuasse un'opera confezionata da Aristone, non invece composta da un altro soggetto a partire dagli scritti di Aristone. Costui, infatti, avrebbe disposto in ordine e corredato di note l'insieme dei responsi, delle sentenze e delle decisioni di Labeone, Sabino e Casio, cioè proprio di quei frammenti dai quali invece Mommsen ed altri avevano desunto che egli aveva scritto *notae* a quegli autori. Tuttavia, non escludeva che successivamente i *Digesta* aristoniani fossero stati oggetto di una edizione, forse in forma epitomata, da parte di Pomponio, ragion per cui non si mostrava affatto meravigliato per l'impiego della modalità espressiva *ab Aristone digesta apud Sextum Pomponium*, ritenendola accostabile ad altre, come *apud Iavolenum* nel libro quinto dei *Posteriores* di Labeone, oppure *apud Paulum* nel libro terzo dei *Digesta* di Alfeo⁷³.

Sul «mistero dei supposti *Digesta* aristoniani», molti anni dopo, intervenne Remo Martini⁷⁴. Dopo aver riprodotto sommariamente le due tesi su cui si era divisa la dottrina nel secolo precedente, egli notava in entrambe un tentativo di risolvere la questione solo attraverso l'interpretazione del titolo dell'opera menzionata nel testo di Paolo, e non avvalendosi di elementi ricavati *aliunde*. Egli, infatti, nel sottolineare il carattere teorico dell'at-

⁷² H. PERNICE, *Miscellanea zur Rechtsgeschichte und Texteskritik*, Prag, 1870, 35 s., parla di «Digesten, welche Aristo geschrieben hat, Rechtssätze, welche vom Aristo digeriert sind». La frase *ibidem Aristoni consensit* starebbe a significare proprio che Pomponio concorda con Aristone e «allerhöchstens, da der Satz *principaliter apud Pomponium* statt *apud Aristonem* citiert wird, könnte man folgern des Aristo digesten (sei es als *opus postumum*, sei als *repetita praelectio*) herausgegeben!».

⁷³ O. LENEL, *Palingenesia*, I, cit., col. 61 nt. 1.

⁷⁴ R. MARTINI, *Pomponii Digesta*, cit., 793 ss.

tività di Aristone, che reputava uomo di scienza e, solo marginalmente, giurista consulente e avvocato, riteneva ben difficile che avesse potuto realizzare un'opera come i *Digesta*. Tuttavia, le argomentazioni più probanti per risolvere l'annosa disputa gli sembravano provenire dal calcolo delle citazioni del pensiero di Aristone ricorrenti in opere di Ulpiano e Pomponio. Lo studioso sosteneva che Ulpiano apprendesse il pensiero di Aristone per il tramite di Pomponio e che invece quest'ultimo avesse una conoscenza diretta degli scritti di Aristone. Forse aveva potuto attingere dalle lettere che Aristone inviava ad amici e colleghi⁷⁵, o anche dalle annotazioni a pareri di giuristi precedenti, oppure aveva avuto modo di ascoltarlo direttamente⁷⁶. In conclusione, Pomponio sarebbe stato l'artefice della raccolta di opinioni aristoniane, quella (in almeno cinque libri) cui accennava Paolo, parlando non già di *digesta Aristonis*, ma di *digesta ab Aristone*. Con riferimento, poi, all'inciso finale di D. 24.3.44pr., *ibidem Aristoni consensit*, che esprime l'adesione di Pomponio al parere aristoniano, lo studioso proponeva di leggere al posto di *Cato*, il nome *Aristo*, col quale il testo sarebbe divenuto più coerente e perspicuo, in questo modo: ... *Nerva et Cato [Aristo] responderunt, ut est relatum apud Sextum Pomponium digestorum ab Aristone libro quinto: ibidem Aristoni consensit*⁷⁷.

⁷⁵ Attestazioni di scambi epistolari, per esempio, con Nerazio sono in D. 20.3.3, L. 26 e D. 40.4.46, L. 63, e con Celso in D. 2.14.7.2, L. 4 e D. 40.7.29.1, L. 67.

⁷⁶ Significativo a suo avviso il ricorso a verbi come *aiebat*, *dixit*, *dicebat* nel citare il pensiero di Aristone, come testimonianza di un ascolto diretto, come fra discepolo e maestro, a suo avviso cronologicamente plausibile, ammettendo che nel 108 (data che desume da Plin., *ep.* 8.14), anno in cui Aristone ancora viveva e operava, Pomponio potesse aver avuto circa 24 anni.

⁷⁷ R. MARTINI, *Pomponii Digesta*, cit., 803 nt. 24, non esclude

Un'altra chiave di lettura, a mio avviso, potrebbe trarsi alla voce verbale *est relatum* della frase di D. 24.3.44pr., punto di partenza e nodo della questione. Il verbo *refero* di solito indica il riferire, il riportare da parte di qualcuno; pertanto, ci si aspetterebbe il soggetto che riferisce e, nella fattispecie, trattandosi di un verbo in forma passiva, il soggetto dal quale viene riferito qualcosa. Proprio le parole *ab Aristone*, frapposte tra *digestorum* e *libro quinto*, si potrebbero più logicamente collegare all'*est relatum* poiché sembrerebbero non legarsi col resto e, d'altro canto, non vi si può neppure attribuire la funzione di un genitivo, non equivalendo all'espressione *digesta Aristonis*. Sicché, se si leggesse nel senso suddetto, cioè *ut est relatum ab Aristone apud Sextum Pomponium* (*apud* è spesso accompagnato dal nome del giurista, non anche dal nome dell'opera), potrebbe emergere con maggiore chiarezza che si trattava dell'opera di cui era autore Aristone, ripresa da Pomponio in un suo scritto per commentarne il pensiero, infine richiamata da Paolo con riguardo ad un caso specifico. Resterebbe però ancora il dubbio su quale sia il giurista al quale ricondurre l'espressione *digestorum libro quinto*, cioè se sia Pomponio oppure il nostro. Di certo, Pomponio costituì un tramite molto importante per la trasmissione del pensiero di Aristone. I numerosissimi richiami, puntuali e quasi tutti in senso adesivo, lo abbiamo constatato, sono una testimonianza indiscussa della vicinanza di Pomponio al mondo di Aristone. Tuttavia, pur reputando fondata l'ipotesi leneliana che assegna a Pomponio l'iniziativa di aver curato una nuova edizione, forse epitomata, dei *Digesta* aristoniani, sarei più propensa a credere che egli si fosse accostato con particolare interesse all'opera di

completamente che Ulpiano avesse utilizzato anche qualche opera di Aristone, se ben otto volte lo cita dicendo *Aristo scribit*. Condivide tale linea di pensiero W.J. ZWALVE, *Decreta Frontiana*, cit., 375.

un giurista colto e autorevole, profondo conoscitore del passato, dotato di una sensibilità a lui assai affine (in una sorta di linea genealogica intellettuale), vissuto in anni di poco precedenti, per trarne materiale utile alla composizione dei suoi commentarii. Per giunta, trovo alquanto difficile pensare che Pomponio sentisse l'esigenza di realizzare un'opera come i *Digesta* (su cui peraltro vi è totale silenzio nelle fonti, salvo l'incerto indizio di cui si sta trattando), un genere letterario di recupero della tradizione giuridica, scopo che invece egli mostrava di voler perseguire, attraverso una rappresentazione divaricata tra la sfera civilistica e quella edittale, proprio col ricorso al genere dei commentarii, per un verso con l'*Ad Sabinum* e l'*Ad Quintum Mucium* e, per altro verso, con l'*Ad edictum*, dando corpo a una sorta di trilogia probabilmente già concepita come tale in origine nel suo disegno complessivo.

Debbono formularsi, però, anche altre considerazioni. I *libri digestorum*, forma letteraria comparsa per la prima volta in età tardo-repubblicana presso la scuola serviana come antologia dei *responsa* del maestro elaborati nel confronto dialettico con la cerchia dei suoi *auditores* (si pensi ai *Digesta* di Alfeno Varo e di Aufidio Namusa), costituiva, secondo quanto indicava Mommsen⁷⁸, una grossa opera d'insieme di materiali scientifici ordinati siste-

⁷⁸ TH. MOMMSEN, *Die Bedeutung des Wortes Digesta*, in ZRG 7 (1868) 480 ss. (= *Gesammelte Schriften* 2. *Juristische Schriften*, cit., 90 ss.), intende per *digesta* (da *digerere*, cioè ordinare una determinata materia secondo specifiche categorie) una raccolta sistematica di tutto l'insieme degli scritti di uno studioso o di un circolo di studiosi, che si avvicina alla nostra *opera omnia* ('sämtliche Werken'). Le citazioni doppie riscontrabili in frammenti che recano sempre un riferimento a *libri digestorum*, comproverebbe a suo avviso che nella composizione di questi ultimi si attingevano materiali dalle diverse opere dell'autore. A questo contributo di Mommsen fa diretto riferimento P. KRÜGER, *Über die Zusammensetzung der Digestenwerke*, in ZSS 7 (1886) 94 ss.

maticamente dallo stesso autore o da una cerchia di giuristi a lui vicini, e presupponeva una forte coscienza del passato e una viva memoria storica. Aristone era senz'altro dotato delle qualità necessarie per comporre un'opera come i *Digesta*. Considerate le modalità di citazione riscontrabili in diversi passi di Ulpiano, nei quali ricorrono espressioni come *Aristo scribit, ait, putat, inquit, notat, respondit*, non si può escludere *in toto* che il giurista severiano abbia avuto modo di consultare direttamente l'opera di Aristone, e che nel contempo si fosse avvalso anche delle opere di Pomponio che ne trasmettevano il pensiero⁷⁹ probabilmente insieme agli scritti di altri giuristi in vario modo legati allo stesso Aristone (ad esempio, di Nerazio e forse di Celso figlio), o per il tramite di altri (ad esempio, forse, di Giuliano). Da ciò potrebbe ulteriormente inferirsi che Pomponio non era stato artefice di una raccolta di responsi aristoniani – e neppure di un'edizione epitomata –, mentre più probabilmente, avendo potuto consultarne l'opera, dalla quale attingeva di frequente le opinioni, di fatto ne era divenuto il principale veicolo di conoscenza per i giuristi posteriori, maggiormente in merito ai temi della tradizione civilistica. Difatti, le citazioni del pensiero aristoniano da parte di Pomponio provengono in numero maggiore dall'*Ad Sabinum*: se ne contano undici su venti totali. Al suo commentario *ad edictum*⁸⁰ invece

⁷⁹ In questo senso basti considerare alcune espressioni ricorrenti in diversi passi ulpiane: D. 4.4.16.2, Ulp. 11 *ad ed.*: *Pomponius refert ... Aristonem putasse ... et illud Pomponius adicit*; D. 36.1.3.2, Ulp. 3 *fideic.*: *Pomponius refert ... Aristonem respondisse*; D. 39.5.18 *pr.*-2 (Ulp. 71 *ad ed.*): *Aristo ait et ita Pomponius eum existimare refert ... denique refert Aristonem putare Idem Aristo ait ... et Pomponius ait ...*; Vat. 83 = D. 7.2.3.2: *... Pomponius probat*.

⁸⁰ «Non va trascurato l'aspetto rilevante della scomparsa del commento pomponiano», come la definisce E. STOLFI, *Studi sui libri 'ad edictum' di Pomponio*, I, cit., 10 ss., opera ricostruibile solo

sono riconducibili soltanto due menzioni di Aristone che si ricavano da frammenti dell'*Ad edictum* ulpiano: D. 4.4.16.2, dove il giurista severiano richiama espressamente il luogo pomponiano da cui attinge il pensiero di Aristone (*Pomponius quoque refert libro vicensimo octavo*); e D. 39.5.18pr., dove impiega la frase *et ita et Pomponius eum existimare refert*⁸¹. Tale constatazione autorizza a dedurre che Pomponio si fosse servito dei *Digesta* di Aristone soprattutto per la stesura dell'*Ad Sabinum* e, *ratione materiae*, anche dell'*Ad Quintum Mucium* (sebbene, tuttavia, di questo si abbia un solo frammento, D. 40.7.29.1), cui si presume avesse atteso in tempi ravvicinatissimi e, per taluni tratti, in contemporanea all'*Ad edictum*⁸²; e che in quell'opera vi avesse ritrovato tutto il materiale scaturito dal-

attraverso le citazioni dei giuristi posteriori; la non facile spiegazione di questa vicenda di trasmissione dei testi viene esaminata dall'autore nei suoi molteplici risvolti, anche in contrapposizione alla parallela fortuna del commentario *ad Sabinum* di Pomponio.

⁸¹ In relazione a taluni dubbi sul riconoscimento della genuinità o meno di D. 39.5.18pr.-2, R. SCEVOLA, *Negotium mixtum cum donatione*, cit., 159 s., ritiene destinata a restare meramente congetturale una prospettazione tesa a chiarire quale fosse stata l'opera dalla quale Ulpiano avrebbe tratto le proprie informazioni, «non potendosi distinguere se egli disponesse dei testi aristoniani, oppure filtrasse il pensiero del giurista traiano attraverso i lavori di Pomponio» (160).

⁸² E. STOLFI, *Studi sui libri 'ad edictum' di Pomponio*, I, cit., 254 s. e nt. 26, dove si segnala una contestualità di stesura per alcuni libri dell'*ad Sabinum* e certi segmenti dell'*ad edictum*, peraltro in analogia con i successivi *restatements* di *ius civile* e *ius honorarium* riscontrabili nella produzione ulpiana. Tale constatazione non soltanto ha il pregio di mettere in evidenza l'unità del disegno pomponiano che abbraccia la trilogia, ma anche di spiegare «il permanere di alcuni caratteri (come lo spessore del dialogo con Labeone e Aristone, o l'incisiva eco di Sabino fuori dei libri a lui dedicati)». Ribadisce tale consonanza, C. GIACHI, *Studi su Sesto Pedio*, cit., 28 nt. 69.

l'attività respondente/consultiva di Aristone (come giurista, insegnante, avvocato) e di annotazione al pensiero di La-beone, Sabino e Cassio, di particolare importanza per la tradizione civilistica, ma di sicuro anche interessante sotto il profilo della riflessione sul testo edittale (spiegherò meglio tra poco). Le restanti menzioni pomponiane di Aristone sono in passi tratti da altre opere: due dall'*Ex Plautio*, due dai *Libri variarum lectionum*, due dai *Libri epistularum*, uno dal *De senatus consultis*, uno dai *Libri V de fidei commissis*.

Si deve altresì constatare la cospicua ricorrenza di citazioni aristoniane in passi ulpiane, trentanove in totale: nell'*Ad Sabinum* se ne possono contare diciannove, accanto ai numerosi richiami presenti nel commentario *ad edictum*, ben diciassette. Ricorrono poi altre tre citazioni in tre diverse opere ulpiane, rispettivamente una nel *de officio praetoris tutelaris* (Vat. 199), una nell'*ad legem Iuliam et Papiam* (D. 33.2.22) e una nel trattato sui fedecommissi (D. 36.1.3.2). Dunque, Ulpiano si era avvalso piuttosto massicciamente del pensiero aristoniano nella stesura di entrambi i commentarii, civilistico ed edittale, plausibilmente trovandolo tutto raccolto in un'unica opera (i *libri digestorum*) e/o disseminato nelle opere di Pomponio e di altri giuristi.

Circa la provenienza delle opere recanti attestazioni degli interventi aristoniani, con riguardo al lavoro di spoglio realizzato dai compilatori giustiniane, si constata che in un numero piuttosto consistente, ben quarantuno, essi sono presenti in opere che risultano incluse nella cosiddetta massa sabiniana. Vi si annoverano, oltre ai commentarii *ad Sabinum* di Pomponio, Ulpiano e Paolo, anche le *Institutiones* marcianee e i *Libri membranarum* di Nerazio. Sono significativamente di più di quelle rifluite in opere afferenti alla massa edittale, invece in numero di ventisei. Tra queste testimonianze, diciassette sono in frammenti ulpiane, di cui sedici tratte dall'*Ad edictum* e

uno dal commentario *ad legem Iuliam et Papiam*; cinque sono in passi pomponiani, di cui due sono estrapolati dalle *Variae lectiones*, uno dall'*Ad Quintum Mucium* e due dall'*Ex Plautium*; tre sono in brani paolini, di cui uno proveniente dall'*Ad Plautium*, uno dal commentario *Ad edictum*, e uno dall'*Ad edictum aedilium curulium*. Compare anche un richiamo ad un'opinione di Aristone in un frammento dei *Digesta* di Marcello. Ancora minore il numero dei passi recanti il pensiero aristoniano, presenti in opere poi accorpate nella massa papiniana: sette, di cui tre rispettivamente estratti dai trattati sui fedecommissi di Pomponio, Ulpiano e Meciano, due dalle *Quaestiones* paoline, uno dalle *Quaestiones* di Papiniano, una dal *Liber singularis ad legem Falcidiam*. Infine, tre frammenti rientrano in opere confluite nell'*Appendix*, tutti di opere pomponiane, in specie due delle *Epistulae* e uno del trattato sui senatoconsulti⁸³.

La constatata prevalenza di menzioni aristoniane in contesti, per così dire, 'sabiniani', accresce la persuasione che l'organizzazione interna dei *Digesta* di Aristone, del

⁸³ Circa le modalità di lavoro delle commissioni preposte alla compilazione del Digesto e alla relativa teoria delle masse, numerosi i contributi di pensiero. Se ne indicano solo alcuni, fra i più rilevanti: F. BLUHME, *Die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln. Ein Betrag zu Entstehungsgeschichte der Pandecten*, in ZRG 4 (1820) 257 ss. (= Labeo 6, 1960, 50 ss.); A. GUARINO, *La compilazione dei 'Digesta Iustiniani'*, in ANA 79 (1968) 527 ss. (= *Pagine di diritto romano*, 4, Napoli, 1994, 417 ss.); A.M. HONORÉ-A. RODGER, *How the Digest Commissioners worked*, in ZSS 87 (1970) 246 ss.; F. WIEACKER, *Zur Tekhnik der Kompilatoren. Prämissen und Hypothesen*, in ZSS 89 (1972) 293 ss.; P. PESCANI, *Il piano del Digesto e la sua attuazione*, in BIDR 77 (1974) 233 s.; G.L. FALCHI, *Sul possibile coordinamento fra le masse bluhmiane e le partes del Digesto*, in SDHI 49 (1983) 67; J. OSLER, *The Compilation of Justinian's Digest*, in ZSS 102 (1985) 131 ss.; D. MANTOVANI, *Digesto e masse bluhmiane*, Milano, 1987.

quale è innegabile l'interesse verso la tradizione civilistica e il forte legame con essa, potesse risentire in qualche misura del modello del sistema civilistico sabiniano, di ascendenza muciana. Nel contempo, questo profondo legame col passato non poteva escludere la consapevolezza del presente, nel quale Aristone appariva perfettamente calato. Il dinamismo dell'attività editale del pretore, sin dalla media età repubblicana, aveva progressivamente inciso sempre più nel panorama del diritto privato. I giuristi erano costantemente chiamati a misurare l'efficacia e la validità degli strumenti pretorii e a proporre e inventare soluzioni tecniche sempre nuove. Tale realtà normativa e processuale era divenuta già da tempo oggetto di attenzione letteraria⁸⁴: Servio aveva scritto per primo un'opera *Ad edictum*⁸⁵; Aulo Ofilio vi aveva dedicato una *pars de iurisdictione*⁸⁶, una raccolta con intento sistematizzante de-

⁸⁴ Circa la risalenza a tempi addirittura precedenti a Servio ed Ofilio (sin da Sesto Elio e in una misura, tutto sommato, non particolarmente intensa) dell'interesse dei giuristi verso l'attività normativa del pretore, si v. D. MANTOVANI, *Gli esordi del genere letterario ad edictum*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del seminario di San Marino (7-9-gennaio 1993)*, Torino, 1996, 61 ss. Indicazioni bibliografiche essenziali in merito alla storia del fortunato genere letterario del commento lemmatico all'editto, sono in E. STOLFI, *Studi sui libri 'ad edictum' di Pomponio*, I, cit., 3 ss. nt. 1.

⁸⁵ Restano tuttavia dei dubbi sull'esordio serviano, per quanto Pomponio vi faccia cenno: D. 1.2.2.44 *ante eum Servius duos libros ad Brutum perquam brevissimos ad edictum subscriptos reliquit*.

⁸⁶ Definisce la *pars de iurisdictione* come «parte organica» di un tutto (*ius partitum*), assieme alla *pars de legibus*, nel sistema unitario dei *plurimi libri de iure civili*, nella concezione di Ofilio, P. CERAMI, *Il sistema ofiliano*, in *La codificazione del diritto*, cit., 118; l'intento sarebbe stato quello di «realizzare, sul piano epistemico-

gli editti giurisdizionali in seno all'ambizioso (sebbene fallimentare) progetto cesariano di codificazione del *ius civile*⁸⁷. Certamente un'impronta significativa fu quella

letterario, non già una semplice evoluzione, ma qualcosa di più. Al necessario ed indispensabile raccordo fra le predette parti Ofilio provide infatti con la *pars de actionibus*, intesa ed assunta come peculiare oggetto e strumento della funzione integrativa e 'determinativa' dell'*auctoritas* dei *prudentes* nei confronti tanto del *ius legitimum*, quanto della *iurisdictio* pretoria».

⁸⁷ Pomp. D. 1.2.2.44: *de iurisdictione idem edictum praetoris primus diligenter composuit ...* Significativa l'espressione *componere edictum* in relazione all'ipotesi di attribuzione ad Ofilio di un commento editale: G. FALCONE, *Ofilio e l'editto*, in *Labeo* 42 (1996) 101 ss., osserva che, presa in sé, essa non può riferirsi alla stesura di un commentario all'albo pretorio, quanto piuttosto ad un'attività di raccolta delle clausole editali, realizzata secondo una certa logica; dunque, in ragione del contesto in cui essa è adoperata, Ofilio sarebbe stato autore proprio di un commento *ad edictum* per la prima volta, con una sorta di salto di qualità rispetto ai due libri dell'*Ad Brutum* di Servio. Diversamente, A. GUARINO, *L'esigenza giurisprudenziale della sintesi e la sua storia generale*, in *La codificazione del diritto*, cit., 1 ss., in particolare 22, per il quale *componere* nel linguaggio pomponiano avrebbe avuto il valore non di 'commentare' ma di 'mettere in ordine', sicché Ofilio sarebbe stato il primo a documentare e a ordinare a futura memoria l'*edictum* giurisdizionale. Guarino ritiene attendibile l'ipotesi che «le opere *ad edictum* dei più rinomati giuristi preclassici e classici costituissero l'affidante 'riscontro' ufficioso del testo 'ufficiale', nell'ipotesi non rara che quest'ultimo fosse venuto meno a causa della mancanza di adeguati sistemi di conservazione e di documentazione pubblica dei provvedimenti magistratuali. Come spesso avviene nella vita del diritto, altro era a Roma il testo formale da tutti riverito, altro era la realtà pratica cui tutti convenivano tacitamente di adeguarsi» (23). Persuaso, invece, che Ofilio avesse scritto un commento all'editto, A. SCHIAVONE, *Forme normative e generi letterari. La cristallizzazione del ius civile e dell'editto fra tarda Repubblica e primo Principato*, in *La codificazione del diritto*, cit., 70 ss., posto che quasi tutte le citazioni ulpianee «sono contenute nei suoi libri *ad edictum*, dal quinto al settantanovesimo e, considerate insieme, lasciano pen-

sare a una conoscenza diretta da parte del maestro severiano di una (in qualche modo) corrispondente opera di Ofilio dedicata all'editto». L'espressione *componere edictum* era impiegata da Pomponio nell'intento di sottolineare l'aspetto del lavoro di Ofilio che reputava più duraturo e rilevante, cioè il consolidamento del dettato editale, rispetto alla parte dedicata al commento, pur presente ma ritenuta meno significativa. Insomma, «Ofilio risultava nella lente di Pomponio, come l'autentico fondatore dell'ordine editale» (71), avendo aggregato e connesso secondo una sequenza da lui prestabilita la serie disordinata e (relativamente) caotica degli *edicta* magistratuali emanati dal terzo al primo secolo a.C., una *compositio* che è buona ipotesi collegare ai progetti di codificazione cesariana cui Ofilio ebbe un ruolo non marginale. Si v., inoltre, A. GUARINO, *I Libri iuris partiti di Ofilio*, in *Iurisprudentia universalis: Festschrift für Theo Mayer Maly zum 70. Geburtstag*, Köln, 2002, 255 ss. In merito, P. BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus. Ricerche su Aulo Ofilio e il diritto successorio fra Repubblica e Principato*, Milano, 2011, 25 ss., pur facendo presenti le difficoltà critiche e le ambiguità del testo pomponiano, include nell'ambito di approfondimento di Ofilio la materia editale oltre al *ius civile*, in prosecuzione col lavoro pionieristico di Servio. L'espressione *componere edictum* conterrebbe il riferimento all'aver stilato per primo un commentario editale «caratterizzato dal criterio di una qualche sistematicità (*diligenter composuit*); infatti, prima di lui solo Servio aveva tentato l'impresa, ma si trattava di un'opera composta di due libri davvero brevissimi (*perquam brevissimos*) dedicati a Bruto (quindi, come si è notato, dal titolo piuttosto evasivo) ed evidentemente non corredati dal crisma della sistematicità della organicità e della completezza» (30 s.). Sul *componere* (da non ridurre all'immediato significato di 'ordinare', ma da intendere nel contesto, come riferito all'idea dell'essersi per primo occupato di commentare scrupolosamente l'editto pretorio, a cui il suo maestro Servio aveva poco prima dedicato solo due brevissimi libri), si v. J. PARICIO, *Observaciones sobre los libros 'de iure civili' de Aulo Ofilio. La pretendida redacción edictal ofiliana*, in *Poder Juristas Proceso. Cuestiones iurídicas políticas de la Roma clásica*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2012, 38. Ulteriori considerazioni in M. MIGLIETTA, *Trebatius peritior Cascellio, Cascellius Trebatius eloquentior, Ofilius utroque doctior. A proposito di un recente studio dedicato ad Aulo Ofilio*, rec. di P. Biavaschi, *Caesari familiarissimus*, in *Annaeus* 10 (2013) 118 ss. Nella lettura di G.

impressa in età augustea da Labeone con l'*Ad edictum praetoris urbani et peregrini*⁸⁸. Poi vi si cimentarono anche Masurio Sabino, sebbene se ne abbia una sola attestazione⁸⁹, e Viviano, su cui però non abbiamo certezze⁹⁰. Sesto Pedio fu l'ultimo di coloro che scrissero un'opera di

VALDITARA, *Leges e iurisprudencia fra democrazia e aristocrazia*, in *SDHI* 80 (2014) 52 ss., posto che all'espressione *componere edictum* debba essere attribuito un significato identico a quello dell'espressione usata da Pomponio per riassumere l'operazione di Papirio (*in unum componere* le leggi sparse), essa rivela «un intento codificatorio dell'editto che ben si coniuga con i progetti di Cesare di realizzare la prima codificazione del *ius civile*».

⁸⁸ Fondamentale al riguardo M. BRETONE, *Labeone e l'editto*, in *Seminarios complutenses de derecho romano* 5 (1993) 19 ss.

⁸⁹ Del commento *ad edictum* di Masurio Sabino si ha una sola citazione sicura: D. 38.1.18, Paul. 40 *ad ed.*, L. Sab. 1.

⁹⁰ Ci è ignoto il titolo della sua opera, ma sembra indubitabile che Viviano abbia rivolto la sua attenzione all'editto pretorio ed edilizio, come ritiene O. LENEL, *Palingenesia*, II, cit., 1225 ss. e nt. 1. L'ipotesi dominante in dottrina è che Viviano sia stato autore di *Libri ad edictum*. Si v. al riguardo C. FERRINI, *Viviano – Prisco Fulcinio*, in *RIL* II s. 2^a, 19 (1886) 735 ss. (= *Opere* II, Milano, 1929, 71 ss.). Di diverso avviso è C. RUSSO RUGGERI, *Viviano giurista minore?*, Milano, 1997. La studiosa, da un'analisi in particolare della sequenza dei passi ulpiane in cui è inserita la citazione viviana (Coll. 12.7.3-10), rileva che l'indicazione specifica dell'opera dei giuristi richiamati è presente solo con riguardo a quelli per i quali era possibile incorrere in equivoco (v. Labeone e Celso). L'assenza della precisazione circa l'opera di provenienza, non era invece necessaria per i giuristi autori di un unico scritto. Inoltre, la constatazione che Viviano si fosse occupato in modo organico dell'editto del pretore, che avesse commentato la *lex Iulia et Papia* e forse anche la *lex Aquilia*, e che fosse stato plausibilmente anche autore di *responsa* e *quaestiones*, la induce a congetturare che Viviano si fosse avvalso del genere letterario dei *libri digestorum*, come raccolta di *problemata* in cui confluivano argomenti sia di natura editale, sia di stretto diritto civile, sia legati all'interpretazione delle *leges* (51 ss.).

commento all'editto pretorio⁹¹ prima che ne avvenisse la stabilizzazione in età adrianea con la redazione dell'Editto perpetuo ad opera di Salvio Giuliano. Insomma, forse embrionalmente già in Labeone⁹², ma in particolare con Sesto Pedio⁹³, il sistema dell'editto cominciò a presentarsi ai giuristi come una lente privilegiata grazie alla quale abbracciare l'intera visuale dell'ordinamento giuridico romano⁹⁴. Esso offrì, inoltre, sempre più, avviandosi

⁹¹ Fondamentale la monografia di C. GIACHI, *Studi su Sesto Pedio*, cit. La figura di Sesto Pedio, defilata sino all'età dei Severi, presenta molti profili enigmatici, primo fra tutti quello della sua collocazione cronologica. Sulla base di uno studio accurato ed esauriente delle testimonianze reperibili, l'autrice ritiene che egli fosse stato attivo nella seconda metà del I sec. d.C., periodo in cui scrisse il commento edittoale. Rilevanti contributi precedenti sono quelli di: C. FERRINI, *Sesto Pedio*, in *RSGI* 1 (1886) 34 ss. (= *Opere* II, cit., 39 ss.); G. LA PIRA, *La personalità di Sesto Pedio*, in *BIDR* 45 (1938) 293 ss.; A. CENDERELLI, *Ricerche su Sesto Pedio*, cit., 371 ss.

⁹² Secondo P. FREZZA, *'Responsa' e 'Quaestiones'*, cit., 359 (= *Scritti* III, cit., 211), «il grande commento di Labeone all'editto non proponeva contrapposti: esso voleva soltanto richiamare il giurista allo studio di un testo intorno al quale era nata e si svolgeva dialetticamente la vita dell'ordinamento cittadino, che integrava nell'antica *interpretatio prudentium* la libera opera creativa del pretore». Con riguardo al programma edittoale che Labeone aveva sotto gli occhi, M. BRETON, *Labeone e l'editto*, cit., 25, parla di uno «statuto in formazione» dove, «accanto alle parti in movimento, vi erano i suoi blocchi stabili».

⁹³ A. SCHIAVONE, *Linee*, cit., 206, ravvisa in Sesto Pedio, l'intento di «superare ovunque possibile ogni residuo della vecchia impalcatura formalistica del *ius civitatis* e di spingere la 'fusione delle fonti' fra *ius civile* e *ius honorarium* verso un modello di diritto dove l'inchiesta sull'uomo [...], l'accertamento concreto della sua volontà e delle sue intenzioni come misura dell'effetto giuridico (ma anche del significato etico) dei suoi atti, avesse ragione di ogni rigoroso rispetto di regole che venivano da un passato ormai inascoltabile».

⁹⁴ La metafora dell'editto, come *viva vox iuris civilis*, ricavabile

verso la sua 'cristallizzazione' un criterio organizzativo nella trattazione e distribuzione degli argomenti nelle opere dei giuristi posteriori. Si pensi, appunto, al *genus scribendi* dei *libri digestorum*, a cui fecero ricorso, a partire dal II sec. d.C., Celso figlio⁹⁵, Salvio Giuliano⁹⁶, Ulpio

da D. 1.1.8, Marcian. 1 *inst.*, è utile per intendere la sua funzione unificante, certamente fra la tarda Repubblica e il primo Principato. Lo sottolinea M. BRETONNE, *Labeone e l'editto*, cit., 25.

⁹⁵ Osserva V. SCARANO USSANI, *Empiria e dogmi*, cit., 91 che «per lo schema adottato, i *Digesta* celsini rappresentarono però una novità. Nulla si conosce dei libri di Aristone, ma certo ben diverse erano le strutture degli scritti degli allievi di Servio. Nell'opera del giurista adrianeo si proponeva un montaggio di *responsa* e *quaestiones* disposto, nella prima parte, secondo l'ordine dell'Editto e, nella seconda, a commento di *leges* e *senatoconsulta*. *Ius civile* e *ius honorarium* tendevano a fondersi in un organismo unitario. L'ordinamento delle origini veniva a integrare e a dar forma all'antico, nella rimeditazione totalizzante dell'interprete».

⁹⁶ C.A. CANNATA, *Lo splendido autunno delle due scuole*, cit. (= *Scritti scelti di diritto romano*, II, cit., 343), sottolinea con riguardo a Celso e a Giuliano che i *Digesta*, in trentanove libri per il primo e in novanta libri per il secondo, non solo rappresentarono «l'opera principale, ma la sintesi del lavoro scientifico, didattico e pratico che ciascuno dei due giuristi compose nel pieno della sua maturità [...] In queste opere venne raccolto il prodotto di un pensare di eccezionale intensità dommatica e sistematica». Lo studioso osserva che Celso e Giuliano non intesero i *Digesta* nel senso dialettico di organizzazione sistematica nell'ottica ciceroniana (*de or.* 1.41.186; 1.42.190), ma si rifecero all'idea alfeniana della collezione di responsi ordinata per materia sul modello dei *Libri iuris civilis* di Q. Mucio, dove «l'ordine forse riprendeva semplicemente quello pratico delle antiche procedure di formulari negoziali (testamento, *stipulatio*, *mancipatio*, *in iure cessio*) risalente al *ius civile Flavianum*». Ciò, a suo avviso, si può facilmente osservare nella organizzazione dei *Digesta* celsini e giuliane, dove la prima parte consta di una trattazione generale della materia secondo l'ordine dell'editto del pretore urbano e la seconda di una sequenza di commentari a leggi e senatoconsulti, preceduta da considerazioni sul carattere dei testi normativi in generale e sulla loro interpretazione,

Marcello, Cervidio Scevola⁹⁷ (forse, più tardi, anche Marciano), dandovi per lo più la forma di una raccolta sistematica e organica delle opinioni espresse dagli stessi giuristi in diversi contesti, poi rifuse tutte insieme, ordinata proprio sulla base dei criteri edittali (giustapposta, nei *Digesta* di Celso e di Giuliano, ad una parte di commento non sistematico a leggi e senatoconsulti)⁹⁸.

seguita dai commenti ai singoli testi senza alcun criterio preciso. In particolare, sull'opera di Salvio Giuliano, L. VACCA, *Casistica e sistema da Labeone a Giuliano*, in F. MILAZZO (a cura di), *Ius controversum e auctoritas principis. Giuristi, principe e diritto nel primo impero. Atti Copanello 11-13 giugno 1998*, Napoli, 2003, 372 s., osserva: «I *Digesta* rappresentano una nuova 'sintesi complessiva', un tentativo di messa a punto dell'insieme di principi, delle norme e delle soluzioni casistiche che si sono prodotte e succedute velocemente nel primo periodo del principato, raccordate e innestate su un testo dell'editto, comunque considerato definitivamente consolidato, e sui testi normativi che hanno specificamente innovato su determinati punti di diritto».

⁹⁷ In proposito T. MASIELLO, *Le Quaestiones publice tractatae di Cervidio Scevola*, Bari, 2003, 131, osservava che nei *libri digestorum* «la ineludibile dimensione casistica – si tratta di casi volutamente e fortemente stilizzati – è piegata alle esigenze di un discorso didattico, certamente lontano da quello proprio dei manuali istituzionali».

⁹⁸ Rileva A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., 326 s., che «ad imporsi nella seconda metà del secolo era un paradigma di sapere che portava a compimento più il lato serviano che quello propriamente labeoniano della rivoluzione formale (Labeone non fu mai autore di Giuliano); una scienza che aveva deciso di enfatizzare l'aspetto casistico del proprio operare, rispetto a una scrittura raccolta intorno ai grandi blocchi ordinanti della tradizione: il *ius civile* sabiniano, l'editto postgiuliano. I suoi generi letterari sarebbero stati piuttosto i libri di *Digesta*, di *Responsa* e di *Quaestiones*». Di qui un profilarsi di due percorsi al centro dei quali o c'era il caso con la sua perenne problematicità, oppure il dato normativo riveniente dalla sedimentazione del *ius civile*, della regola giurisprudenziale o della prescrizione edittale, con accenti e sfumature diverse, ma senza una divaricazione epistemologica consistente.

E i *Digesta* di Aristone, concepiti in un'età appena precedente la consolidazione edittale?

Come mostrano diversi frammenti, il pensiero di Aristone rimandava frequentemente alla tradizione civilistica. D'altro canto, anche alla luce della sua attività di avvocato, viene difficile pensare, come si è detto, che egli trascurasse la prepotente, multiforme e vivissima realtà edittale, rispetto alla quale vi erano state già considerevoli manifestazioni di una specifica attenzione letteraria. In coerenza con le sue attitudini e i suoi interessi, a distanza di oltre un secolo, scelse, per primo in età classica, di riallacciarsi al passato repubblicano dei *Digesta* inaugurati presso la scuola serviana⁹⁹, che si presentavano – si considerino in particolare i *Digesta* di Alfenio Varo – come una semplice collezione di responsi ascoltati e discussi col maestro¹⁰⁰, specchio della dialettica interna alla scuola, esposti secondo un assetto «in parte simile a quella che sarà la serie di Sabino, in parte simile a quella che sarà la serie di Cassio», desunto da un altro autore, che verosi-

⁹⁹ Per A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., 322 «nella scrittura di Aristone, autore di un'opera di *Digesta* nota a Pomponio e a Paolo – ritornava dopo un secolo il titolo alfeniano, quasi a sottolineare la ripresa di un programma da tempo interrotto – affiorava la propensione verso un *ius* racchiudibile entro una rete di concetti, in grado di reggere a ogni 'diversità di argomentazioni' (secondo le parole di un memorabile ritratto pliniano del giurista)».

¹⁰⁰ A. LONGO, *Titius Aristo*, cit., 338 ss., pone il problema di come debbano intendersi i *Digesta* aristoniani, se cioè «come semplice collezione di passi tolti alle sue opere, o una vera ricostruzione sistematica delle varie opinioni di lui, sì da costituire un'opera originale?» Propende per l'idea che si trattasse di una mera «*digestio responsorum*», più probabilmente dovuta alla iniziativa di Pomponio, il quale raccolse i frutti dell'attività scientifica di Aristone che, non essendo accorpati in un tutto sistematico, facilmente avrebbero potuto andare dispersi o cadere nel dimenticatoio (344).

milmente è «l'anello intermedio fra quella di Q. Mucio e quelle più tarde»¹⁰¹.

Aristone ridiede impulso a quel genere letterario; e non reputo irrealistico congetturare che, a distanza di oltre un secolo, vi potessero confluire tanto alcune caratteristiche originarie dei *Digesta* alfeniano/serviani, quanto elementi di novità poi portati a maturazione nelle opere dei giuristi posteriori della media età classica. Insomma, Aristone potrebbe verosimilmente aver realizzato un'opera omnia nella quale raccoglieva organicamente tutti i suoi apporti di pensiero manifestati in diverse forme e occasioni nell'esercizio dell'attività rispondente e avvocatesca, allestendola secondo una rappresentazione del *ius civile* e del *ius honorarium* come sfere intersecate nell'unitario disegno dell'opera¹⁰², ma dedicando a ciascuna una sua parte, secondo un'embrionale divaricazione. Nella prima, dove avrebbe accolto i suoi contributi più strettamente afferenti al *ius civile*, gli argomenti sarebbero stati ordinati e disposti secondo lo schema offerto dal modello sabiniano-cassiano (riveniente

¹⁰¹ Si v. G. SCHERILLO, *Il sistema civilistico*, in *Studi in onore di V. Arangio Ruiz*, IV, Napoli, 1953, 445 ss. (= *Scritti giuridici I. Studi sulle fonti*, Milano, 1995, 15 ss.), secondo cui «in sostanza l'assetto del sistema civilistico è dovuto all'autore della serie alfeniana: dopo di lui si avrà qualche perfezionamento nei punti particolari, ma nulla più». Inoltre, osserva che il sistema di Sabino, collocabile subito dopo i *Digesta* di Alfeno, sostanzialmente, e nelle sue grandi linee, appare prima in Labeone. Riteneva plausibile che vi sia piuttosto una derivazione da un archetipo comune, forse Trebazio.

¹⁰² Di «'interpenetrazione' fra *ius civile* e *ius honorarium* dei libri *digestorum*» parla P. FREZZA, 'Responsa' e 'Quaestiones', cit., 359 (= *Scritti*, III, cit., 211). Inoltre, la metafora ricavabile da D. 1.1.8 dell'editto come *viva vox iuris civilis*, è utile per intendere la sua funzione unificante, certamente fra la tarda Repubblica e il primo Principato. Lo sottolinea M. BRETONE, *Labeone e l'editto*, cit., 25.

dal precedente muciano), non distante da quello riscontrabile nei libri alfeniani; nella seconda parte, dedicata al *ius honorarium*, gli argomenti avrebbero seguito l'ordine ricavabile dal sistema edittale, prossimo alla stabilizzazione¹⁰³. La conoscenza della tradizione civilistica avrebbe potuto così apparire come la base di partenza del ragionare pratico intorno agli strumenti processuali offerti dall'editto, idonei a fronteggiare la molteplicità del reale, dando così plastica concretezza all'immagine del *ius honorarium* come la *viva vox iuris civilis* della felice espressione marcianea¹⁰⁴.

In questa maniera, Aristone avrebbe altresì perseguito l'intento di fornire una visione complessiva del diritto privato, padroneggiato *in toto* dall'intelligenza pratica del giurista, rispecchiando appieno lo spirito del tempo, in cui aleggiavano imminenti cambiamenti¹⁰⁵.

Infatti, nel corso del II secolo d.C., dopo Aristone, il processo di assestamento delle forme letterarie si venne

¹⁰³ Una indicazione nel senso di un'intelaiatura dei *Digesta* organizzata in due parti proviene dalla proposta ricostruttiva del F.P. BREMER, *Iurisprudentiae romanae antehadrianae*, cit., 359 ss., in particolare 375 ss. Egli ravvisava, dopo una prima parte, *de iure civili*, in cui i frammenti seguivano l'ordine sabiniano, una seconda parte, *de iure honorario*, dove trovavano spazio, per esempio, tutti gli interventi in tema di interdetti ulteriormente distinta in: a) *ad edictum aedilium curulium*; b) *ad edictum praetoris urbani*.

¹⁰⁴ Traendo spunto dal celebre frammento marcianeo, osserva M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, cit., 150: «se si guarda bene, l'editto rispecchia l'intero ordinamento giuridico nella sua dimensione privatistica». Differente la prospettiva di S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana*, II, Milano, 1993, 389 e 403 s., che vedeva nel *ius civile* e nel *ius honorarium* due sistemi distinti e concorrenziali.

¹⁰⁵ Ariose e limpide le pagine di E. STOLFI, *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, II, cit., 12 ss., sulla ristrutturazione dei vari saperi e sulle tensioni innovative dell'epoca fra Adriano e Marco Aurelio.

definendo secondo una rappresentazione della tradizione giuridica 'divaricata' tra civilistica ed editale¹⁰⁶. Riscosse grande fortuna il genere dei commentarii. Pomponio, pur nella ravvisata ideale linea intellettuale che lo legava al pensiero aristoniano, del quale fu il maggior tramite delle conoscenze, scelse di presentare la tradizione giuridica sul doppio binario civilistico ed editale, proprio impiegando il genere dei commentarii (*ad Sabinum, ad Quintum Mucium e ad edictum*)¹⁰⁷. A fronte del grosso progetto letterario intrapreso, non si vede pertanto quale esigenza avrebbe potuto spingere Pomponio a realizzare un lavoro di raccolta dei pareri di Aristone (nel senso dei *Pomponii digesta ab Aristone*). Trovo invece verosimile che si sia ampiamente avvalso del pensiero aristoniano proprio nel lavoro di stesura della sua 'trilogia'.

Non trascurerei, inoltre, in questa ricostruzione della probabile genesi dei *Digesta*, il valore di alcuni indizi rica-

¹⁰⁶ «La 'interpenetrazione' del *ius civile* e del *ius honorarium* dei *libri digestorum* è implicitamente negata dalla autonomia del commento all'editto rispetto ai commentarii a Q. Mucio ed a Sabino, e dal contrapposto che ne discende»; così, P. FREZZA, *'Responsa' e 'Quaestiones'*, cit., 359 (= *Scritti* III, cit., 211). Egli parla di una «presentazione divaricata» delle due sfere normative, quale non era affatto nell'opera di un Labeone, e che comunque «metteva in crisi la funzione letterario-didattica dei *libri digestorum*». Riprende questa linea nel rilevare la polarità tra *ius civile* e *ius honorarium* fra le relative tradizioni letterarie intorno a cui Pomponio riordina lo scibile giuridico, E. STOLFI, *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, II, cit., 24.

¹⁰⁷ Osserva E. STOLFI, *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, II, cit., 308 s. nt. 6, che agli occhi di Pomponio e poi soprattutto di Ulpiano non doveva esservi una dicotomia fra le realtà giuridiche del *ius civile* e *ius honorarium*, come distinte e concorrenziali quanto, piuttosto, una rappresentazione di due *positiones studii*, e di due ben differenziate tradizioni letterarie «rispetto alle quali, però, già si collocava con qualche difficoltà il genere dei *digesta*, che forse non a caso i nostri due giuristi non praticarono».

vabili ancora una volta dalla epistola pliniana, 1.22. Essa mi pare offrire un argomento ulteriore a favore della paternità aristoniana. La forte preoccupazione di Plinio per la malattia grave da cui Aristone era stato colpito – occasione per sottolinearne la fermezza d'animo, la frugalità dei valori e la saggezza nell'affrontarla –, sembrerebbe dettata dal timore che assieme alla sua persona, in cui era racchiuso tutto il *thesaurus* della sua *sapientia*, se fosse morto, avrebbero corso un serio pericolo le *litterae* e tutte le *bonae artes*. A ben guardare, per quanto nella descrizione pliniana sembri prevalere la dimensione del contributo orale del giurista¹⁰⁸, proprio l'accostamento/distinzione fra *litterae* (da intendersi come lettura e scrittura) e *bonae artes* (le arti liberali), può fornire un indizio circa la dedizione di Aristone anche alla scrittura, quantomeno si-

¹⁰⁸ Secondo R. MARTINI, *Pomponii Digesta ab Aristone*, cit., 796, le citazioni concernenti Aristone, contenute tutte in estratti di opere di altri giuristi, inducono a pensare ad una prevalente attività teorica, tanto che la maggior parte sono introdotte da verbi come *ait*, *putat*, *probat* o analoghi. Ciò però non significa che la dimensione della scrittura fosse assente; basti pensare al *commercium epistularum* che Aristone intrattenne con amici e colleghi come Plinio, Nerazio e Celso, oltre all'attività di annotazione alle opere di Labeone, Sabino e Cassio di cui pure vi è traccia. Il punto, pertanto, è l'assenza di riferimenti precisi ad un'opera aristoniana tra i suoi contemporanei, non soltanto da parte di Plinio, ma anche di Nerazio, suo grande amico, e Celso figlio, suo probabile allievo, e naturalmente anche di altri. Tuttavia, non va trascurata la testimonianza di Gellio, erudito di età adrianea, che diceva di aver letto un intervento sul furto in un libro dello stesso Aristone (*N.A.* 11.18.16: ... *Id etiam meminisse legere me in libro Aristonis iureconsulti*). Rispetto a questo esplicito richiamo, resta tuttavia da chiarire da quale opera aristoniana Gellio estrapolasse l'informazione relativa ai furti presso gli antichi Egizi. Si v. in proposito, C. PELLOSO, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, Padova, 2008, 355 ss.; e V. SCARANO USSANI, *In libro Aristonis iureconsulti*, in *Οστρονά* 18 (2009) 277 ss. (= *Disciplina iuris e altri saperi*, cit., 161 ss.).

no al momento della malattia. Forse il progetto di raccogliere i suoi contributi di pensiero era a quel tempo già in corso di realizzazione; se la morte lo avesse improvvisamente colto, egli lo avrebbe lasciato a metà, stando all'accorata preoccupazione di Plinio. Ciò consente di supporre che soltanto dopo aver superato l'esperienza dolorosa e drammatica della malattia, Aristone abbia potuto portare a compimento una raccolta ordinata di tutto il cospicuo patrimonio della sua attività interpretativa, espressa in diverse forme, riprendendo, per primo in età classica, un genere letterario inaugurato presso la scuola serviana, perfettamente confacente a un tale intento: appunto, i *Digesta*.

Alla luce di queste considerazioni, in assenza di appigli consistenti, è verosimile una datazione dei suoi *Digesta* posteriore al periodo della malattia (97-98 d.C.) che egli poi riuscì a superare, e che coinciderebbe con un'età piuttosto avanzata del giurista, rafforzando la persuasione che l'opera abbia visto la luce negli anni della maturità, come frutto dell'intensa attività interpretativa protrattasi nel tempo. Peraltro, se l'intenzione era quella di allestire una raccolta onnicomprensiva, si potrebbe anche ipotizzare che la gestazione sia durata piuttosto a lungo. Del resto, se la datazione delle lettere contenute nell'epistolario di Plinio giunge sino al 113 d.C. (di lì a poco costui morì) e non si reperisce nell'epistolario alcun riferimento, né allusione, che attestino la circolazione di un'opera aristoniana, vi è ragione di ritenere che la pubblicazione dei *Digesta* sia avvenuta più tardi, oltre il 113 d.C., quando Aristone aveva all'incirca 65 anni, l'età della *gravitas atque senectus*¹⁰⁹. Per altro verso, queste considerazioni consentirebbero anche di spostare la datazione della morte di Aristone in un periodo posteriore rispetto a quella della morte di Plinio (113 o 114 d.C.), forse verso la fine del princi-

¹⁰⁹ Secondo i *gradus aetatis* di Isyd. *Etym.* 11.2.

pato di Traiano (117 d.C.), se non addirittura più avanti, alle soglie dell'età adrianea.

Siamo su un piano meramente congetturale. Resta ferma la piena consapevolezza che il silenzio, sebbene privo in senso assoluto di valore probante, messo a sistema con altri elementi ricavabili dalle testimonianze seppur esigue di cui disponiamo, può suggerire ipotesi percorribili.

Infine, un'osservazione sulla possibile consistenza numerica dei libri di cui i *Digesta* aristoniani si componevano. L'unica indicazione è offerta dal frammento paolino riferito in D. 24.3.44pr.: ... *ut est relatum apud Sextum Pomponium digestorum ab Aristone libro quinto*, dal quale desumiamo che essi erano suddivisi in almeno cinque libri. A mio avviso, si può supporre che fossero di più.

Mi spiego. Il passo paolino si occupa, in estrema sintesi, di azione per la ripetizione della dote legata ad un problema ereditario. All'interno delle *Quaestiones* paoline, Lenel lo colloca sotto il titolo *De re uxoria* richiamando la relativa rubrica dell'editto (E. XX), del quale presumibilmente ricalcava l'ordine¹¹⁰. Quanto ad Aristone, si può ipotizzare che abbia esposto quel caso in un contesto diverso da quello in cui Paolo lo ha poi riferito; magari in merito a problematiche testamentarie, o forse dotali in senso stretto, normalmente trattate nelle opere civilistiche rispettivamente nella prima parte e nella parte centrale. Se si dà credito all'ipotesi di architettura dei *Digesta* prima avanzata (come opera organizzata in due parti, una *de iure civili* e una *de iure honorario*) – nel ribadire la impostazione meramente congetturale del mio ragionamento – dalla cospicuità dei frammenti aristoniani recanti contributi interpretativi su

¹¹⁰F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza*, cit., 337 s., osservava che «nei loro *Digesta*, e nelle loro collezioni di *responsa*, *quaestiones* e *disputationes*, i giuristi si basavano sull'editto adottandone l'ordine degli argomenti. Di qui tutte le opere del genere possono essere denominate più o meno rigorosamente, 'commenti all'editto'».

questioni relative a contenuti normalmente trattati in posizione seguente rispetto a quelli indicati, sarei portata a concludere che il totale dei *libri digestorum* aristoniani fosse senz'altro superiore al numero di cinque.

Anche laddove si ritenesse che i *Digesta* aristoniani fossero stati 'sistemati' seguendo principalmente l'impianto edittale, come nei *libri digestorum* dei giuristi posteriori, e che Aristone avesse collocato il suo contributo di pensiero sotto il titolo *De re uxoria* (come farà Paolo), certamente altri argomenti, di cui vi è ampia testimonianza, afferenti a rubriche edittali successive a quella, avrebbero trovato collocazione oltre il quinto libro.

Quanto, poi, all'effettiva quantità dei libri che componevano i *Digesta*, i dati di riferimento risultano troppo esigui per poter anche solo formulare un'idea; di conseguenza, neppure si può azzardare alcuna ipotesi sulla distribuzione dei singoli argomenti in ciascun libro.

In conclusione, dagli aspetti fin qui descritti emerge un ritratto di giurista-avvocato, colto e autorevole, mai polemico, morigerato ed esemplare, al quale chiunque, interlocutore illustre o semplice cittadino, poteva rivolgersi come ad un *thesaurus* per attingere alla sua vastissima sapienza, supportata da una formazione retorica e da conoscenze filosofiche, e sottoporgli le questioni tecniche più disparate, sia di diritto privato che di diritto pubblico. Dunque: un giurista rispondente, capace anche di trasmettere l'insegnamento di qualsiasi cosa egli acquisisse conoscenza (Plin., *ep.* 1.22.2: *... nihil est quod discere velis, quod ille docere non possit*), la cui particolare sensibilità verso gli aspetti linguistico-semantici si mescolava proficuamente a uno spiccato interesse per la tradizione civilistica, piegando entrambi a finalità pratiche. Pur mantenendosi lontano da influenze e da incarichi politici e restando estraneo alle divisioni scolastiche, sia filosofiche che giurisprudenziali, egli appare perfettamente inserito nell'atmosfera culturale del suo tempo, mostrandosi at-

tento ai nodi socio-economici contemporanei. La sua dottrina giuridica, coltivata anche nel dialogo costante con i *veteres* – a mio avviso tutta raccolta nei *Digesta* – si impose nel presente e si impresses nel ricordo dei giuristi posteriori per l'incisività, perspicacia, e talvolta innovatività, delle soluzioni interpretative, a dispetto della 'sfortuna' cui andò incontro l'opera originale¹¹¹.

¹¹¹Condivisibile la descrizione che proponeva A. LONGO, *Titius Aristo*, cit., 348 ss., cioè quella di una personalità non tanto feconda di posizioni ardite e originali tali «da trasformare *ab imis* gli istituti giuridici», quanto dall'«ingegno mirabilmente equilibrato», capace di individuare in ogni questione il lato rilevante «con quella sottile perspicacia che resta il principale merito di una mente giuridica». Lo giudicava «più analitico che sintetico» perché propenso ad applicarsi al caso particolare, e raramente a formulare dichiarazioni generali di principii, tantomeno a pronunziare definizioni. Tuttavia, entro questi limiti lo considerava originale: «Originale nel senso di saper trovare in una questione dibattuta un lato nuovo originale, nel senso di ispirarsi a concetti suoi propri e quasi sempre felicemente progrediti». Il suo *innovare* non prescindeva da antichi indirizzi; spesso egli mostrava di propendere per soluzioni più larghe e meno rigorose. E tutto ciò grazie ad una elevata cultura, che si rispecchiava anche nella «elevatezza dello stile», sobrio, denso ed elegante, non sempre facile da riconoscere tra le alterazioni subite dai testi.

INDICE DEGLI AUTORI

A

ADORNO F.: 8 nt. 11, 20 nt. 34,
22 nt. 41
AGUDO RUIZ A.: 53 nt. 96
ALBANESE B.: 117 nt. 98
ALBERTARIO E.: 9 nt. 14
ALTMEPPEN H.: 139 nt. 140
AMARELLI F.: 10 nt. 15, 35 nt.
56, 35 nt. 57, 44 nt. 76, 45
nt. 79, 65 nt. 14
AMIRANTE L.: 115 nt. 97, 179
nt. 39
ANGELINI V.: 48 nt. 87
ARCARIA F.: 7 nt. 10, 35 nt. 56,
60 nt. 4, 75 nt. 30
ARNESE A.: 62 nt. 9
ASTOLFI R.: 179 nt. 39

B

BACCARI M.P.: 128 nt. 123, 148
nt. 153
BALDUS C.: 149 nt. 155, 180 nt.
39
BAUMAN R.: 5 nt. 4, 5 nt. 5, 8
nt. 12, 16 nt. 26, 35 nt. 57,
59 nt. 3, 60 nt. 5, 65 nt. 15,
174 nt. 30

BAVIERA G.: 60 nt. 6, 179 nt.
39, 185 nt. 49
BEHRENDTS O.: 65 nt. 14, 67 nt.
18
BELLOCCI N.: 97 nt. 72, 138 nt.
140
BELLODI ANSALONI A.: 50 nt.
90, 53 nt. 96
BENEDETTI A.: 15 nt. 25
BENHÖR H.P.: 68 nt. 19
BERGER A.: 3 nt. 1, 35 nt. 57
BESELER G.: 90 nt. 56, 99 nt.
74, 195 nt. 64
BETTI E.: 65 nt. 14, 97 nt. 72,
119 nt. 103, 137 nt. 140
BIAVASCHI P.: 180 nt. 39, 209
nt. 87
BICCARI M.L.: 53 nt. 96
BIONDI B.: 87 nt. 51, 87 nt. 53,
88 nt. 54, 104 nt. 80, 134
nt. 134, 190 nt. 56
BLUHME F.: 206 nt. 83
BONA F.: 58 nt. 2, 117 nt. 99,
141 nt. 143
BREMER F.P.: 4 nt. 1, 10 nt. 16,
46 nt. 82, 150 nt. 161, 165
nt. 15, 174 nt. 30, 179 nt.
37, 216 nt. 103
BRETONE M.: 9 nt. 13, 52 nt.

- 94, 57 nt. 1, 60 nt. 6, 80 nt. 40, 82 nt. 44, 85 nt. 49, 93 nt. 62, 94 nt. 63, 103 nt. 79, 105 nt. 81, 112 nt. 93, 117 nt. 98, 118 nt. 101, 123 nt. 108, 124 nt. 112, 125 nt. 116, 125 nt. 117, 127 nt. 120, 127 nt. 121, 127 nt. 123, 129 nt. 128, 130 nt. 129, 133 nt. 133, 150 nt. 160, 163 nt. 12, 181 nt. 43, 192 nt. 59, 210 nt. 88, 211 nt. 92, 212 nt. 94, 215 nt. 102, 216 nt. 104
- BROGGINI G.: 53 nt. 96
- BRUTTI M.: 36 nt. 58, 175 nt. 31
- BUIGUES OLIVER G.: 78 nt. 38
- BUND E.: 93 nt. 62
- BUONGIORNO P.: 167 nt. 18
- BURDESE A.: 78 nt. 36, 78 nt. 38, 98 nt. 72, 136 nt. 138, 138 nt. 140, 139 nt. 140
- CASTAGNETTI S.: 8 nt. 12, 38 nt. 60, 73 nt. 27, 75 nt. 30, 192 nt. 59
- CENDERELLI A.: 58 nt. 2, 211 nt. 91
- CERAMI P.: 97 nt. 72, 137 nt. 140, 143 nt. 144, 207 nt. 86
- CHERTI S.: 139 nt. 140
- CHIAZZESE L.: 79 nt. 39
- CHRISTOL M.: 35 nt. 56
- CICCOTTI E.: 42 nt. 73
- CICOGLA G.: 34 nt. 56
- COLLINET P.: 137 nt. 140
- COPPOLA G.: 48 nt. 87
- CORBO C.: 53 nt. 96
- COSÌ G.: 53 nt. 96
- COSSA G.: 181 nt. 42
- CROOK J.: 34 nt. 56, 35 nt. 57, 43 nt. 76, 53 nt. 96
- CUOQ E.: 34 nt. 56

D

- C
- CAMODECA G.: 8 nt. 12, 39 nt. 63
- CANNATA C.A.: 11 nt. 19, 39 nt. 63, 58 nt. 2, 76 nt. 34, 105 nt. 83, 136 nt. 138, 139 nt. 140, 143 nt. 144, 151 nt. 162, 212 nt. 96
- CANOBBIO A.: 7 nt. 10
- CARRO V.: 71 nt. 24
- CASAVOLA F.: 156, 156 nt. 3
- CASCIONE C.: 86 nt. 49, 106 nt. 84, 106 nt. 85, 128 nt. 123, 148 nt. 153
- D'ALESSIO R.: 163 nt. 12
- D'AMATI L.: 135 nt. 136
- D'ANGELO G.: 132 nt. 130, 193 nt. 61
- D'IPPOLITO F.: 6 nt. 8
- D'ORS A.: 76 nt. 34
- DALLA MASSARA T.: 22 nt. 42, 75 nt. 31, 77 nt. 35, 98 nt. 72, 107 nt. 86, 136 nt. 138, 139 nt. 140, 141 nt. 143
- DAREMBERG C.: 53 nt. 96
- DE FRANCISCI P.: 137 nt. 140
- DE RUGGIERO E.: 52 nt. 94, 52 nt. 95, 53 nt. 96
- DE SIMONE M.: 132 nt. 130

- DELL'ORO A.: 113 nt. 94
 DI MARZO S.: 179 nt. 39, 185
 nt. 49
 DÍAZ-BAUTISTA A.: 167 nt. 19
 DIRKSEN H.E.: 57 nt. 1
 DONADIO N.: 139 nt. 140
 DONATI A.: 12 nt. 20
 DONATUTI G.: 145 nt. 150
 DURSÌ D.: 164 nt. 13
- FIorentini M.: 132 nt. 130,
 135 nt. 136
 FIORI R.: 50 nt. 90
 FRANCHINI L.: 85 nt. 47
 FRANCIOSI G.: 175 nt. 31
 FREZZA P.: 10 nt. 15, 63 nt. 11,
 65 nt. 14, 96 nt. 67, 129 nt.
 127, 211 nt. 92, 215 nt.
 102, 217 nt. 106

E

- ECK W.: 35 nt. 56
 ECKARDT B.: 15 nt. 26
 ENSCHEDÈ J.J.: X, 3 nt. 1, 173
 nt. 28
 ERNST W.: 139 nt. 140

F

- FALCHI G.L.: 57 nt. 1, 106 nt.
 85, 206 nt. 83
 FALCON M.: 131 nt. 130
 FALCONE G.: 117 nt. 99, 208 nt.
 87
 FANIZZA L.: 28 nt. 52
 FEIN S.: 4 nt. 1, 8 nt. 12, 8 nt.
 13
 FERCIA R.: 75 nt. 32, 105 nt.
 82, 140 nt. 140, 140 nt.
 142, 144 nt. 148
 FERRARY J.-L.: 35 nt. 56
 FERRINI C.: 9 nt. 14, 210 nt. 90,
 211 nt. 91
 FINAZZI G.: 90 nt. 57
 FINO M.: 19 nt. 31
 FINKENAUER T.: 149 nt. 155

G

- GALLO F.: 98 nt. 72, 136 nt.
 138, 138 nt. 140, 139 nt.
 140, 143 nt. 144, 145 nt.
 149, 147 nt. 151
 GAROFALO L.: 48 nt. 86, 106 nt.
 85, 132 nt. 130, 135 nt.
 136, 135 nt. 137, 140 nt.
 140, 140 nt. 140
 GAUDEMET J.: 35 nt. 56
 GERMINO E.: 10 nt. 15, 65 nt. 14
 GIACHI C.: 204 nt. 82, 211 nt. 91
 GIARDINA A.: 62 nt. 9
 GIARO T.: 4 nt. 1, 36 nt. 57, 57
 nt. 1, 86 nt. 49, 105 nt. 81
 GIOMARO A.M.: 161 nt. 10
 GIUFFRÈ V.: 172 nt. 26
 GIUMETTI F.: 48 nt. 87, 52 nt.
 93, 53 nt. 96
 GONZÁLEZ ROLDÀN Y.: 75 nt.
 30, 81 nt. 42, 91 nt. 57
 GREINER R.: 68 nt. 19, 71 nt.
 24, 73 nt. 27
 GRELLE F.: 21 nt. 37
 GROSSO G.: 68 nt. 19, 80 nt.
 41, 137 nt. 140, 191 nt. 58,
 192 nt. 59, 192 nt. 60

GUARINO A.: 15 nt. 26, 179 nt. 39, 206 nt. 83, 208 nt. 87, 209 nt. 87

GUARNERI CITATI A.: 61 nt. 8

GUZMÁN BRITO A.: 139 nt. 140

H

HAUSMANINGER H.: 141 nt. 143

HILTBRUNNER O.: 15 nt. 26

HONORÈ A.M.: 15 nt. 26, 65 nt. 15, 71 nt. 24, 73 nt. 27, 151 nt. 162, 206 nt. 83

HONORÈ T.: 83 nt. 45, 91 nt. 58, 92 nt. 60, 141 nt. 143, 158 nt. 6

HORAK F.: 124 nt. 109

HÜBNER H.: 4 nt. 1, 35 nt. 57

HUMBERT G.: 53 nt. 96

HUVELIN P.: 124 nt. 113, 180 nt. 40

I

IMPALLOMENI G.B.: 117 nt. 98

J

JONES C.P.: 20 nt. 33

JÖRS P.: 50 nt. 89

K

KARLOWA O.: 65 nt. 14, 151 nt. 161, 170 nt. 21, 177 nt. 34, 198 nt. 71

KNÜTEL R.: 138 nt. 140

KODREBSKI J.: 60 nt. 6

KOFANOV L.: 53 nt. 96

KRÜGER P.: 3 nt. 1, 60 nt. 6, 179 nt. 39, 202 nt. 78

KUBITSCHKE W.: 53 nt. 96

KÜBLER B.: 123 nt. 108

KUNKEL W.: 3 nt. 1, 4 nt. 2, 5 nt. 5, 6 nt. 8, 8 nt. 12, 8 nt. 13, 12 nt. 20, 35 nt. 56, 39 nt. 63, 42 nt. 71, 126 nt. 118

L

LA PIRA G.: 211 nt. 91

LABRUNA L.: 120 nt. 105

LAROSA R.: 82 nt. 44

LAURIA M.: 113 nt. 94

LENEL O.: 61 nt. 7, 78 nt. 37, 86 nt. 50, 94 nt. 63, 159 nt. 8, 166 nt. 16, 170 nt. 22, 181 nt. 43, 199 nt. 73, 210 nt. 90

LENOIR M.: 172 nt. 26

LEVY E.: 76 nt. 33

LICANDRO O.: 175 nt. 31

LIEBS D.: 57 nt. 1, 60 nt. 6, 94 nt. 63, 151 nt. 162, 182 nt. 45

LIGIOS M.A.: 132 nt. 130, 161 nt. 10

LONGO A.: X, 3 nt. 1, 11 nt. 18, 35 nt. 57, 58 nt. 2, 155 nt. 2, 164 nt. 15, 169 nt. 20, 196 nt. 67, 214 nt. 100, 222 nt. 111

LONGO C.: 123 nt. 108

LOVATO A.: 8 nt. 12, 16 nt. 26, 21 nt. 36, 36 nt. 58, 50 nt.

90, 59 nt. 3, 85 nt. 47, 104
nt. 81, 127 nt. 123, 148 nt.
153, 196 nt. 67
LUCHETTI G.: 180 nt. 39

M

MACCORMACK G.: 138 nt. 140
MANCUSO G.: 177 nt. 34
MANNINO V.: 125 nt. 116
MANTELLO A.: 4 nt. 1, 7 nt. 10,
14 nt. 22, 19 nt. 32, 20 nt.
34, 23 nt. 42, 23 nt. 44, 25
nt. 47, 28 nt. 50, 66 nt. 16,
113 nt. 95, 119 nt. 104, 124
nt. 110, 128 nt. 125, 128 nt.
126, 129 nt. 128, 133 nt.
132, 135 nt. 136, 136 nt.
139, 138 nt. 140
MANTHE U.: 139 nt. 140
MANTOVANI D.: 9 nt. 14, 124
nt. 111, 155 nt. 1, 206 nt.
83, 207 nt. 84
MANZO A.: 113 nt. 94
MARINI R.: 69 nt. 19, 69 nt. 20,
71 nt. 23, 103 nt. 77
MAROI F.: 131 nt. 130
MAROTTA V.: 35 nt. 56, 36 nt.
58, 41 nt. 67
MARRONE M.: 193 nt. 62
MARTINI R.: 4 nt. 1, 46 nt. 82,
138 nt. 140, 199 nt. 74, 200
nt. 77, 218 nt. 108
MASCHI C.A.: 104 nt. 80, 113
nt. 94
MASI DORIA C.: 86 nt. 49, 106
nt. 85
MASIELLO T.: 213 nt. 97

MATTIOLI F.: 180 nt. 39
MAYER MALY Th.: 3 nt. 1, 27
nt. 49, 35 nt. 57, 155 nt. 2
MEDICUS D.: 167 nt. 19
MEERMAN G.: 156 nt. 4
MELILLO G.: 137 nt. 140, 138
nt. 140
MIGLIETTA M.: 64 nt. 11, 180
nt. 39, 209 nt. 87
MILAZZO F.: 19 nt. 32, 129 nt.
128, 213 nt. 96
MILLAR F.: 40 nt. 67
MOMMSEN Th.: 3 nt. 1, 6 nt. 9,
10 nt. 15, 28 nt. 51, 150 nt.
161, 168 nt. 20, 179 nt. 39,
198 nt. 70, 202 nt. 78
MURILLO VILLAR A.: 96 nt. 67

N

NAPPI S.: 37 nt. 59, 38 nt. 61,
39 nt. 62, 92 nt. 61
NASTI F.: 109 nt. 88
NEGRI G.: 47 nt. 85, 59 nt. 3
NICHOLAS B.: 4 nt. 1, 35 nt. 57
NICOLAUS ANTONIUS HISPALEN-
SIS: 157 nt. 4
NICOLET C.: 172 nt. 26
NOCERA G.: 47 nt. 85
NÖRR D.: 6 nt. 8, 19 nt. 31, 23
nt. 43, 53 nt. 96, 94 nt. 63,
109 nt. 90, 149 nt. 155, 150
nt. 159, 196 nt. 68

O

ORESTANO R.: 3 nt. 1, 35 nt. 57

ORMANNI A.: 33 nt. 54, 113 nt. 94

OSLER J.: 206 nt. 83

P

PACCHIONI G.: 60 nt. 6

PALADINI M.: 33 nt. 54

PALAZZINI FINETTI L.: 167 nt. 19

PALAZZOLO N.: 162 nt. 11

PALMA A.: 140 nt. 140

PANI M.: 48 nt. 87

PARICIO J.: 139 nt. 140, 209 nt. 87

PASQUINO P.: 122 nt. 106

PAULUS C.: 53 nt. 96

PELLECCHI L.: 145 nt. 150

PELLOSO C.: 48 nt. 86, 106 nt. 85, 122 nt. 107, 135 nt. 137, 140 nt. 140, 218 nt. 108

PEPPE L.: 46 nt. 83, 47 nt. 85, 48 nt. 87, 53 nt. 96, 122 nt. 107, 135 nt. 137, 139 nt. 140

PERNICE A.: 58 nt. 2, 195 nt. 65

PERNICE H.: 10 nt. 16, 199 nt. 72

PESCANI P.: 206 nt. 83

PHILONENKO M.: 141 nt. 143

PORENA P.: 35 nt. 56

PUGLIESE G.: 146 nt. 151

PULIATTI S.: 35 nt. 56

PURPURA G.: 132 nt. 130, 134 nt. 134

R

RABEL E.: 76 nt. 33

RADIN M.: 141 nt. 143

RASTÄTTER J.: 183 nt. 47, 184 nt. 48

REICHARD I.: 139 nt. 140

RICCOBONO S.: 137 nt. 140

RIZZI M.G.: 175 nt. 31

ROBY J.: 10 nt. 16, 150 nt. 161

RODGER A.: 206 nt. 83

ROMANO G.: 139 nt. 140, 140 nt. 140

RONCATO S.: 177 nt. 34

ROSSI R.: 53 nt. 96

RÜFNER T.: 149 nt. 155

RUGGIO F.: 167 nt. 18

RUSSO RUGGIERI C.: 210 nt. 90

S

SACCOCCIO A.: 145 nt. 150

SANFILIPPO C.: 80 nt. 40, 81 nt. 42, 175 nt. 31

SANTORO R.: 137 nt. 140, 145 nt. 150

SANTUCCI G.: 62 nt. 9

SAGLIO E.: 53 nt. 96

SARGENTI M.: 136 nt. 138, 138 nt. 140, 139 nt. 140

SCACCHETTI G.: 106 nt. 85

SCARANO USSANI V.: 4 nt. 1, 4 nt. 3, 8 nt. 12, 9 nt. 13, 11 nt. 18, 12 nt. 20, 16 nt. 26, 17 nt. 29, 19 nt. 31, 21 nt. 37, 36 nt. 57, 38 nt. 60, 43 nt. 75, 58 nt. 2, 67 nt. 17, 72 nt. 25, 73 nt. 26, 98 nt. 73, 122 nt. 107, 129 nt. 127, 180 nt. 40, 212 nt. 95, 218 nt. 108

- SCARLATA FAZIO M.: 175 nt. 31
 SCEVOLA R.: 4 nt. 1, 24 nt. 44, 204 nt. 81
 SCHEID J.: 35 nt. 56
 SCHERILLO G.: 129 nt. 128, 215 nt. 101
 SCHERMAIER M.J.: 139 nt. 140
 SCHIAVONE A.: 9 nt. 14, 62 nt. 9, 97 nt. 72, 106 nt. 85, 107 nt. 86, 136 nt. 138, 137 nt. 140, 138 nt. 140, 143 nt. 145, 144 nt. 146, 144 nt. 147, 145 nt. 149, 147 nt. 152, 149 nt. 156, 197 nt. 69, 208 nt. 87, 211 nt. 93, 213 nt. 98, 214 nt. 99
 SCHMIDLIN B.: 129 nt. 128, 139 nt. 140
 SCHULZ F.: 47 nt. 85, 50 nt. 91, 94 nt. 63, 129 nt. 128, 141 nt. 143, 175 nt. 32, 180 nt. 40, 195 nt. 66, 220 nt. 110
 SCIALOJA V.: 87 nt. 52
 SCIANDRELLO E.: 139 nt. 140
 SCIASCIA G.: 141 nt. 143, 179 nt. 38
 SCOGNAMIGLIO M.: 63 nt. 10, 122 nt. 106
 SECKEL E.: 123 nt. 108
 SEGARRA L.B.: 96 nt. 67
 SHERWIN WHITE A.N.: 11 nt. 17, 12 nt. 21, 14 nt. 23, 15 nt. 25, 16 nt. 27, 25 nt. 48, 28 nt. 51, 171 nt. 24
 SICARI A.: 62 nt. 10
 SOLAZZI S.: 80 nt. 40, 87 nt. 52
 SOLIDORO MARUOTTI L.: 121 nt. 106
 SOTTY R.: 138 nt. 140, 145 nt. 150
 SPANU C.: 131 nt. 130
 STARACE P.: 62 nt. 9, 90 nt. 55, 114 nt. 96, 118 nt. 100, 118 nt. 101, 119 nt. 103, 121 nt. 106
 STEIN P.: 57 nt. 1, 141 nt. 143
 STOLFI E.: 10 nt. 16, 19 nt. 31, 36 nt. 58, 57 nt. 1, 58 nt. 2, 62 nt. 9, 64 nt. 12, 67 nt. 18, 68 nt. 19, 70 nt. 22, 70 nt. 23, 85 nt. 47, 85 nt. 48, 85 nt. 49, 91 nt. 58, 92 nt. 59, 95 nt. 65, 96 nt. 68, 96 nt. 70, 105 nt. 81, 106 nt. 85, 108 nt. 87, 108 nt. 88, 114 nt. 96, 141 nt. 143, 144 nt. 146, 148 nt. 154, 149 nt. 155, 149 nt. 156, 150 nt. 158, 151 nt. 161, 151 nt. 162, 157 nt. 5, 181 nt. 42, 182 nt. 44, 183 nt. 46, 183 nt. 47, 196 nt. 66, 196 nt. 69, 203 nt. 80, 204 nt. 82, 207 nt. 84, 216 nt. 105, 217 nt. 106, 217 nt. 107
 STOLL H.: 68 nt. 19
 SYME R.: 5 nt. 4, 8 nt. 12, 12 nt. 20, 12 nt. 21, 15 nt. 25, 15 nt. 26, 22 nt. 39
- T
- TAFARO S.: 4 nt. 1, 23 nt. 43, 35 nt. 57, 156 nt. 2, 195 nt. 64
 TALAMANCA M.: 60 nt. 6, 62 nt. 9, 70 nt. 21, 73 nt. 28, 96 nt. 67, 99 nt. 74, 100 nt. 75,

- 100 nt. 76, 102 nt. 77, 103 nt. 78, 114 nt. 97, 129 nt. 128, 136 nt. 138, 138 nt. 140
 TAMBURI F.: 169 nt. 20, 170 nt. 23, 171 nt. 24, 172 nt. 27, 173 nt. 28, 174 nt. 29, 176 nt. 34, 178 nt. 35
 TELLEGEN J.W.: 60 nt. 6
 TISSONI G.G.: 34 nt. 55, 35 nt. 56, 35 nt. 57, 41 nt. 70
 TONDO S.: 96 nt. 67, 97 nt. 71, 138 nt. 140, 216 nt. 104
 TORRENT RUIZ A.: 4 nt. 1
 TRISOGLIO F.: 7 nt. 9, 12 nt. 20
- VOCI P.: 82 nt. 43, 84 nt. 46, 110 nt. 90, 114 nt. 97, 116 nt. 98, 137 nt. 140
 VOGT H.: 57 nt. 1, 167 nt. 19
 VOLTERRA E.: 175 nt. 31

W

- WACKE A.: 93 nt. 62
 WESENBERG G.: 3 nt. 1, 39 nt. 63
 WESENER G.: 79 nt. 39
 WIEACKER F.: 8 nt. 13, 79 nt. 39, 156 nt. 3, 206 nt. 83

V

- VACCA L.: 11 nt. 19, 53 nt. 96, 73 nt. 28, 76 nt. 34, 129 nt. 128, 136 nt. 138, 139 nt. 140, 213 nt. 96
 VALDITARA G.: 210 nt. 87
 VARVARO M.: 132 nt. 130, 145 nt. 150, 175 nt. 31
 VIARENGO G.: 14 nt. 24, 15 nt. 26
 VIGNERON R.: 64 nt. 13
 VISKY K.: 48 nt. 87, 61 nt. 8

Z

- ZHANG L.: 106 nt. 85, 139 nt. 140
 ZILLOTTO P.: 74 nt. 29
 ZIMMERMANN R.: 139 nt. 140
 ZOLTAN MÉHSÉZ K.: 53 nt. 96
 ZOZ G.: 131 nt. 130
 ZUCCOTTI F.: 121 nt. 106, 190 nt. 57
 ZWALVE W.J.: 170 nt. 23, 176 nt. 32, 177 nt. 34, 178 nt. 36, 201 nt. 77

INDICE DELLE FONTI

FONTI GIURIDICHE

FONTI PREGIUSTINIANEE

Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum

12.7.3-10: 210 nt. 90

Epitome Ulpiani

1.9: 116 nt. 98

2.4: 116 nt. 98

11.9: 116 nt. 98

Fragmenta Vaticana (Vat.)

68: 123 nt. 108, 125 nt. 116,
128 nt. 125

72.1: 194 nt. 63

75.4-5: 124 nt. 115

83: 78, 79 nt. 39, 81, 158, 203
nt. 79

88: 158, 159, 159 nt. 7, 180 nt.
41, 182 nt. 44, 188

199: 205

Gaius

Institutiones

2.276: 95 nt. 66

3.141: 106, 106 nt. 84

CORPUS IURIS CIVILIS

Codex

C. 4.45.1: 71 nt. 23

Digesta

D. 1.1.8: 212 nt. 94, 215 nt. 102

D. 1.2.2.44: 207 nt. 85, 208 nt.
87

D. 1.2.2.47: 128 nt. 124, 148 nt.
153

D. 1.8.10: 131, 132 nt. 130, 132
nt. 131, 134, 134 nt. 134, 135
nt. 136

D. 2.4.17^{pr.}-2: 165 nt. 15

D. 2.14.7.1-2: 137

D. 2.14.7.2: 22 nt. 42, 77, 77 nt.
35, 97, 98 nt. 73, 107 nt. 86,
136 nt. 139, 143 nt. 144, 200
nt. 75

D. 2.14.7.15: 96 nt. 69

D. 2.14.58: 46 nt. 81, 66, 67 nt.
18, 102 nt. 77

D. 4.4.16.2: 157, 158, 165 nt.
15, 203 nt. 79, 204

D. 4.8.40: 5, 61, 115 nt. 97, 178
nt. 35

D. 7.1.7.3: 159, 180 nt. 41, 182
nt. 44, 190, 192 nt. 59

D. 7.1.17.1: 159, 180 nt. 41, 182
nt. 44, 192

D. 7.1.23.1: 194 nt. 63

- D. 7.1.33.1: 80 nt. 41
 D. 7.2.3.2: 46 nt. 81, 78, 79 nt. 39, 158, 158 nt. 6, 203 nt. 79
 D. 7.2.8: 188 nt. 55
 D. 7.2.10: 80 nt. 41
 D. 7.6.5^{pr.}: 79 nt. 40
 D. 7.8.2^{pr.}-1: 186 nt. 51
 D. 7.8.4: 187 nt. 53
 D. 7.8.6: 159, 179 nt. 39, 180 nt. 41, 182 nt. 44, 186
 D. 7.8.12.5: 187 nt. 52
 D. 8.5.8.5: 119, 120, 165 nt. 15
 D. 8.5.8.6: 94 nt. 63
 D. 10.2.54: 68 nt. 19
 D. 10.4.9.1: 114 nt. 96
 D. 12.4.16: 142 nt. 144
 D. 13.1.12.2: 46 nt. 81, 76, 78 nt. 37, 165 nt. 15
 D. 13.6.5.2: 96 nt. 69
 D. 16.3.1.35: 96 nt. 69
 D. 17.1.39: 46 nt. 81, 97
 D. 17.2.29.2: 62 nt. 9
 D. 17.2.62: 46 nt. 81, 68 nt. 19, 88, 165 nt. 15
 D. 18.1.1^{pr.}-1: 106 nt. 84
 D. 18.3.5: 46 nt. 81, 67 nt. 17, 71, 165 nt. 15
 D. 18.5.1: 101
 D. 19.2.19.2: 46 nt. 81
 D. 19.4.2: 105, 107 nt. 85, 107 nt. 86
 D. 19.5.2: 143 nt. 144
 D. 19.5.14.3: 113, 128 nt. 125
 D. 20.3.3: 46 nt. 81, 95, 165 nt. 15, 200 nt. 75
 D. 22.2.8: 63 nt. 11
 D. 23.2.29: 174 nt. 30
 D. 23.2.40: 165 nt. 15
 D. 23.3.20: 46 nt. 81, 93, 160, 160 nt. 9
 D. 23.3.39: 163 nt. 12
 D. 24.3.44^{pr.}: 115 nt. 97, 160, 164, 165 nt. 15, 197, 200, 201, 220
 D. 25.2.6.5: 22 nt. 42
 D. 27.1.30^{pr.}: 40 nt. 66
 D. 28.5.9.14: 46 nt. 81, 83, 83 nt. 45
 D. 28.5.17.5: 159, 180 nt. 41, 182 nt. 44, 184
 D. 28.5.19: 103
 D. 28.8.5^{pr.}: 164 nt. 14
 D. 29.2.28: 164 nt. 14
 D. 29.2.99: 164, 166, 168, 170 nt. 23, 174 nt. 29, 176 nt. 32, 176 nt. 34, 177
 D. 29.7.6.3: 163 nt. 13
 D. 29.7.9: 162, 163 nt. 13
 D. 30.14^{pr.}: 98
 D. 30.45^{pr.}: 46 nt. 81, 90, 115 nt. 97
 D. 30.88: 161, 161 nt. 11
 D. 32.78.6: 47 nt. 85
 D. 32.95: 162, 162 nt. 12
 D. 33.2.22: 165 nt. 15, 205
 D. 33.2.31: 124 nt. 114
 D. 33.7.17.1: 161, 161 nt. 10
 D. 33.8.14: 84, 84 nt. 46
 D. 33.9.3^{pr.}: 180 nt. 39
 D. 33.9.3^{pr.}-1: 179 nt. 39
 D. 33.9.3.1: 159, 179 nt. 39, 180 nt. 41, 182 nt. 44, 185
 D. 33.9.3.1-2: 110
 D. 33.9.3.2: 184
 D. 33.9.3.9: 112, 112 nt. 92
 D. 33.9.3.11: 110
 D. 34.4.32^{pr.}: 163 nt. 12
 D. 35.1.7^{pr.}: 46 nt. 81, 84 nt. 47, 86, 87 nt. 53, 158 nt. 6
 D. 35.2.1.9: 123, 123 nt. 108, 125 nt. 116, 128 nt. 125

- D. 36.1.3.2: 158, 165 nt. 15, 203
 nt. 79, 205
 D. 36.3.13: 22 nt. 42, 46 nt. 81,
 74
 D. 37.5.6: 10
 D. 37.12.5: 5, 36, 39 nt. 63, 39
 nt. 64, 45, 46, 46 nt. 82, 148,
 165 nt. 15
 D. 38.1.18: 210 nt. 89
 D. 39.2.28: 22 nt. 42, 159, 180
 nt. 41, 182 nt. 44, 194
 D. 39.5.18^{pr.}: 158, 204
 D. 39.5.18^{pr.}-2: 24 nt. 44, 157,
 203 nt. 79, 204 nt. 81
 D. 39.5.18.2: 22 nt. 42
 D. 40.4.46: 46 nt. 81, 94, 165 nt.
 15, 200 nt. 75
 D. 40.7.5^{pr.}: 22 nt. 42, 46 nt.
 81, 91
 D. 40.7.20.3: 118 nt. 101
 D. 40.7.21^{pr.}: 130 nt. 129
 D. 40.7.28^{pr.}: 117 nt. 100
 D. 40.7.29.1: 98, 107 nt. 85, 114
 nt. 97, 115, 115 nt. 97, 119 nt.
 103, 128 nt. 125, 165 nt. 15,
 200 nt. 75, 204
 D. 40.9.16.3: 165 nt. 15
 D. 41.1.14^{pr.}-1: 135 nt. 135
 D. 41.1.30.4: 132 nt. 131
 D. 41.1.50: 132 nt. 131
 D. 41.1.65.1-4: 133
 D. 41.2.30.3: 132 nt. 130
 D. 43.8.3^{pr.}: 135 nt. 135
 D. 43.21.3.6: 22 nt. 42
 D. 43.24.3.8: 164 nt. 14
 D. 43.24.5^{pr.}: 159, 164 nt. 14,
 180 nt. 41, 182 nt. 44, 185,
 185 nt. 50
 D. 44.2.14.1: 80 nt. 41
 D. 44.2.21.3: 82 nt. 44
 D. 44.2.27: 68 nt. 19
 D. 45.1.14: 150 nt. 160
 D. 45.1.15: 150 nt. 160
 D. 45.3.32: 125 nt. 115
 D. 50.2.5: 15 nt. 26
 D. 50.16.19: 136 nt. 139, 140
 nt. 141, 145 nt. 149
 D. 50.16.51: 187 nt. 54
 D. 50.16.144: 174 nt. 29
Novellae
 22.44.9: 87 nt. 52

FONTI LETTERARIE

- Pseudo-Asconius*
 104: 49 nt. 89
Aulus Gellius
 Noctes Atticae
 2.24: 176 nt. 34
 4.1.17: 112, 112 nt. 93
 4.1.20: 111, 111 nt. 91
 11.18.16: 122, 128 nt. 125, 162,
 180 nt. 40, 218 nt. 108
 13.10.1-2: 128 nt. 125
 13.12.2: 127 nt. 119, 127 nt. 122
 13.17: 18 nt. 30
Cicero
 De inventione
 1.34.57: 24 nt. 45
 De officiis
 2.65: 46 nt. 83
 3.17.70: 67 nt. 18

De oratore	1.10: 7 nt. 10
1.41.186: 212 nt. 96	1.10.5: 22 nt. 40
1.42.190: 212 nt. 96	1.10.9: 7 nt. 10
Epistulae ad familiares	1.10.10: 7 nt. 10
7.5.3: 52 nt. 94	1.22: 11, 12, 17, 41 nt. 69, 42, 45, 184 nt. 48, 218
7.10.2: 52 nt. 94	1.22.2: 19, 28, 109, 221
7.14.1: 52 nt. 94	1.22.3: 110 nt. 90, 129 nt. 127
Tusculanae disputationes	1.22.4-5: 17
2.3.9: 21 nt. 36	1.22.6: 47 nt. 85, 58
<i>Cassius Dio</i>	1.22.6-7: 58
Historia Romana	1.22.8-9: 42
59.5.5: 43 nt. 76	1.22.10: 42
63.26.4: 43 nt. 76	1.22.11: 42 nt. 74
68.15.3-6: 20 nt. 33	4.8: 6 nt. 9, 173 nt. 28
68.33.1: 41 nt. 68	4.8.3: 169 nt. 20, 171 nt. 25
	4.10: 47 nt. 84
<i>Festus</i>	4.22.1: 40
De verborum significatu	4.30: 20
414.32: 117 nt. 99	4.30.11: 20 nt. 35
	5.1: 173 nt. 28
<i>Isydorus</i>	5.1.5: 169 nt. 20, 172 nt. 25
Etymologiae	5.3: 25, 41 nt. 69
11.2: 219 nt. 109	5.3.2: 27
	5.3.6: 27
<i>Iuvenalis</i>	5.3.7: 27
Satirae	5.3.8: 27
7.106-149: 50 nt. 90	5.7: 47 nt. 84
8.47-50: 49 nt. 88	6.5: 8 nt. 13, 16
14.189-193: 50 nt. 90	6.5.4: 16 nt. 27
	6.5.4-7: 9 nt. 13
<i>Martialis</i>	6.5.5: 16 nt. 28
Epigrammata	6.15: 14, 14 nt. 25
2.30: 50 nt. 90	6.15.3: 126 nt. 118
4.46: 50 nt. 90	6.22.2: 40
	6.31: 42 nt. 73
<i>Plinius Minor</i>	6.31.1: 40
Epistulae	6.31.12: 40
1.6: 22 nt. 39	

- 7.27: 20
 7.27.16: 21 nt. 36, 21 nt. 37
 8.6: 41 nt. 68
 8.11: 41 nt. 69
 8.14: 11, 28, 151 nt. 161, 165
 nt. 15, 176 nt. 33
 8.14.4-25: 29 nt. 53, 200 nt. 76
 8.14.24: 34
 9.19: 169 nt. 20, 172 nt. 25
 9.22: 15 nt. 25
 10.13: 6 nt. 9

 Panegyricus Traiano dictus
 60.4-5: 6 nt. 9
 92.2-4: 6 nt. 9

Plutarcus
 De stoicorum repugnantiis
 10: 129 nt. 127

Quintilianus
 Institutiones oratoriae
 2.16.11: 50 nt. 90
 5.14.4: 25 nt. 46
 5.14.34: 135 nt. 136
 12.3.1-3: 51 nt. 92
 12.3.9: 51 nt. 92
- Scriptores Historiae Augustae*
 (SHA)
 Vita Hadriani
 4.8: 45 nt. 80
 8.9: 40 nt. 65
 9.7: 42 nt. 73
 18.1: 40 nt. 65, 44 nt. 78
 22.11: 40 nt. 65

 Vita Antonini Pii
 3.8: 40 nt. 66

Seneca (philosophus)
 De beneficiis
 2.27.2: 44 nt. 77

Svetonius
 Nero
 37: 5 nt. 7
 41: 43 nt. 76

Tacitus
 Annales
 11.7: 49 nt. 88
 16.9: 5 nt. 6

 Dialogus de oratoribus
 8.3: 42 nt. 72
 31.1: 21 nt. 38

Vegetius
 Epitoma rei militaris
 2.3.7: 172 nt. 26

ISCRIZIONI E PAPIRI

CIL

V 5262: 6 nt. 9

V 5263: 6 nt. 9

V 5667: 6 nt. 9

VI 1884: 41 nt. 68

ILS

2927: 6 nt. 9

Finito di stampare nel mese di settembre 2022
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna, 220

FORME E ITINERARI DEL DIRITTO

Diretta da F. Fasolino, A. Lovato, F. Lucrezi

Volumi pubblicati

1. Dario Annunziata, *Tuam sanctam religiosamque prudentiam. Gli indirizzi giuridico-politici di Costanzo II alla luce degli scritti di Ilario di Poitiers*, 2020, pp. VIII-120.
2. Francesco Fasolino, *Politiche e strumenti della repressione criminale in età imperiale*, 2020, pp. XIV-386.
3. Mariateresa Amabile, 'Nefaria secta'. Sulla normativa imperiale "de iudaeis" (IV-VI secolo), II, 2021, pp. VIII-184.
4. Giovanbattista Greco, *Follia, processo e responsabilità nella "Pro Sexto Roscio Amerino"*, 2021, pp. XII-132.
5. Francesco Fasolino, Francesco Lucrezi (curr.), *Matrimonio e volontà. Traduzione del trattato Kiddushin del Talmud di Gerusalemme di Luciano Baruch Tagliacozzo, con due appendici di Mariateresa Amabile e Giovanbattista Greco*, 2022, pp. XVI-256.
6. Pia Starace, *Titius Aristo, peritissimus et privati iuris et publici. Ricerche su un giurista di età traianea*, 2022, pp. XII-244.

